SCRITTORI D'ITALIA

FRA PAOLO SARPI

ISTORIA DELL'INTERDETTO

E ALTRI SCRITTI EDITI ED INEDITI

VOLUME TERZO

A CURA DI

GIOVANNI GAMBARIN

BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
1940

SCRITTORI D'ITALIA

N. 181

FRA PAOLO SARPI

OPERE

VI - III

FRA PAOLO SARPI

ISTORIA DELL'INTERDETTO

E ALTRI SCRITTI EDITI E INEDITI

VOLUME TERZO

A CURA DI

GIOVANNI GAMBARIN

BARI
GIUS. LATERZA & FIGLI
TIPOGRAFI-EDITORI-LIBRAI
1940 - XVIII

TRATTATO DELL'INTERDETTO

DELLA SANTITÀ DI PAPA PAULO V

NEL QUALE SI DIMOSTRA CHE EGLI NON È LEGITTIMAMENTE PUBLICATO, E CHE PER MOLTE RAGIONI NON SONO OBLIGATI GLI ECCLESIASTICI ALL'ESECUZIONE DI ESSO, NÉ POSSONO SENZA PECCATO OSSERVARLO.

COMPOSTO DALLI SOTTOSCRITTI TEOLOGHI

PIETR'ANTONIO archidiacono e vicario general di Venezia.
F. PAULO dell'ordine de' Servi, teol. della ser. rep. di Venezia.
F. BERNARDO GIORDANO minore osservante, teologo.
F. MICHEL'AGNOLO minore osservante, teologo.
F. MARC'ANTONIO CAPELLO minor conventuale, teologo.
F. CAMILLO agustiniano, teologo.
F. FULGENZIO dell'ordine de' Servi, teologo.

Ricerca il zelo, che ciascun debbe aver nel servizio divino e la cura della propria salute, in questo tempo specialmente, attese le controversie che vertono tra la Santitá del sommo pontefice e la serenissima republica di Venezia, che due questioni siano diligentemente esaminate e decise.

La prima: se gli ecclesiastici debbano o possano senza peccato osservare l'interdetto in questo Stato.

La seconda: se il principe possa e debba proibire, come per difesa, una tale osservazione.

Sono alcuni, i quali, per provare che gli ecclesiastici di questo Stato sono obligati a servare l'interdetto e che il prencipe debba consentirlo, si reputano poterlo fare efficacemente, quando averanno mostrato che al precetto del papa, giusto, si debba da ognuno ubidire: e in provar questo s'affaticano molto, e a giudizio nostro soverchiamente e fuori del caso. Poiché prontissimamente sará loro concesso non solo questo, ma che al precetto giusto del vescovo si debba ubidire; e di piú ancora che al precetto del prencipe e del magistrato, giusto, sia debita l'obedienza; e per ampliar maggiormente la loro proposizione, diremo che è debita l'obedienza al precetto giusto del padre, del padrone, del marito. Se vogliono ridurre la proposizione sua alli termini convenienti, piú tosto doveranno dire: al precetto umano giusto di qualunque superiore si debbe obedire, per non incorrere in peccato, imperocché porta talmente seco il giusto precetto il debito dell'obedienza, che è contradizione trovar l'uno senza l'altro.

Tutta la difficoltá sta in dimostrare che questo sia precetto giusto: imperocché, sí come ognuno che commanda, appresso la qualitá di superiore ne ha un'altra congionta, di essere soggetto

al fallare come uomo, questa è anco nel sommo pontefice, come san Paolo *Agli Ebrei* testifica che *et ipse circumdatus est infirmitate, et propterea debet, quemadmodum pro populo, ita etiam et pro semetipso offerre pro peccatis* (1). Ed *Alli Galati* mostra l'istesso, con l'esempio di san Pietro, al quale fece resistenza in faccia, perché meritava di essere ripreso. E concordano tutti li dottori della santa chiesa romana che il pontefice possa fallare, eccetto che nel determinare in cattedra le cose della fede; e se bene alcuni moderni aggiongono ancora quel che appartiene *ad mores in universali*, vien però ad esser il medesimo, perché nessuna cosa concerne ai costumi in universale, che non sia *de fide*. Basta che tutti consentano che il pontefice può fallare nelli giudizi particolari; e abbiamo molti esempi di errori commessi dalli sommi pontefici; e nelli sacri canoni non solo si suppone che il papa possa fallare, ma anco possa divenir eretico (2).

Per il che, procedendo noi in altra maniera, intendiamo di provare che gli ecclesiastici non debbono servare l'interdetto, perché non sanno sufficientemente che la cittá e dominio gli siano sottoposti; e quando lo sapessero, non debbono servarlo, perché ne nascerebbe scandolo e turbazione nello stato della chiesa; e quando anco non fosse per nascere scandolo, sono scusati dal servarlo per giusto timore, che scusa dalla obedienza di qualunque legge e precetto del sommo pontefice; e quando pure non avessero timore alcuno, non debbono servarlo, se prima non saranno certificati che la sentenza non sia ingiusta e nulla, come il commune parere la stima: e che il principe di Venezia per ogni ragione si può e si debbe opporre alla publicazione, e impedire per tutte le vie la esecuzione del precetto pontificio, correggendo quelli che tentassero farsi esecutori, essendo egli certo che l'interdetto è notoriamente nullo e di nissun valore.

Le quali cose si mostreranno evidentemente con la prova delle seguenti proposizioni.

---

(1) *Hebr.*, V, 2-3. — (2) Canone *Si papa suae.*

Proposizione I.

Il precetto del superiore (quantunque fosse del pontefice) non obliga ad essere eseguito e ubidito, se non è publicato e intimato.

Questo si prova, perché non obliga piú il precetto del giudice di quello che fa la legge: ma è essenziale alla legge che sia publicata; e senza, non obliga, come san Tomaso prova a pieno [1]: adunque né meno il precetto. Ognuno sa quante leggi e precetti de' sommi pontefici non si servano e non vagliano in alcuni regni, perché quivi non sono publicati: solo ne dirò uno notissimo a tutti. Il sacro concilio di Trento non si serva e non obliga in molte provincie e regni cristiani per questo rispetto; e quello che piú di tutto importa, il decreto della invaliditá del matrimonio clandestino, che pure appartiene al sacramento, secondo l'opinione di tutti non obliga dove esso concilio non è publicato; sí che tutti tengono che in quei luoghi i matrimonii clandestini vagliano.

Proposizione II.

Non è stato publicato l'interdetto nella cittá e nel dominio di Venezia. Questo sta in fatto, imperocché non è stato letto nelle chiese o in altro luogo publico di commissione de' prelati e superiori ordinari, né affisso in modo che sia stato veduto dal popolo o da chi appartiene il servarlo. Risponderá alcuno che l'interdetto non è intimato e publicato, perché la publicazione è stata impedita, e che non si può alcuno scusare sopra ignoranza, essendo ignoranza affettata quella di chi non vuol sapere, la quale piú tosto aggrava che iscusi. A questo si replica con l'istessa risposta, che molti precetti apostolici e il medesimo concilio sudetto non sono publicati perché la publicazione è impedita, e pure tutti confessano che non obligano. E se si dirá che per altra via si sa dell'interdetto e della

---

(1) *Summa theol.*, I, II, quaest. XC, art. 4.

volontá del papa, si risponde che medesimamente delli decreti del concilio per altra via si sa; anzi meglio, perché in quei regni il libro del concilio si porta e si vende publicamente; e pure non obliga, per solo mancamento di publicazione solenne e giuridica: adunque anco questo ricercarebbe una publicazione giuridica. E se alcuno dirá che nel monitorio del papa forse si contiene che la publicazione fatta in Roma basti per obligare, se gli replicará che Pio IV per una sua bolla del 1564 dichiarò che li decreti del sacro concilio avessero obligato tutto il mondo senz'altra intimazione dal primo di maggio di quell'anno; pur tuttavia il parere e l'uso è che nelli sopradetti regni non obligano. Aggiungasi che nel regno di Napoli è stile ordinario che nessun commandamento apostolico, se ben si dica che basti la publicazione di quello in Roma, è d'alcun vigore senza l'*exequatur* regio, sí che è cosa ordinaria di quel regno quello che noi diciamo in questo nostro particolare proposito.

Qualche conscienza scrupolosa di alcun devoto religioso dirá: io non curo di saper le cose tanto giuridicamente; mi basta in qualunque modo ch'io le sappia: il mio superiore l'ha scritto, o vero so da persone degne di fede che egli l'ha scritto. A questi bisogna dire che l'istessa cosa si può sapere sufficientemente ad un effetto, e non sapersi a bastanza per un altro effetto, come il Navarro pruova (1). E piú a pieno sopra il capitolo *Si quis autem*. E ci sono il capitolo *Dominus ac redemptor*, dove Lucio papa III dice che chi è passato alle seconde nozze e dubita della vita del consorte, debbe rendere il debito, ma non ricercarlo; e il capitolo *Inquisitioni tuae respondentes*, dove Innocenzio III dice che se uno delli consorti ha probabile e discreta credulitá di qualche impedimento del matrimonio, debbe rendere il debito, ma non ricercarlo. Dalle quali determinazioni si vede che alcuna probabilitá è sufficiente per credere e operare cosa a proprio pregiudicio, come è ricercare il debito matrimoniale, la quale non basta per credere e

---

(1) *Manuale confessariorum et poenitentium*, cap. XVI, 40; XXVII, 288.

operare a pregiudicio altrui, che sarebbe il non renderlo. Ma il commandamento, che si crede faccia il papa del servare l'interdetto, non è a pregiudicio di essi religiosi, perché in tal caso forse doverebbono contentarsi di quella cognizione che hanno, ma è a pregiudicio del popolo, come il Soto dice [1] e l'istessa natura della cosa lo mostra; e perciò la probabilitá, che dicono li religiosi averne per lettere de' suoi, non li debbe indurre ad esequirlo; anzi, trattandosi di tanto danno publico, debbono non credere mai averne sufficiente notizia, sinché non viene loro intimato dal prelato della propria cattedrale [2].

Proposizione III.

Il precetto del papa, dal quale probabilmente si vede dover nascere scandalo e perturbazione nello stato della chiesa, non debbe essere eseguito dagli ecclesiastici, ancorché lo commandasse *sub poena excommunicationis latae sententiae*.

Questo lo dice quasi con l'istesse parole Silvestro: *Si ex oboedientia praesumitur status ecclesiae perturbandus vehementer, vel aliud malum ad scandalum futurum, etiam si praecipitur sub poena excommunicationis latae sententiae, non est ei oboediendum* [3]. Ed in confirmazione allega l'Abbate [4]. E Antonio Cordubense conferma l'istessa sentenza con queste parole: *Ecclesia non intendit aliquem obligare ad aliquid cum scandalo inde probabiliter imminente, aut unde probabiliter imminet grave malum spirituale, quia quod propter charitatem fit, non debet contra charitatem militare*. E poco di sotto: *Si ecclesia iubeat denunciare aliquem, et inde probabiliter timetur maius malum quam utilitas, seu immineat scandalum, non tenetur, quia qui iusta causa non paret mandato excusatur a non paritione* [5].

---

(1) *In IV Sentent. Comment.*, distinc. XXII, quaest. 3, art. 5.
(2) Canone *Ex frequentibus*.
(3) *Summa sylvestrina seu summa summarum*, verbum «Oboedientia», 5.
(4) Capit. *Si quando aliqua*, *Cum adeo*.
(5) *In IV libros Sentent. Commentaria*, III, 13, reg. 3.

Ma che occorre allegar dottori? Il pontefice Alessandro III, che sopra tutti è stato ardente in conservare l'autoritá, dice: *Si non potest ei sine scandalo provideri, aequanimiter sustinemus, si pro eo preces et mandatum nostrum non duxeris exsequendum* [1]. E la glossa: *Mandatum papae debet adimpleri, si non subsit ratio non adimplendi*. La qual glossa, sopra il capitolo *Ad aures pervenit nostras*, dice: *Pro vitando scandalo cessat rigor disciplinae*. E questa proposizione si prova ancora, perché l'osservanza della legge divina si debbe anteporre ad ogni precetto del papa. Ma il guardarci dallo scandalo è precetto della legge divina naturale ed espresso nell'evangelo; adonque debbe esser fuggito e tralasciato il precetto del papa.

E ciò si conferma, perché tanto obliga il commandamento di fuggir lo scandolo, che ancora perciò si debbe lasciare la osservanza della legge divina positiva; adonque tanto piú della legge umana. È precetto della legge divina positiva l'integritá della confessione; nondimeno, se dal confessar qualche peccato si temesse di dar scandolo al confessore, sí che perciò dovesse cadere in alcun errore, tengono Adriano [2] e Navarro [3] che si debbe tralasciar qualche peccato, confessando gli altri. Quanto maggiormente adonque, per non partorire un notabilissimo scandalo, si doverá tralasciare il precetto del papa!

Proposizione IV.

Dall'obedire al pontefice, servandosi l'interdetto nella cittá e dominio di Venezia, nascerebbono scandali, pericoli e mali innumerabili.

Questa sará proposizione chiarissima a chi considerará che cosa sia azione scandalosa; la quale, secondo san Gerolamo e san Tomaso, è una azione dalla quale nasce la ruina e cadimento spirituale di qualche persona semplice e inferma di spi-

(1) Capit. *Cum teneamur*. — (2) *Quaestiones quotlibeticae, IV*.
(3) *Manuale etc.*, IX, 4.

rito. Cosa certa è che primieramente sarebbe pericolo che le genti, per l'opinione che hanno d'esser a torto e senza loro colpa censurate o interdette, non lo sopportassero pazientemente, ma si rivolgessero alli sacerdoti e alle chiese; e per aver li divini uffici usassero verso di loro qualche violenza: e sarebbe pericolo ancora che molti perdessero totalmente la devozione, massime sentendosi le voci di molti che dicono: il papa, che dovrebbe esortarci alle messe, procura di levarcele. Onde correrebbe pericolo di nascer il male che altre volte nacque in Urbino, la qual cittá stette tanto interdetta, che quando furono restituite le messe e gli offici divini, fu cosa difficile ad assuefar quel popolo ad udirle e a ritornarlo nella debita riverenzia. Ma che occorre affaticarsi a provar questo, poiché il capitolo *Alma mater* afferma che pullulano le eresie e cresce la indevozione del popolo? Se questa non è ruina spirituale e scandalo, non sappiamo vedere qual altra possa essere maggiore.

La perturbazione universale dello stato della chiesa è manifestissima, imperocché se questa cittá di Venezia, la quale è stata sempre devotissima alla chiesa romana, e nella quale mai è stato altro culto divino che l'instituito dalli pontefici romani, dove mai nissuna eresia ha avuto piede, donde mai non è riuscito chi abbi inventata dottrina contraria, si separasse dalla chiesa, qual perturbazione e qual difformitá ne nascerebbe, ognuno lo può considerare.

Li pericoli che si vedono chiaramente soprastare non è bisogno nominarli: ognuno che sia di sano giudicio prevede li movimenti contro li ecclesiastici e beni loro, i quali difficilmente potrebbono esser impediti, e cosí la licenza ch'ognuno si pigliarebbe di parlare come meglio gli piacesse dell'autoritá ecclesiastica, appresso a molti altri disordini grandissimi, i quali non è da presupponere se non con molta ingiuria di sua Santitá che ella volesse che seguissero. Anzi è piú tosto da credere che quando averá la Santitá sua conosciuto il buon zelo, per il quale il prencipe e gli ecclesiastici di questo stato hanno risoluto che gli uffici divini si continuino, sia per lodare la loro deliberazione, e dire che se bene hanno operato contra le sue parole,

non però contro la sua mente, alla quale, piú che alle parole, debbe attendere ciascuno, cosí in ubidire alla legge, come alli precetti [1].

Proposizione V.

Il timore giusto scusa dall'osservazione e obedienza d'ogni legge e precetto umano, ancora che per altro fossero legittimi, giusti e obligatorii.

La ragione di questa proposizione non è perché da altra radice venga l'obligazione della legge divina e dell'umana, ma si presuppone per cosa indubitata che l'uomo sia soggetto alle leggi e precetti de' suoi superiori spirituali e temporali, perché Dio ha commandato che si presti obedienza loro; per il che le leggi umane hanno la sua forza e virtú dalla legge divina. Onde sant'Agostino diffiní il peccato esser transgressione della legge eterna solamente, dalla quale deriva e la legge naturale e la divina positiva, e ogn'altra umana che viene da legittima potestá.

La differenza nell'obligazione della legge divina naturale, dalla quale nissun timore scusa, dalle altre, è perché essa contiene bontá naturale ed immutabile, e commanda cose assolutamente necessarie alla salute; ma le altre commandano cose che di sua natura non hanno bontá, ma diventano tali dopo che sono commandate; e abrogata la legge, restano anco di essere piú buone, e ritornano indifferenti: e similmente commandano cose che innanzi il precetto non sono necessarie alla salute, ma diventano tali perché sono commandate, e abrogata la legge, restano d'esser piú necessarie. E Dio non vuole che siamo obligati ugualmente a quello che non è di sua natura bene, come a quello che è assolutamente tale: per il che san Tomaso dice che li precetti di Dio obligano assolutamente, ma li precetti della chiesa non sono delle cose necessarie alla salute: per il che vi può essere qualche impedimento all'osservarli [2].

---

(1) San Tommaso, *In I Sentent.*, distinc. XIII, quaest. 3; *In II Sentent.*, distinc. V, quaest. 3.

(2) *Summa theol.*, 2 II, quaest. CXLVII, art. 3.

Di piú il timor giusto scusa dall'osservanza del precetto della legge divina positiva: adonque molto piú scuserá dal precetto umano. La integritá della confessione è di legge divina positiva, come tutti li teologi affermano; nondimeno chi in una terra picciola avesse ucciso secretamente il fratello del curato, che fusse solo sacerdote, essendo in necessitá di confessarsi, potrebbe, per timore di non essere scoperto, dirgli altri peccati, e tacer quello; e secondo l'opinione di tutti, il timore che la gravida non mora tagliandole il ventre per cavar la creatura viva, scusa dal precetto divino positivo di battizzarla [1].

Ancora, il voto e il giuramento non obligano meno che il precetto del superiore [2]; ma dall'osservanza di questi scusa il giusto timore, come afferma la glossa [3]. Adunque tanto piú scusará dall'osservanza del precetto umano. *Metus non excusat a mortali limitate; verum in his quae sunt mortalia de se, ut dictum est, quia scilicet sunt naturali vel divino iure sub praecepto prohibita. Secus si iure humano, quia tunc timor iustus excusaret a mortali* [4]. E ancora: *Non tenentur subditi oboedire praelatis praecipientibus subire mortem vel verbera, vel aliquid facere ad quod ista sequuntur* [5]. E molti casi nota il Parnomitano sopra il capitolo *Sacris est canonibus*, ne' quali il giusto timore scusa dall'osservanza della legge umana.

La proposizione sudetta è tenuta da san Tomaso [6], Gabriel Biel [7], Maiore [8], Almain [9], Angelo [10], *Summa confessorum* [11], Soto [12], Navarro [13], Azor [14].

---

(1) NAVARRO, *Manuale etc.*, cap. XVII, 3; SAN TOMMASO, *In III Sentent. Comment.*, distinc. XVII, art. 3.

(2) Capit. *Debitores, Magnae.* — (3) Capit. *Si vero aliquis quemquam.*

(4) *Summa sylvestrina etc.*, verbum «Metus», VII.

(5) Ibid., verbum «Excommunicatio», V, 14.

(6) *Summa theol.*, Addit., quaest. XI, art. 4; quaest. XXIII, art. 3.

(7) *In IV Sentent.*, distinc. XVIII, quaest. 3, art. 3, dub. 4.

(8) *In IV Sentent.*, distinc. XIV, quaest. 4. — (9) *Tractatus* I, 3.

(10) *Summa Angelica*, Excommunicatio, V, 18.

(11) Tit. XXXII, quaest. 165.

(12) *De iustitia et iure*, lib. I, quaest. 6, art. 1.

(13) *Manuale etc.*, praeludium VII, 12. — (14) Lib. I, cap. 11.

Oppongono alcuni il capitolo *Sacris est canonibus*, dove si dice che nel participare con lo scommunicato la forza scusa dal peccato, il timore non scusa; e pure il non participare con lo scommunicato, quanto alli particolari modi della participazione, è precetto umano. A questo risponde Soto che allora non scusa il timore, quando ne nasce scandolo in alcuno; e questo non per virtú della legge umana, ma per virtú della divina, che proibisce lo scandalo [1]. E Silvestro [2] dice che quel capitolo si intende quando il timore non è giusto ma leggiero, e quando si participa con lo scommunicato nel peccato mortale per lo quale è scommunicato, o vero quando si fa in pregiudicio della fede.

Proposizione VI.

Timor giusto è della morte, del tormento, della perdita di tutta o della maggior parte della robba, della prigione etc.; e questo non solo nelle pertinenti alla persona propria, ma ancora alle persone delli congionti.

Il timor giusto è quello che muove l'uomo costante; e la virtú della costanza ricerca che s'incorra nel male minore per schifarne un maggiore, come san Tomaso afferma [3]. E perché non si possono pesar li mali in universale per esaminar la gravezza loro, poiché le circonstanze alterano la loro qualitá, di qui è che la commune opinione afferma che *quis sit metus iustus determinatur arbitrio boni viri*; e si conferma dalla legge *Qui metus* [4], e consente la glossa [5].

Nondimeno, per quanto si può dire in universale, la proposizione si prova quanto alla vita e tormento nel capitolo *Cum dilectus filius*; quanto alli beni, Navarro [6], Panormitano e glossa [7]; quanto alla prigionia la legge *Nec timorem* [8]; e tutti

---

(1) *De iustitia et iure*, lib. I, quaest. VI, cap. 4.
(2) *Summa sylvestrina etc.*, verbum «Excommunicatio», V, 14.
(3) *Summa theol.*, 2 II, quaest. CXXV, art. 4.
(4) *Digesta*, IV, 6; *Ex quibus causis maiores*.
(5) Capit. *Cum dilectus filius*. — (6) *Manuale etc.*, cap. XXII, 51.
(7) Capit. *Abbas*. — (8) *Digesta*, IV, 2; *Quod metus causa*.

li dottori concordano. Si può vedere san Tomaso [1] de' teologi, dei summisti Silvestro [2] e de' giureconsulti la glossa [3], che pienamente ne trattano. E san Tomaso e Silvestro ne' luoghi citati estendono il giusto timore, non tanto se li sudetti mali soprastiano alla persona propria, ma ancora alla persona dell congionti: patre, matre, fratelli, figli, moglie ed altri propinqui.

Proposizione VII.

Gli ecclesiastici di questo dominio debbono avere giusto timore di perdere la vita e beni suoi, e di molto maggiori mali privati e publici alli suoi congionti, se servassero l'interdetto.

Conciossiaché vedendo quanto il popolo sia devoto e dedito all'esercizio delle opere cristiane, e massime dell'udir la messa, si debbe certamente concludere che non vorrá star senza, e che questo suo zelo alle cose divine, quando non potrá avere effetto per le vie ordinarie, lo convertirá in zelo indiscreto, usando violenza per aver l'esercizio della santa religione, ch'egli crede essergli debito, essendo persuaso che la Santitá sua non ha avuto ragione di levarglielo; e perché è insieme persuaso che non vi sia colpa dal canto del suo prencipe, poiché ognuno ha per notissimo che altra non è la controversia che il sommo pontefice ha colla republica, se non perché ella vuole con le buone leggi e con la giustizia conservare la vita, l'onore e i beni delli sudditi suoi: onde avverrebbe facilmente che si movesse contro gli ecclesiastici con molto e grave pericolo della vita loro, e anco con qualche circonstanza aspra, come suole avvenire in simili casi: e quando non succedesse morte, almeno succedessero altre violenze o gravi offese. Né serve dire che partino dal dominio, come alcuni pochi hanno fatto; prima, perché coloro che sono partiti, se non fossero stati guardati da' ministri publici sarebbono incorsi in gravissimi pericoli, e si

---

(1) *In IV Sentent.* etc., distinc. XXIX. — (2) *Summa etc.*, verbum «Metus».
(3) Capit. *Cum dilectus filius.*

videro molti perturbati e mal disposti contra di loro per questa sua partenza; e poi perché se volessero ad uno ad uno partire, e trattanto quelli che rimangono non servare l'interdetto, non sarebbe effettuato il precetto: ma se volessero tutti insieme immediate partirsi, nissuna causa sarebbe piú atta a concitare l'impeto popolare contro loro di questa, quando si vedessero tutti insieme, e al popolo si manifestasse in questa maniera il torto che reputarebbe essergli fatto. E quando questo non fosse, che senza dubbio sarebbe, ne seguirebbe però la perdita delli suoi beni, con li quali si sostentano, che è vicino al perdere la vita, e si è mostrato causare timore giusto.

Né si può dire che questo vaglia solo nelli clerici secolari, che hanno beni propri, né importi alli regolari che li hanno in commune, poiché tanto maggior debbe essere la cura delli beni, quanto sono piú communi. San Benedetto nella regola lo commanda, e innanzi a lui sant'Agostino: *Charitas enim, de qua scriptum est quod non quaerit quae sua sunt, sic intelligitur, quia communia propriis, non propria communibus anteponit: et ideo quanto magis rem communem quam propria vestra curaveritis, tanto vos amplius proficere noveritis.*

E di piú, essendosi nella precedente proposizione mostrato esser giusto timore non solo se alla propria persona soprastanno pericoli e mali, ma ancora alli congionti, ognuno può da sé giudicare quanto sarebbono mal veduti ed a quali danni e pericoli esposti li parenti degli ecclesiastici. Ma quello che piú importa, non solo per legge scritta, ma per naturale inserta nelli cori di tutti, il publico bene della patria nell'animo di ciascuno debbe precedere ogni amor privato verso qualsivoglia congiontissima persona; ed è manifestissimo il pericolo, quando l'esercizio della religione s'intermettesse, che non si perdesse totalmente la divozione, che non s'introducessero opinioni perverse e non si disponesse la materia negli animi poco constanti a ricevere qualche mutazione di religione.

Questo timore lo debbe avere ogni buon religioso, prima perché il capitolo *Alma mater* (fatto giá trecento anni, quando l'eresie erano pochissime e lontanissime) dice che dagl'inter-

detti indiscreti *excrescit indevotio populi, pullulant haereses et infinita pericula animarum insurgunt*; poi perché i dottori tutti confessano il poco bene e molto male che producono, con tutto che siano giusti. Soto in particolare, considerando che l'interdetto è stato trovato per conservare l'autoritá ecclesiastica, confessa che ne segue il contrario, poiché perciò viene estenuata: oltre che al popolo si fa gran danno ed ingiuria, e che altre volte l'interdetto non durava piú di tre giorni; e conclude che non si doverebbe mettere se non per urgentissima causa, e che durasse solo tanto che non s'intepidisse la devozione del popolo [1]. Ma, quello che piú importa, i presenti tempi, ne' quali il nome de' cattolici è ristretto in poche provincie, e questo dominio e la cittá di Venezia sono ripiene di tante sorte di nazioni, ricercano che gli ecclesiastici di questo stato considerino li gravissimi pericoli che porta il divino servizio e la santa fede; e avendo perciò giusto timore, concludino di non essere obligati a servare un precetto umano d'interdetto, quantunque anco fosse giusto.

Proposizione VIII.

La potestá del sommo pontefice di commandare alli cristiani non è illimitata, né si estende a tutte le materie e modi, ma è ristretta al fine della publica utilitá della chiesa, ed ha per regola la legge divina.

Quelli che nel pontefice sommo pongono una libera e assoluta potestá in ogni cosa, hanno questo solo fondamento, ch'egli è vicario di Cristo, il quale è Dio, e però ha tutta la potestá di lui; la quale estendendosi a tutte le cose, per conseguenza a tutto si estenderá ancora la potestá del pontefice.

Non si dee mettere in controversia la supposizione che sia vicario; ma bene si mostrerá che sia con limitata potestá, perché prima non gli ha communicato Cristo la potestá sua come Dio, ma come uomo. Quella si estende universalmente

(1) *In IV Sentent.* etc., distinc. XXII, quaest. 3, art. 1.

a tutte le cose, questa egli la restringe al regno celeste: per il che disse il Signore: *Regnum meum non est de hoc mundo* (1), e negò esser dato per giudice a dividere l'ereditá tra due fratelli (2), e si ascose quando erano per farlo re (3). Ed esplicando bene la sua intiera potestá, disse al padre di se stesso: *Sicut dedisti ei potestatem omnis carnis, ut omne quod dedisti ei, det eis vitam aeternam* (4). Ecco qual potestá Cristo nostro redentore ha esercitato: la qual però non ha communicato al pontefice tutta, perché quella si estende (sí come è commune opinione di teologi) al rimettere li peccati senza sacramenti, *ut autem sciatis quia Filius hominis habet potestatem in terra dimittendi peccata* (5): e questa nondimeno, secondo il parere di tutti, non l'ha communicata al pontefice. Poteva anco Cristo instituire sacerdoti senza il mezzo del sacramento dell'ordine; né ciò ha concesso al papa. Ancora Cristo aveva potestá d'instituire i sacramenti, che al pontefice non ha dato potestá né d'instituirne né di potere far cosa alcuna in mutazione della forma di quelli o di altre cose essenziali. Non è teologo alcuno che dia al pontefice tutta l'autoritá di Cristo, ma bene sono molti che espressamente dicono esser molto inferiore: *Si Dei vicarius plene potestate Dei fungeretur in terris, sine dubio posset omnia vota vice Dei relaxare: sed quoniam non plene fungitur Dei potestate, sed limitate, scilicet ad pascendum oves, ad clavibus regni coelorum utendum ad aedificationem, ideo non potest ad libitum vota relaxare, sed quantum aedificationi consonat commutare vel dispensare. Relaxare siquidem ad libitum vota pertinet ad claves excellentiae ipsius Christi, qui claudit, et nemo aperit* (6). Si può vedere Iacopo Almaino (7) e Navarro (8). Né gli ha concesso Cristo quella parte della potestá sua ch'era utile che restasse nella chiesa in un capo visibile, se non a fine di edificazione;

---

(1) *Ioan.*, XVIII, 36. — (2) *Luc.*, XII, 14. — (3) *Ioan.*, VI, 15.
(4) *Ioan.*, XVII, 2. — (5) *Matth.*, IX, 6.
(6) *Summa theol. cum comment.* THOMAE DE VIO CAIETANI, 2 II, quaest. LXXXVIII, art. 12.
(7) *De potestate ecclesiastica et laicali.*
(8) *Relectio in capit.* Novit, de iudiciis, notab. III, 130.

per il che san Paolo dice: *Non enim possumus aliquid adversus veritatem, sed pro veritate* (1); e: *Quae pacis sunt sectemur, et quae aedificationis sunt in invicem custodiamus* (2); e: *De potestate nostra quam dedit nobis Dominus in aedificationem non in destructionem* (3). Edificazione chiama san Paolo tutto quello che è in accrescimento dell'onor divino, e destruzione tutto quello ch'è in diminuzione: *In quo omnis aedificatio constructa crescit in templum sanctum in Domino; in quo et vos coaedificamini in habitaculum Dei in Spiritu* (4). Sí come si fabrica il tempio materiale per onorar Dio in esso corporalmente, cosí si instruisce l'anima con la dottrina e con l'esempio e con le correzioni ancora, acciò Dio sia in quella onorato. Per il che san Paolo dice: *Sic nos existimet homo ut ministros Christi et dispensatores mysteriorum* (5). E li dottori ancora restringono la potestá ecclesiastica alla legge evangelica: il che si vede chiaro dalla diffinizione che dànno, o pigliamo quella di Gerson e delli parisini *(Est potestas a Christo apostolis et discipulis et successoribus eorum legitimis supernaturaliter tradita ad aedificationem ecclesiae militantis secundum leges evangelicas pro consecutione felicitatis aeternae)*, o vero quella di Navarro *(Est potestas a Christo instituta immediate et supernaturaliter ad gubernandos fideles secundum legem evangelicam in supernaturalibus et, quatenus ad illa opus sit, etiam in naturalibus)*.

Da che si conclude che della potestá pontificia vi sia l'uso legittimo, quando viene adoperata a quel fine e secondo quelle regole che Cristo ha ordinato, e l'abuso quando venga adoperata in contrario.

Proposizione IX.

Se la potestá del sommo pontefice sia soggetta alli sacri canoni e decreti delli concilii generali, o vero libera e assoluta e superiore a quelli, non è ancora deciso, ma resta in dubbio nella chiesa di Dio.

---

(1) *II Cor.*, XIII, 8. — (2) *Rom.*, XIV, 19. — (3) *II Cor.*, X, 8; XIII, 10.
(4) *Eph.*, II, 21-22. — (5) *I Cor.*, IV, 1.

La decisione penderebbe dalla determinazione in chi sia la suprema potestá ecclesiastica: nel sommo pontefice o nella chiesa e concilio che la rappresenta. In questa questione dall'una e dall'altra parte sono celebri dottori, e di autoritá e di santitá: anzi dalli concilii di Costanza e di Basilea fu determinata la superioritá del concilio. Da papa Leone X nel concilio lateranense fu dichiarata la superioritá del sommo pontefice. Le provincie cristiane, altre seguono questa, altre quella. Il cardinale Bellarmino dice «ad litteram»: *Et quamvis postea in concilio florentino et lateranensi ultimo videatur quaestio definita, tamen quia florentinum concilium non ita expresse hoc definivit, et de concilio lateranensi, quod expressissime hoc definivit, nonnulli dubitant an fuerit vere generale, ideo usque ad hanc diem quaestio superest, etiam inter catholicos* (1). E Navarro, rendendo la causa perché nella diffinizione della potestá ecclesiastica non abbia detto *tradita* ma *instituta*, dice: *Non me oportet definire cui principalius illa fuerit a Christo collata, an ecclesiae toti, an vero ipsi Petro. Quod non est consilium facere in praesentia propter illam maximam discordiam romanorum et parisiensium: illi enim tenent Petro et successoribus datam esse hanc potestatem, atque ideo papam concilio esse superiorem; ii vero, quibus Gerson adhaeret, totam datam esse toti ecclesiae, licet exercendam per unum, atque ideo in aliquot saltem casibus concilium esse supra papam* (2). E avendo raccontato il numero de' dottori che tengono l'una e l'altra opinione, porta per parole di Ioanne Maiore: *Romae nemini permitti tenere parisiensium et Panormitani sententiam, nec rursus academiam illam parisiensem pati ut contraria opinio asseratur in ea.* L'istessa sentenza tiene Giovanni Mariana, gesuita, nel suo libro *De rege et regis institutione* (3), il qual libro è approvato per publico esamine della Compagnia di Gesú, e per esamine fatto con l'autoritá regia di Spagna.

---

(1) *De conciliis et ecclesia*, lib. II *(De conciliorum auctoritate)*, cap. 13.

(2) *Relectio in capit. Novit*, notab. III, 84.

(3) Lib. II, cap. VIII.

Proposizione X.

L'obedienzia che il cristiano debbe al precetto del sommo pontefice non è assoluta in tutte le cose, ma eccettuate quelle che sono contro la legge di Dio, nelle quali l'ubidirlo è peccato.

Questa proposizione, come notissima, non ha bisogno di prova; nondimeno, per non lasciarla senza alcuna confirmazione, addurrò quello che disse san Pietro: *Oboedire oportet Deo magis quam hominibus* (1), e la riprensione fatta da Cristo nostro Signore alli farisei: *Quare et vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram?*; interpretando anco che delli precetti de' superiori contro li commandamenti di Dio profetasse Isaia: *Frustra colunt me docentes doctrinas daemoniorum et mandata hominum*. Tratta questa materia san Tomaso (2), e li canonisti sopra li capitoli *Si dominus, Non semper malum, Iulianus, Qui resistit*.

Proposizione XI.

L'obedienza debita al sommo pontefice non si stende a tutte le cose che non sono contrarie alla legge di Dio, ma in molte eziandio buone l'uomo è libero, sí che non è tenuto ad ubidirlo.

Nel *Deuteronomio* l'obedienza debita al sommo sacerdote è restretta alle cose solamente contenute nella legge di Dio: *Facies quodcumque dixerint qui praesunt loco quem elegerit Dominus, et docuerint te iuxta legem eius* (3). Il che io non porto in questo luogo, se non per mostrare, a quelli che l'allegano a provare l'obedienza debita al pontefice, che non prova se non una obedienza relativa alla legge.

San Tomaso afferma che nelli moti interiori dell'anima il cristiano non sia obligato ubidire a potestá alcuna umana, né in

---

(1) *Act.*, V, 29. — (2) *Summa theol.*, I II, quaest. XCV, art. 4.
(3) *Deut.*, XVII, 10-11.

quelle cose che appartengono alla natura del corpo. *Secundum ea, quae ad naturam corporis pertinent, homo homini oboedire non tenetur, sed solum Deo, quia omnes homines natura sunt pares, puta in his quae pertinent ad corporis sustentationem et prolis generationem* (1). Gaetano: *Papae christiani quoad bona temporalia et quoad operationes personales non subiiciuntur absolute, sicut religiosi subduntur praelatis suis.* E piú a basso: *Nam patet innumeras esse obligationes, quae non subsunt papae ad nutum, ut patet in contractibus inter hominem et Deum.* E piú a basso: *Clare patet quod christiani non sunt papae subditi absolute quoad omnia, sed limitate, scilicet quoad spiritualia in aedificationem corporis Christi, et ea quae ordinantur ad haec* (2). Il Navarro afferma che il papa non potrebbe commandare ad uno che si confessasse di nuovo delli peccati una volta ben confessati, con tutto che il riconfessarli sarebbe opera buona (3). Il Panormitano afferma che il papa non potrebbe commandar la continenza ad una sorte di persone; e pure il servar la continenza è opera buona (4). Silvestro dice: *Oboedientia limitatur secundum gradum superioritatis superioribus spiritualibus: puta papae oboediendum esse in spiritualibus pertinentibus ad salutem quae spopondimus in baptismo* (5). Il che prima disse san Tomaso (6). E con ottima ragione, perché il sommo pontefice sopra coloro che non sono intrati ancora nella chiesa di Dio, o perché sono infedeli o non ancora battezzati, non ha autoritá alcuna. Dice san Paolo: *Quid mihi de his qui foris sunt iudicare?* L'acquista adunque perché l'uomo se gli fa soggetto nel battesimo; per il che non resta obligato, se non di quanto promette in quello. E se si trovasse alcun luogo di qualche padre che affermasse che siamo obligati ad obedire in ogni cosa, conviene a quella universale dare una distinzione accommodata

(1) *Summa theol.*, 2 II, quaest. CIV, art. 5.
(2) *In Summam theol. Comment.* etc., 2 II, quaest. XII, art. 88.
(3) *Manuale* etc., cap. XXIII, 38.
(4) In capit. *Cum olim ad nostram.*
(5) *Summa sylvestrina* etc., verbum « Oboedientia », I.
(6) *Summa theol.*, 2 II, quaest. CIV, art. 1.

e limitata secondo li termini della potestá, imperocché san Paolo commanda: *Filii, oboedite parentibus per omnia; hoc enim placitum est Domino*. E alli servi: *Oboedite per omnia dominis carnalibus* (1). E pur non è dubbio che s'intende d'obedienza ristretta secondo la potestá paterna e dominicale, e la glossa dice: *Praelato, si non pertinet ad officium suum quod praecipit, non est oboediendum. Si vero pertinet ad officium, oboediendum est, si non decipitur in praecepto* (2). San Bernardo, nel libro suo *De praecepto et dispensatione*, con longhissimo discorso ristringe ogni obedienza alla regola secondo la quale è promessa: luogo dignissimo d'esser visto e considerato da tutti.

Proposizione XII.

Il cristiano non debbe prestar obedienza al commandamento che gli viene fatto (se ben fosse dal sommo pontefice), se prima non averá esaminato il commandamento quanto la materia ricerca, se è conveniente e legittimo e obligatorio; e quello che senza alcun esamine del precetto fattogli ubidisce alla cieca, pecca.

Questo si prova efficacemente per la proposizione di sopra mostrata: quello che ubidisce al papa contro il precetto di Dio, pecca: adunque non gli è lecito ubidire, se non esaminato prima il commandamento del papa, e conferitolo con li precetti divini, e veduto che non repugni loro.

Similmente niuno debbe ubidire al precetto del papa, quando di lá è per nascer scandolo, come di sopra si è provato, o vero quando sia per riuscire in destruzione, non in edificazione della chiesa. Adonque conviene che ognuno consideri quello che può nascere dall'obedienza che è per prestare, e considerare se può succederne scandolo, e non venire alla esecuzione, se non averá probabilmente conosciuto che non sia per succederne male o turbazione nella chiesa, o diminuzione nel culto divino. Anzi farebbe un gran torto al rispetto e riverenza la qual debbe

(1) *Col.*, III, 20, 22. — (2) In capit. *Ad aures nostras pervenit quod religiosi.*

portare al sommo pontefice, chi credesse che sempre ch'egli alcuna cosa commanda, non avesse questa intenzione di avere per iscusato, anzi lodare il cristiano che non sará pronto alla esecuzione, vedendo che il suo commandamento sia per partorir male. Ed in confirmazione di questo si porta la decretale d'Alessandro III, che, nel capitolo *Si quando aliqua*, all'arcivescovo di Ravenna scrive che quando egli alcuna cosa commanda, debba alli precetti suoi ubidire, o vero assegnar causa ragionevole perché non possa farlo. Adunque ha sempre il pontefice questa mente di scusare chi non l'obedirá per causa ragionevole; e il suddito debbe esaminare, inanzi che venga alla esecuzione, se vi è alcuna cosa ragionevole per non farlo, altrimente non potrá eseguire quanto commanda la sudetta decretale. Né questo modo di fare è senza esempio tratto dall'istessa scrittura divina. Racconta san Luca che predicando san Paolo in Beroe, alcuni ascoltavano le sue parole con grande aviditá, scruttiniando ogni giorno le divine scritture per vedere se cosí era come san Paolo diceva; e sono lodati molto dalla scrittura divina (1). E aggionge ch'erano li piú nobili de' tessalonicensi, de' quali san Paolo dice: *In omni loco fides vestra, quae est ad Deum, profecta est*. Se fu degno di lode scruttiniar le scritture per vedere se cosí era come san Paolo predicava, non sará di minor lode scruttiniar le scrittture e le altre dottrine cattoliche per vedere se cosí si debbe fare come il papa commanda; e se non fosse debito di regolare li precetti e li esempi del sommo pontefice con li precetti divini, non averebbe san Paolo ripreso san Pietro che non camminava conforme alla veritá dell'evangelio (2). Anzi il medesimo san Pietro, quando li giudei convertiti mormoravano contro lui che avesse ricevuto Cornelio centurione, rese ragione del fatto per le divine revelazioni, intendendo di dire non solo agli altri, ma a se stesso ancora (3): *Parati semper ad satisfactionem omni poscenti vos rationem de ea quae in vobis est fide* (4).

---

(1) *Act.*, XVII, 10-11. — (2) *Gal.*, X, 11-14. — (3) *Act.*, XI, 1-18.
(4) *I Petr.*, III, 15.

Questo è certo, che il pontefice può fallare nelli giudicii particolari, eziandio avendo usato ogni diligenza, e anco con buona intenzione: e molti *de facto* hanno errato in questo; e le istorie ne sono piene. Perché adunque non debbe il fedele guardare se nel precetto vi sia errore?

Ma nessuno reputi qui che il nostro senso sia diffinire che si ricerchi longo o breve esamine, ma, sí come nella proposizione è detto, quanto comporta la materia. Sará commandata cosa cosí chiara, che in un momento l'uomo conoscerá l'obligo; altra ricercherá studio di un giorno, e ad altra forse non basterá un mese. La prudenza cristiana è quella che dá le regole in ciò: e non per altra causa si dànno li termini, se non acciò il cristiano pensi e conosca l'obligo, perché se fosse obligo d'ubidire alla cieca, il dare termine sarebbe vano.

La seconda parte della proposizione segue manifestamente dalla predetta, perché ognuno che eseguisse il precetto senza averci sopra la debita considerazione, si espone a pericolo di far cosa che sia contro la legge di Dio, o donde possa seguir scandolo; e lo esporsi a pericolo di peccare è peccato. *Qui amat periculum in illo peribit* (1). E Gaetano (2) e Navarro (3), e Gerson (4) lo mettono per regola generale; né da ciò può essere scusato alcuno, dicendo di non sapere questa regola, imperocché è precetto *de iure naturae*, e ognuno è obligato saperlo, come bene prova Navarro (5).

Questa proposizione è dottrina del cardinale Toleto, il quale nel suo libro *Instructio sacerdotum ac poenitentium* cosí dice, parlando della residenza episcopale: *Dum enim papa imponit aliquod negotium episcopo, quod requirit ad tempus absentiam, abesse potest. Sed attende quod non sufficit oboedientia tantum, sed debita, quia, cum absque causa rationabili aliquid praecipitur, non debemus oboedire* (6).

---

(1) *Eccli.*, III, 27. — (2) *In Summa theol. Comment.* etc.
(3) *Manuale* etc., cap. XIV, 27. — (4) *Regulae morales.*
(5) In capit. *Si quis autem.* — (6) Lib. V, cap. IV.

Né si può rispondere che chi, per obedire al papa, facesse alcuna cosa inscientemente contro la legge di Dio, fosse scusato; imperocché non iscusa la ignoranza se non è invincibile, come san Tomaso e tutti li teologi e canonisti affermano. Ma non è invincibile ignoranza, se non in chi averá fatto tutto quello che averá saputo e potuto per conoscere la veritá; e nessuna cosa è piú facile che il pensarci ed esaminare conforme alla capacitá sua: ciascuno adunque è tenuto farlo, e non facendolo, si espone a pericolo di peccare.

Né dica alcuno che si debbe presupponere che nessuno precetto del papa sia contro la legge di Dio; perché sí come questo è vero, che si debbe cosí presupporre ad effetto di non affermar temerariamente che sia, cosí non si debbe presupporre ad effetto di eseguirlo alla cieca.

Io debbo stimare ogni uomo per buono e leale, né giudicar temerariamente male di alcuno, ma non ad effetto di commettergli le cose mie senza considerazione, altrimenti sará detto quello di san Paolo: *Qui ignorat ignorabitur*; massime considerato che il sommo pontefice è uomo al quale non conviene la impeccabilitá, ma, secondo san Paolo, *omnis pontifex ex hominibus assumptus constituitur in his quae sunt ad Deum, ut offerat dona et sacrificia pro peccatis, qui condolere possit his qui ignorant et errant; quoniam et ipse circumdatus est infirmitate*. E la riprensione fatta a san Pietro dal nostro Signore lo mostra: *Vade retro post me, Satanas, quia scandalum es mihi, et non sapis quae Dei sunt*. E se si dice che non aveva ancora ricevuto lo Spirito santo, sappiamo bene che li pontefici *pro tempore* hanno lo Spirito santo solamente per non fallare nelle cose della fede e delli costumi in universale, quando determinano *ex cathedra*: e poi dopo la ricevuta dello Spirito santo, dice san Paolo di san Pietro *quod non recte ambularet ad veritatem evangelii*. E vediamo frequentissimamente le revocazioni che li successori fanno delle leggi e precetti de' suoi precessori, e anco delle sue proprie, quando ricevono migliore informazione. E nelle decretali spesse volte i pontefici dicono essere preparati di revocare le sue sentenze, se sará mostrato

loro che abbino commesso errore contro la giustizia: il che sarebbe vano, se non potessero fallire [1].

Nessuno creda che questa proposizione sia contraria alla dottrina piú commune che il suddito, quando è in dubbio se sia tenuto ubidire al prelato o no, si debba reputare obligato e tenuto, perché questo non s'intende di chi è dubbio per non averci pensato sopra, ma di quello che, dopo aver fatto diligente e sufficiente esame, resta dubbio per la incertezza della cosa, non per mancamento di diligenza. E di questo parlano quelli che dicono l'obedienza esser debita in caso dubbio, ma non di quello che è dubbio perché non vi ha avuta sopra la debita considerazione, aggiongendo però che quantunque il cristiano sia tenuto in simile caso dubbio ad ubidire, non segue però che sia lecito al superiore il commandare; imperocché egli gravemente pecca, quando commanda quello di che dubita se il soggetto sia in obligo di obedienza. Di questo tratta Adriano VI; e una delle sue conclusioni è: *Non pertinet ad potestatem cathedrae praecipere ut ei oboediatur stante dubio, quod est contra legem naturalem* [2]. Anzi, se il cristiano sapesse essergli fatto un commandamento che l'istesso prelato ha per dubbio, non sarebbe tenuto di ubidire, ma il dubbio invincibile allora tollera l'obligo, quando egli dubita, ma non sa che il prelato dubiti per se stesso.

Proposizione XIII.

Non salva il cristiano che il pontefice affermi asseverantemente il suo precetto esser giusto, ma bisogna esaminarlo e regolarsi come di sopra.

Ciò si manifesta dalle cose precedenti, imperocché se può fallare nel precetto, cosí può fallare nel stimarlo giusto; e sí come pecca chi si espone a pericolo non esaminando il precetto se sia giusto, cosí si espone al pericolo medesimo non esaminando se sia vera la opinione che il papa ha della giustizia

---

(1) Capit. *Ad apostolicae.* — (2) *Quaestiones quodlibeticae*, I.

dell'istesso precetto. Ma [per] chi oltre la ragione vuole in ciò espressa autoritá, dice la glossa: *Si praecipitur quod omnino est malum, non faciat contra conscientiam, licet iustum videatur praelato* (1). Nel particolare del papa, Silvestro: *Utrum papae sit in omnibus oboediendum ab ecclesiasticis, respondetur quod non: primo, si praeceptum sapit peccatum, et intellige etiam de veniali; etiam si papa credat mandatum iustum, et tamen subdito constat illud in se continere peccatum* (2). La stessa dottrina porta Adriano VI (3); e questa proposizione si conferma efficacissimamente per il capitolo *Inquisitioni quae respondentis* ed il capitolo *Litteras tuas recepimus*.

Proposizione XIV.

Quello che avendo fatto l'esamine del precetto non si conosce atto a sapersi risolvere da sé se quello sia conforme o contrario alla legge di Dio, e se dalla obedienza sia per nascer scandalo, è obligato consigliarsi con persone che stimi di scienza e conscienza buona, e zelanti della riverenza debita alla santa sede apostolica. Nelli casi dubbi debbe la buona conscienza eleggere la parte sicura, dove non è pericolo alcuno di fallare; e cosí la ragione mostra e li santi commandano. Ma quando il dubbio è di tal natura che da ambe le parti si espone a pericolo, allora fa bisogno usare ogni mezzo per conoscere la veritá.

Nel caso che la proposizione propone, non è la parte sicura, perciocché, se non si fa quello che il precetto dice, è pericolo d'incorrere in peccato di disubidienza: se si fa, di offendere Dio. Per il che sempre l'uomo si esporrá a pericolo di fallare per ignoranza colpevole, insino che non averá usato tutti li modi possibili per saper la veritá e la giustizia di quello che è per operare. Ma il consiglio è uno di questi mezzi, a chi non ha attitudine o grazia d'intendere da sé la legge di Dio. Adun-

(1) In capit. *Ad aures nostras pervenit quod religiosi*.

(2) *Summa sylvestrina*, verbum « Oboedientia », V.

(3) *Quaestiones quodlibeticae*, II, 3.

que è obligato a valersene, e fare come san Gregorio dice: *Quod per se nequit attendere, ab altero saltem potuit addiscere* (1). Al che anco si può addurre e la *distinctio* XXXVIII, capitolo ultimo, e la glossa sopra il detto capitolo *Pervenit: Ex lege tunc non prodest ignorantia, cum potuit addiscere vel per se, vel per alium.* Sopra che anco si può vedere Navarro; e di questa materia tratta a longo l'istesso autore sopra il canone *Si quis autem* e seguenti, dove dice, tra le altre, queste parole: *Excusamus item illum, qui cum non sit ea eruditione, ut per se opinionum fundamenta librare valeat, tamen bona fide ac serio virum aliquem eruditionis ac pietatis fama clarum consulit* (2). E porta molte autoritá de' dottori, che si potranno vedere, per non le replicar qui. Ma specificatamente Gerson, nel trattato *Circa materiam excommunicationum*, dice: *Excommunicatio vel irregularitas non incurritur dum in praemissis casibus dicit aliquis iurista vel theologus iuxta conscientiam suam, quod huiusmodi sententiae non sunt timendae, et hoc praesertim si observetur informatio seu cautela debita, ne sequatur scandalum pusillorum, qui existimant papam esse unum Deum, qui potestatem omnem habet in coelo et in terra. Veruntamen expellenda est talium stultitia per informationes idoneas: qui si nolint acquiescere, ipsi iam sunt iudicandi de scandalo non dato, sed accepto* (3). E Navarro dice: *Qui unius doctoris eruditione ac animi pietate celebris auctoritate ductus fecerit aliquid, excusatur, etiam si forte id non esset iustum et alii contrarium tenerent*, allegando anco molti dottori. E aggiunge: *Quod etiam ad excusationem a violatione censurarum procedere speciatim satis fatentur Ioannes Andreae, Dominicus etc.* (4)

Dalle cose sudette si conclude che il serenissimo principe e republica di Venezia per ogni debito ha esaminato due precetti fattili dal pontefice sotto li 10 decembre, uno di revocare le sue leggi, nelle quali ha proibito l'edificar chiese nel suo

(1) *Decretum Gratiani*, D. LXXXIV, cap. *Pervenit*.
(2) *Manuale* etc., XXIII, 46. — (3) *Consideratio XI*.
(4) *Relectio in capit. Cum contingat, de rescriptis*, remedium II, 30.

stato e le alienazioni de' beni laici in ecclesiastici senza licenza, e l'altro di rimettere al nuncio della Santitá sua due persone ecclesiastiche carcerate per enormissimi delitti; ed avendo trovato li sudetti precetti non solo essere sopra cose alle quali l'autoritá del pontefice non si estende, ma ancora contrari alla legge di Dio, ha giudicato non doverli ubidire, e ha risposto alla Santitá sua con quella riverenza maggiore che si conveniva.

Segue anco che li prelati di questo stato, se il pontefice ha fatto loro o se fará precetto di servare l'interdetto, in maniera che faccia sufficiente e legittima fede, sono obligati, sotto pena di peccato, esaminare quanto il pontefice ordina o ordinará, per vedere se è conforme alla legge di Dio, se è per partorir scandolo, distruzione della chiesa o altri mali, e trovato che cosí sia, rendere le cause ragionevoli del non eseguirlo; e se alcuno senza questo esamine (il quale vuole essere tanto piú diligente quanto si tratta di cosa di grandissimo momento) lo eseguisse, peccarebbe. Né debbe alcuno, per le cose trovate di sopra, dire che conosce le ragioni della republica essere valide, ma che non gli tocca parlare contro il precetto, perché questo sará contro il detto capitolo *Si quando*; né meno che non vuole esaminarle, ma vuole presupporre che il papa abbia ragione, acciò non siano nel numero di quelli che lo evangelio dice: *Coeci sunt, et duces coecorum.*

Proposizione XV.

Quando il pontefice, per fare ubidire li commandamenti suoi ingiusti e nulli (o perché eccedino l'autoritá datagli da Cristo, o perché siano contro la legge divina), fulmina sentenza o censura di scommunica o d'interdetto, quella contiene errore intollerabile, ed è ingiusta e nulla; e non si debbe ricevere né ubidire né stimare, salva la riverenza debita alla sedia apostolica.

Ciò si prova, perché chi non contraviene a precetto alcuno legittimo, non pecca, e chi non pecca mortalmente, anzi anco con contumacia, non può essere scommunicato, atteso che Cristo

nostro Signore, instituendo la scommunica, propone: *Si peccaverit in te frater tuus*, etc. (1); e san Paolo, de' quali peccati dichiara: *Si is, qui frater nominatur, est fornicator, aut avarus, aut idolis serviens, aut maledicus, aut ebriosus, aut rapax, cum eiusmodi nec cibum sumere* (2); né ammette la scommunica, se non *ad interitum carnis*, ma le opere della carne le numera, concludendo che escludono dal regno di Dio (3). Adunque saria contro l'intenzione di Cristo e di san Paolo che sia alcun scommunicato per causa dove non ha commesso peccato e non ha contravenuto ad alcun giusto precetto. Né si troverá dottore alcuno, né teologo, né canonista, che non tenga questa conclusione espressamente.

Ancora il giudicio ingiusto non è giudicio, come san Tomaso dice (4). Né la sentenza ingiusta per difetto della causa è sentenza, come il Gaetano afferma in quel luogo. Né la scommunica ingiusta è scommunica, come Adriano afferma (5), e il Gaetano (6) e Soto (7). E se è ingiusta solo nel foro della conscienza, non è sentenza in quel foro; ma se è ingiusta anco nel foro esteriore, non è né sentenza né scommunica meno in esso foro esteriore: e si conferma per san Tomaso (8). La sentenza è una legge particolare, ma la legge ingiusta non è legge, anzi tirannide. Adunque la sentenza ingiusta non è sentenza. Per il che si risponde al detto solito allegarsi: *Sententia pastoris, sive iusta, sive iniusta, timenda*, che bisogna che sia sentenza: ma quella che contiene errore intollerabile non è sentenza, onde non è *timenda*. Onde ben disse Gerson: *Alioquin praelati possent inducere qualemcumque vellent super alios servitutem, si suis sententiis iniquis et erroneis semper esset oboediendum. Et ita patet quod hoc commune dictum, sententia praelati vel iudicis, etiam iniusta, timenda est, indiget glossa; alioquin non est generaliter verum, si timenda dicatur,*

---

(1) *Matth.*, XVIII, 15. — (2) *I Cor.*, V, 11. — (3) *Gal.*, V.
(4) *Summa theol.*, 2 II, quaest. LXX, art. 4.
(5) *Quaest. quolibeticae*, VI. — (6) *De effectu excommunicationis.*
(7) *In IV Sentent. Comment.*, distinc. XXII, quaest. 1, art. 5.
(8) *Summa theol.*, 2 II, quaest. LXVII, art. 1.

quia est sustinenda, nec repellenda: immo in casu pati illam esset asinina patientia, et timor leporinus et fatuus [1].

Portano molti casi ne' quali la sentenza di scommunica è nulla. La glossa ne porta dodici [2]; li riduce Navarro a cinque [3]; Angelo ne porta quindici [4]. E in tutti questi autori si trova compreso per piú capi il caso nostro. Si può vedere Domenico Soto nel sudetto luogo, dove dimostra esser nulla la scommunica fulminata contro alcuno per aver fatta opera virtuosa, o per non aver condesceso a cosa illicita. Ma Gerson nel luogo sopradetto, nominando secondo la dottrina d'Innocenzio i casi della nullitá della scommunica, dice nominatamente della scommunica fulminata dal pontefice romano: *Alter est si sententiet in praeiudicium iustae libertatis, ut si, volens usurpare civitatem unius principis, ferat sententiam excommunicationis in nolentem eam sibi tradere; et ita de multis similibus, ut si excommunicare vellet illos qui suo regi et suis edictis rationalibus oboediunt. Notavit hoc Innocentius ubi prius.* E per non attendere tanto alli dottori che si lascino li canoni, gran numero ne porta Graziano, che espressamente dicono non doversi temere l'iniqua scommunica [5]. E se alcuno non può vederli tutti, vegga almeno il primo e li dua ultimi, e resterá a pieno informato.

E per esplicare in particolare come si debba portare il cristiano contro a chi è fulminata tal censura, Pietro di Palude cosí consiglia: *Qui nulliter excommunicatus publice excommunicatus denunciatur, ita ex adverso ipse publicet causam, quare sententia non valet, puta appellationem vel aliam iustam causam, quo facto amplius non est scandalum pusillorum, sed pharisaeorum, unde contemnendum* [6]. Antonino segue l'istessa dottrina, e Navarro [7] e Gabriel Biel [8].

---

(1) *Circa materiam excommunicationum etc.*, consideratio VII.

(2) In capit. *Praesenti generali.* — (3) *Manuale etc.*, cap. XXVII, 4.

(4) *Summa angelica*, Excommunicatio, IV, 19.

(5) Canoni: *Cui est illata, Secundum catholicam, Coepisti habere, Temerarium, Quod obest, Quomodo sacerdos, Illud plane, Si quis non recto, Manet ergo.*

(6) *In IV Sentent. Comment.*, distinc. XVIII, quaest. 1.

(7) *Relectio in capit.* Cum contingat, remedium II.

(8) *In IV Sentent. Comment.*, distinc. XVIII, quaest. 2.

Dell'interdetto non fa bisogno far menzione speziale, perché è fondato sopra la scommunica: onde se questa è nulla, anco quello resterá nullo. Cosí dice Silvestro [1]; e quando l'interdetto fosse solo, per l'istesse cause è nullo, per le quali è nulla la scommunica [2].

Proposizione XVI.

La sentenza iniqua e nulla (eziandio del sommo pontefice) è un abuso della potestá, e per tanto una violenza, alla quale è lecito e necessario, a chi non ha prencipe superiore che lo difenda, opporsi con tutte le forze che Dio ha concesso, castigando li esecutori, salva sempre la riverenza alla sede apostolica.

Il far resistenza alla forza e difendersi da chi usa violenza è cosa tanto naturale, che ciò non ha bisogno alcuno d'esser dimostrato, salvo che col portare la vera intelligenza di quel luogo: *Si quis te percusserit in dextram maxillam tuam, praebe illi et alteram: et ei qui vult tecum iudicio contendere et tunicam tuam tollere, dimitte ei et pallium: et quicumque te angariaverit mille passus, vade cum illo et alia duo* [3]. Il che sant'Agostino (*De mendacio*, XV, ed *Enchiridion*, LXXVIII, e nell'esposizione di quel luogo) dichiara doversi eseguire non in fatti, ma nella preparazione dell'animo a sopportare con pazienza ogni violenza, ma non in modo che l'uomo non debba usarci contra ogni rimedio che Dio concede. E ne dá l'esempio di san Paolo, il quale avendo ricevuto una guanciata per ordine del sommo sacerdote, non porse l'altra guancia, anzi, facendo la resistenza che poté, disse: *Percutiet te Deus, paries dealbate* [4].

Ma che l'iniqua sentenza sia una violenza, è bene espresso al ventesimo dell'*Ecclesiastico: Qui facit per vim iudicium iniquum* [5]. E Isaia: *Vae qui condunt leges iniquas, et scribentes*

---

(1) *Summa sylvestrina*, verbum « Interdictum », II, 2.

(2) *Manuale* etc., XXVII, 187. — (3) *Matth.*, V, 39-41.

(4) *Act.*, XXIII, 3. — (5) *Eccli.*, XX, 3.

iniustitias scripserunt, ut opprimerent in iudicio pauperes, et vim facerent causae humilium populi mei (1). Nissun privato può renunciare la potestá del difendersi, la quale è naturale; tanto meno lo può fare una republica, come bene deduce Navarro (2). Ma perché questa ragione è generale, forse alcuno potria dire che non sia da valersi di tal rimedi contro una potestá cosí suprema com'è la pontificale. Vediamo li dottori che in particolare insegnano non solo che si possa, ma ancora che si debba opporsi al sommo pontefice, quando abusa la potestá. Baldo non solo dice che al papa non si obedisca in tal caso, ma appresso che se gli resista con riverenza; e che a questo effetto si adoperi anco le mani (3). Gerson: *Iure naturali vim vi repellere licet: sic quod impetitus aliquis a qualicumque persona cuiuscumque dignitatis, etiam papalis, via facti, et non habens iuris remedium, fas habet iniurianti de facto resistere, secundum qualitatem iniuriae, scilicet quantum requiritur et sufficit contra illum ad sui tutamentum ab hac facti via* (4). Nel libro *De auferibilitate papae ab ecclesia*, considerazione XIV: *Quod si sit aliquis, qui totam praesidentiam suam et papalem dignitatem convertere velit in instrumentum nequitiae et destructionem alicuius partis ecclesiae, in temporalibus vel spiritualibus, nec pateat sufficiens remedium aliud, nisi subducendo se ab oboedientia talis potestatis saevientis et seipsa abutentis, et hoc ad tempus, vel quousque ecclesia vel concilium providerit, hoc fas erit.* E nel libro *De unitate ecclesiastica*, considerazione X: *Occurrere possunt casus multi, in quibus pro adeptione pacis publicae aut iustae defensionis, sicut vim vi repellendo, liceret a rite electo in papam substrahere oboedientiam.* Ed infra: *Fieretque sic oboedientia vera, potiusquam contradictio vel resistentia: liceret praetensas sententias suas qualescumque non timere, nec timendas asserere, sed lacerare eas, et in caput suum retorquere.* E nel trattato *Circa materiam excommunicationum et irregularitatum*, considerazione X: *Contemptio clavium etiam non*

---

(1) *Is.*, X, 1-2. — (2) *Relectio capit.* Novit. de iudiciis, notab. III, 19.
(3) In cap. *Olim ex litteris.* — (4) *Regulae morales. De praeceptis decalogi.*

semper invenitur apud illos, qui nedum non oboediunt sententiis excommunicationum promulgatis per papam vel suos, sed etiam non est iudicanda esse apud illos qui per potestatem saecularem adversus tales praetensas sententias tueri se procurant. Lex enim naturalis dictat ut possit vis vi repelli: constat autem quod tales excommunicationes non debent dici ius, sed vis et violentia, contra quam fas habet liber homo vel animus se tueri. In questo autore spessissime volte è trattata e conclusa questa proposizione; e si può appresso li sudetti leggere *De vita spirituali animae (lectio tertia)* ed il *Trilogus in materia schismatis*. Ma oltra lui, Silvestro ancora, allegando Pietro di Palude, mostra che in molte cose conviene non obedire al papa, ma resisterli, e cosí rimediare alli mali [1]. Il Gaetano nel primo suo opuscolo *De auctoritate papae et concilii* (capitolo XXVII), Soto [2], Vittoria [3]; e un luogo di Antonio Cordubense è bene portare con le istesse parole, il quale dice: *Ubi papa potestate abutitur, episcopi resistere possunt: et si hoc non sufficit, possunt implorare principes saeculares, ut eorum auctoritate et potentia resistant vi et armis, non per viam iurisdictionis in papam, sed iure defensionis; et comprehendant et puniant executores mandatorum, sive ministros. Neque excommunicatio aut alia censura a papa inflicta quicquam valet; neque tenenda, neque timenda, quia sicut mandatum eius et ipsa sententia iam notorie iniusta ex parte causae, et ipso facto nulla, neque tenenda neque timenda est* [4]. L'istesso ancora sente il cardinale Bellarmino, le cui parole sono: *Itaque sicut licet resistere pontifici invadenti corpus, ita licet resistere invadenti animas vel turbanti rempublicam, et multo magis si ecclesiam destruere niteretur: licet, inquam, ei resistere, non faciendo quod iubet et impediendo ne exequatur voluntatem suam,* etc. [5].

---

(1) *Summa sylvestrina*, verbum « Papa », IV.

(2) *In IV Sentent. comment.* etc., distinc. XV, quaest. II, art. 2.

(3) *Relectio de potestate papae ed concilii*, propos. XXII.

(4) *In IV Sentent. comment.* etc., distinc. X, quaest. III.

(5) *De romano pontefice*, lib. II, cap. 29.

Di questo modo di resistere trattano Felino e Decio [1], Socino senior [2], Curtius senior [3], Navarro [4]. Molti di questi dottori parlano della resistenza che debbono fare li ecclesiastici alli commandamenti e censure del papa ingiuste, e a molti degli abusi che il pontefice commette nella dispensazione delli beni ecclesiastici: né perciò questi sono meno a proposito per provare che li secolari, massime prencipi, e trattandosi di cose temporali, tanto piú lo possono e debbono fare; perché se nelle spirituali ed ecclesiastiche, che pure Dio gli ha commesso, quando abusa la potestá si può resistergli, quanto piú nelle temporali che non gli ha ordinato di trattare! E se gli ecclesiastici, che sono piú soggetti, possono resistere, quanto piú li secolari e li príncipi! E se molti di questi dottori ammettono che gli ecclesiastici chiamino in aiuto li prencipi per resistere al papa, quanto piú lo doveranno fare essi prencipi, quando si tratta della sua giurisdizione, che Dio ha dato loro! E quando si tratta insieme della difesa dell'imperio loro e della religione, vita, onore e robba delli sudditi dati loro da Dio in governo! Il che è detto espressamente in quattro canoni: *Principes saeculi*, *Regum officium*, *Administratores*, *Filiis vel nepotibus*. E che li prencipi siano protettori della vera religione de' sudditi, si vede in molte epistole di san Leone papa primo a Martino, e di san Gregorio a Maurizio, e in tutte le epistole delli sette primi concili generali agl'imperadori che in quei tempi regnavano.

Né questa dottrina repugna a quella sentenza, che il papa non possa essere giudicato da alcuno né sia soggetto a qualsivoglia potestá, atteso che altro è punire uno per giurisdizione avuta sopra lui, e altro è impedire *de facto* le ingiurie ch'egli tenta di fare ad altri *de facto*. Cosí insegnano Gaetano e Turrecremata e Bellarmino nelli luoghi allegati di sopra.

---

(1) In capit. *Si quando aliqua*. — (2) In capit. *Nulli se*.
(3) *Consilia*, X. — (4) *Relectio in capit.* Cum contingat, remedium II.

PROPOSIZIONE XVII.

Non solo è peccato nel giudice il pronunziare una sentenza ingiusta e nulla, ma ancora quando è notoriamente tale, è peccato nel ministro l'eseguirla.

È cosa notissima presso a tutti che qualunque in modo alcuno participa del peccato altrui commette peccato: per il che san Paolo, numerati alcuni generi di errori, disse esser rei della dannazione eterna, *non solum qui faciunt, sed etiam qui consentiunt facientibus* (1). L'eseguire la sentenza è un modo di participare in essa molto principale, poiché alcuni participano, che però non portano niente di essenziale al peccato commesso, come chi lo lauda, o chi ne riceve frutto: altri sono talmente a parte, che l'effetto senza loro non seguirebbe. L'esecuzione della sentenza è notabilissima parte, e tale che senza essa la sentenza non ha la ultima perfezione: adunque non solo pecca il ministro che eseguisce l'iniqua sentenza, ma ha parte principalissima nel peccato: per il che la divina sapienza dice: *Secundum iudicem populi, sic et ministri eius* (2); e: *Princeps qui diligit mendacium omnes ministros habebit impios* (3).

Dell'interdetto non solo è esecutore chi ne porta la sentenza e chi la intima, ma ancora qualunque ecclesiastico che la osserva. E la sentenza di scommunica non solo è eseguita da chi la intima, ma ancora da qualunque si ritira dallo scommunicato e gli niega gli offici debiti, perché la sentenza è pronunciata contro di lui.

Dal che ne segue che essendo un interdetto nullo, peccano tutti li chierici che lo servano: ed essendo nulla la scommunica, peccano tutti quelli che s'astengono dalla communione di chi è in tal modo indebitamente scommunicato, non prestandoli quelle cose, che peccherebbono negandogli per l'ordinario.

Questa conclusione è provata e determinata da Navarro, il quale dice: *Iniuriam facit qui excommunicatum, praetendentem*

(1) *Rom.*, I, 32. — (2) *Eccli.*, X, 2. — (3) *Prov.*, XXIX, 12.

suam excommunicationem nullam esse, vitat in his, in quibus vitatio illi est praeiudicialis, secundum Innocentium et omnes alios in illo capitolo Solet [1].

Proposizione XVIII.

Il prencipe contro il quale, per non aver ricevuto uno commandamento nullo del prelato spirituale, è fulminata sentenza di scommunica nulla, e il cui stato è sottoposto all'interdetto perciò nullo, può con le forze che Dio gli ha dato proibirne la osservazione e conservarsi la possessione nella quale si trova dell'esercizio della santa religione cattolica: e se probabilmente credesse che il culto divino fosse per diminuirsi, o vero nascerne alcuno scandalo, pecca non lo facendo.

Questo si dimostra, atteso che per la legge naturale ognun può conservar l'onor suo contro chi *de facto* vuol levarglielo; e quando è persona publica, sí che la vergogna sia per ridondare non in lui principalmente, ma nella communitá, non può senza peccato trascurarne la difesa, come pruovano Gaetano [2], Soto [3] e il Navarro [4], e generalmente tutti li teologi, canonisti e summisti.

Ma incorrerebbe in grandissimo disonore il principe, il quale vedutosi in necessitá di conservare la libertá e sopranitá datagli da Dio, non ha ceduto ad un asserto commandamento nullo, se dopo, col permettere l'esecuzione dell'interdetto perciò fulminato, mostrasse aver commesso peccato in non obedire, e perciò restasse e appresso gli altri príncipi, e appresso li sudditi suoi in opinione e di poco prudente e di poco religioso; il qual disonore ridondarebbe anco in vergogna delli sudditi e dello stato suo, e portarebbe incommoditá gravissima al suo governo. Navarro [5] dá per consiglio ad un privato, contro il

(1) *Relectio in capit.* Cum contingat, remedium, II, 28, 29.

(2) *In Summa theol. comment.* etc., 2 II, quaest. LXXIII, art. 2.

(3) *De ratione tegendi et de tegendo secretum.*

(4) *Manuale* etc., cap. XVIII, 46.

(5) *Relectio in capit.* Cum contingat, remedium, II, 22, 23.

quale erano state fulminate censure le quali egli in publica disputa aveva mostrato essere invalide e nulle, che non dovesse in modo alcuno astenersi dalle cose divine, non solo che sono di obligo, ma ancora dalle devozioni voluntarie publiche; acciò che alcuno perciò non lo tenesse per scommunicato veramente, aggiungendo che questo non è portar poco rispetto alle censure, anzi è un portar gran rispetto alle censure legittime il negarlo alle false, non adorando un Dio falso per il vero, e non confessando contro la propria conscienza e con scandalo di aver commesso peccato. Ognuno che lo leggerá in quel luogo, non solo sottoscriverá alle ragioni ottime allegate da lui per il caso che tratta, ma resterá capacissimo che vagliono tanto maggiormente nel presente, dove si tratta di un prencipe e di un senato prudentissimo e religiosissimo; per il che il pericolo e lo scandolo sarebbono eccessivamente maggiori. E oltre questa ragione due altre ne sono, che fanno prova intiera alla proposizione sudetta.

La prima è che una cittá, regno o popolo, ricevendo la religione cristiana, riceve insieme un *ius* che nelle terre sue sia esercitato il culto divino e il ministerio delli santissimi sacramenti, e ne nasce come patto o contratto tra Dio e il popolo che questo sia popolo di Dio, e quello sia Dio del popolo.

Nel *Deuteronomio* dice Mosé: *Dominum elegisti hodie, ut sit tibi Deus: Dominus elegit te hodie, ut sis ei populus peculiaris.* E al capitolo XXIX: *Ut transeas in foedere Domini Dei tui, et in iureiurando quod hodie Dominus Deus tuus percutit tecum, ut suscitet te sibi in populum, et ipse sit Deus tuus* [1]. Quello che per cosí solenne patto è stato da Dio concesso ad un governo non gli può essere senza colpa levato. E quando viene privato *de facto*, ha per legge divina naturale ragione di difendere la sua religione; e contra la forza indebita che vuole levargliela, mantenerla con forza, ad esempio delli Maccabei. *Nos pugnabimus pro animabus nostris et legibus nostris* [2]. E ancora: *Pugnemus pro populo nostro et sanctis nostris.*

---

(1) *Deut.*, XXVI, 17-18; XXIX, 12. — (2) *I Mach.*, III, 21.

La seconda ragione è che nel ricevere la religione cristiana fu come stabilito un contratto per autoritá divina tra il popolo fedele e li ministri della chiesa, e cioè che essi al popolo predichino il verbo di Dio e ministrino li sacramenti e offici divini, e scambievolmente il popolo somministri loro il vitto necessario. Di questo parla san Paolo: *Quis militat suis stipendiis unquam? Quis plantat vineam et de fructu eius non edit? Quis pascit gregem, et de lacte gregis non manducat? Numquid secundum hominem haec dico? An et lex haec non dicit? Scriptum est enim in lege Moysi: Non alligabis os bovi trituranti* [1]. Sí come il soldato riceve lo stipendio dovutogli, cosí è obligato al servizio militare; e il pastore è obligato a somministrar il pascolo e all'incontro riceve il latte; e al bove può esser proibito di mangiare il frumento dell'area, se non si adopra al battere. Se adunque quando il ministro dell'altare averá al popolo ministrato quello che debbe, ha ragione di ricercare il suo stipendio, e può con le armi sue spirituali difendersi contra chi glielo nega, cosí quando il popolo ha somministrato quello che debbe delle cose temporali, può con la forza sua mantenersi nella possessione dello spirituale, che con violento modo se gli vuol levare.

Non sará giudicato troppo onesta cosa che, avendo li ecclesiastici non solo il vitto necessario che assegna loro l'evangelio per servire al popolo nelle cose divine, ma cento volte piú, o d'avantaggio, voglino al presente, godendo del contratto fatto, ritenersi quello che è dato loro, e non contribuire scambievolmente quello di che sono debitori.

E se dirá alcuno che si contentano di lasciar ogni cosa e partirsi, se gli replicará che il contratto tra loro e il popolo non è un precario, ma un obligo scambievole perpetuo. E sí come, se il principe volesse mandarli via, reclamarebbe il pontefice, dicendo che li beni sono dati all'ecclesiastico irrevocabilmente, per il che le persone loro non si possono licenziare, cosí quando essi vogliono partire, dice il principe con ragione:

---

(1) *I Cor.*, IX, 7-9.

« Non voglio che tu parta, perché il tuo servizio nelle cose divine mi è debito irrevocabilmente ».

Ma per confirmare tanto piú le cose sopradette, resta mostrare un'altra proposizione.

Proposizione XIX.

L'interdetto è una censura nuova nella chiesa, e che se non è adoperata con la debita discrezione, è a destruzione notabile di essa.

E si prova, perché non si fa menzione d'interdetto, né quanto alla voce né quanto al significato, nella scrittura divina, né in alcuno delli antiqui padri, né in le raccolte de' canoni di Burcardo, né de Ivone, né di Graziano, il quale scrisse circa il 1150; ma bene incomincia dopo di quello, perché ne fa menzione primo nei decretali Alessandro III, in una sua lettera alli prelati d'Inghilterra, l'anno 1170 incirca. E se alcuno pensasse che il canone *Miror quomodo* si potesse interpretare dell'interdetto, prima da se stesso conoscerá che a nissun modo si può intendere del locale del quale parliamo noi; secondo, che altro è *oblatione non recipi*, e altro è *non interesse divinis*. Ma li versati nelle istorie senza difficoltá sapranno che Bonifacio conte abitò sempre in Cartagine, per il che non si può per alcun modo trarne la conclusione dell'antichitá dell'interdetto locale, che comprende li innocenti.

Nel principio che s'incominciò a sottoponer luoghi all'interdetto, furono proibiti tutti gli officii divini, eccetto il battesmo de' putti e la penitenza de' moribondi. (Alessandro III, capitolo *Non est vobis*, anno 1170.)

Circa il 1200 si concesse la predica ed il sacramento della confirmazione da Innocenzio III (capitolo *Responso*).

Circa il 1230 Gregorio IX concesse che una volta per settimana si potesse celebrare una messa senza sonar campana, con voce bassa e serrate le porte, per consecrar il santissimo Sacramento per viatico delli moribondi penitenti (capitolo *Permittimus*).

Circa il 1245 Innocenzio IV concesse che il sacramento della penitenza si potesse ministrare alli crocesignati e alli forestieri, e che li chierici potessero celebrar i divini officii a dui o vero a tre, con voce bassa (capitolo *Quod in te*).

Circa il 1300 Bonifacio VIII constitui che la penitenza si ministrasse non solo agli infermi, ma anco alli sani, e che si celebri ogni giorno, e dicansi li divini officii, con voce bassa, a porte serrate, senza suono di campane; e nelle feste di Natale, Pasqua, Pentecoste e Assonzione della Madonna si celebri publicamente a porte aperte e con suono di campane (capitolo *Alma mater*).

Quali fossero li frutti degl'interdetti è bene recitarli con l'istesse parole del detto capitolo *Alma mater* e della estravagante *Provide*. Quello dice: *Quia vero ex districtione huiusmodi statutorum excrescit indevotio populi, pullulant haereses, et infinita pericula animarum insurgunt, ac ecclesiis sine culpa earum debita obsequia subtrahuntur*. Le parole della estravagante sono: *Tolluntur mortuis seu minuuntur suffragia, praesertim per oblationem frequentem hostiae salutaris: adolescentes et parvuli, participantes rarius sacramenta, minus inflammantur et solidantur in fide; fidelium tepescit devotio, haereses pullulant et multiplicantur pericula animarum*. E la glossa sopra il detto capitolo *Alma mater* dice che, dopo levato l'interdetto d'un luogo, gli uomini di trenta e quarant'anni, che mai avevano veduto messa, si ridevano delli preti che celebravano. Vediamo ancora quello che Dominico Soto, celebre dottore, ne dica. *Immo interdictum, quamvis ex una parte ad terrorem excommunicatorum conducat, ex altera tamen in periculum divini cultus vergit, potissimum si sit prolixum: nam tunc non solum populus desuetudine frequentandi divina officia affectum eorum et sensum perdit, verum etiam et clerus ipse remissior fit, et ignavior ad eadem divina celebranda; qua utique ratione et divina religio detrimentum patitur, et populus solet in moribus sylvescere* [1]. Per ovviare a questi disordini, da qualche tempo

(1) *In IV Sentent. comment.* etc., quaest. III, art. 5.

in qua, quando per cause non legittime è stato interdetto regno o stato, li príncipi hanno usato di non permetterne l'esecuzione. Il che però ha fatto la republica; e di ciò si potrebbono addurre molti esempi: ma perché tutti sono occorsi con strepito di arme insieme, ne diremo solo alcuni occorsi in pace.

Nel 1468 Paulo II sottopose all'interdetto la cittá di Nivers; e il parlamento di Parigi per arresto fatto sotto il 2 decembre dell'istesso anno, che è nelli registri, ordinò che il servizio divino fosse continuato e gli ecclesiastici constretti a seguirlo. E nel 1488 Innocenzio VIII interdisse Gant e Bruges; e il parlamento dichiarò l'interdetto abusivo, e commandò la continuazione del servizio divino, come racconta Renato Coppino [1]. Giá a tutti è noto che Filippo Bello, re di Francia, si valse del remedio che la republica usa al presente, quando il regno suo fu interdetto da Bonifacio VIII; e Lodovico XII, quando da papa Giulio II. Ma aggiongeremo di piú che Lodovico Richeomo, moderno provinciale de' gesuiti, nella sua apologia al re di Francia loda e commenda il fatto dal re Lodovico XII, e lo propone ad ogni re da imitare; sí come anco afferma che essi imitariano li francesi sudditi di quei re, quando alcun papa volesse oppugnare per l'avvenire il regno di Francia.

Adonque dalle cose sudette s'è provato quanto da principio fu proposto. Il che ancora piú facilmente si poteva provare con l'autoritá de' santi padri antichi: ma perché al presente pare che i dottori classici insegnino piú chiaramente, abbiamo però piú tosto voluto confermare le cose proposte da noi con l'autoritá dei moderni, con tutto che la dottrina di esse proposizioni sia stata tenuta nella chiesa in tutti li tempi; e però la sottoponiamo anco al giudicio di essa santa madre chiesa, che non può fallare.

---

(1) *De sacra politia forensi*, lib. III, tit. 4.

APOLOGIA

PER LE OPPOSIZIONI

FATTE

DALL' ILLUSTRISSIMO E REVERENDISSIMO

SIGNOR CARDINALE BELLARMINIO

ALLI TRATTATI E RISOLUZIONI

DI GIOVANNI GERSONE

SOPRA LA VALIDITÁ DELLE SCOMMUNICHE

DEL PADRE MAESTRO PAULO

DA VINEZIA DELL'ORDINE DE' SERVI.

Regnum meum non est de hoc mundo.

Ioan., XVIII, 36.

Essendo necessario rispondere alle obbiezioni fatte contro dui trattati sopra la validitá delle scommuniche di Giovanni Gerson, celebre in santitá e dottrina, non tanto per sostentamento della riputazione di esso autore, quanto per intelligenza pia e giuridica di cosí fatta materia, e per difendere la potestá legittima che Dio ha data alli príncipi supremi, io lo farò con ogni sorte di modestia e riverenza, tralasciando le punture e le maledicenze, molto disdicevoli nelle considerazioni che occorrono tra cristiani, e specialmente religiosi, nelle materie concernenti la salute delle anime. Non mi curarò di propulsare qualche ingiuria detta contro un tanto dottore, atteso che esso, se vivesse, imitarebbe, secondo li suoi documenti, il Salvatore, *qui cum malediceretur, non maledicebat.* Non portarò altra dottrina che quella insegnata da' santi apostoli, e successivamente da' santi padri e da gli altri dottori cattolici, che sino a questi tempi hanno interpretato la divina scrittura e ammaestrato li fideli: la quale per tanto io sottoponerò sempre al giudicio della santa madre chiesa, che non può errare, parendomi veramente che di questa maniera io possa non solo sodisfare alla mia conscienzia, per la quale mi muovo principalmente, ma a tutti quelli ancora che vederanno questa mia *Apologia*, a' quali mi rendo certo che altrettanto fossero per dispiacere le ingiurie impertinenti e le cavillazioni, quanto sia per esser caro e accettissimo che con sinceritá di discorso e di affetto io sia per trattare cosí fatta difesa per gloria di Dio e edificazione del prossimo. E per fuggire il tedio che talora apporta la replica di certi titoli, se ben debiti, io, intento alla sostanza della

cosa in se stessa, lasciarò di nominare l'oppositore con quelli attributi che se gli dovriano, e con questo solo nome di *Autore* lo trattarò nel progresso del mio discorso, riservando sempre a sua signoria illustrissima e reverendissima quella debita e umil riverenza che se li deve in ogni tempo, sí come io molto prima ho mostrato di portarle sempre, quando anco ho avuto a trattar seco prima del cardinalato.

[I]

[RISPOSTA AL PROEMIO]

Il proemio dell'Autore è « Quanto sia vero quello che dice « Cristo Signor nostro: *Qui male agit, odit lucem* [1], si vede « manifestamente in colui che ha tradotto in lingua volgare e « mandato fuora due piccoli trattati di Giovanni Gersone, per- « ché, sapendo egli stesso quante falsitá erano raccolte in una « sua brevissima prefazione, e come ne' piccoli trattati da lui « tradotti vi erano non piccoli errori, e quanto poco a propo- « sito fussero l'istessi trattati per il fine che pretendeva, si è « vergognato di palesare il suo nome, come anco quello dello « stampatore: anzi, per esser piú occulto, ha finto di scrivere « da Parigi, essendo pur troppo noto che ha scritto e stampato « in Venezia. Ora, acciò costui con la sua ipocrisia non inganni « i semplici lettori, andaremo esaminando le parole della sua « prefazione, e poi anco le parole di Giovanni Gersone, da lui « tradotte non con tanta fedeltá, come esso dice. »

Certamente non ha avuto ragione alcuna l'interprete di vergognarsi perché le considerazioni di Gerson non servissero al negozio che di presente si tratta, poiché, se le opere tutte intiere non si trovassero stampate giá piú di cento anni, io per me averei creduto che questi dui trattati fussero composti adesso, tanto toccano particolarmente e appropriatamente tutti li ponti che si possono toccare a questo proposito; anzi che in questi paesi, subito che si viddero, fu creduto communemente

(1) *Ioan.*, III, 20.

l'istesso, prima che fossero confrontate da molti con le antiche, stampate in Parigi l'anno 1494. Ma le antichissime stampe piú tosto fanno credere in Gerson qualche parte di spirito profetico, appresso la parte molto eminente che possedeva di pietá e di dottrina. Ogni persona, leggendo da sé, sará giudice. Ma se ciò non è a proposito, perché l'Autore se ne travaglia tanto? Perché tenta confutarlo, sempre contradice la sua dottrina, mai mostra che non faccia al caso? Se le considerazioni del Gersone contengono errori, si vederá nel progresso, quando saranno esaminate le opposizioni che gli sono fatte, le quali tutte o suppongono cose che dal contesto appariscono false, come che Gerson scrivesse quelle considerazioni in tempo di scisma, o vero suppongono quello che è in controversia, cioè che il precetto del sommo pontefice fatto alla republica di Venezia sia giusto; o vero, preso un termine ambiguo, e stabilitolo in buon senso, cosí insinuatosi nell'animo del lettore, le opposizioni in fine concludono sempre col cattivo.

La prefazione dell'interprete non contiene dottrina che non sia compresa nelli opuscoli; per il che non ci veggo bisogno di aver posto il suo nome, se però non si presupponesse che ogn'interprete fosse tenuto porlo. Ma né di questo si trova precetto alcuno, o nel santo concilio o altrove, né l'uso lo ricerca; anzi non sono lodati quelli che, per aver fatta una prefazione o vero un indice, o tradotto un picciolo libretto, pensano perciò acquistarne gloria. Si trovano innumerabili opuscoli de' padri greci, tradotti in latino, che non portano il nome dell'interprete, se bene altri lo portano. Il Signore non approvò il conseglio de' suoi parenti: *Transi hinc, et vade in Iudaeam, ut et discipuli tui videant opera tua quae facis. Nemo quippe in occulto quid facit, et quaerit in palam esse; si haec facis, manifesta te ipsum mundo*; ma rispose quel che in molti casi li servi suoi posson rispondere: *Tempus meum nondum advenit, tempus autem vestrum semper est paratum* (1). Lodato sia Dio, il mondo un pezzo fa che è uscito dalle fascie, e

(1) *Ioan.* VII, 3, 6.

non comincia ora ad aver gusto, né giudica piú le vivande da chi mette in tavola, ma dal sapore. E certamente lo splendore delli titoli dell'Autore non è pregiudizio che faccia perdere la causa a chi l'ha proposta senza far conoscere la sua persona, secondo il costume del giudicio areopagitico. Di non aver posto lo stampatore il nome suo, non dirò altro, per non aver presa la difesa di lui; ma dirò bene che nell'occasione delle presenti contese è uscita una scrittura da Milano senza nome di autore né di stampatore, senza il loco e senza il tempo, la quale contiene anco certa dottrina che il tempo mostrerá quanto sia perniciosa; al che non può esser fatta altra risposta, se non che vogliamo una legge per noi e una per gli altri. Se l'interpretazione manchi d'intiera fideltá, quando nel progresso sará fatta qualche opposizione, lo consideraremo.

I. — Ma vediamo quello che l'Autore dice. « Le prime pa-« role della prefazione sono queste: *Essendo sparsa fama in* « *questa cittá che il giorno della santissima Natività di nostro* « *Signore contro la serenissima e religiosissima republica di* « *Venezia sieno state fulminate scommuniche e censure, perché* « *la republica di Venezia ricusa di sottomettere all'arbitrio* « *altrui la libertá che Dio gli ha donato*... Se noi andiamo « ricercando tutte le sorte di libertá che può avere una per-« sona o una republica, non ritrovaremo altre sorte che le « sei seguenti: libertá d'arbitrio, opposta alla necessitá naturale; « libertá cristiana, opposta alla servitú del peccato; libertá civile, « opposta alla servitú de schiavi; libertá di republica, opposta alla « soggezione d'un monarca; libertá di principe assoluto, che non « riconosce superiore nelle cose temporali, opposta alla sogge-« zione d'un principe minore ad un maggiore; e finalmente li-« bertá di far male, opposta alla servitú della giustizia; qual « libertá di far male san Paolo dice esser una istessa cosa con « la servitú del peccato: *Cum servi essetis peccati, liberi fuistis* « *iustitiae* (1). Non credo che l'autore di questa prefazione parli

(1) *Rom.*, VI, 20.

« della libertá dell'arbitrio, che è naturale né si può perdere in
« modo alcuno, se non secondo l'errore de' luterani ed altri si-
« mili eretici. Né anco può parlare ragionevolmente della libertá
« cristiana, opposta alla servitú del peccato, perché questa non
« si perde per obbedire al vicario di Cristo, ma sí bene per non
« obbedirgli. Né si può credere che parli della libertá civile,
« della quale sono privi li schiavi; né anco della libertá di re-
« publica aristocratica o democratica, della quale sono privi quei
« popoli che sono soggetti alla potestá regia, o vogliamo dire
« monarchia, perché né il moderno sommo pontefice, né anco
« i suoi predecessori hanno mai trattato di mutar forma di go-
« verno nella cittá di Venezia, sapendo molto bene che alla
« religione cristiana, della quale il sommo pontefice ha la cura
« principale, non repugna nessuna forma di governo legittimo,
« o sia d'un re, o di ottimati, o del popolo; anzi questa va-
« rietá è di non poco ornamento alla cittá di Dio, ch'è la
« chiesa universale. »

Non so con che consiglio l'Autore fa un apparato di sei libertá, essendo pur troppo noto di quale libertá si trattasse: ma se pure voleva mettere innanzi ogni sorte di libertá che può avere una persona o una republica, perché non proporre anco la libertá ecclesiastica, e dichiararcela, ché tanta è la controversia tra li canonisti, che sino al presente non è bene stabilita? La ierarchia ecclesiastica è pur una republica; la libertá che se le attribuisce non si vede sotto quale di queste sei riporla; e poiché si dice che non si troverá altra libertá che le sei, ci ha fatti maravigliare, come se volesse renunciar questa; della quale parlare, anzi pienamente trattare, forse non era luogo piú opportuno di questo. Ma perché nel discorso delle sei libertá l'Autore pone una proposizione ambigua, è necessario, prima che passiamo innanzi, limitarla al suo vero senso, acciò nessuno resti ingannato. Parlando della libertá cristiana, dice che questa non si perde per obedir al vicario di Cristo, ma si bene per non obedirli. Bisogna limitare, quando il vicario di Cristo commanda secondo l'instituzioni di Cristo; ma quando commanda secondo la propria opinione e affetti, a'

quali come uomo è soggetto (e, sí come dice il Gaetano, che può essere piú degli altri[1]), allora non si perde per non obedirgli, ma ben per obedirgli; sí come averebbe perduta la libertá chiunque avesse obedito ad Onorio I, quando commandò che non si dicesse né una né due volontá in Cristo, e chi avesse obedito a Gregorio III, quando dichiarò che fosse lecito, a chi aveva la moglie per infermitá inetta all'uso del matrimonio, pigliarne un'altra appresso quella; e similmente alle molte censure di Stefano VI contra Formoso e di Giovanni IX contra Stefano e di Sergio III contro Giovanni IX; e se si avesse obedito parimente a Celestino III, quando insegnava che si potesse dissolvere il matrimonio per causa d'eresia; e averebbe ancora peccato chi avesse obedito a Giovanni XXII, e perciò creduto che le anime de' santi defonti non vedessero la faccia divina. Le quali cose ho qui con brevitá toccate, per mostrare al lettore che è ben specioso quel detto: « La libertá cristiana non si perde per obedire al pontefice, ma per non ubbidirli »; ma insieme che è anco insidioso quando è portato cosí universale, e non è limitato aggiungendovi: « quando commanda secondo la legge di Dio ».

Nella quarta, dove dice che nessun pontifice ha mai trattato di mutar forma di governo nella cittá di Venezia, ricordarò all'Autore che è troppo asserire una negativa nell'istoria ecclesiastica di novecento anni, dove sono passati circa cento e quaranta pontefici dopo che hanno messo mano nelle cose temporali; fra' quali, sí come la maggior parte hanno favorito la republica, cosí non si può dire l'istesso di tutti, se bene la divina protezione ha miracolosamente salvata questa libertá, quando pareva appunto che si procurasse di distruggerla affatto. Anzi si potrebbe dire di piú: che riesca molto strano e fastidioso che, non avendo mai (conforme a quanto dice l'Autore) alcun pontefice per l'addietro tentato o preteso di voler mutare e alterare il governo della republica, ora il presente pontifice

---

(1) *Thomae Aquinatis Summa cum comment.*, 2 II, quaest. XXXIX, art. 1.

si sia risoluto veramente di poterlo fare, mentre che vuol metter mano nella constituzione delle leggi di lei, che è l'anima appunto del governo civile.

Finalmente l'Autore, lasciato quello che al proposito non faceva, condescende a dire che l'interprete parli della libertá di principe supremo, che tra le altre cose consiste in far leggi necessarie al bon governo e castigare i delinquenti; e dice: « Resta la libertá di principe assoluto, che non riconosce su- « periore nelle cose temporali, e di questa è verisimile che « parli l'autore della prefazione: ma senza dubbio veruno s'in- « ganna in dire che la Santitá di nostro Signore fulmina scom- « muniche contra la republica veneziana perché ricusa di sotto- « mettere all'arbitrio altrui la libertá che Dio li ha donato. E se « si opponga che il far leggi e punire i delinquenti è proprio di « principe assoluto, e pure nostra Santitá Paolo V scommunica i « capi della republica veneta perché non gli vogliono obedire in « annullare certe leggi di cose temporali che hanno fatto, né in « relassare certi delinquenti che hanno messi in prigione, si ri- « sponde che Paolo V, sommo pontefice, scommunica i capi della « republica veneta non perché non vogliono obbedire in annullare « qualsivoglia legge di cose temporali, ma leggi inique ed impie, « in pregiudizio della chiesa e in offesa grande di Dio e del « prossimo. E chi può negare, se sia cattolico, che appartenga « al papa, come pastore universale, riprendere qualsivoglia prin- « cipe o republica dei peccati loro, e se non obbediscono, con- « stringerli con censure ecclesiastiche ad obbedire? Cosí vediamo « che san Gregorio papa riprese aspramente l'imperatore Mau- « rizio per conto d'una legge che aveva fatta, pregiudiziale al « servizio divino; e Innocenzio III, come si legge nel capitolo « *Novit ille, qui nihil ignorat*, dichiara apertamente che al sommo « pontefice appartiene la censura dei peccati di tutti li príncipi « del mondo. *Non intendimus* (dice esso) *iudicare de feudo, cuius « ad ipsum regem videlicet spectat iudicium... sed decernere de « peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura, quam in « quemlibet exercere possumus et debemus*. E piú a basso: *Cum*

« *non humanae constitutioni, sed divinae potius innitamur, quia* « *potestas nostra non est ex homine, sed ex Deo: nullus, qui* « *sit sanae mentis, ignorat quin ad officium nostrum spectet de* « *quocunque mortali peccato corripere quemlibet christianum; et,* « *si correctionem contempserit, per districtionem ecclesiasticam* « *coercere. Sed forsitan dicetur quod aliter cum regibus et aliter* « *cum aliis est agendum. Ceterum scriptum novimus in lege di-* « *vina* (1): ‘ *Ita magnum iudicabis, ut parvum, nec erit apud te ac-* « *ceptio personarum* ’. Fin qui sono parole di papa Innocenzio. « E papa Bonifacio nell'estravagante *Unam sanctam* dice be- « nissimo che la potestá temporale, quando erra, deve essere « drizzata dalla spirituale, perché, se bene il principe tempo- « rale assoluto non riconosce per superiore nessun altro prin- « cipe temporale, tuttavia, se è cristiano, è forza che riconosca « per superiore il capo della cristianitá, che è il sommo pon- « tefice, vicario di Cristo in terra. Il quale sommo pontefice, « perché ha per fine il bene spirituale dell'anime, non s'impaccia « del governo de' príncipi temporali mentre essi non usano la « loro potestá in danno dell'anime loro e de' popoli o in pre- « giudizio della cristianitá; ma quando fanno il contrario, può e « deve mettervi le mani e drizzarli; e chi non crede questo, non « è cattolico. E se mi dicessi che quelle leggi non contengono « pregiudizio alla chiesa, né contengono peccato alcuno, rispon- « derei che il giudicare se una legge contiene peccato o pregiu- « dizio alla chiesa tocca all'istesso sommo pontefice, che è « giudice supremo, sí come il giudicare se un contratto civile « contenga peccato di usura appartiene al medesimo giudice « ecclesiastico, al quale appartiene la cognizione de' peccati. « Similmente la Santitá di nostro signor Paolo V non riprende la « republica veneta perché voglia punire i suoi delinquenti, ma « perché presume ancora di metter le mani sopra le persone eccle- « siastiche, le quali non sono suggette ad altro superiore che « allo spirituale, né fa conto de' sacri canoni e delle gravis- « sime censure fulminate da essi contra chi mette mano sopra

(1) *Deut.*, I, 17.

« le persone consecrate a Dio. Dunque chi vorrá considerare
« senza passioni, troverá che il papa non procura di privare la
« republica veneta di altra libertá che di quella di mal fare, la
« quale non è data da Dio, ma dal demonio e dalla propria
« malizia, ed è una cosa istessa con la servitú del peccato, op-
« posta alla vera libertá cristiana. E sí come li príncipi tempo-
« rali non permettono libertá di rubare e ammazzare e fare simili
« sceleratezze ai loro sudditi, perché sono pregiudiziali alla quiete
« e buon governo della republica, cosí non deve il sommo pon-
« tefice, che è capo della cristianitá, permettere libertá a' principi
« cristiani di far leggi pregiudiziali alla chiesa ed alla salute delle
« anime. E come non deve un pastore dar libertá alle pecore
« di andar vagando dove gli piace e pascolare erbe velenose e
« bere acque corrotte, né deve il nocchiero dar libertá alla nave
« di lassarsi portare da qualsivoglia vento in scogli e sassi, cosí
« non deve il sommo pastore delle pecorelle di Cristo ed il prin-
« cipal nocchiero della navicella di san Pietro dar libertá ai cri-
« stiani di perdere essi, e far perdere ad altri, l'eterna salute.
« Finalmente, come giustamente non piace alla republica veneta
« la libertá di conscienza, quale oggi piace a tutti li eretici, perché
« ben vede che questa è libertá di appigliarsi a qualsivoglia er-
« rore, e però favorisce e aiuta il tribunal della santa inquisizione,
« cosí non li deve piacere la libertá di far leggi pregiudiziali
« all'onor di Dio ed al bene della madre sua spirituale, che è
« la santa chiesa, e doveria aver caro di essere di ciò ammonita
« e corretta dal padre suo spirituale, che è il vicario di Dio in
« terra. »

Tutto questo discorso è degno di esser particolarmente esaminato, perché né tutte le cose supposte in esso sono vere, e oltr'a ciò da quelle ne cava una conclusione la quale per nissun modo si può dedurre. Dopo aver portato le parole del-l'interprete, le quali sono queste: *che la Santitá sua scommunica la republica veneziana, perché ricusa sottomettere all'arbitrio altrui la libertá che Dio li ha dato*, egli le rivolta, e dice che scommunica li capi della republica. Ma se si degnará vedere, trovará che l'interprete ha detto bene, ed egli artificiosamente,

per scusare con destrezza un fallo notabile, muta le persone. Il breve del pontefice, presentato il giorno di Natale, è indrizzato e inscritto: *Marino Grimano Duci et Reipublicae venetorum*. In questo commanda a quelli a' quali scrive che, sotto pena di scommunica *latae sententiae*, debbano annullare, cassare etc. due leggi. Bene adunque ha detto l'interprete: « scommunica la republica »; e l'Autore, per difendere un notabile errore d'avere scommunicato una universitá contro la dottrina di tutti li teologi e canonisti, e contra le stesse constituzioni pontificie, dice accortamente che « scommunica li capi »; e sempre serva l'istesso artificio, se bene non solo in questo breve il papa scommunica la republica, ma in un altro presentato il 25 febraro fa l'istesso, e poi nell'ultimo delli 17 aprile scommunica ancora il duce e il senato, che pure è un collegio. Preghiamo l'Autore che ci parli ingenuamente e che dica: « il pontefice scommunica la republica, scommunica il senato », e non dica « li capi », perché non si possono ammettere queste scuse non richieste. L'errore è fatto in aver scommunicato l'universitá; difendasi per altra via, piú tosto che fondarsi sopra la nostra inavvertenza. È ancora degno d'avvertenza con che modestia parli d'una republica alla quale la sede apostolica ha tanti oblighi; e non dica delli presenti solamente, de' quali è composta e la constituiscono, ma di quelli che sono vissuti dal 1300 sinora, notando le leggi fatte da loro per inique ed empie; e, quello che importa, contra la sua propria dottrina, perché poco di sotto dice che al sommo pontefice appartiene dare giudicio delle leggi de' prencipi, e tuttavia il sommo pontefice non ha mai dato loro titolo di inique ed empie: adunque donde diremo che l'Autore abbia cavato questi vocaboli? La modestia sta bene in tutti, se però da quella non sono esenti le persone insigni ed illustrissime. Due cose propone: una, che le leggi della republica sono inique ed empie; l'altra, che al pontefice appartenga reprenderle, e non obedendo, constringerla con censure. La prima, che è il principal fondamento, e dove bisognava insistere e provarla, l'abbandona affatto, forse perché non vedeva come poterlo fare. La seconda, che poco importava non avendo provata la prima,

si mette a provare molto alla longa con tre autoritá e con altre ragioni. Ma seguiamo l'ordine suo, e vediamo quanto bene sia provata la sua intenzione; e prima con l'autoritá di san Gregorio, il quale dice l'Autore che aspramente riprese Maurizio.

Contiensi nell'epistola LXV del terzo libro una rimostranza molto umile di san Gregorio a Maurizio imperadore sopra una legge fatta da lui, che nessuno obligato a milizia o carico publico potesse farsi monaco, se non resi li suoi conti e finita la milizia. San Gregorio dimostra che li conti possono ugualmente esser resi dal monasterio, e che il soldato convertito con le orazioni giova piú alla republica che nella milizia, e che questa legge impedisce il servizio di Dio. Ma sentiamo quanto sia acerba la reprensione. Primo dice: *Ego autem indignus pietatis vestrae famulus in hac suggestione neque ut episcopus, neque ut servus iure reipublicae, sed iure privato loquor.* E piú di sotto: *Ego vero haec dominis meis loquens, quid sum, nisi pulvis et vermis? Sed tamen, quia contra auctorem omnium Deum hanc intendere constitutionem sentio, dominis tacere non possum.* E piú di sotto, inducendo Dio che parli all'imperadore, dice: *Sacerdotes meos tuae manui commisi, et tu a meo servitio milites tuos subtrahis?* E un poco di sotto dice: *Requirat, rogo, dominus meus, quis prior imperator talem legem dederit, et subtilius aestimet si debuit dari.* E concludendo quello che ricerca dall'imperadore, dice: *Unde per eumdem tremendum iudicem deprecor, ne illae tantae lacrimae, tantae orationes, tanta ieiunia, tantaeque eleemosynae domini mei ex qualibet occasione apud omnipotentis Dei oculos fuscentur; sed aut interpretando pietas vestra, aut immutando vigorem eiusdem legis inflectat.* Questa umile e conveniente remostranza, veramente degna di un sommo pontefice, è indegna che sia detta dall'Autore aspra reprensione. Ma piú sono degne di considerazione le parole che seguono: *Ego quidem iussioni subiectus, eamdem legem per diversas terrarum partes transmitti feci: et quia lex ipsa omnipotenti Deo minime concordat, ecce per suggestionis meae paginam serenissimis dominis nunciavi. Utrobique ergo quae debui exsolvi, qui et imperatori oboedientiam praebui, et pro Deo quod sensi minime tacui.*

Io non avrei qui portato le parole del sommo pontefice, se non fossi stato dall'Autore sforzato, per mostrarli che non fu aspra reprensione, ma umil remostranza quella che san Gregorio usò con l'imperatore. Ma, da poi che egli m'ha condotto qua, è necessario che lo preghi rispondermi se il chiamarsi san Gregorio tante volte indegno servo dell'imperatore, se il dire che come soggetto al suo commandamento manda in diverse parti una legge che in sua conscienza non tiene per giusta, se il dire che, cosí facendo, rende l'obedienza debita all'imperatore, sono conformi alla dottrina che egli adesso publica, rendendo il pontefice sommo monarca temporale e li prencipi meno che vassalli, come gli mostrarò, prima che usciamo di questo proposito, che le parole sue vogliono concludere, se bene per ora non ardiscono espressamente pronunziarlo. Ma prima che di qui esca, bisogna anco che io facci sapere all'Autore quale fu la Cancelleria apostolica o il Campo di Fiore dove san Gregorio fece affiggere la sua aspra riprensione. Scrive a Teodoro, medico di Maurizio, nell'epistola LXIV, aver fatto una remostranza (che cosí interpretarò *suggestionem*, se l'autore mi dá licenza, acciò non riprenda me come l'interprete) all'imperatore, ma non vuole che il responsale suo gliela dia in publico, e lo prega renderla in secreto, a tempo opportuno, ché non lo disvii da maggiori negozi. Sono ancora sforzato dimandar perdono se, mentre che si tratta della maggior proposizione, tirato dalle parole di san Gregorio, toccarò incidentalmente una particella della minore. Per mostrare la ingiustizia della legge, dice il santo a Maurizio che ricerchi se alcun prencipe ha fatto legge di quella sorte. Cosí desiderarei che il santissimo pontefice avesse detto alla republica di Venezia, che guardi se mai il re di Portogallo, di Castiglia, di Aragona, di Polonia, di Francia, di Sicilia, conte di Borgogna o republica di Genua abbiano fatto leggi simili alle sue, perché in questo imitarebbe veramente san Gregorio. E ammiro sommamente la prudenza dell'Autore in non allegare il luogo di san Gregorio, poiché cosí sottilmente in questo suo trattato allega tutti li altri.

Ora passiamo alla seconda prova, tratta del capitolo *Novit* d'Innocenzio III. Dopo lunghe guerre tra Filippo Augusto, re di Francia, e Riccardo, re d'Inghilterra, del 1199 Riccardo morí, e gli successe nel regno Giovanni Senzaterra, suo fratello, o perché, come alcuni dicono, fosse nominato erede del regno da Riccardo, o perché se l'usurpasse sopra Arturo, figlio di un suo fratello maggiore. Ma li stati posseduti dal re d'Inghilterra in Francia ricevettero Arturo per padrone, e furono molte guerre tra Filippo e Giovanni, seguendo Arturo le parti del re di Francia. Finalmente, del 1200, per mezzo di un matrimonio tra Lodovico figlio e successor di Francia, e Bianca di Castiglia, nepote di Giovanni (del qual matrimonio nacque poi san Luigi), fu fatta pace tra Filippo e Giovanni, compreso Arturo, con condizione che Giovanni facesse l'omaggio a Filippo delli stati di Bretagna e Normandia, e Arturo lo prestasse a Giovanni. Dopo, per certi accidenti, Arturo fu imprigionato dal zio re d'Inghilterra, e dell'anno 1203 morí, con opinione commune che fosse ammazzato d'ordine del zio. Filippo Augusto perciò, come signor del feudo, fece citar Giovanni a Parigi, e in contumacia lo condannò e privò de' feudi, e andò poi armato per occuparli colla forza. Pretese Giovanni che questo fusse contra la pace, ed ebbe ricorso a papa Innocenzio III, il quale commandò sotto pena di scommunica ad ambidui li re che servassero la pace e s'astenessero dalle arme; e mandò anco a questo effetto un legato. Giovanni, re d'Inghilterra, a favor di cui era il precetto, ne fu molto allegro; ma Filippo se ne querelò, e se ne querelarono per lui anco li prelati di Francia, a' quali Innocenzio III risponde come nel capitolo *Novit*. Non restò per questo Filippo di proseguire il fatto suo, e si appropriò tutti li stati sino allora posseduti dagl'inglesi in Francia, per forza d'armi. Né il pontefice col suo precetto poté far frutto alcuno. Del 1208 Innocenzio III scommunicò il detto Giovanni d'Inghilterra, e interdisse il regno (il qual interdetto anco durò sei anni e tre mesi); né perciò Giovanni ubidí a quello che il papa voleva. Per il che, del 1212, il pontefice mandò Pandolfo legato in Francia a persuadere

Filippo che gli movesse la guerra. Si mise Filippo in ordine, e si accordarono con lui molti baroni inglesi. Ma Pandolfo legato, in questo mentre passato in Inghilterra, e mostrato a Giovanni il pericolo nel quale si trovava, lo persuase a farsi feudatario del papa. Giovanni ricevette il consiglio, violentato dal pericolo, e constituí il suo regno censuale al papa di mille marche di oro all'anno. Tornò Pandolfo legato in Francia, e commandò a Filippo, sotto pena di scommunica, che non molestasse Giovanni, come feudatario della chiesa. Non ubidí Filippo, e la guerra continuò. Onde, del 1215, nel concilio lateranense si fulminò da Innocenzio una scommunica contra tutti quelli che molestassero Giovanni, re d'Inghilterra. Per il che, del 1216, un altro legato, nominato Gualo, andò a Parigi, e denonciò a Filippo re e a Luigi suo figlio, in virtú della scommunica, che s'astenessero dal passar in Inghilterra, come giá erano in ordine di fare. Non restò per questo Lodovico, ma con molte forze entrò nel regno di Giovanni, con tutto che lo stesso Gualo passasse in Inghilterra, e quivi non cessasse di fulminare scommuniche. Continuò sempre la guerra, sinché Giovanni, re d'Inghilterra, morí; e avendo Lodovico di Francia acquistati molti luoghi in quel regno, fece tregua per anni cinque con Enrico, figlio di Giovanni, successo al padre. Ora, applicando questa istoria al nostro proposito, diffiniscono li giurisconsulti che non per aver commandato si può mostrar di aver giurisdizione, se li commandamenti non sono stati ubiditi. Lasciarò però all'esquisito giudicio dell'Autore il far le conseguenze che seguono, poi che tanti commandamenti e tante censure non impedirno questi dui re, Filippo e Lodovico, dal proseguir le ragioni che essi giudicavano giuste, se bene il papa le teneva per ingiuste.

Dirò solo un'altra cosa: che il cardinale Ostiense, il qual fu poco dopo, scrivendo sopra questo capitolo *Novit*, si travaglia grandemente a giustificarlo, e propone molte sue congietture come bisognasse che il negozio passasse, acciò il precetto del pontefice nel detto capitolo si potesse dir giusto. Basta che dalla Francia non fu stimato tale, né obedito. Per

il che l'autoritá del detto capitolo *Novit* non conclude niente di quello che l'Autor nostro vuole. La proposizione del pontefice Innocenzio III, allegata dall'Autore (*Intendimus decernere de peccato, cuius ad nos pertinet sine dubitatione censura*), e l'altra che segue (*Nullus, qui sit sanae mentis, ignorat quin ad officium nostrum spectet de quocumque mortali peccato corripere quemlibet christianum*), non furono intese da lui nella universalitá che alcuni la portano: prima, perché secondo la dottrina di san Tomaso bisogna eccettuare tutti li moti dell'animo interni, de' quali il pontefice non ha potestá di giudicare, salvo che nel foro della penitenzia, e questi sono la maggior parte delli peccati. Tutti li teologi e canonisti consentono che nella scommunica contra li eretici non siano compresi li mentali, e che un canone che volesse comprenderli sarebbe nullo; onde si sará fatta una proposizione universale che il papa può giudicare di tutti li peccati, e quando si verrá a difenderla, bisognará fare una eccezione della maggior parte de' singolari. Oltre di ciò il prencipe può commettere peccato contrafacendo alla legge propria senza causa legittima, come san Tomaso prova [1]; e nondimeno di questo peccato non può esser giudicato, salvo che da Dio solo, come il Gaetano in quel luogo tratta, mostrando che tanto significa nel foro penitenziale come appresso di Dio.

Certamente il dire che il principe fosse soggetto alle censure del pontefice quando falla contra le leggi proprie sarebbe un levar totalmente la potestá del prencipe. E il dire che sia soggetto nelli altri falli, non in questi, sarebbe levar la ragione presupposta nel detto capitolo *Novit*, la qual è che al pontefice appartiene aver cura dell'anima e della salute, e levare le cose contrarie. Ma il prencipe incorre nella dannazione anco per li peccati commessi contra la legge propria; adunque non meno questi che quelli apparteneriano al pontefice: il che, come è stato detto di sopra, è contrario del tutto alla dottrina di san Tomaso.

---

(1) *Summa theol.*, I II, quaestio XCVI, art. 5.

È ancora necessario avvertir bene le parole d'Innocenzio, che dice a sé appartener la censura d'ogni peccato mortale, *quam in quemlibet exercere possumus et debemus*. E di sotto: « all'uffizio nostro appartiene *de quocumque peccato mortali corripere quemlibet christianum* ». Ora se è debitore di fulminar censure contra ogni peccato mortale e contro ogni cristiano peccatore, certamente, se non lo fa, pecca; ma non vediamo che fulmini contro le meretrici, che pur sono notoriamente in perseveranza di peccato; adunque peccherebbe, o converrebbe che non facesse mai altro che fulminare censure. Per il che quel: *de omni peccato mortali* si deve intendere non nella universalitá, avendone giá esclusi innumerabili; laonde Gabriele Biel s'affatica molto per dar esposizione tollerabile a questo luogo, e non trova altro che dire se non che quella decretale e tutte le altre che suonano cosí s'intendono nel foro penitenziale solamente. Io non mi travagliarò per mostrare che le parole della decretale s'intendino secondo il senso di Gabriele, ma dirò che debbe piú affaticarsi qualonque vorrá dire che s'intendi nel foro esteriore, a fuggire li assurdi e la totale destruzione dell'autoritá secolare instituita da Dio, e la confusione del mondo, che nasce da questa dottrina, e lo stato di dannazione nel quale pone tutti li pontefici con essa. Il che alcuni canonisti, tra' quali è il Navarro, hanno tentato di fare, e non è succeduto loro: né dobbiamo affaticarci noi ad accommodare le parole di questo pontefice alla vera dottrina, che distingue la potestá secolare del ministerio spirituale; massime che questa decretale contiene qualch'altra cosa per la quale ha bisogno di esposizione, come quella che il re Filippo Augusto fosse della discendenza (dice egli *genere*) di Carlo Magno: il che non è vero, se non si finge qualche matrimonio e si esponga per linea feminina, cosa non usata in Francia. Qualche istorico francese ha fatto discendere cosí li Carolingi come li Capeti dalli Merovei per diverse linee feminine; ma li Capeti da Carlo sará difficile mostrare, senza inventar qualche cosa fuori delle istorie.

È tempo di uscire di questo capitolo *Novit*, che l'Autore

doveva attendere piú convenevolmente ad esporre che ad ampliare, poiché contra il senso d'Innocenzio, il qual dice a lui toccare la correzione « di qualonque cristiano », il nostro autore ha interpretato la parola « di qualonque cristiano », di tutti li príncipi del mondo, sí che li toccará di scommunicare il Turco, il re di Persia, il re di Samarcanda, il Precopense, ed anco altri di che non si ha notizia; e san Paolo non potrá piú dire: *Quid mihi de his qui foris sunt iudicare?* Ma delli privati cristiani, li quali il pontefice Innocenzio ha compresi, l'Autore non ha giudicato parlare, quasi che basti dominar li príncipi, e che sia indignitá abbassarsi agli altri. L'interpretare *quemlibet christianum* per tutti li prencipi del mondo è un ampliare e restringere insieme il senso della decretale: si restringe escludendo li privati, e si amplia estendendosi alli prencipi non cristiani.

Quanto all'autoritá dell'estravagante *Unam sanctam*, desiderarei che l'Autore avesse risoluta una difficoltá che nasce dal leggere insieme detta estravagante e un'altra di Clemente V pontefice, che successe poco appresso, la quale comincia *Meruit*, dove dice esso Clemente che non vuole né intende che per la sudetta estravagante *Unam sanctam* sia fatto alcun pregiudicio al re e al regno di Francia, né che il sudetto re e regno siano soggetti alla chiesa romana piú di quello che fossero inanzi, ma che le cose stiano nello stato che erano prima della sudetta estravagante: e questo lo fa per favorire il re, che l'ha meritato per la sua sincera affezione e per li meriti de' suoi maggiori, e perché li francesi l'hanno meritato per la sinceritá della sua divozione. Ora io dimando se Bonifacio ha dichiarato il *ius divinum*, cioè esplicato e dichiarato la giurisdizione che il pontefice ha *de iure divino*, in questa estravagante *Unam sanctam*, o vero se esso si ha soggettato li prencipi in quello che Dio non gli ha sottoposti. Se vorranno dire che sia in questo secondo modo, se gli replicará che sarebbe una novitá, dopo anni mille duecento cinquanta, una nullitá, un'usurpazione, e un attentato e un abuso della potestá datagli da Dio: oltre che non occorreva che Clemente intendesse che solo il regno di

Francia non fosse soggetto a quella constituzione, ma bisognava che dicesse e intendesse il medesimo di tutti li regni e príncipi: né meno si doveva dar questo in ricompensa delli meriti del re o del regno, ma alla giustizia e debito. Se si dirá che sia stata una dichiarazione del *ius divinum*, dimando come Clemente potesse liberare il re e regno di Francia da quella suggezione che Dio aveva ordinata, essendo cosa chiara che il pontefice non può esentar alcuno dalla potestá sua, che egli ha *de iure divino*. E per venire alla parte della detta estravagante allegata dall'Autore, se quello che Bonifacio dice, cioè che la potestá temporale, quando erra, debbe essere indrizzata dalla spirituale, sia dichiarazione della legge divina, dico io che si deve intender per quanto appartiene alla salute dell'anime e nel foro di Dio, e perciò senza nissuna potestá temporale di quelle che li legisti chiamano *coactivae*; e che perciò tutta l'autoritá ecclesiastica sopra li príncipi è spirituale. Né in questo fa di mistiero descendere al pontifice romano, perché questa autoritá è in tutti li prelati, se bene da lui alli altri vi è differenza, ché li altri prelati non hanno tutti per soggetti, sí come ha il pontefice, e l'autoritá degli altri è sottoposta alla pontificale.

Ma quando da queste tre allegate autoritá conclude che il principe temporale assoluto, se ben non riconosce altro principe temporale superiore, è forza che riconosca il capo della cristianitá, non vorrei che alcuno restasse ingannato per la equivocazione che si commette nel verbo « riconoscere » e nella parola « superiore ». Imperocché in una significazione « riconoscere » vuol dire esser soggetto a tutte le leggi, prestar omaggio e tenersi d'avere il suo stato per grazia di colui; ma in un altro senso « riconoscere » vuol dire tener per ministro di Dio in quello che s'aspetta al regno de' cieli, secondo la qual significazione dico che il principe riconosce il papa e riconosce il vescovo ancora. Il vocabolo « superiore », nella prima significazione vuol dire quello che communemente si dice superiore di diretto dominio; nel secondo senso « superiore » vuol dire quello che insegna la legge di Dio, ministra li sacramenti e universalmente

indrizza alla salute; nel qual senso dico che il vescovo è superiore del principe esso ancora, se bene il papa è maggior superiore. Non bisogna dunque che l'Autore, senza distinguer questi significati, tutto in un contesto ci dica che il principe temporale assoluto, se ben non riconosce per superiore altro principe temporale, debbe riconoscere per superiore il papa, e cosí confondere la superioritá, perché non si deve ammettere questa proposizione, che il principe assoluto, se ben non riconosce per superiore altro principe temporale, riconosca però per superiore il vescovo, con ciò sia che la fallacia qui sarebbe chiaramente vista da tutti: perché, se « riconoscere » s'intenderá nel primo senso del dominio diretto, dico che non è vero che debbe riconoscere il papa, perché non è tale, ma che in quel modo appunto che non riconosce altro principe, non debbe meno riconoscere esso papa. Se intende poi nel secondo senso « superiore », cioè spirituale, non è vero che nissun principe temporale, eziandio feudatario, riconosca altro principe temporale per superiore spirituale, perché in questo senso riconoscer per superiore vuol dir aver per padre spirituale; né il feudatario debbe aver per tale il suo signore. Quanto però bisogna guardarsi dal teologizzare in questo modo, col quale si disforma e si disordina e il regno di Dio e quelli del mondo, e sono ingannati li semplici, e indotti a credere che in tutte le cose vi sia obligo di obedire al papa!

Non è meno da laudar in tutto quel modo di dire: « il papa è capo della cristianitá », per la equivocazione del vocabolo « cristianitá ». Anticamente si trova detto dalli scrittori: « il pontefice romano, successor di san Pietro »; appresso ad altri: « vicario di san Pietro »; andando piú innanzi: « vicario di Cristo, vicario di Dio, capo della chiesa », modi che non partoriscono mal senso. Ma il vocabolo « cristianitá », per la sua ambiguitá, lo partorisce, imperocché non significa solamente la chiesa cristiana, ma li stati e regni cristiani; anzi questo secondo senso è il piú usitato, e quando si dice che l'Asia o l'Egitto non siano in cristianitá, non s'intende che non vi sia la chiesa cristiana, ma s'intende che non sono negli stati

temporali de' cristiani. Si vede sotto questo novo modo di dire che è coperta la fallacia, perché s'intende di concludere che sia capo, cioè che abbia governo nel temporale sopra li altri príncipi cristiani. Non mutiamo l'antico modo; diciamo pur: « capo della chiesa cristiana ». Ma mentre che da tutto il suo discorso l'Autor vuole concludere che, se li príncipi usano la potestá in danno dell'anime loro o de' popoli e in pregiudicio della cristianitá, il papa può mettervi le mani, se bene di sopra, esponendo il capitolo *Novit*, ne abbiamo detto molto, non sará alieno dal proposito presente vedere che inconveniente estremo segue da una dottrina cosí universalmente prononziata.

Non vi è azione alcuna umana in individuo che non sia o opera buona o peccato. Se al pontefice romano appartiene metter le mani sopra ogni peccato, e insieme a lui s'aspetta giudicare qual si sia peccato, dico che non vi è piú principe alcuno, se non il papa; anzi che non vi resta alcun altro governo privato. Faccia il principe una legge che sia pagata una contribuzione per straordinario sussidio della republica per una guerra che esso sia necessitato di fare; questa legge non è giusta, ma è peccato, se la causa finale non è legittima, se li sudditi non si obligano alle contribuzioni secondo la giustizia distributiva. Adonque il papa potrá dire: « Io voglio saper il fine perché imponi la contribuzione », e cosí penetrará gli arcani dello stato, potrá esaminar la distribuzione se è fatta proporzionalmente, e cosí intenderá tutti li segreti delle forze dello stato. E perché il papa è anco principe temporale, e come tale può aver una guerra con un altro, per questa strada indebolendo li nemici, con incredibile facilitá potrá restarne vincitore. In somma il papa potrá esaminar tutte le leggi, tutti li editti, tutti li patti, tutte le successioni, tutte le transazioni delli príncipi. Ma che dico? potrá esaminare anco le successioni e li contratti de' privati, perché al pastor tocca, come l'Autore dice, guardare ciò che pascolino le sue pecore, che acque bevino e dove vadino vagando. Questa consequenza non solo è necessaria, ma ancora ammessa da tutti li canonisti che scrivono sopra il capitolo *Novit*. Ma non è però che li prudenti e discreti

non la notino per molto assurda; delle quali assurditá per liberarsi, alcuni hanno cavato dal detto capitolo *Novit* una distinzione: che altro è giudicare della cosa o dell'azione o del contratto, e altro è giudicar del peccato. Ma separano l'indivisibile, perché quando appartenerá al papa giudicare di ogni cosa in quanto è peccato, e proibirla, e sforzare ad osservar il suo commandamento, che altra cosa potrá il principe trattare? Come se in una vendita fosse ingiustizia, e il papa la giudicará come peccato e fará che si rompa, io dimando: che cosa resterá alli príncipi da giudicare o trattare sopra quel contratto? E restarò satisfatto quando mi sará mostrato un atomo di Democrito che gli resti. Con questa dottrina, o bisogna levar ogni principato, o tener in perpetue perturbazioni la cristianitá. Non uso qui il vocabolo in senso ambiguo, ma intendo la cristianitá, cioè li regni e stati de' cristiani.

E perché l'Autore ci ha apportato una dottrina molto universale, che il giudicare se una legge contiene peccato tocca al pontefice, sí come tocca al giudice ecclesiastico giudicare se un contratto civile contenga peccato di usura, bisogna dirli che da questo ne seguiría che non solo il papa, ma ancora tutti li giudici ecclesiastici sarebbono giudici d'ogni cosa, perché non piú li appartenirá giudicare se contenga usura che se contenga altra lesione del prossimo, che tutte sono peccato; e d'ogni omicidio, perché può essere con peccato e senza, il giudicio sará ecclesiastico, e appartenerá a loro il giudicare; e del mettere il prezzo alle biade e mercanzie, se sia peccato o no, e ordinar che si lievi o si lassi; e se il pegnorar è con estorsione o no; e se un mandato *de carcerando* contiene violenza e ingiustizia, ché pur anco qui entra il peccato; e se il modo del vestir delle donne sia scandaloso; e se l'uomo è prodigo o avaro nella sua mensa, ché tutti pur sono peccati. E sí come potrá entrar in tutti li governi delli regni, cosí potrá penetrar in tutti li governi delle case, veder come li padri governano li figlioli, come li mariti trattano le mogli, ed in somma, perché non è azione alcuna o negozio, cosí publico come privato, in cui non possa cader peccato, se toccherá al giudice

ecclesiastico il giudicarlo, e approvarlo o proibirlo, e constringer a seguire il suo giudicio, si potrá portar il palazzo ed il foro e tutte le case nel vescovato. Le quali consequenze, sí come si cavano da questa dottrina, cosí non sará male che oculatamente siano considerate da coloro a' quali veramente appartengono. Ma la vera dottrina cristiana, e l'uso che vediamo, leva tutti li assurdi, perché li peccati sono sotto il giudicio temporale nel foro mondano, e sotto il giudicio ecclesiastico nel foro dell'anima; nel quale come bisogni procedere, non possiamo meglio impararlo che dalli esempi di Cristo e de' santi apostoli, li quali non hanno mai preteso sopra li peccati autoritá temporale coattiva.

Continua l'Autore, riprendendo l'interprete non solo nella causa delle leggi, ma aggiongendo che la Santitá di Paolo V non riprende la republica che voglia punire i suoi sudditi delinquenti, ma perché presuma metter le mani sopra le persone ecclesiastiche, che non sono soggette ad altro superiore che allo spirituale, concludendo che chi vorrá considerar senza passione troverá che il papa non vuole privar la republica veneta di altra libertá che di far male, la quale non è data da Dio, ma dal demonio. Qui primieramente oppone all'interprete quello di che egli non ha colpa alcuna. Ha pur portato l'Autore le parole proprie dell'interprete, le quali sono *che furono fulminate le censure nel dí di Natale*. Ma il dí di Natale non fu presentato altro breve che sopra le due leggi del non fabricar chiese e non alienar beni laici in ecclesiastici senza licenza; e la censura sopra il giudicar delinquenti non fu fulminata fino al febraro, della quale l'interprete non può parlare, scrivendo egli sopra la fama sparsa delle censure fulminate al Natale. Una persona grave non deve concitar invidia contro alcuno, se non per veritá; ma che le persone ecclesiastiche, quando commettono errore contro la legge, non siano soggette al castigo, lo dice senza provarlo. Se nel progresso vedremo che tenti provarlo, se gli responderá quello fará bisogno per difesa della veritá: non conviene però differir a dirli quello che occorre sopra la sua proposizione: « le persone

ecclesiastiche non sono soggette ad altro superiore che allo spirituale ». Questa proposizione è proposta, per opposizione contro il signor cardinale Bellarminio, da un certo in Francia, che la riprende come sediziosa; e Lodovico Riccheomo, provinciale de' gesuiti, in un suo *Apologetico* drizzato al re risponde per lui al capitolo XXXIII che non abbia ciò affermato se non nelle cause sacre meramente, come *de fide, de religione, de sacramentis* etc., e che non sia stato mente sua di riprendere il costume di Francia, dove il magistrato secolare giudica nelli delitti privilegiati. Ed esso provinciale poi, rivoltatosi al re, dice: *Episcopi, archiepiscopi, cardinales generalesque praepositi religiosorum ordinum in toto sacro ordine excelsissimi omnium atque immunissimi primas tenent: propterea ne tamen aut tuae maiestati subiecti, vel esse vel dici aspernantur, quod sint immunes subiectique pontifici maximo.* E poco di sotto, avendo detto che lo riconoscono re, segue: *Quod quomodo sane praestandum sibi constituerent, nisi se pari iure cum aliis, atque sub tuo imperio esse faterentur? Parentemne potest Davidem suum Salomon compellare, nec se eius tamen filium ea compellatione dicere?*

Veramente il cardinal Bellarmino in sentenza nel libro primo *De clericis*, capitolo XXVIII [1], alla conclusion seconda, con la sua ragione, dice che li ecclesiastici sono soggetti al principe secolare in quello che non repugna al loro officio. Ma perché questa parola *subditi* non vi è formalmente espressa, ho piú tosto voluto addurre uno della sua Compagnia, che in parole formali lo dice, e non solo nel luogo sopracitato, ma lo replica anco nel capitolo XXXVI, lasciando di allegare qui san Gregorio nella sopradetta epistola, che si chiama soggetto e servo dell'imperatore e introduce Dio a parlare al principe e dire: *Sacerdotes meos tuae manui commisi*: la qual forma di parlare ritrovo appresso tutti li santi e nelle epistole delli pontefici antichi. Uno potrebbe opporre all'Autore che quel detto suo (« il pontefice non procura di privar la

(1) *De membris ecclesiae militantis*, lib. I, De clericis, cap. XXVIII.

republica di altra libertá che di far male») piú veramente si potrebbe applicar alla republica, e dire ch'essa, nel castigar li delinquenti ecclesiastici, non faccia contro la libertá ecclesiastica e non intenda levar loro altra libertá che di far male, perché siamo tutti d'accordo che l'ecclesiastico, commettendo contro le leggi, pecca, ma non ci accordiamo giá in dire che abbia peccato la republica in castigarli. Io credo bene che l'Autore, come dottissimo, abbia avuto buon senso, quando ha detto che la libertá di far male non è data da Dio ma dal demonio; le parole però cosí pronunciate non sono cattoliche, imperocché la libertá di far male s'intende il libero arbitrio, il quale è naturale e da Dio, il che non sará negato se non da qualche manicheo, che ne fa il diavolo autore. Non nego che l'Autore non abbia avuto buon senso, come ho detto; la buona mente però non debbe scusare un severo censore altrui, massime dicendo san Girolamo: *Ex verbis male prolatis incurritur haeresis.*

Segue l'Autore, e presa comparazione dalli príncipi secolari, dal pastore e dal nocchiero, conclude che non debbe il pontefice, capo della cristianitá, permettere libertá alli príncipi di far leggi pregiudiciali alla chiesa ed alla salute delle anime, e perdere per se stessi e far perdere ad altri l'eterna salute. Bellissime parole in prim'aspetto, e che farebbono fermare immediate qualche semplice e credere che ogni ragione fosse dal canto suo: ma quando noi l'esaminaremo, le trovaremo proponere cose ambigue, e concluder con l'istesso paralogismo, come tutte quelle di sopra. Che cosa intende per chiesa? Se quello che la scrittura divina e il vocabolo propriamente significa, cioè la congregazione de' fedeli, è molto vero quello che dice; ma nissun principe in questo senso può far leggi pregiudiciali alla chiesa, che non le faccia pregiudiciali anco a sé, che ne è parte molto principale, e insieme che non pecchi. Se per chiesa intende li ministri di essa come tali, dico l'istesso, ma aggiongo che le leggi venete non sono a loro pregiudicio, anzi in qualche maniera, come si potria mostrare, vengono a favorir il loro ministerio. Se per chiesa intende qualche potenzia o stato temporale, nego che appartenga al pontefice

impedire che non si facciano leggi a pregiudicio di quella. Siamo ingannati dall'ambiguo. « Non è lecito far legge in pregiudicio della chiesa », si deve intender al primo e secondo modo: ma [se] è fatta una legge che non si porti biada in Ancona, terra della chiesa, questo si dee intender nel terzo senso; e però, se si dirá: « la legge di non portar biada in Ancona è contra la chiesa », questa sará conclusione per equivocazione. Similmente quando dice che non debbe il pontefice permettere libertá alli príncipi cristiani di far legge pregiudiciale alla salute delle anime, notaremo esser dottrina del signor cardinale Bellarminio che li ecclesiastici sono esenti *iure humano* nelle cause criminali, o sia quello privilegio de' príncipi, o constituzioni de' pontefici, o sieno anco amendue insieme: dimando però se, innanzi tutte queste leggi e constituzioni, li secolari che punivano le scelleratezze delli ecclesiastici peccavano o facevano pregiudicio alla chiesa: se dirá di sí, non potrá difendersi, perché non contrafacevano a legge divina per la sua e per la vera opinione; non ad umana, che non vi era, *et ubi lex non est, nec praevaricatio.* Adunque non era peccato, non era contra la salute dell'anima, non era in pregiudicio di alcuno: perché donque li papi non potevano permetterlo? Dirá l'Autore: « Allora sí, ché non vi era la legge; ma adesso no, perché vi è ». Adunque hanno difficultato la via del cielo; adonque senza loro era piú facile; adonque non è in edificazione, se giá potevano li príncipi, castigando li ecclesiastici delinquenti, mantener la quiete publica e dar sodisfazione alli offesi senza peccato alcuno. Che bisogno era, contro il ben publico e con estremo pericolo di metter ogni stato in confusione, inventar che sia peccato castigar chi fa male, conforme alla legge di Dio? Può servir in alcun modo questo a facilitar la salute ad alcuno? Serve forse alli cattivi ecclesiastici, che perciò piglian maggior ardir di far male? Serve alli offesi da loro, che perciò machinano maggiori rancori e vendette private? Serve alli príncipi, lo stato de' quali si perturba? Serve alla riputazione dei buoni religiosi che nella loro compagnia vi siano i cattivi? Forsi è onorato Dio in altri che nelli obe-

dienti a' suoi commandamenti? Ma sento dirmi: questo è un biasimare le esenzioni che tanti príncipi, degni di eterna memoria, hanno concesso alle persone ecclesiastiche nelle cause criminali. Io non solamente non le biasmo, ma le lodo sommamente, e le propongo per degne di esser imitate da tutti li príncipi presenti e futuri: ma dico bene che non si troverá mai che principe alcuno, incomminciando da Costantino Magno sino a Costantino d'Irene, e da lui descendendo per li greci sino alla destruzione di quell'imperio; e per li latini da Carlo Magno sino a Federigo II inclusive, abbia esentato li ecclesiastici dalla potestá sua propria. Tutte le esenzioni sono dalli officiali e magistrati, alcune esenzioni da tutti, alcune da parte di essi magistrati; alcune in certe sorti di delitti, altre in tutti rispettivamente, restando sempre nel principe quella somma potestá che è inseparabile da lui. Ora, purché li delitti siano puniti, a qual magistrato tocchi o non tocchi, e sopra quali persone abbia o non abbia autoritá, appartiene al principe statuire, secondo la opportunitá de' tempi, luoghi e negozii. Per il che li príncipi, secondo che ricerca lo stato delle cose loro, dànno privilegi ed esenzioni a' soldati e ad altre sorti di persone; e cosí, quando l'augmento della religione nello stato suo richiede, concedono alli religiosi privilegi ed esenzioni convenienti, e ne sono degni di lode; sí come io laudo tutti li príncipi sopranominati e laudo la republica, che per legge non scritta ha esentati li ecclesiastici nelli delitti communi e non enormi. Ma una legge, la quale levasse al principe la potestá di punire li delitti quando la necessitá della publica tranquillitá lo ricerca, non vedo che alcuno la lodasse né la reputasse conforme a Dio ed alla natura. Per il che dal lodare li santi privilegi concessi dalli príncipi non ne segue che si lodi una esenzione esorbitante, la qual servi a confusione e perturbazione publica. Concludiamo adonque esser vero che il pontefice non può né deve permettere alcuna di quelle cose che di sua natura sono cattive e contrarie alla salute delle anime; e se le permettesse, non restarebbono di esser peccato, né, facendosi, la salute si potrebbe acquistare. E veramente sono degni di

somma lode li pontefici che procuravano levar li abusi e le cose proibite da Dio, le quali stando, è impossibile che l'uomo si salvi: e tanti anni sono il mondo sospira a questa riforma, e tante volte è stato deluso nelle sue speranze. Ma circa le cose che non repugnano alla divina volontá, debbe esser servata la sua libertá al principe di far quello che il ben publico ricerca. Ed un pontefice che tentasse proibirglielo usurparebbe l'autoritá temporale contro il precetto di Cristo.

II. — Sin qui la disputa assai familiarmente è dall'Autore trattata; ma nel secondo luogo, per le parole dell'interprete, dove dice che si è dato a cercare qual fosse la forza delle scommuniche quando sono fulminate per cause tanto ingiuste, se gli fa adosso un gran trapasso, con dire: « Passa l'autore ad un'altra falsitá, dicendo: '*Io mi son dato a ricercare negli « approvati autori qual fusse la loro forza, quando sono ful- « minate per cause tanto ingiuste*'. Questa è la seconda fal- « sitá, congionta con una incredibile temeritá e intollerabile « arroganza, perché l'autore della prefazione ardisce di defi- « nire che le cause della scommunica dal sommo pontefice « fulminata contro la republica veneta siano ingiuste. E forse « chi potesse parlare con questo scrittore troveria che non è « informato del negozio, né sa quali siano le cause della su- « detta scommunica, massime che egli stesso dice essersi mosso « a scrivere solo per una fama sparsa in Parigi. Onde bisogna « che sia uno di quelli de' quali dice l'apostolo: *Non intelli- « gentes neque quae loquuntur, neque de quibus affirmant* [1]. « È possibile che tu sii cosí temerario che senza aver prima ben « inteso il negozio, senza avere molto studiato, senza consultare « con uomini dotti, ardisca di pronunziare una sentenza cosí as- « soluta contro del vicario di Dio? E quando bene avessi studiato « assai, e conferito con altri, e fussi a pieno informato di ogni « cosa, dovevi esser cosí arrogante di condennare d'ingiustizia « il supremo giudice del mondo, e questa tua sentenza per mezzo

(1) *I Tim.*, I, 7.

« della stampa farla nota a tutti? Ma giá che tutta la tua ragione,
« per la quale giudichi esser ingiuste le cause della scommunica
« del sommo pontefice, non si fonda in altro, se non nella fama
« sparsa che la republica veneta sia scommunicata perché ricusa
« sottomettere all'arbitrio altrui la libertá che Dio le ha donato,
« e noi abbiamo dimostrato chiaramente questa ragione esser
« falsa, e perché la giustizia della scommunica fulminata da
« nostro Signore è notoria a tutti, e approvata da tutti, eccetto
« che dagl'interessati, che si guidano per passione piú che per
« ragione, non spenderemo piú parole in rifutare questa falsitá. »

Io veramente, releggendo bene le parole dell'interprete, non veggo che definisca la sentenza del pontifice esser ingiusta, poiché nella sua parentesi dice: « il che non par ragionevole né credibile », la quale l'Autore studiosamente ha tralasciato. Ma poniamo anco noi che quella non ci fosse, e pigliamo solo le parole: « essendo sparsa fama che la republica sia scommunicata perché ricusi di cedere la sua libertá, mi son dato a ricercare nelli approvati autori, etc. ». Una cosa suppone l'interprete certa, che la scommunica fulminata contro chi ricusa sottomettere la sua libertá sarebbe ingiusta; e due altre cose restano dubbie, una *in iure*, qual sia la forza d'essa; l'altra *in facto*, se la presente scommunica sia tale come la fama gli ha portata. Nelli libri non poteva studiar la seconda; si è dato a studiar la prima. Onde non par che diffinisca, come l'Autore dice, sí come se uno dicesse: « essendosi sparsa la fama in Venezia che Demetrio, principe di Moscovia, con molti suoi seguaci sia stato trucidato per essersi lasciato indurre dalli gesuiti a tentar molte cose contro gli instituti di quell'imperio, io mi sono posto a cercare nelli approvati autori che pena meritino li religiosi, intromettendosi nelle cose di stato, con pericolo di turbazione publica e morte di molti ». Potrebbe qui alcuno dire: costui diffinisce che li gesuiti sono perturbatori della quiete publica? Certo no; ma la cosa certa è che chi turba la quiete publica pecca: due cose sono dubbie: una *in iure*, che si può studiare che castigo merita il religioso che cosí faccia; l'altra *in facto*, quello che sia avvenuto in Moscovia,

che si può aspettar di certificarsene. Cosí precisamente è quello che trattiamo; e credo che l'Autore abbia sentito l'istesso; ma per fare una invettiva contro chi dice la scommunica del pontefice esser ingiusta, ha mostrato credere che l'interprete lo dica. Costuma l'Autore di acremente riprendere quelli che tirano al senso loro le parole altrui per oppugnarle; ma in questo luogo era troppo necessario, sotto coperta di riprendere un incognito, villaneggiare tutti coloro che non ricevono la scommunica del sommo pontefice. Ma se alcuno, commosso da quello che l'Autore dice nel testo di sopra, cioè le leggi della republica veneta essere inique ed empie, ora drizzasse precisamente le parole istesse verso lui, dicendo essere una falsitá congionta con etc. diffinire che le leggi di tanta republica, conformi a quelle di tutti li regni cristiani, siano inique ed empie, e che chi parlasse con lui, e lo trovarebbe poco informato del negozio, gli facesse in scrittura una interpellazione, dicendo: « è possibile che voi siate cosí etc., che ardite di pronunziare ingiuste le leggi d'una sapientissima e religiosissima republica, che giá mille e dugento anni si è governata con stupore ed esempio del mondo? », e che queste leggi non sono singolari, ma si trovano in tutti gli stati cristiani (le quali sono anche stimate giuste da tutti e approvate, eccetto che dagl'interessati che si guidano piú per passione che per ragione), non potrebbe dolersene l'Autore, ristretto con suoi legami istessi, e ripreso con le proprie sue parole formali. Ma lasciamo noi di usare simili modi; non restando però di aggiongere anco che se uno, scrivendo le cose che al presente passano nel mondo, dicesse la sua opinione che la scommunica del papa fosse ingiusta, non sarebbe tanto dannabile. Leggendo tutti gli storici cristiani trovaremo infiniti esempi de scrittori che hanno detta la sua opinione de' decreti, de' precetti e delle azioni de' pontefici del lor tempo e de' precedenti; né mi partirò da quello che tutti li moderni dicono di Alessandro VI e di Giulio II, e di altri successori e precessori. Solo Iddio ha questa perfezione di non poter fallare ed essere irreprensibile; tutti gli altri debbono avvertire quello che fanno, perché la opinione che il

mondo può prendere della loro bontá e prudenza serve per freno a quelli che per rispetto della conscienza propria non si sono contenuti nelli debiti termini.

III. — Ma passiamo alla terza opposizione, dove dice: « Se« guita la terza: ' *E leggendo nel sacro concilio di Trento quelle* « *parole degne di essere scritte in lettere d'oro*: Abbenché « l'arma della scomunica, etc., *avrei desiderato che, sí come* « *quei santissimi padri hanno prescritto alli prelati la regola che* « *debbono servare per usare una tal medicina a salute, cosí* « *avessero insegnato alle divote e religiose conscienze qual fosse* « *il loro debito, quando il loro prelato fulmina censure contra* « *la forma prescritta da Cristo nostro Signore e da san Paulo,* « *e dalli sacri canoni antichi* '. Non contento l'autore di aver « detto una falsitá contro del sommo pontefice, ne aggiogne « un'altra contro del concilio universale, acciò cosí faccia ingiuria « al capo e alle membra principali di santa chiesa. Dunque ri« prende questo autore il sacro concilio di Trento d'insufficienza, « perché avendo ordinato a' prelati che non si servino delle « scommuniche per cause leggieri, non abbia insieme insegnato « ai laici come si devono portare quando i loro prelati non ser« vano quest'ordine, il quale è conforme all'ordine di Cristo, di « san Paolo e de' sacri canoni antichi. Ma se avesse voluto leg« gere tutto il decreto del sacro concilio, e non solo le prime pa« role, averebbe ritrovato quello che finge di desiderare, e averia « conosciuto quanto falsamente attribuisce al concilio l'insuffi« cienza della dottrina. Il decreto che esso allega è il terzo della « sessione ultima in materia di riforma, e sí come nel principio « del decreto si avvisano li prelati che non si servino dell'arme « della scommunica *temere et levibus de causis*, cioè temeraria« mente e per cause leggieri, cosí nel fine si avvisano i laici, « eziandio constituiti in magistrato politico, che non tocca a loro « giudicare se il prelato in scommunicare osserva l'ordine debito, « e però comanda a' magistrati secolari che non ardischino impe« dire che il prelato non fulmini la scommunica, né meno co« mandare che revochi la scommunica, sotto pretesto che non

« sia conforme all'ordine debito. *Nefas autem sit saeculari cui-*
« *libet magistratui prohibere ecclesiastico iudici ne quem excom-*
« *municet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet, sub*
« *praetextu quod contenta in praesenti decreto non sint observata,*
« *cum non ad saeculares, sed ad ecclesiasticos haec cognitio per-*
« *tineat*. Queste sono parole del sacro concilio, il quale ha pro-
« visto ad ogni cosa, e ha insegnato che l'officio de' magistrati
« secolari non è di resistere con forza e violenza alla publica-
« zione delle scommuniche, come oggi fanno i magistrati della
« republica di Venezia, ingannati da persone che piú si dilettano
« di adulare che d'insegnare la veritá, uno de' quali è costui,
« a chi noi rispondiamo. »

Qui arguisce l'interprete di due cose: la prima, che riprenda il concilio d'insufficienza; la seconda, che, se avesse letto le parole seguenti, e non il solo principio, avrebbe trovato quel che cercava. Alla prima obiezione brevemente dirò, perché la seconda mi fa tralasciare ogni altra considerazione. Questo è l'argomento che ci fanno li eretici, quando diciamo esser necessarie le tradizioni, perché ogni cosa non si trova nella scrittura: non il segnarsi col segno della santa croce, non l'adorazione delle imagini, non gli ordini minori, non le consecrazioni di chiese e degli altari. Subito ci dicono che trattiamo la scrittura per insufficiente. Non è insufficiente perciò la scrittura, perché contiene quello che è conveniente che sia scritto, e il rimanente rimette alle tradizioni, le quali approva. Cosí risponde spesso alle obiezioni degli eretici il signor cardinale Bellarmino. E cosí parimente in questo proposito: non si tratta per insufficiente il concilio, per non aver detto tutto quello che si debbe saper delle scommuniche, se ha tralasciato qualche particolare e ha rimessolo alla dottrina de' scrittori cattolici: ed è cosa nota ad ognuno con quante necessarie dechiarazioni ha supplito Pio V in materia della cognazione spirituale, dell'affinitá fornicaria, della publica onestá; e la congregazione de' cardinali ogni giorno ad altre supplisce, sotto nome di dichiarazione. Il concilio non è nel numero degli scrittori canonici, ma si debbe credere che, se fosse continuato piú, avrebbe

ancora piú cose dichiarate; e l'Autore non doverebbe dir questo, essendo molto contra la novitá del quesito *De auxiliis*.

Sento farmi una obiezione: adunque ha fatto errore l'interprete in desiderare quello che il santo concilio non ha giudicato ispediente fare. Non è vero che sia male desiderare quello che uno, eziandio per natura impeccabile, ha giudicato altrimenti. Io desidero che avesse piaciuto a Dio lasciar vivo papa Clemente VIII fino alli tempi presenti, e non pecco; e pur Dio non ha giudicato ispediente. Ma so che alcuno non si contenta che una tal sufficienza sia nel concilio, ma ne vuole una a cui non manchi niente, acciò mai piú possa alcun dire che vi sia bisogno di concilio; e saressimo liberi da travagliarsi in questa considerazione della sufficienza nel decreto delle censure, se, come sono stampati li decreti del concilio, fossero stampati gli atti. Se adesso si trovano gli atti dell'efesino, che fu giá mille e dugento anni, o qualche frammento delli atti del niceno, piú vecchio, sono ricevuti con grande aviditá, gli atti del santo concilio di Trento sono in essere. Rimetto alla molta sapienzia e prudenza dell'Autore il dire se fosse utile che uscissero in luce; dirò bene che dichiarariano e risolveriano la presente nostra difficoltá.

Alla seconda obiezione, io desiderava prima una esatta fedeltá in un interprete del concilio, che riprende di poca fede quello di Gersone. Dice il concilio: *Nefas sit saeculari cuilibet magistratui*. L'Autor interpreta cosí: « s'avvisano li laici eziandio constituiti in magistrato ». Io credo che li scolari di grammatica diranno: *Saeculari cuilibet magistratui*, « a qualsivoglia secolar magistrato », e non « alli laici eziandio constituiti in magistrato ». Adunque delli privati non si dice niente, e l'interprete di Gerson desiderava instruzione alle devote e religiose conscienzie, non alli magistrati; e l'Autore ci ha posto quello « alli laici » per comprender li privati, contra il senso del concilio. Le parole: *sub praetextu quod contenta in praesenti decreto non sunt observata* non sono fedelmente riportate dicendo: « sotto pretesto che non sia conforme all'ordine debito ». Doveva dire: « sotto pretesto che le cose contenute nel presente

decreto non sieno state osservate », imperocché molti altri ordini debiti sono in san Matteo, in san Paolo, in sant'Agostino, che non sono contenuti nel decreto del concilio. Proibisce il concilio a' magistrati laici commandare che l'escommunicazione fulminata sia revocata, sotto pretesto che non sieno servate le cose contenute in quel decreto; ma quando altre cose debite non fossero servate, se il magistrato potrebbe commandar la rivocazione non lo diffinisce il concilio; e forse in alcune potrebbe, come si costuma di fare nelli parlamenti di Francia. Ecco adunque che il concilio non ha insegnato alle devote e religiose conscienzie (cioè a quelli che ingiustamente sono scommunicati e a quelli che si ritrovano appresso loro, a' quali accade communicar con essi) qual fosse il loro debito, che l'interprete di Gersone desiderava.

Ma dopo allegate le parole del concilio *(Nefas autem sit saeculari cuilibet magistratui prohibere ecclesiastico iudici ne quem excommunicet, aut mandare ut latam excommunicationem revocet, sub praetextu quod contenta in praesenti decreto non sint observata, cum non ad saeculares, sed ad ecclesiasticos haec cognitio pertineat)*, segue l'Autore: « Queste sono parole del sacro concilio, il quale ha provisto ad ogni cosa, e ha insegnato che l'officio de' magistrati secolari non è di resistere con forza e violenza alla publicazione delle scommuniche, come oggi fanno li magistrati della republica di Venezia ». Qui bisogna trasecolare. Dice il concilio che il magistrato non debba proibire che l'ecclesiastico non scommunichi,' o commandare che revochi la scommunica fulminata; e dice l'Autor che commanda che non resista alla publicazione con la forza. Sono queste cose cosí differenti, come il cielo dalla terra. Senza proibire che uno sia scommunicato, e senza commandare che sia rivocata la scommunica, si può impedire la publicazione. Molto differenti sono l'uno dall'altro: il primo è atto di giurisdizione sopra l'escommunicatore, il secondo è atto della natural difesa, che non ricerca giurisdizione alcuna, e conviene non a' magistrati soli, ma a' privati ancora. Si possono vedere Gaetano, Soto, Vittoria, che tutti trattano a longo della resisten-

zia che debbono fare e li privati e li magistrati secolari alli mandati indebiti, specialmente del pontifice; conforme a' quali parla anche il signor cardinal Bellarminio nel trattato suo *De romano pontifice*, in tempo che, non essendo ancora nata questa controversia, giudicava senza passione. Dove apparisce o dove si mostra adunque quella gran falsitá che dice l'Autore che l'interprete ha opposta al concilio? E quello che, s'egli avesse letto tutto il decreto, avrebbe trovato etc.? Di modo che l'opposizione che si fa all'interprete in questo capo consiste in tre disconvenienti e aliene interpretazioni dell'Autore contra il vero senso e parole del concilio.

IV. — Ma passiamo al quarto capo, dove dice: « Ma pas-« sando piú oltre, aggiogne l'autore e dice: '*E mentre, non « trovando qui quanto io desiderava, rivolgo molti autori, mi « è passato per mano anco Giovanni Gersone, dottore cristia-« nissimo, degno di eterna memoria*' etc. Non si può negare che « Giovanni Gersone non sia stato un dottore di molta scienza e « pietá; ma l'infelicitá de' tempi, per la longhezza dello scisma « nella chiesa romana, indussero cosí questo dottore, come al-« cuni altri di quella etá, a sentir poco bene della potestà della « sedia apostolica. Perciocché, volendo per mezzo del concilio « generale rimediare allo scisma e indurre i pontefici di diverse « obbedienze a sottomettere alla dichiarazione del concilio le « sue pretensioni, si messero ad inalzare sopramodo l'autoritá « de' concilii e sbassare grandemente quella del sommo ponte-« fice. E di qui nacque che caddero in manifesti errori contrarii « alle sacre scritture ed alla commune sentenza dei teologi che « furono e prima e poi di quei tempi. Onde l'autoritá del Ger-« sone in quelle materie che concernono la potestá papale non « è di momento alcuno; e non mancavano molti altri scrittori « piú sicuri che si potevano allegare per intendere fin dove si « stende la forza della scommunica, come sono san Tomaso, « san Bonaventura, santo Antonino e infiniti altri, senza addurre « un autore sospetto, anzi chiaramente erroneo nella materia « della quale si tratta al presente. »

Poteva ben l'Autore, poi che ha rapportato alcuni degli onorevoli titoli che l'interprete dá a Gerson, metterli tutti, ché la opposizione che gli fa di abbassatore dell'autoritá del sommo pontefice forse sarebbe risoluta; perché se avesse aggionto l'opinione che di lui ebbe quel secolo, chiamandolo dottor cristianissimo, e l'esercizio continuato nell'insegnar la sacra teologia, e le fatiche fatte con la dottrina, con l'esempio e con l'autoritá publica ancora, difficilmente averebbe persuaso al lettore che Gerson fosse stato uomo da moversi per affetti indiscreti. Ma è tanto potente la voglia di contradire, che lo trasporta a detraere non solo a Gerson, ma agli altri dottori di quella etá, e notarli di manifestamente erronei e sospetti, e contrari alle scritture. Non si può negare l'infelicitá di quei tempi e la longhezza dello scisma nella chiesa romana, sí come non si può negare in questi un'infelicitá molto maggiore, quando tanti regni hanno fatto total separazione dall'istessa chiesa; onde è nato in alcuni un desiderio di supplir intensivamente, in quelle poche regioni che restano, a quel che si è perduto in estensione. Infelicitá possiamo dir quella de' tempi nostri, quando non vi è padre dell'antica chiesa che non sia censurato, e quando s'ardisce dire che se fussero in questi tempi non parlarebbono come hanno parlato. E non è da credere che le occasioni di quei tempi trasportassero piú a favorire l'autoritá delli concilii, di quel che molto piú le occasioni presenti trasportino a deprimerla, mentre che pur tutti li regni segregati dalla chiesa desiderano e sospirano un concilio. Imperocché veramente il parlare a favor del concilio non può toccare l'interesse proprio, poiché nissuna persona può aspirar a diventar concilio, ma solo ad esser una quingentesima parte di esso. Onde piú si ha da dubitare che l'infelicitá de' tempi presenti trasporti all'eccesso, che l'infelicitá delli passati alla diminuzione. Il zelo buono di rimediar allo scisma, come fu quello di Gerson e delli altri di quella etá, per confessione dell'Autore, non suol trasportare ad opinione perversa, non essendo interessato; ma il zelo cattivo di ampliare la propria grandezza è pericoloso di condurre nella cecitá.

Non resterò di aggiongere esser con qualche nota della providenza divina il dire che abbia lassato cader in errore manifesto e contrario alle divine scritture un secolo mosso da zelo pietoso di ridur la santa chiesa in unitá. Gli uomini di molta scienza e pietá, come confessa l'Autore esser stato Gerson e gli altri di quell'etá dottori eccellentissimi, non gli lassa cader in tali errori: il cader in errori manifesti contrari alle scritture è un difetto cosí enorme ed esorbitante che, con buona licenza dell'Autore, dirò che chi cade in quello non ha scintilla né di scienza né di pietá. Errare manifestamente contro le scritture è la maggior cecitá che possa avvenire a cristiano alcuno, ed il maggior castigo che Dio imponga in pena a chi si serve dell'autoritá divina per interessi mondani. È troppo espressa e gran contradizione esser sforzato a confessar la molta scienza e pietá di Gerson, e insieme dire che sia caduto in manifesti errori contrari alle scritture.

Non è stato deciso chi senta meglio dell'autoritá della sede apostolica, o Gerson o il nostro Autore, che debba cosí assolutamente dire: l'autoritá di Gerson in materia della potestá papale « non è di momento ». Momento è vocabolo relativo; e quello che non è di momento appresso lui, è di momento appresso ad altri; e se in qualche luogo vale l'opinione dell'Autore, in molti piú luoghi è stimata quella di Gerson. Ma lasciamo questo da canto. In tutte queste dodici *considerazioni* non sa riprender l'Autore se non un ponto solo incidentalmente proposto; il rimanente della dottrina bisogna che l'approvi; e se ben si sforza o con limitazioni o con estorsioni di mostrar il contrario, in fine però l'approva. Onde non era da far questo capo della superioritá del concilio per principale (poiché non è quello che si tratta adesso, e del quale nissun si serve) per metter la Santitá sua per oggetto, acciò paresse che la difesa di Gerson fosse offesa di lei.

Dice l'Autore che non mancavano altri scrittori piú sicuri che si potevano allegare; e nomina san Tomaso, san Bonaventura, santo Antonino particolarmente. Ma la dottrina di Gerson che le scommuniche abusive e nulle non sono da temere, che

a quelle si debba non obedire, ma contro loro difendersi, che nelli casi dubbi si debba consigliarsi, che tutti debbian esser uniti al ben commune, è dottrina e di san Tomaso e di san Bonaventura e di santo Antonino e d'infiniti altri, ma non è tutta in un luoco, che si possa vedere in un picciolo trattatello, sí come si vede in questo di Gerson. Chi vorrá raccogliere luoghi da questi e dalli loro discepoli, trovará dottrina (non parlo di quel capo spettante alla superioritá del concilio, ma degli altri) in tutto e per tutto conforme a quella di Gerson. Aggiongerò bene qui che se l'Autore mi affermará di voler ricevere tutta la dottrina di san Bonaventura, che fu di tanta santitá ed erudizione, io gli mostrarò lochi che gli daranno molto maggior travaglio che Gerson e gli altri della sua etá. Poteva bene risparmiare que' vocaboli di « sospetto » ed « erroneo », né attribuirgli ad uno che egli stesso confessa esser di molta scienza e pietá.

V. — Ma udiamo un'altra maggior riprensione. « Ma sopra « tutto è degna di reprensione la causa che ha mosso l'autore « della prefazione a tradurre e mandare in luce li due trattati « del Gersone, *acciò* (dic'egli) *ciascuna pia e religiosa conscienza, « leggendoli, possi consolarsi, non incorrendo in quella grande « avversitá che Dio manda alli reprobi, di aver timore delle « cose che non ne sono degne:* 'Trepidaverunt timore ubi non « erat timor'. Ecco dove arriva la cecitá umana, a servirsi « delle parole di Dio per tor via il timor di Dio! Nel salmo de« cimoterzo e nel quinquagesimosecondo il profeta santo dice « che gli uomini empi non temono il vero Dio, che è degnissimo « di esser temuto: *Non est timor Dei ante oculos eorum*; e per « lo contrario temono i dei falsi, che non hanno forza nessuna: « *illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor*. Ed ora questo « nuovo dottore piglia le parole del salmo al rovescio, volendo « con esse persuadere che non si tema il vicario di Dio, e per « conseguenza non si tema il vero Dio, perché egli dice alli suoi « vicari: *Qui vos audit me audit; et qui vos spernit me spernit* [1].

(1) *Luc.*, X, 16.

« Molto contrarie sono le parole di san Gregorio alle parole di
« questo nuovo teologo. Perché quegli nell'omelia XXVI, par-
« lando della scommunica, dice che la sentenza del pastore si ha
« da temere, o sia giusta o ingiusta; e questo dice che chi teme la
« sentenza del pastore, che si persuade essere ingiusta, cade
« nell'avversitá de' reprobi, che temono dove non ci è causa di
« temere. E non si ferma qui il male che nasce da questa dot-
« trina, ma va crescendo fin all'ultima ruina delle anime. Perché
« chi non teme le censure del sommo pontefice, molto meno
« temerá quelle de' vescovi; e chi comincia a dispregiare gli
« ordini del capo della chiesa, non si fará conscienza di dispre-
« giare qualsivoglia altro ordine. Con questo artifizio Martino
« Lutero ha persuaso a molti che la libertá cristiana consiste in
« aver la conscienza larga e non temere di prevaricare tutti gli
« ordini di santa chiesa: e cosí abbiamo visto tanti religiosi e
« religiose senza scrupolo veruno uscir de' monasteri, gettar via
« l'abito sacro, pigliar marito o moglie, e tanti popoli calpestare
« le sacre imagini, scordarsi delle vigilie e delle feste, non
« saper piú che cosa sia quaresima, confessioni, vesperi e messa;
« e finalmente vediamo da questo principio di non temere la
« potestá del vicario di Cristo in terra esser ridotte alcune pro-
« vincie senza vestigio di cristiana religione. »

Si può, conforme all'Autore, cominciar da una esclamazione, non però maledica. Ecco dove arriva la confidenza delli potenti! Attribuisce a difetto altrui quello che è nato dalla medesima potenza. È giá manifesto a tutto il mondo, e le istorie sono piene, che il principio della separazione avvenuta giá cento anni in Germania non ha avuto origine da disobidienza de' sudditi, ma da abuso di potestá nelli prelati. Si sa che nacque dalle indiscrete estorsioni di danari e dalli stravaganti modi di concedere le indulgenze. Confido in Dio che le alterazioni presenti terminaranno con salute di questo corpo che resta, e non con perdizioni. E queste alterazioni, di dove, per l'amor di Dio, hanno avuto principio, se non dal non contentarsi che un picciolissimo numero di persone (che, chi ben considererá, non arrivano al numero di mille) goda la quarta parte delli

beni di questo Stato, che contiene quattro milioni di persone, e volere in fine spogliar tutti li secolari delli beni loro? E cosí sono anco procedute dal volere che alcuni, i quali non hanno altro che il nome di ecclesiastico, senza timor di giustizia possano impuniti offender gli altri, e nella vita e nell'onore. Quando alcun male succedesse, chi ne sarebbe stato causa? Forsi altri che coloro che hanno voluto innovare i giudicii esercitati da milleduecento anni in qua, e le leggi che hanno avuto principio giá piú di trecento? Non era bisogno, quando che si tratta tra cattolici della validitá o nullitá di una censura, entrar in monasteri, matrimoni, imagini, vigilie, feste, quaresime, confessioni, vesperi e messe, per sforzare gli altri a risponderli e mostrarli da onde nasca il male: era molto meglio star nel caso, e trattar quello che occorre con caritá, e non credere che il mondo sia cosí semplice che non conosca se al presente si tratta di cosa temporale o di spirituale.

Ma è bene di lasciar questo per ora, intorno a che m'ha indotto a trattare per avventura fuor di proposito l'Autore; e vediamo quanto vaglia l'opposizione che fa all'interprete intorno alla intelligenza delle parole del salmo, incominciando dall'esposizione che esso Autore gli dá. La quale io non notarò per falsa, anzi dirò che, quanto a quel solo versetto, riuscirebbe, e forse da qualche altro espositore viene portata; ma leggendo tutto il salmo, vedrá che non è la litterale, e che l'interprete l'ha portata nel suo vero e litterale senso, e nel chiaro lume della parola di Dio. Imperocchè l'argomento del salmo è un'affettuosa querela del profeta contro l'empio, o vogliamo dir l'ateista, con la consolazione che riceve dal vederlo punito, e non contra quello che tema falsi dei; e se ne può chiarire dal principio: *Dixit insipiens in corde suo: Non est Deus*. Ora, per intendere il versetto: *Dominum non invocaverunt; illic trepidaverunt timore, ubi non erat timor*, bisogna sapere, che *Dei invocatio* nella scrittura divina significa spesso per sinedoche la recognizione di Dio: per il che il senso litterale è: « non riconobbero il vero Dio, e pure ebbero timore di cose che non erano da temere ». Imperocché questo è il castigo che Dio dá all'impio, che parendogli esser

liberato da ogni timore, nondimeno esso stesso si formi nell'animo varii e contradittorii capricci, che gli causino un timore apparente. Cosí abbiamo nell'antichitá veduto alcuni che negavano l'immortalitá dell'anima, e pur infinitamente si travagliavano della infamia dopo la morte; ed altri, negata la providenza, tuttavia travagliarsi infinitamente per augurii e altre fantasie. Questo è il senso litterale. Ora vediamo se è stato allegato a questo proposito. Sono alcuni, dice san Paolo, che confessano in parole aver cognizione di Dio, ma lo negano in fatti: questi sono quelli che relassatamente vivendo, non curano punto della legge divina: uccideranno molti uomini, violeranno molti matrimoni, né di queste sceleratezze se ne pentiranno mai; averanno rubato quanto sará loro pervenuto alle mani, e consumato tutto il suo e tutto l'altrui; ma citati al foro ecclesiastico per pagar una decima, ed essendo fatti impotenti a pagarla, scommunicati, di questo si travagliaranno piú che di tutte le offese fatte a Dio. Sappiamo che Cristo nostro Signore ha instituita la scommunica per medicina e pena, e che disgiunta dal peccato è male minor di qualunque peccato veniale: e non è teologo che cosí non affermi. È anco noto che la scommunica fulminata per altro che per peccato, e disgionta da quello, non offende in cosa veruna l'anima cristiana. Adonque di chi non averá rispetto d'offender Dio contra li suoi precetti, e temerá una scommunica tale, ben si dirá nel senso litterale del salmo: *trepidaverunt timore, ubi non erat timor*. Chi ha mira di vivere cristianamente, attenderá a servare li precetti di Dio e di quelli che Dio ha commandato che siano ubiditi dopo di lui nelle cose spettanti alla loro superioritá: al pontefice e alli ecclesiastici nelle cose spirituali, al principe nelle civili, al padre, al padrone nelle familiari (imperocché a tutti ubidisce perché Dio lo commanda, e non per altra causa); ma se lascia di servar quest'ordine, e non prepone a tutti li precetti divini, Dio, in pena, permette che siano imposti sopra le spalle loro intollerabili precetti, a' quali non sono tenuti, e minacciateli vane pene, le quali essi parimente temino piú che le vere pene minacciateli da Dio, a guisa del fanciullo che piange per le

minaccie che li fa la madre di qualche castigo non reale, ma vano e apparente. Ma se le vive ragioni non trovaranno apertura nella mente dell'Autore per persuaderlo che il luogo del salmo *trepidaverunt timore* sia bene allegato a questo proposito, doverá lasciarsi vincere dall'autoritá di Navarro, che l'allega contra chi teme le scommuniche nulle [1]. Dice che il temere le censure nulle è *Deum falsum pro vero colere*. Ma dice l'Autore che chi non teme il vicario di Dio non teme Dio, perché esso dice alli vicari suoi: *Qui vos audit, me audit* [2]; quasi che il dire che non si temi li fulmini indiscreti sia dire che non si temi Dio né il suo vicario, e che chi vuol temer Dio sia obligato sottogiacere anco all'indiscrezione delli prelati, a' quali Dio non ha dato potestá se non consequente la discrezione.

Né pare che appartenesse alla sapienzia e dottrina di un tant'uomo allegare la scrittura in senso alienissimo, anzi contrario al suo: credo pure che non abbia letto il solo passaggio, ma tutto il capitolo. Quivi non si parla di vicari né di sommi pontifici, ma si parla delli predicatori del verbo di Dio, i quali se predicaranno la dottrina di Cristo, chi li ode, ode Cristo, e chi li sprezza, sprezza Cristo. Dice cosí san Luca, al decimo allegato dall'Autore, che Cristo disegnò altri settantadue, e li mandò a dui a dui, perché precedessero in ogni luogo dov'egli era per andare; insegnò loro come dovevano andare, e quello che dovevano predicare, e quello che dovessero fare quando non erano ricevuti né uditi; e poi soggionge: *Qui vos audit, me audit*. Io ricerco qui non solo un uomo di giudizio, ma ogni commune intelligenza a vedere il luogo. Giá è vulgato in tutti li espositori della scrittura che il papa succede a san Pietro, li vescovi succedono alli apostoli, li preti alli settantadue: di che non si tratta adesso, salvo che dicendo Cristo alli settantadue: *Qui vos audit* come predicatori, parla a tutti li predicatori. Potrebbe dire l'Autore: adunque tra questi sará anco il pontefice. Ammetto, nel predicare la dottrina di Cristo;

---

(1) *Relectio in capit.* Cum contingat, remedium, II, 14.

(2) *Luc.*, X, 16.

ma non concedo quell'improprio modo di dire: « Cristo dice a' vicari suoi: *Qui vos audit, me audit* », perché il predicatore non dice aver giurisdizione coattiva. Se quel luoco: *Qui vos audit* fosse solo, e non congionto con le antecedenti e conseguenti che lo mostrano detto alli settantadue come predicatori, averia qualche apparenza, e cosí l'ha leggendosi solo: ma la scrittura divina vuol esser letta tutta, e non a passaggi.

Né quello che dice san Gregorio: « la sentenzia del pastore, se ben ingiusta, si ha da temere », è contrario a quello che séguita l'interprete di Gerson. Imperocché dicendo san Gregorio: « la sentenza del pastore, se ben ingiusta », presuppone che sia sentenzia; che se non è sentenzia, non è sentenzia ingiusta, ma non è sentenzia. Tale sará quella del laico nelle cause ecclesiastiche, e quella dell'ecclesiastico nelle cause laiche; ma quella che è sentenzia ingiusta *timenda* è quando vi è difetto di buona intenzione, o vero quando intervengono false informazioni *in facto*, che conviene e temerla e servarla: ma quando contiene errore intollerabile, non debbe, come diremo al luogo suo, essere superbamente sprezzata, ma con riverenza non ricevuta. Ha dissimulato l'Autore questa, che è dottrina trita, e a lui non farebbe bisogno dir altro; ma ad alcuno, in mano di cui venisse questa scrittura, allegarò dui canoni: uno di san Leone I, papa santissimo, che precedé san Gregorio per vinti pontificati, il quale dice: « Resta adunque il pontificato di Pietro dovunque si pronuncia il giudicio secondo la sua equitá, e non vi è né troppo severitá né indulgenza, dove niente sará legato, niente sciolto, se non quello che il beato Pietro *aut solverit aut ligaverit* ». Le quali ultime parole ho poste latine, per non restringerle ad uno de' dui significati che hanno; per il che anco è meglio che la dica tutta latina: *Manet ergo Petri privilegium ubicumque ex ipsius fertur aequitate iudicium, nec nimia est vel severitas, vel remissio, ubi nihil erit ligatum, nihil solutum, nisi quod beatus Petrus aut solverit, aut ligaverit.* E san Gelasio, precessore di san Gregorio per quindeci pontificati, dice (e porterò le parole latine, acciò non dica alcuna cosa sopra l'interpretazione): *Cui est illata sententia*

deponat errorem, et vacua est; sed si iniusta est, tanto eam curare non debet, quanto apud Deum et ecclesia eius neminem potest iniqua gravare sententia. Ita ergo ea se non absolvi desideret, qua se nullatenus perspicit obligatum.

Le parole poi che l'Autore segue, dicendo che questa dottrina va crescendo sino a sprezzare le messe e li vesperi, le confessioni, le feste e le vigilie etc., non ricercano altra risposta, poiché la resistenza che fa la republica al precetto sudetto non è se non per conservare le messe e li vesperi, le feste e le vigilie che alcuno vorrebbe levare, mettendo in pericolo il suo stato di imbeversi e riempirsi di qualche perniciosa opinione. Altri dice che qualche regno nel secolo passato abbia perduto la sana dottrina per scandali dati loro dalli ecclesiastici, e lo dicono famosissimi e veracissimi istorici; e se al presente la republica per sua pietá non usasse diligenza in conservare la religione, e se si attendesse ad esequire le parole del pontifice (non dico la mente, perché credo che sia ottima), con grandissimo precipizio s'annichilirebbe. Non hanno costoro provato ancora quello che importi in questi secoli levare al popolo l'esercizio della santa religione: le eresie nate dal 1300, e cresciute al colmo d'oggidí, non hanno avuto origine se non dalle innumerabili scommuniche e interdetti che furono cominciati ad usare nell'anno 1200 e continuatisi per tutto quel secolo. Chi leggerá le istorie di tutti quelli anni non potrá contenere le lacrime, leggendo tanta strage spirituale.

VI. — Siamo venuti per grazia di Dio alla sesta opposizione, ch'è l'ultima, dove l'Autore dice: « Al fine l'autore di « questa prefazione, non gli bastando essersi mal servito di « un luogo del testamento vecchio, si serve anco male del « testamento nuovo, dicendo: '*Ma, secondo l'Apostolo, confor- « tati nel Signore e nella potenza della sua virtú, pigliaranno « lo scudo della fede per opporlo alli fulmini indiscreti, e « l'arme dello spirito, che è la parola di Dio*'. Non poteva piú « apertamente Lutero né Calvino servirsi della parola di Dio « contra Dio. Parla l'Apostolo nell'*Epistola agli Efesi*, nel-

« l'ultimo capitolo, della resistenza che hanno da fare li fedeli
« contro del demonio infernale: *Ut possitis stare adversus insi-
« dias diaboli.* E poco appresso: *In omnibus sumentes scutum
« fidei, in quo possitis omnia tela nequissimi ignea extinguere*;
« come anche dice san Pietro: *Cui resistite fortes in fide*; e
« san Giacomo: *Resistite diabolo, et fugiet a vobis.* E questo
« nuovo teologo applica quella resistenza alle censure del sommo
« pontefice, come se l'Apostolo, in cambio di dire: ' armatevi
« con la fede e con la parola di Dio per resistere al demonio ',
« avesse detto: ' armatevi con la fede e con la parola di Dio
« per resistere a Dio nel suo vicario '. E quale è quella fede o
« quella parola di Dio che insegni resistere al vicario di Dio?
« Anzi qual'è quella fede e quella parola di Dio che non
« c'insegni ad essere suggetti e obbedire ai prelati di santa
« Chiesa? Non dice san Paolo nel capitolo XIII dell'*Epistola
« agli Ebrei*: *Oboedite praepositis vestris, et subiacete eis?* Non
« dice Cristo stesso: *Si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut
« ethnicus et publicanus?* » (1)

Certamente porta l'Autore la parola di san Paolo nel suo vero senso, ma però non in contrario a quanto l'interprete di Gerson l'ha portata. Ha detto san Paolo in universale contra le insidie del diavolo; una delle insidie del diavolo intende l'interprete essere li fulmini indiscreti; e sarebbe contradizione dire fulmini indiscreti, e che non vengano dal diavolo. Dice san Gioanni: *Omnis qui facit peccatum ex diabolo est.* Ed io credo che questa proposizione sia molto cattolica e santa; la scommunica fulminata contra chi opera bene e chi ubidisce li commandamenti di Dio ha origine da persuasione del demonio, e sono un genere di insidie che adopera contro li fedeli. Sa l'Autore che non abbiamo da combattere col diavolo in carne ed in ossa: tutto quello che è a destruzione dello stato spirituale della chiesa, che è il regno di Cristo, è opera del diavolo; e se è occulta, è insidia: e di tutte le opere a detrimento della chiesa fatte da chi si sia, la scrittura ne fa il diavolo autore,

(1) *Matth.* XVIII, 17.

come veramente è, se bene non l'esequisce per se stesso. La destruzione di molte chiese e la deformazione di altre per causa de' fulmini poco discreti fanno fede che il demonio insidia al gregge di Cristo anco con le cose che Cristo ha instituite per conservarlo. Quando dice san Paolo alli tessalonicensi che il demonio l'aveva impedito piú volte di andar a loro, non s'intende che ciò fosse altramente che per opere umane. Adopera il demonio ogni sorte di persone a questo fine, e bene spesso non maliziose, ma ingannate, e che pensando di far bene, con zelo indiscreto esequiscono la prava intenzione di lui: e la scrittura divina ci dice espressamente queste tali essere opere del demonio. Leggiamo in san Matteo che, poiché san Pietro ebbe confessato il Signore per figlio di Dio, e che ebbe promesso a lui le chiavi del regno de' cieli, commandò alli discepoli che non palesassero ad alcuno che egli fosse Cristo, perché bisognava patisse e morisse in Gierusalem. San Pietro allora lo riprese, dicendo: *Absit a te, Domine, non erit hoc tibi*. Ma il Signore rivoltossi e disse a Pietro: *Vade post me Satana: scandalum es mihi, quia non sapis ea quae sunt Dei, sed ea quae sunt hominum*. Chi vuol dubitare che il zelo di san Pietro non avesse buona mente, che non nascesse da buon affetto? Pure, perché veniva ad impedire, quanto a sé, l'opera della redenzione e la edificazione della chiesa che doveva uscire dal costato di Cristo aperto in croce, Cristo lo chiamò Satan. Non è giá inconveniente che se san Pietro, non lo prevedendo e non accorgendosene, trattava cosa con buona mente a destruzione della chiesa, cosí anco possa essere che un suo successore, non informato quanto bisogna, tenti, credendo di far bene, una cosa, la quale altri, che è sul fatto (e perciò di quello che sta in fatto conosce piú di lui) vegga chiaramente dover succedere in pernicie della chiesa. L'Autore è eccellentissimo in dottrina ed efficacissimo in persuasione; contuttociò a me non persuaderá mai, né forse persuaderá ad alcuno che qui leggerá, che ogni uomo mortale, di qual dignitá si voglia, non possa, o per propria volontá o per infermitá umana, alcune volte prestar aiuto, anco senza prava intenzione,

a qualche cattivo disegno del demonio. E da questo non tenti esentare alcuno, se prima non me l'averá esentato da pregare: *Et ne nos inducas in tentationem.*

Dimanda l'Autore quale è quella fede che insegna resistere al vicario di Dio. E io gli rispondo: la fede del signor cardinale Bellarminio, che dice formalmente cosí: « *Itaque, sicut licet resistere pontifici invadenti corpus, ita licet resistere invadenti animas, vel turbanti rempublicam; et multo magis si ecclesiam destruere niteretur: licet inquam ei resistere, non faciendo quod iubet et impediendo ne exequatur voluntatem suam.* Donque qui con la parola di Dio, nell'ultimo *Alli Efesi*, si tratta di resistere al demonio, il quale Dio, per occultissimi e giustissimi giudicii suoi e arcani, permette machinare contra la quiete della santa chiesa.

Allega l'autore quello di san Paolo *Alli Ebrei*: *Oboedite praepositis vestris et subiacete eis.* E mi piace: prima, perché questo non è speciale del sommo pontífice, ma delli vescovi e delli curati tutti, onde non prova niente di speciale nel papa. Ma bisognava portar tutto il luogo di san Paolo: *Oboedite praepositis vestris et subiacete eis; ipsi enim pervigilant, quasi rationem pro animabus vestris reddituri*; o come in greco dice: « Obedite alli prepositi vostri, e state loro soggetti, perché vigilano sopra le anime vostre, come per renderne ragione ». In quanto li prepositi vigilano sopra le anime, conviene ubidirli; che è come se si dicesse: bisogna ubidirli nelle cose spirituali che appartengono alla salute dell'anima. E perché l'Autore porta quello: *Si ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publicanus*, sappiamo che la chiesa è (come san Paolo dice) colonna e base della veritá, e che non insegnará mai se non la dottrina di Cristo, né commandará se non conforme a quella. Ma non abbiamo sentito la chiesa a commandar quello che l'Autor dice. Ecco il nostro sofisma, che nasce dal prendere il nome di chiesa in piú significati. In questo stesso luogo molti autori intendono: *dic ecclesiae, idest praelatis ecclesiae*; nissuno s'intende del papa solo. Adonque l'intenderemo di lui, come anco delli altri prelati, e non in specialitá, servato nondimeno a

ciascuno il grado e il luogo suo: e s'intenderá *si ecclesiam non audierit*, quando parlaranno nel ministerio della scommunica, secondo la dottrina della chiesa. Ora è notorio che le ragioni della republica veneta sono secondo la dottrina della chiesa, poiché all'istesso modo si costuma ed è in uso in tutti li regni cristiani.

Qui desidero sapere perché in quell'evangelio che si legge la feria terza, *post tertiam dominicam quadragesimae*, ove era nel messale scritto: *Respiciens Iesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro: Si peccaverit* etc., hanno, nelli messali da pochi anni in qua stampati, levato via queste parole. So che non sono nelli libri del testamento nuovo; ma di molte altre, che nel messale sono, e non nelli libri del testamento nuovo, si dice che vengono *ex traditione apostolica*; ed uno dirá che, se bene l'evangelista non lo dice, nondimeno viene per tradizione che quelle parole fossero indrizzate a Pietro. Bisognerá far nascere una distinzione, con la quale si mostri la differenza da questa all'altre: il che quando fosse fatto, non toglierá che per molte centinara d'anni non si sia letto cosí, e per consequente creduto da' fedeli per tanti secoli che a san Pietro fosse detto: *Dic ecclesiae*. Sí che bisognarebbe equivocar nel nome «chiesa», e interpretare: *Dic tibi ipsi*. Sará ancora un senso molto estorto intendere per chiesa una sola persona, non tanto perché la voce non lo comporta, quanto perché l'istesso Cristo, interpretandolo nelle parole sequenti immediate, disse: *Ubi fuerint duo, vel tres* etc., sí che si dichiarò apertamente che intendeva per chiesa una congregazione di due o tre almeno ragunati nel suo nome. Ma di questo, perché si porta per esposizione di san Grisostomo, ne parleremo di sotto, quando anco l'Autore ne parlerá piú a longo, mostrandoli come san Grisostomo non li sia favorevole ma contrario. Finisca pure l'Autore di travagliarsi tanto contro quella poca prefazione, dove forse era meglio risparmiare tanta fatica, e impiegare l'opera e il tempo nella sostanza della causa.

[II]

[CONTRO LE OPPOSIZIONI ALLE *CONSIDERAZIONI* DEL GERSON]

« Ma giá è tempo che veniamo a considerare le *Conside-*
« *razioni* del Gersone, e chiaramente dimostrare che o vero non
« fanno a proposito, o sono erronee. »

Qui, avanti che io passi alla particolar difesa delle *Considerazioni* del Gerson, non devo tralasciar di dire alli pii lettori che, sia o artificio o disegno dell'Autore, o per qualsivoglia altro fine, egli non cessa mai di replicare, cosí nelle cose che abbiam vedute come nelle sequenti, e d'imporre alla republica che non voglia riconoscere, non voglia ubidire, che disprezzi il sommo pontifice vicario di Cristo, e con altri simil modi di parlare, atti ad eccitar invidia e generar malevolenza in ciascuno che non abbia potuto esser informato della controversia che verte e della giusta causa della republica: la qual cosa per ottenersi anco piú facilmente, vediamo che si proibisce, per quanto si può, che le ragioni di essa republica non siano vedute, cosa che è pure contra ogni ragione divina e umana. Al che dirò una sol volta, per le tante che l'Autore va replicando, che questo non è trattar con sinceritá il negozio corrente, perché la republica veneta riconosce ed ubidisce, come sempre ha fatto, la santa sede apostolica, né introduce novitá alcuna, anzi con ogni pietá e religione conserva e difende la santa fede cattolica, a cui pospone ogni cosa umana: ma solo in cause temporali, ove il pontefice notoriamente, o per

non esser informato, o per altrui consigli, o per altra causa fulmina censure contro la giustizia, intende tra li termini della religione cattolica difendere la sua libertá e la potestá datale da Dio, conforme alle leggi di Dio e della natura e secondo la dottrina de' pii e cattolici dottori.

Ma se le considerazioni di Gerson facciano o non facciano a proposito, siano o non siano erronee, l'andaremo vedendo per ciascuna, secondo che l'autore ne dará occasione.

I. — « La prima considerazione è che *la scommunica e la « irregularitá principalmente si fondano nel dispregio delle « chiavi della chiesa, cioè della potestá ecclesiastica.* Questa con« siderazione è vera, intendendo per dispregio la disobedienza, « o vogliamo dire contumacia, e non è contraria al fatto di « nostro Signore. »

II. — « La seconda considerazione è che *il dispregio delle « chiavi può essere in tre modi: direttamente, o indirettamente, o « apparentemente.* Cosí dice l' interprete poco fedele, perché il « Gersone non dichiara il terzo modo con la parola *apparenter*, « ma con la parola *interpretative*. Le quali parole sono quasi « contrarie, perché apparente è quello che pare e non è, inter« pretativo è quello che non pare ed è. Ma poco importa questo « fallo al negozio di che si tratta. »

La prima considerazione, perché l' ha per vera, non occorre che io la difendi e vi soggionga altro.

La seconda considerazione similmente ammette per vera, e non riprende Gerson, ma bene riprende l' interpretazione. E doverebbe restargli l' interprete molto obligato del documento, quando non avesse con la equivocazione confuso il tutto. È vero che alcune volte *interpretative* vuol dir quel che è e non appare, e allora significa tanto quanto *tacite*, e vuol dir quello che non è manifesto ma ha bisogno d' interpretazione, e non si oppone alla parola *vere*, ma alla parola *expresse*. In questo senso si dice: *licentia interpretativa*, cioè tacita, non espressa. Ma altre volte vuol dir quel che appare e non è, come quando si dice: il non salutare *interpretative* è un sprezzo, cioè pare

un sprezzo, ma forse non è; e questo *interpretative* si oppone a *vere*. Non so che testo di Gerson abbia avuto l'interprete: ma nel mio testo, qual è stampato del 1494, in fine di questa considerazione le parole formali sono: *et isto modo reperitur contemptus in omni peccato, praesertim mortali, directe vel indirecte, vere vel interpretative*. Se adunque *vere* si oppone ad *interpretative*, non può esser interpretativo quel che non appare ma è, come l'Autore dice, perché quello che non appare ma è in se stesso, è vero. E se bene questo basta per chiarire la fideltá, aggiongerò che Gerson nella terza considerazione dice che lo sprezzo della terza sorte, che è l'interpretativo, non sempre merita la scommunica della chiesa: se non merita sempre la scommunica, adunque la merita alcune volte. Ma quello che è e non appare, non può esser soggetto in alcun modo alle censure della chiesa, come li teologi e canonisti tutti affermano; adunque interpretativo non è quello che non appare ed è. Io credo bene che l'Autore restará di questo sodisfatto; e per consequente, evacuata la opposizione fatta all'interprete d'infideltá (la quale quando io lessi nel proemio dell'Autore, aspettavo nel progresso di vedere molti luoghi tassati d'infideltá; ma quando poi ho finito di leggere, non ho trovato notato altro che questo sol nome con questa aggionta: «ma poco importa questo fallo al negozio di che si tratta»), mi son ben maravigliato che sia notato d'infidele uno per una parola che poco importa, e che nel notarla si abbia preso un equivoco che nell'istesso luogo è dichiarato da Gerson.

III. — «La terza considerazione è che *il dispregio delle* «*chiavi nel primo e nel secondo modo ragionevolmente merita* «*la scommunica, e consequentemente l'irregularitá; ma al terzo* «*modo non sempre merita la scommunica della chiesa, ma sí* «*bene quella di Dio, perché chi pecca mortalmente è scommu*-«*nicato da Dio*. In questa considerazione non ci è altro di «male che l'ultime parole, perché parlandosi propriamente «della scommunica, non è vero che ognuno che pecca mortal-«mente sia scommunicato da Dio, altrimente non potriano i

« peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla messa o divini « officii: il che è falso, come ognuno sa. »

Nella terza considerazione si vede che l'affetto inordinato di riprendere non trasporta meno che ciascun altro affetto, imperocché non riprende Gerson di quello che qui conclude, anzi il tutto ammette per vero; ma appigliandosi ad una parola detta incidentalmente, lo riprende d'aver mal parlato perché abbia detto: « ognuno che pecca mortalmente è scommunicato da Dio ». E dice che non è vero parlando propriamente della scommunica, altrimenti non potriano li peccatori senza nuovo peccato trovarsi alla messa. E io gli dico che propriamente è detto che ogni peccatore è scommunicato da Dio, perché scommunica è un nome generico che significa ogni privazione della communione. Ma due sono le communioni delli cristiani: una interiore in caritá con Dio e con li santi, e questa è communione propria, e perciò la sua privazione è scommunica propria; un'altra communione è tra li membri della chiesa militante, che non ricerca necessariamente la caritá, ed a questa communione si oppone la scommunica, che è censura ecclesiastica; e secondo questa ogni peccatore non è scommunicato, e però può andare alla messa, cosa che necessariamente non ricerca caritá. Non ha detto Gerson che sia scommunicato di scommunica censura ecclesiastica. Sant'Agostino usò dire: *Adam ab esu ligni vitae excommunicatus fuit* [1]. E Graziano dice: *Sicut et Adam ab esu ligni vitae excommunicatus est* [2]. E dopo il canone *Non solum ille* dice: *Quia ex reatu adulterii iamdiu apud Deum excommunicatus fuerat*: il che è formalmente secondo le parole di Gerson. Ma di piú, come si dice scommunica in greco, se non anatema? Anzi li nostri non distinguono *excommunicationem maiorem ab anathemate:* e san Paolo dice: *Cupiebam anathema esse a Cristo*; e in un altro luogo: *Si quis non amat Dominum nostrum Iesum Christum, sit anathema.* O vada mò chi vuole a riprendere san Paolo a dir che parli impropria-

(1) *De genesi ad litteram*, cap. XL.

(2) Canone *Ad mensam.*

mente, poiché ogni peccatore *non amat Dominum Iesum* e per tanto è anatema; e poi venga a dir che Gerson ha detto male. Non bisognava, se bene vi fosse qualche improprietá, intendendo il vero senso di Gerson, che parlava non della scommunica ch'è censura ecclesiastica, essendo d'accordo con lui in fatti, voler far forza di parole in queste cose di nissun momento. E questo mi averebbe bastato; ma io ho voluto (allegati santo Agostino, Graziano e san Paolo) mostrare che l'Autore riprende quello di che appunto Gerson merita esser lodato.

IV. — « La quarta considerazione è che *non si deve dire* « *che uno dispregi le chiavi in un nessun de' tre modi, quando* « *il prelato manifestamente e notoriamente abusi la potestá delle* « *chiavi.* Questa considerazione è vera, se si parli dell'abuso « delle chiavi in cose essenziali, come saria quando il prelato « eccedesse la sua potestá o scommunicasse senza far prima « monizione nissuna, o commandasse sotto pena di scommu- « nica cose contrarie al commandamento divino, perché allora « si potria dire con san Pietro: *Oboedire oportet Deo magis* « *quam hominibus* (1). Ma se bene è vera la dottrina del Ger- « sone, tuttavia l'intenzione dell'interprete può essere molto « velenosa, perché forse vuole che le genti credano che la scom- « munica che nostro Signore ha fulminato sia un abuso notorio « delle chiavi, essendo per lo contrario uso legittimo e santis- « simo, come si potria chiaramente mostrare quando si trat- « tasse di questo. »

Questa considerazione poteva ben esser tralasciata dall'Autore, poiché non trova che riprenderci dentro. La limitazione portata da lui, che l'abuso manifesto e notorio delle chiavi scusa il fedele dallo sprezzo, dicendo esser vero se l'abuso è nelle cose essenziali, è superflua. Chi vuol dubitare che cosí s'intenda? La parola « abuso » porta seco il significato.

Ma quando soggiunge l'Autore: « Ma se bene è vera la dottrina del Gersone, tuttavia l'intenzione dell'interprete può esser

(1) *Act.*, V, 29.

molto velenosa », questo è ben combattere contro le ombre, opponersi a quel che può essere, e con le proprie congetture. È questo il precetto di san Paolo di non giudicare il prossimo finché non venga il Signore a rivelar il secreto de' cuori? È questa quella caritá che *non cogitat malum?* La dottrina di Gerson è buona, l'interprete non l'ha applicata, non parla piú, non ci mette cosa alcuna di suo; e si dice: « tuttavia l'intenzione dell'interprete può esser molto velenosa ». Quando ci fosse qualche parola che si potesse voltar alla destra o alla sinistra, apparteneva alla caritá cristiana l'interpretar in bene; ma venir a quel che *può essere*, per accusare e per dar nota, eccede li termini del dovere. La venenosa intenzione che può essere nell'interprete la dichiara, quando dice che « forse vuole che le genti credano che la scommunica fulminata da nostro Signore sia un abuso notorio delle chiavi; la qual però per il contrario è un uso legittimo e santissimo, come si potria chiaramente mostrare quando si trattasse di questo ». Io non so di che cosa si tratti, ma so bene che di questo si doverebbe trattare, perché questo è quel che è in controversia e che terminarebbe la lite, e senza questo non si può terminare. Anzi di questo vorrei che l'Autore avesse trattato, e lasciato da canto ogni altra cosa, come poco appartenente al proposito.

V. — « La quinta considerazione è che *quando il prelato* « *abusa la potestá delle chiavi, piú sprezza egli le chiavi, e piú* « *gravemente pecca, che non fa il suddito quando non obbedisce* « *al suo prelato: e di qui si raccoglie che sia opera meritoria in* « *simili casi resistere in faccia al prelato, come fece san Paolo* « *a san Pietro*. In questa considerazione ci saria assai da dire; « ma perché poco fa al nostro proposito, diremo solo due cose. « La prima, che la dottrina del Gersone pare poco sicura e meno « fondata, perché lassando le comparazioni che possono variarsi « secondo le varie circostanze, onde può essere che ora pecchi « piú il prelato che usa male la potestá, e ora pecchi piú il suddito che non obbedisce, se consideriamo solamente l'usar male « la potestá e il non volere obbedire alla potestá, maggior pec-

« cato è non volere obbedire che usar male la potestá, perché
« chi usa male la potestá fa un peccato d'ingiustizia e offende
« un uomo suo suddito, ma chi non vole obbedire al prelato che
« giustamente comanda, e dispregia la sua scommunica, fa un
« peccato di ribellione, e offende la divina Maestá nel suo vi-
« cario. E cosí disse Cristo: *Qui vos spernit, me spernit* (1); e
« l'Apostolo nella prima de' tessalonicensi: *Qui haec spernit,*
« *non hominem spernit sed Deum* (2). E questo dispregiare Dio
« nel suo vicario si chiama da Samuel profeta nel primo libro
« *Delli Regi* una sorte d'idolatria. (3) »

A quel che ci saria che dire, e non è detto dall'Autore, né posso rispondere, né debbo indovinare, e peccar di giudizio temerario. Oppone due cose: la prima è che la dottrina di Gerson pare poco sicura e meno fondata, perché, secondo le circostanze, può esser che ora piú pecchi il prelato in abusare, ed ora piú il suddito in non obedire.

Non trovará mai l'Autore teologo alcuno che, quando fa comparazione di due peccati, per cercar il maggior lo faccia *ex circumstantiis*, ma solamente *ex genere*. La considerazione *ex circumstantiis* è infinita, e nissun savio filosofa sopra quel che infinitamente si può variare. E san Tomaso formalmente dice: *Dicendum quod gravitas peccati dupliciter potest considerari. Uno modo secundum suam speciem, alio modo secundum circumstantias. Et quia circumstantiae particulares sunt infinitae, ita et infinitis modis variari possunt, cum quaeritur in communi de duobus peccatis quod sit gravius, intelligenda est quaestio de gravitate quae attenditur secundum genus peccati* (4). Questa proposizione è verissima e formalissima: l'omicidio è peggior del furto, ma potrá un omicidio aver circonstanze tanto allevianti, e un furto tanto aggravanti, che il furto sará maggiore. Chi avesse la dottrina di questo Autor per vera, mai potrebbe far

(1) *Luc.*, X, 16.
(2) *I Thess.*, IV, 8.
(3) *I Reg.*, XV, 23.
(4) *Summa theol.*, 2 II, quaest. 39, art. 2.

comparazione tra dui peccati. Con tutto ciò Gerson si ha dichiarato che non intende di comparar *ex circumstantiis*, ma *ex genere*, quando dice: « facendo la comparazione nell'abuso solamente ». L'Autore al sicuro non averá avvertito queste parole, perché non averebbe fatto l'opposizione.

Esce fuora poi egli, e afferma il contrario, dicendo che, considerando in sé l'usar male la potestá e il non voler obedire alla potestá, è maggior peccato il non obedire che l'usar male la potestá. E adduce la ragione: perché chi usa male la potestá offende un uomo suo suddito; chi non vuole obedir al prelato che giustamente commanda, e dispregia la sua scommunica, fa un peccato di ribellione, e offende la divina Maestá nel suo vicario; perché *qui vos spernit, me spernit* etc., e *qui haec spernit, non hominem spernit, sed Deum*. E Samuel chiama questo dispregiar Dio nel suo vicario una sorte di idolatria. Abbiamo qui dui autori in contradizione: uno senza passione, per aver dormito nel Signore giá piú di cento cinquant'anni, l'altro che vive in questo, e si ritrova esser in parte della controversia.

Veggiamo adunque le ragioni dell'uno e dell'altro, e prima quelle dell'Autore. Le parole: *qui vos spernit, me spernit* abbiamo dimostrato di sopra esser dette alli predicatori che annonciano la dottrina di Cristo. Può vedere il lettore quello che è scritto in quel luogo, e resterá ben informato come ciò s'intenda. Ma appresso aggionga che nel giudicio alli reprobi dirá Cristo: *Quamdiu non fecistis uni de minoribus his, nec mihi fecistis*. Sí che vi è anco l'autoritá della scrittura per mostrare che Cristo riceve ad ingiuria propria quella che vien fatta a ciascun fidele; e questo detto del Signore nell'evangelio: *Quamdiu non fecistis* non è allegato fuori del suo senso litterale, perché è bene opera di caritá l'ammonizione e correzione, sí come all'incontro *cum austeritate imperare et cum potentia* è contra la caritá Quello di san Paolo: *Qui haec spernit, non hominem, sed Deum spernit*, non posso giá vedere come si alleghi a proposito. Quando san Paolo dice: *Qui haec spernit*, parla delle cose dette da lui; e però in che maniera adesso può applicarsi ai commandamenti del prelato? Prega san Paolo

i tessalonicensi ad operare e far progresso secondo li documenti di Dio: « Sapete, dice, che commandamenti vi ho dati da parte di Cristo » (e li nomina: che sieno mondi, fuggano la fornicazione e l'inganno del prossimo), e conclude: *Qui haec spernit, non hominem spernit, sed Deum, qui etiam dedit Spiritum sanctum in nobis*. Ogniuno intenderá manifestamente dalle parole di san Paolo che abbia voluto dire: « Dio ha commandato le tal cose, ed io ho intimato li commandamenti suoi: chi li sprezza, sprezza Dio, che mi ha dato lo Spirito santo per intimarvi li suoi precetti ». Facciamo ora l'applicazione alle cose nostre, senza che sia scritta qua, e concludiamo che quando il pontifice intimará li precetti di Dio, potrá aggiongere: *Qui haec spernit, non hominem spernit, sed Deum*. Ma certo pareggiar alcuno di questo secolo a san Paolo, e un decreto di qualsivoglia persona ad una scrittura canonica, non so quanto parerá ragionevole alle pie conscienzie. Poteva san Paolo, scrivendo una canonica scrittura e avendo certissima fede che Dio gli assisteva in quel particolare acciò non potesse commetter un minimo errore, dir liberamente: *Qui haec spernit, non hominem spernit, sed Deum*; ma uno che non dirá d'aver l'assistenza dello Spirito santo per certo, se non quando determina materia *de fide ex cathedra*, non potrá liberamente in un decreto che non è in materia di fede dire: *Qui haec spernit, non hominem spernit, sed Deum*.

È ben anco animositá pari alla sopradetta allegar in questo proposito il detto di Samuel: *Quasi peccatum ariolandi est repugnare, et quasi scelus idolatriae nolle acquiscere* (1). Samuel, come profeta, aveva commandato per espresso precetto divino a Saul che non lasciasse alcun amalechita vivo e uccidesse anco tutti li loro animali: Saul salvò il re Agag e li armenti per sacrificarli. Dice Samuel che Dio piú tosto voleva che si obedisse al suo precetto che gli fosse offerto sacrifici, e che era quasi peccato d'idolatria non si acquetare al suo commandamento. Vorrá adesso il nostro Autore

(1) *I Reg.*, XV, 23.

mettere un peccato umano, soggetto agli errori, a comparazion di un espresso precetto divino, che è d'autoritá canonica? Quando fosse qui uno con l'autoritá di profeta e di scrittor canonico, che dicesse alcuna cosa per nome di Dio, *esset quasi scelus idolatriae nolle acquiescere*; ma odono l'orecchie pie impazientemente che le cose umane siano in questo modo pareggiate alle divine. È pericolosa cosa agguagliar alcun uomo a Dio. Persuadere la debita obedienza e riverenza alli prelati è cosa santa; l'estenderla fuora delli termini suoi e metterla al pari delle scritture canoniche piú tosto la deprime che l'innalzi. Chi potrá contenersi qui per lo meno di non maravigliarsi sommamente? Samuel, mille cento e piú anni innanzi che vi fosse papa, dice che il non obedire all'espresso precetto di Dio, fatto per bocca sua di profeta, è quasi idolatria; il nostro Autore dice: il dispregiar Dio nel suo vicario si chiama da Samuel profeta una sorta d'idolatria.

Non negará giá l'Autore che san Pietro sia stato il primo vicario di Dio; che nel testamento vecchio Dio non avesse vicario; che l'autoritá del profeta nel testamento vecchio, eziandio nelle minime cose, fosse infallibile; che il vicario di Cristo nel testamento nuovo possa fallare, eccetto nelle cose della fede e de' costumi in universale *ex cathedra*: adonque come può l'Autore, senza burlarsi di noi, dire: « Samuello profeta chiama questo dispregiar Dio nel suo vicario una sorta d'idolatria? ». Tra tante cose gravi vengo tirato ad una leggiera. Interpreta qui il nostro Autore: *quasi scelus idolatriae* « una sorte d'idolatria »: come chi interpretasse: *nonaginta novem sunt quasi centum*, « novantanove sono una sorta di cento ». E ciò non averei giá detto io, se esso non facesse il troppo rigido censore contro l'interprete di Gerson, dove non lo merita.

Ma torniamo al senso. Vedi, lettore, l'artificio: tutti li peccati sono contra Dio, ma alcuni toccano immediatamente la sua Maiestá divina, come la biastema del suo nome, l'idolatria e tali; altri sono contra il prossimo immediate, e perciò contra Dio: tali sono l'adulterio, l'omicidio e il furto. Di questa sorte sono ambidua quei peccati dei quali trattiamo. La inobedien-

zia del suddito verso al superiore immediate è contra un uomo, ma in fine termina in Dio: il governo tirannico del superiore è immediatamente contra il suddito, ma mediatamente contra Dio. Il nostro Autore, per deludere la nostra simplicitá, quando è a parlar dell'abuso della potestá, dice: « è contra un suddito »; quando parla dell'inobedienzia dice: « offende la divina Maestá nel suo vicario ». Se uno dicesse in contrario: « il prelato che abusa la sua potestá offende Dio nella sua creatura; quegli che dispregia la scommunica offende un uomo », che direbbe? Ma noi, procedendo sinceramente, facciamo le cose uguali. L'inobedienzia offende Dio nel superiore; chi abusa la potestá data da Dio offende Dio nel suddito. Ora vediamo, di queste due offese fatte a Dio, quale sia la maggiore. San Tomaso, che spesso fa comparazione delli peccati tra loro, sempre dice il peccato esser privazione del bene, e pertanto esser maggior peccato quanto è maggior il bene che è privato da lui. Può vedere perciò il lettore nella *Summa theologica* (1). Il bene che priva l'inobedienzia è un bene privato del suddito, che è la virtú sua dell'obedienzia; il bene che priva l'abuso della potestá è il buon governo della chiesa: questo è bene molto maggiore, sí perché il ben publico è maggior del privato, come perché il ben commandare è maggior virtú che il ben obedire; e questa è la ragione sopra la quale Gerson è fondato, la quale è soda, né sta sopra autoritá portate fuori del loro senso. Chi volesse anco per il mal che ne segue considerar la gravezza del peccato, o vero per la persona che 'l commette, se bene queste sono considerazioni accidentali e bisogna fondarsi sopra la prima e non sopra loro, nondimeno dá maggior scandalo al mondo, ed è causa di maggior rovina un abuso di potestá che cento inobedienze; e la persona del superiore, come piú eminente, ha maggior obligo da Dio di far il debito suo.

---

(1) *Summa theol.*, 2 II, quaestio CL, art. 3; CLIV, art. 3; XXXIX. art. 2, e altri assai.

« La seconda: che se bene in qualche caso può essere me-
« ritorio resistere in faccia al prelato, nondimeno per ordinario
« è cosa di molto scandalo e di gravissimo eccesso. E il por-
« tare questa considerazione al proposito presente, per incitare
« i sudditi a dispregiare i commandamenti del vicario di Cristo,
« è cosa insopportabile, perché san Paolo non fece resistenza a
« san Pietro in materia di obbedienza, ma in materia di una certa
« osservanza legale; e piacque a Dio, per mostrare al mondo
« l'umiltá di san Pietro, permettere che in un certo articolo di
« osservanza legale fusse san Paolo piú illuminato di san Pietro;
« e cosí san Pietro accettò volontieri la correzione fraterna di
« san Paolo, massime che san Paolo era apostolo, e pieno di
« Spirito santo non meno di san Pietro. Ma in materia di obe-
« dienza e riverenza, sappiamo che san Paolo sempre esorta i
« sudditi ad obedire a' loro prelati; ed esso stesso venne a Gieru-
« salem a visitar san Pietro e conferir con lui l'evangelio che
« predicava, se bene l'aveva per revelazione, come esso testifica
« nel primo capitolo dell' *Epistola ai Galati*. Ora che consequenza
« saria questa: san Paolo apostolo, e vaso di elezione, prese ar-
« dire di ammonire san Pietro; dunque faranno opera meritoria
« i popoli a resistere in faccia al sommo pontefice, quando gli
« commanda sotto pena di scommunica? Questa non saria conse-
« quenza di buon logico, ma di perverso scismatico. »

Io non so perché si porti qui per seconda opposizione a Gerson che quantunque alcuna volta sia meritorio resistere al prelato, nondimeno per ordinario è cosa di molto scandalo, atteso che Gerson dice: « alcune volte è cosa meritoria, e cede in onore della potestá ecclesiastica che si faccia resistenza in faccia ad un tale prelato, con moderazione che non ecceda li termini della legittima difesa, sí come san Paolo si oppose a san Pietro ». Parmi che l'Autore abbia detto l'istesso che Gersone: se non che Gerson ha esplicato intieramente tutto quello che si doveva dire in questo proposito, aggiongendo la limitazione della difesa irreprensibile; perché cosí mi pare di esplicare piú chiaramente il detto latino di Gerson: *cum appositione inculpatae tutelae*. Quando la difesa è irreprensibile che

vuole di piú l'Autore? Chi ardirá dire che nella difesa irreprensibile sia scandalo o vero eccesso? Non venga qui l'Autore col suo: « per ordinario è scandalo », perché diremo con sua licenza universalmente che quando nel prelato sará il notorio abuso della potestá e nel suddito la difesa irreprensibile, sempre sará vero che è cosa meritoria resistere. E questo caso è quello che Gerson comprende dicendo: « alcune volte » (e limitando, come si vede, con auree parole), e che l'Autore dice: « in qualche caso può esser meritorio ». A me pare che sia messo per opposizione a Gerson una confermazione della sua sentenza.

Ma segue l'Autore: « il portar questa considerazione al proposito presente è cosa insopportabile ». Questo non è contra Gersone, ma contro l'interprete; quasi che, avendo portate le dodici considerazioni, esso abbia insieme detto che tutte dodici fanno al caso presente. Bisognava ben portar il libro intiero; appartiene poi al lettore applicar quello che va applicato. Adunque potrá l'Autore, perché nella considerazione nona dice Gerson: « se il papa volesse rapir li tesori della chiesa, o vero usurpar l'ereditá, o ridur in servitú tutto il clero con li suoi beni, o spogliarlo senza causa delle sue ragioni », opponer all'interprete che abbia portato questo al proposito presente, e voglia dire che il pontefice rapisce li tesori della chiesa etc.? Non è cosí: ma forse l'Autore, che ha molto bene veduto le ragioni perché la presente quinta considerazione faccia al presente proposito, arditamente l'impone insieme all'interprete. Se mò l'esempio di san Paolo si alleghi bene o no da Gerson, non dirò altro se non che anco il cardinale Gaetano l'ha allegato in questo proposito nelli suoi opuscoli; e il cardinale Bellarminio allega Gaetano nel suo libro secundo *De summo pontifice* a questo stesso proposito, e ci manda a vederlo. E questo esempio ancora a questo proposito è stato allegato da Domenico Soto e da Francesco Vittoria e altri celebratissimi dottori. È vero quel che dice l'Autore, che san Paolo non resistesse a san Pietro per causa di scommunica, perché allora non si usava fulminare; e che san Paolo contro l'incestuoso Corinto procedesse a punto

secondo l'instituzion di Cristo; ma ben anco è vero che san Pietro in Antiochia, nel fatto di che parliamo, tacitamente coll'esempio commandava a tutti li presenti in quel luogo, e san Paolo lo dice: *Et simulationi eius consenserunt ceteri Iudaei, ita ut et Barnabas duceretur ab eis in illam simulationem.* A questo tacito precetto fece resistenza san Paolo; e non dica l'Autore che non si tratti di precetto e obedienzia, perché troppo se ne tratta; anzi val molto bene la consequenza che, se si può resister al superiore in un precetto che tacitamente fa col suo esempio, tanto piú ad un espresso e fulminatorio.

Non so a che proposito l'Autore, dopo di questo, ci porti la istoria che san Paolo andò a visitar san Pietro e conferirgli l'evangelio che predicava: so bene che la scrittura non dice cosí. Le parole sono queste: *Deinde post annos tres, veni Ierosolymam videre Petrum, et mansi apud eum diebus quindecim; alium autem apostolorum vidi neminem, nisi Iacobum, fratrem Domini. Quae autem scribo vobis, ecce coram Deo quia non mentior. Deinde veni in partes Syriae et Ciliciae.* Vi è ben nell'altro capo: *Deinde post annos quatuordecim, iterum ascendi Ierosolymam cum Barnaba, assumpto et Tito. Ascendi autem secundum revelationem; et contuli cum illis evangelium quod praedico in gentibus* (1). Nel primo viaggio si parla della visita di san Pietro, ma niente di conferir con lui; nel secondo non si parla punto di visita, si parla di conferir non con san Pietro, ma *cum illis*. È vero che tra quelli vi era san Pietro. L'Autore ha messo per un solo due viaggi di san Paolo, distanti l'uno dall'altro per piú di quattordici anni; ed il *contuli cum illis*, che si intende con tutta la chiesa gierosolimitana (o chi non vuol cosí, con li tre apostoli Giacobo, Cefa e Giovanni, ché con questo ordine san Paolo gli nomina), l'Autore intende conferir con Pietro. Ma vorrei saper perché, trattando di questo conferire, non ci aggionge: *Mihi enim qui videbantur esse aliquid, nihil contulerunt. Sed e contra cum vidissent quod creditum est mihi evangelium praeputii, sicut et Petro circumcisionis (qui enim*

---

(1) *Gal.* I, 18-21; II, 1-2.

operatus est Petro in apostolatum circumcisionis, operatus est et mihi inter gentes), et cum cognovissent gratiam quae data est mihi, Iacobus et Cefas et Ioannes, qui videbantur columnae esse, dextras dederunt mihi et Barnabae societatis, ut nos in gentes, ipsi autem in circumcisionem, tantum ut pauperum memores essemus[1]. Perché forsi da queste parole averebbe cavata la deduzione della consequenza.

Due azioni di san Pietro ci porta la scrittura, per le quali fu ripreso dopo ricevuto lo Spirito santo: una nell'*Epistola a' Galati*, la seconda nell'undecimo degli *Atti apostolici*, quando li giudei convertiti contesero contro san Pietro d'aver ricevuto li gentili alla chiesa. Nella prima vi fu qualche mancamento dal canto di san Pietro; nella seconda fu ripreso contra ragione. Disse san Paolo del testamento vecchio: *Quaecumque scripta sunt, ad nostram doctrinam scripta sunt*; e noi lo possiamo dire del vecchio e del nuovo. Per il che nel secondo esempio viene insegnato al superiore con che caritá e con qual dottrina debba far capace il suddito quando contende seco, eziandio contro ragione. Non scommunicò quegli ebrei san Pietro, ma con l'autoritá delle divine revelazioni l'instruí: e se in altra maniera si doveva procedere con la republica di Venezia, mostri l'Autore un esempio nella scrittura, che noi ci acquietaremo. Nell'altro esempio dell'*Epistola alli Galati*, non dicendosi quello che san Pietro rispondesse, ma solo quello che san Paolo oppose, non è instruzione al prelato, ma all'inferiore, come si debba governare quando il superiore abusa la potestá. E questo stesso mostra quanto sia lontano dal vero senso della scrittura che Dio disponesse questo successo per mostrare l'umiltá di san Pietro, imperocché sarebbe convenuto mettere la risposta umile di quel santo; ma per lo contrario la scrittura tace quello che san Pietro dicesse, e solo pone la grave riprensione di san Paolo, per mostrare che l'esempio è dato non per l'umiltá di san Pietro, ma per istruire li soggetti come debbono portarsi verso li suoi superiori. E non narrandosi scandalo che per ciò succedesse

---

(1) *Gal.*, II, 7-19.

appresso alcuno, possiamo sperare che, se adesso ne succederá alcuno, ciò sará ricevuto, e non dato. Se l'Autore ha qualche altro luogo della scrittura, dove alcun superiore abbia eccesso li suoi termini e l'inferiore non abbia fatto la conveniente opposizione, lo mostri, che medesimamente ci acquietaremo. Noi facciamo questa consequenza per formale ed ottima: « san Pietro errò, adonque ogni pontífice può errare; san Paolo umilissimo gli fece resistenza, adonque non disdirá la resistenza in uno di minore umiltá ». Ma per mostrargli quanto questa consequenza vaglia, gli dirò che Gaetano nel trattato *De auctoritate papae et concilii*, affermando che si debba resistere in faccia al papa quando abusa la potestá, dopo lungo discorso cosí dice: *Abusui namque potestatis qui destruit obviam eant congruis remediis, non oboediendo in malis, non adulando, non tacendo, arguendo, advocando illustres ad increpandum, exemplo Pauli* etc. Adonque non fu buon logico ma perverso scismatico il cardinal Gaetano, che fece questa consequenza. Ma quest'altra consequenza: « san Paolo esorta li sudditi ad obedire i loro prelati, e venne a visitar san Pietro, adonque bisogna obedire quando vi è abuso di potestá », si rimette all'Autore darli che nome gli piace: e se dirá che parla non dell'abuso, ma dell'uso legittimo della potestá, Gersone parlava sol dell'abuso, e non dell'uso; e noi danniamo tutti quelli che non obediscono alli superiori suoi, quando commandano secondo il prescritto di chi gli ha dato la potestá, sí come danniamo li superiori che l'abusano.

VI. — « La sesta considerazione è che *può darsi caso tale* « *che uno, non obbedendo al prelato, sia dispregiatore delle chiavi,* « *e un altro similmente, non obbedendo, non sia dispregiatore,* « *perché quel primo crederá che la sentenza del prelato sia giu-* « *sta, o per altra ragione crederá che ci sia obligo di obbedire,* « *dove che il secondo saprá di certo, o averá sufficientemente* « *probabilitá che il suo prelato usa male della potestá delle chiavi.* « In questa considerazione non ci occorre altro da dire, se non « che non basta qualsivoglia probabilitá, né probabilitá di qual-

« sivoglia abuso della potestá delle chiavi, per non essere obli-
« gato di obedire al prelato. Anzi, secondo la dottrina commune,
« acciò uno non sia obligato di obedire, bisogna che sia certo
« e notorio che il prelato in cosa essenziale abusi la potestá,
« perché è regola generale, data da sant'Agostino [1] e seguitata
« dagli altri, che il suddito è obligato ad obedire non solo
« quando è certo che il superiore non commanda cosa contra
« Dio, ma anco quando non è certo se commandi cosa contra
« Dio; perché in caso di dubbio ha da sequitare il giudicio del
« superiore, e non il suo proprio; e allora solo non ha da ob-
« bedire, quando è certo che commanda contra Dio: poiché,
« come s'è detto di sopra, *oboediendum est Deo magis quam*
« *hominibus.* »

Non so che mi dire nella sesta considerazione, se non maravigliarmi che l'Autore, per desiderio di contradire, le dia una limitazione, la quale Gerson dá parimente con piú brevi e con piú chiare parole. Imperocché dice Gerson: « Potrebbe avvenire che nel medesimo caso uno fosse disobediente per sprezzo, e un altro no, quando quello reputa la sentenza giusta o che per altro gli sia debita l'obedienza, e questo non la reputa tale, ma sa certamente, o vero ha sufficiente probabilitá, che il suo prelato usa male l'autoritá sua in pregiudicio delle chiavi ». Limita l'Autore che non basta qualsivoglia probabilitá. Non dice il Gersone: « qualsivoglia probabilitá »; dice: « probabilitá sufficiente »: e io dico, affermo e accerto che la probabilitá sufficiente basta, e nelle cose umani e morali è quanta certezza si può avere: né credo che alcuno dirá quel che è sufficiente non bastare, se non si vorrá contradire. Per il che tutto quello che l'Autore dice in longhe parole, è detto in una breve e chiara da Gerson, e sono d'accordo. Ma io non vorrei giá che alcuno s'ingannasse sopra quello che l'Autor aggiunge: « in caso dubbio si ha da seguire il giudicio del superiore, non il suo proprio »; perché caso dubbio è in dui modi: o vero dubbio è chi non ha procurato di certificarsene, o vero dubbio è

(1) *Contra Faustum manichaeum*, lib. XXII, cap. 75.

chi, dopo la debita diligenza, non ha potuto chiarirsene. Nel primo caso, chi è dubbio se la cosa commandata sia contra Dio, è obligato adoperar tutti li mezzi possibili, e per sé e con aiuto d'altri, per chiarirsene, altrimente pecca contra Dio, esponendosi a pericolo di far contra la legge sua. Quello che dopo ogni diligenza resta ancora dubbio, concedono li dottori che debba seguir il giudicio del superiore. Io credo bene che l'Autore abbia questo istesso senso; ma bisogna guardarsi dalle ambiguitá, perché tutte le false dottrine entrano coperte con il nome delle buone. E tanto spesso ci replica: « il suddito è obligato ad obedire non solo quando è certo che il superiore non commanda cosa contra Dio, ma anco quando non è certo se commandi cosa contro Dio; per che in caso dubbio ha da seguitare il giudicio del superiore e non il suo proprio, e allora solo non ha da obedire, quando è certo che commanda contra Dio », che siamo sforzati insieme a replicargli che la sua asserzione non è vera se non quando il suddito non è certo che il superiore commandi contro Dio, dopo che averá consultato sufficientemente; e in caso dubbio dopo la consultazione ha da seguire il giudizio del superiore: ed allora non ha da obedire, quando è certo che commanda contro Dio; ma se è dubbio per non averci pensato, è obligato pensarci prima che obedire.

Non vorrei però che da questo cavasse una conclusione: che sí come è obligato il suddito obedire in caso invincibilmente dubbio (che cosí lo chiamarò per fuggir le equivocazioni), possa parimente il superiore in un tal caso commandare; perché egli sempre pecca, quando commanda quello che esso non è certo essere obligatorio. Cosí conclude e prova Adriano, perché l'autoritá del superiore non si estende alle cose dubbie, ed è contro la legge naturale (dice Adriano) affirmare che l'autoritá delle chiavi si estendi al dubbio (1); ma il suddito è obligato in caso invincibilmente dubbio ad obedire, perché debbe credere che, se bene è dubbio a lui, non è dubbio al

(1) *Quaestiones quodlibeticae*, I.

superiore. Ma quando gli constasse che anco al superiore fosse dubbio, non ha obligo alcuno di obedire; di modo che quando il superiore commanda in caso dubbio, e il suddito sa che il superiore l'ha per dubbio, ma commanda per avantaggiarsi, non è obligato ad obedire. Non sará superfluo replicare che il dubbio il qual obliga il suddito è necessario che abbia due condizioni: una, che sia dubbio invincibile ad esso, e l'altra, che non sappia che il superiore l'abbia esso ancora per dubbio.

VII. — « La settima considerazione è che *per conoscere il « dispregio delle chiavi si ha da guardare la potestá legittima ed « il legittimo uso della potestá; e però ha bisogno di glosa quel « detto commune: ' la sentenza del pastore o del giudice, ancor- « ché ingiusta, si deve temere '*. Questa è buona considerazione, « e la glosa di quel detto commune si trova nei sacri canoni nei « quali è quell'istesso detto, cioè nel decreto di Graziano per « molti capitoli [1]; e la somma è che la sentenza del pastore si « ha da temere quando è ingiusta, ma valida, come quando non « gli manca nessuna parte essenziale, ma solo qualche cosa acci- « dentale. Per esempio, un legittimo prelato scommunica un suo « suddito per causa giusta avendolo prima avvisato, ma non lo « scommunica per puro zelo di giustizia, ma per odio particolare « che gli porta, o non l'ammonisce tre volte, o non mette la « sentenza *in scriptis*. Questa scommunica è ingiusta, ma valida, « e però si deve temere. Quando anco fusse veramente invalida, « ma non si sapesse l'invaliditá, si deve similmente temere, « almeno per lo scandalo. Né mi stendo a provare queste cose, « perché sono chiare, né anco il Gersone le negaria. E da « questa considerazione potrá ciascheduno raccorre che la sen- « tenza di nostra Santitá Paolo V, fulminata contro li capi « della republica veneta, ha tutti li requisiti, cosí essenziali « come accidentali, e però si deve temere, essendo non solo « valida, ma giustissima. Perché, se ricerchi la potestá legittima, « troverai che è potestá suprema data da Dio universalissima

(1) *Decretum Gratiani*, Causa XI, quaestio III.

« sopra tutti quelli che pretendono esser pecore dell'ovile di Cristo
« e membra del corpo mistico della chiesa, e cittadini della cittá
« di Dio, e domestici nella casa dell'istesso Dio. Che sia potestá
« universale, si vede chiaro in quelle parole: *Quodcumque liga-*
« *veris*, e: *Quodcumque solveris* [1]. E che sia sopra tutti, si vede
« in quell'altre parole: *Pasce oves meas* [2], dove non si ristringe
« a queste o quelle pecore, ma rinchiude tutte quelle che sono
« sue: e chi questo non crede, non è cattolico. Se ricerchi l'uso
« legittimo, troverai che non ci sono mancate molte ammonizioni,
« né alcuna di quelle cose che ricerca l'ordine giudiciario. Se
« finalmente ricerchi la causa, troverai che è stata la difesa della
« ecclesiastica immunitá, la quale il sacro concilio di Trento,
« (sessione XXV, cap. 20) dice esser fondata nell'ordinazione
« divina e nelle constituzioni de' sacri canoni, e per la quale
« sappiamo che molti santi prelati hanno combattuto fino alla
« morte; e Dio ha illustrato san Tomaso Cantuariense con infi-
« niti miracoli, e l'ha dichiarato vero martire suo, come anco
« poi lo dichiarò la chiesa, per aver sparso il sangue per la
« libertá dell'istessa chiesa. »

Nella settima considerazione è parso all'Autore di portar la glosa di quel detto commune: « la sentenzia del prelato o del giudice, ancorché ingiusta, si deve temere », che Gerson ha giudicato di tralasciare, come notissima e trattata da tutti li dottori; anzi, che io non solo sottoscrivo a quello che l'Autor dice, ma d'avantaggio aggiongo che anco la sentenzia notoriamente invalida si debbe in un modo temere, cioè non superbamente sprezzare, ma con modestia e riverenza impedirne l'esecuzione. Ma se bene la glosa portata contiene buona dottrina, non è però buona la consequenzia che ne vuol raccogliere, che perciò la sentenzia del pontefice, di che è la controversia, abbia tutti li requisiti, cosí essenziali come accidentali, e sia non solo valida, ma giustissima. Lo prova egli cosí: « se ricerchi la potestá legittima, troverai che è potestá suprema

(1) *Matth.*, XVI, 19.
(2) *Ioan.*, XXI, 17.

data da Dio universalissima; il che si prova per il *Quodcumque ligaveris* e per il *Pasce oves meas* ». Nel senso li cattolici non mettono difficoltá a questa proposizione, ma questa nuova parola « universalissima » è di quelle ambigue, la quale quando sará introdotta in buon senso, cioè limitata nelle cose spettanti al regno de' cieli e secondo le regole evangeliche ad edificazione della chiesa, allora poi si vorrá anco estenderla alle cose mondane. Ebbe questa parola per sospettissima san Gregorio, quando fu chiamato *papa universalis*, e disse che era titolo superbo, e significava tanto, quanto che fusse vescovo solo e che nissun altro fosse vescovo [1]. Cosí « aver autoritá universalissima » è un modo di dire (se il discorso di san Gregorio vale) « che abbia autoritá solo ». Vescovo universale leva li altri vescovi, adonque autoritá universalissima leva le altre autoritá: però non contenderemo del nome, purché se gli dia la vera intelligenza.

Sentiamo come si prova questa autoritá universalissima. « È detto a Pietro, e in sua persona a tutti li pontifici: *Quodcumque ligaveris* etc. *Quodcunque solveris* etc.; adunque la potestá è universale ». Ma in Matteo è detto a tutti li discepoli, e in loro persona alli successori: *Quaecumque ligaveritis* etc.; *Quaecumque solveritis* etc. [2]: adunque vi sarebbono piú autoritá universalissime; il che implica contradizione. Il *quodcunque* è univerale, ma ristretto con le parole superiori: *claves regni coelorum*. Tutto quello che appartiene al regno de' cieli è soggetto a Pietro: chi ne vuol dubitare? Quello che appartiene alli regni della terra Cristo non glie l'ha commesso. L'altra prova per il *Pasce oves meas* è bene universale quanto all'*oves meas*, ma Dio nega per Ezechiele che vestirsi della lana della pecora sia pascere; nega che lo imperare *cum austeritate et cum potentia* sia pascere; nega che il bere per sé l'acqua chiara, e la rimanente turbarla co' piedi, sia pascere [3]. Segue l'Autore, per mostrar la

(1) *Epistolae*, lib. VII, epist. 13 (Ad Mauricium Augustum).
(2) *Matth.*, XVIII, 18.
(3) *Ez.*, XXXIV, 18-19.

giustizia della sentenzia, non solo esserci la potestá legittima, la qual anco noi gli concediamo, ma ancora l'uso legittimo, dicendo: «Troverai che non ci sono mancate molte ammonizioni, né alcune delle cose che ricerca l'ordine giudiciario». Questo non bastava affermarlo, bisognava mostrarlo, come conteneva la oblazione. E chiunque vederá le ragioni della republica, scorgerá chiaramente esserci mancati molti e li piú necessari termini essenziali, e apparirá che la causa non è stata la difesa dell'immunitá ecclesiastica, come l'Autore afferma senza provare. E se le cose sono tanto chiare, come professa, perché non mettere in luce le ragioni ecclesiastiche *in facto* ed *in iure*? Perché non lasciar vedere al mondo le ragioni della republica, e cosí farla restar convinta? Non pare che il proibire le scritture sia utile a questo fine, ma sí bene a fine di occultar la veritá e in mostrar al mondo la causa mascherata, come proprio fa l'Autore qui, dicendo: « La sentenza di Paolo V fulminata contro li capi della republica veneta ha tutti li requisiti ». E pure le due sentenze, intimate una il giorno di Natale e l'altra il 25 febraro, scommunicano la republica e non li capi, come al suo luogo si dirá.

Non posso giá tralasciare qui di non considerare un'accortezza grande dell'Autore, il quale introduce il luogo del concilio (sessione XXV, capitolo 20) a dire che l'immunitá ecclesiastica sia fondata sopra l'ordinazione divina e le constituzioni de' sacri canoni. Questo non era luogo di entrar in trattazione di ciò, né era conveniente di seminare con poche parole ambigue una dottrina che ha bisogno di molta estensione, acciò non sia adoperata a pervertire lo stato tranquillo della santa chiesa. Ma per dirne ora solo quanto può bastare per antidoto al lettore, si avvertirá che il signor cardinale Bellarminio pone di ciò alcune conclusioni [1]. La prima è: nelle cause ecclesiastiche *de iure divino* sono liberi li clerici dalla potestá de' príncipi secolari. La quinta, che la eccezione delli chierici

---

(1) *De membris ecclesiae*, lib. I, De clericis, cap. XXVIII.

nelle cose politiche, sí quanto alle persone come quanto alli beni, è introdotta per legge umana e non divina. Ecco dunque come s'intende il concilio, che dice essere statuita la esenzione ecclesiastica *iure divino*, cioè nelle cause ecclesiastiche. E doveva l'Autore tradurre: *constitutam ordinatione divina*, « statuita » per ordine divino, e non dire « fondata », perché quel primo vocabolo par che voglia significare che abbino li canoni potestá da Dio di statuirla, e sopra questo fondamento sia stabilita. Ma non è cosí: l'esenzione nelle cause spirituali è totalmente ed espressamente *de iure divino*, nelle altre è totalmente ed espressamente *de iure humano*. All'esempio di san Tomaso dirò bene che è morto per la giurisdizione ecclesiastica, ma per quella che è veramente tale, non per fare che li delinquenti non fossero castigati, né per fare che li ecclesiastici avessero tanto piú della sua parte delli beni. Ma se alcuno, in luogo della consequenza che l'Autore tira, traesse la contraria con l'istessa forma, dicendo: « E da questa considerazione potrà ciascheduno raccorre che le sentenze di papa Paolo V, fulminate contro il doge, senato e republica veneta e contra tutto il suo dominio, mancano di molti requisiti essenziali, tralasciando li accidentali, e però non si devono temere, essendo non solo invalide, ma ingiuste », non saria piú provata la sua contraria dall'Autore, di quello che sia provata questa in questo luogo. Ma non è opportuno il farlo, non trattandosi altro qui che la difesa di Gerson: solo bisogna dire che ognuno è pecora di Cristo, ma Dio gli ha dato la natural difesa, se il pastore non segue l'instituto del supremo pastore.

VIII. — « L'ottava considerazione è che *piú pericolo apporta* « *l'abuso delle chiavi nel sommo pontefice che nell'inferiori, per-* « *ché dagli abusi dell'inferiori si può appellare al papa, ma dagli* « *abusi del papa non si può appellare se non al concilio generale,* « *il quale non si può cosí facilmente congregare. E se bene* « *prima del concilio di Costanza si teneva da molti che non* « *fusse lecito appellare dal papa al concilio, nondimeno l'istesso*

« *concilio ha dechiarato espressamente essere eresia il negare la* « *superioritá del concilio sopra del papa*. Questa considerazione « contiene un errore gravissimo e manifestissimo, e chi mette « in campo questo errore a proposito delle cose presenti si di- « mostra poco cattolico. »

Nella ottava considerazione sará necessario usare un poco di longhezza, non perché essa lo ricerchi, ma perché l'Autore ha fatto un longhissimo ed artificiosissimo discorso, del quale è necessario scoprire li artificii, acciocché alcuna persona, leggendo, non si lasciasse transportare dalla sottilitá di lui. Gerson in questa considerazione dice: « Porta piú pericolo lo sprezzo delle chiavi verso la persona del sommo pontifice che verso l'inferiore ». L'Autore rivolta le parole cosí: « Piú pericolo porta l'abuso delle chiavi nel sommo pontifice che nell'inferiori ». È questo fidelmente portar le sentenzie che si vuol impugnare? Parla Gerson dello sprezzo del suddito verso li precetti del sommo pontifice, e dice che questo sprezzo porta piú pericolo che lo sprezzo de' precetti dell'inferiori prelati; gli attribuisce l'Autore che dica che 'l peccato del sommo pontifice nell'abusar le chiavi porta piú pericolo che quello de' prelati inferiori nell'abusar le chiavi. Sí che uno parla dell'azione del suddito verso il superiore, l'altro dell'azione del superiore verso il suddito; uno parla dello sprezzo, e questo è del suddito; l'altro parla dell'abuso delle chiavi, che è del superiore. La considerazione di Gerson è a favore della sede apostolica, e mostra che con maggior riverenza conviene procedere verso lei, dicendo che porta piú pericolo lo sprezzo di quella che delle altre. L'Autore lo fa dir tutto il contrario: che l'abuso del pontifice porti piú pericolo che li abusi delli inferiori, onde si cavi che meno rispetto si debba portar a quella sede che agli altri prelati. È questo il disputare, o vero è un imponere per trovar materia da contradire? Io non so quel che l'Autor dirá qui. L'intenzione principal di Gerson in questa considerazione non è di mostrar altro se non che nell'opporsi alli precetti o censure de' prelati bisogna aver piú risguardo nell'opporsi a quelle del pontifice; e ne dice la ragione: perché dagl'inferiori vi è

ricorso al papa. E fa un'opposizione a se stesso: se alcun dicesse che anco dal papa si può appellare al concilio. Risponde Gerson: altre volte questa opposizione non valeva niente, quando si diceva che il papa è sopra il concilio; ma se ben (dic'egli) adesso non si può dire (per le ragioni che allega) nondimeno ancora stante questo, per un'altra causa è piú pericoloso resister al pontifice, perché non si può né si deve celebrar concilio cosí facilmente e per leggieri cause, come è udir le appellazioni. Ecco il senso della considerazione, dal quale se tu levi, lettore, quel ponto della superioritá, tu non troverai cosa che l'Autore secondo la propria opinione possa riprendere, e questo vi è posto incidentalmente. Ma l'Autore, intento qua per li suoi fini, non avendo altro risguardo, ha preso questo per il principale della considerazione e dice: « Questa considerazione contiene un errore gravissimo e manifestissimo, e chi mette in campo quest'errore a proposito delle cose presenti si mostra poco cattolico ». Esso sa molto bene che la serenissima republica non ha giudicato convenire che si valesse del beneficio dell'appellazione, perché il principe col senato hanno apertamente dichiarato di che abbino intenzione di valersi; adunque non vi è nessuno che metta [questo] in campo a proposito delle cose presenti. Che intenzion avesse l'interprete di Gerson, prima di questa dichiarazion della republica, non si può indovinare, e dipoi la caritá non comporta che si giudichi. Ma quando dice che si dimostra poco cattolico, è possibile che si sia scordato della dottrina del signor cardinale Bellarminio? che nel *De conciliis et ecclesia*, libro secondo *(De conciliorum auctoritate)* capitolo XIII, ch'è inscritto: *An concilium sit supra pontificem*, dice: *Et quamvis postea in concilio florentino et lateranensi ultimo videatur quaestio definita, tamen, quia florentinum concilium non ita expresse hoc definivit, et de concilio lateranensi, quod expressissime rem definivit, nonnulli dubitant an fuerit vere generale, ideo usque ad hanc diem quaestio superest, etiam inter catholicos*. Lo prego rivedere questa dottrina, scritta innanzi la passione che le cose presenti portano, perché per salvarlo da questa contradizione non veggo che altro possa dire, se non

che nel capo XVII parli altrimente, dicendo del concilio lateranense in questo proposito: *Quod vero concilium hoc rem istam non definierit proprie ut decretum de fide catholica tenendum, dubium est, et ideo non sunt proprie haeretici qui contrarium sentiunt, sed a temeritate magna excusari non possunt.* Veramente questi due luoghi tanto prossimi paiono poco consenzienti, perché dare del temerario a quelli che chiama cattolici non pare che proceda da molta caritá: con tutto ciò, se bene s'appigliasse a questo ultimo luogo solamente, non si aiuterá a provare intieramente che l'interprete sia poco cattolico, perché una opinione temeraria può esser anco la piú vera. Altre volte la commune opinione era che li angeli fossero corporei, ed era temeritá dirli incorporei; al presente la incorporalitá si tiene per commune, e non è piú temeraria. Cosí nel proposito. Ma Martino Navarro, sopra il capitolo *Novit ille qui nihil ignorat*, portate le parole di Giovanni Maggiore, benissimo dichiara che la questione è in controversia, e che in Roma non è permesso tenere la dottrina del Panormitano, che sostiene la sopranitá del concilio; né l'accademia parigina sopporta che sia tenuta la contraria.

Che diremo di Giovanni Mariana, moderno gesuita, che nel libro suo *De rege et regis institutione*, approvato per publico esamine della Compagnia di Gesú e per altro esamine fatto per autoritá regia di Spagna, dice apertamente che in questa questione gravissimi autori tengono l'una e l'altra parte? Ma veramente non si può manco chiamare opinione temeraria, perché temeraria opinione (come [dice] Melchior Cano, che tratta esattamente la sua definizione) è quella che è tenuta senza ragione né autoritá, o vero quella che è con audacia asserita. Ma una opinione che ha tanti e tanto celebri dottori quanto ne ha la sua contraria, e che è seguita da ugual, se non maggiore numero di universitá e regioni e regni, non si può dire asserita senza ragione e autoritá, né meno audacemente. La caritá non corre a dar del temerario cosí facilmente; ma se pur l'Autore voleva esplicar il suo affetto, bastava con quelle quattro parole mostrare il suo senso, e non introdurre una disputa di tre carte per

mostrare che l'opinion di Gerson non sia vera, e necessitare chi stima un tanto scrittore a parlar di quello da che sono alienissimi.

Imperocché, per trattare solennemente la quistione, dice: « E per cominciare dal concilio di Costanza, si dice tre cose. « La prima, che detto concilio non ha dichiarato in nessun « luogo essere eresia negare la superioritá del concilio sopra il « papa. Veggasi e riveggasi bene tutto il concilio, e non vi si « troverá cosa tale. La seconda, che il sudetto concilio nella « quarta sessione fa un decreto, dove dichiara che l'istesso con- « cilio di Costanza rappresenta la chiesa universale e ha po- « testá da Cristo immediatamente, alla quale potestá è obligato « di obbedire ognuno, e anco l'istesso papa. Il qual decreto s'in- « tende da uomini dottissimi che non parli di qualsivoglia papa, « ma del papa dubbio, come era allora che tre diversi uomini si « tenevano per papi e avevano i loro seguaci: e questo è ve- « rissimo, che la chiesa ha potestá di dichiarare qual sia il vero « papa, e che quelli che al tempo del scisma litigano del papato « son obligati di obedire alla sentenza della chiesa e del con- « cilio generale. Ma che quando il papa è canonicamente eletto, « e indubitatamente è tenuto per papa, sia obligato di obbedire « alla chiesa o al concilio, da quel decreto non si può raccorre. « La terza, che quel decreto non può avere altra forza che di « rimediare allo scisma, perché non essendo in quel tempo il « papa nel concilio, era quel concilio un corpo senza capo, e « cosí non aveva autoritá di dichiarare cose di fede, né altre si- « mili di maggiore importanza. E se bene poi papa Martino V « approvò il concilio constanziense, l'approvò solo quanto a' « decreti fatti conciliarmente, come furono quelli che si fecero « contra dell'eresie di Giovanni Wicleffo e di Giovanni Hus; ma « il decreto della superioritá del concilio sopra del papa non fu « fatto conciliarmente, cioè con esami e dispute precedenti e « con pigliare i voti de' padri, ma fu un decreto fatto sempli- « cemente quanto bastava per rimediare allo scisma. Onde poi « Pio II nel concilio mantuano scommunicò chi appellava dal

« papa al concilio; e la medesima scommunica rinovò papa
« Giulio II, come testifica Silvestro[1], e di poi tutti li sommi
« pontefici la rinovano nella bolla detta *In coena Domini*. E
« finalmente papa Martino V con il voto dello istesso concilio
« di Costanza dichiara che i suspetti di eresia devono essere in-
« terrogati di molti articoli, e in particolare se credano che il
« sommo pontefice abbia la suprema potestá nella chiesa di Dio.
« E certo, se la suprema potestá è nel papa, non può essere
« che il concilio sia sopra il papa, altrimente la suprema po-
« testá saria nel concilio e non saria nel papa: e di qui si
« vede che il concilio di Costanza in quel decreto della quarta
« sessione si deve intendere come abbiamo detto, altrimente
« saria contrario a se stesso; e quando si ammettesse contra-
« rietá, piú si doveria credere al decreto secondo, fatto dal papa
« e dal concilio insieme, che al primo, fatto dal concilio senza
« papa, cioè dal corpo senza capo. »

Io non voglio affermare che l'opinione di Gerson sia la vera, né apportar la sua dottrina e ragioni in questa *Apologia*, ma dirò bene che le ragioni portate dall'Autore contra di lui sono state vedute e risolute dal medesimo Gerson, o da altri della sua opinione dopo esso. E io qui portarò alcune di esse risoluzioni, non per diffinir cosa alcuna, ma solo per mostrar che bisogna trattar di questa questione con piú sodi fondamenti, e non dannare con tanta facilitá gli scrittori di eccellente santitá e dottrina. Al concilio di Costanza che Gerson nomina, dice il nostro Autore tre cose. La prima, che detto concilio non ha dichiarato in nissun luogo essere eresia negare la superioritá del concilio sopra il papa. Se l'Autore intende che nel concilio non vi è questa forma di dire: « negare l'autoritá del concilio sopra il papa è eresia », dice il vero: se ancora vuol dire che il concilio di Constanza non abbia detto: « chi negará la superioritá del concilio sia anatema », dice parimente il vero. Ma nega Gerson che il concilio non l'abbia determinata (non dico l'opinion mia, dico l'opinion di Gerson) nel modo che

(1) *Summa sylvestr.* etc., verbum « Excommunicatio », VII, 39.

si determinano le cose di fede, e il credere il contrario si stimi eresia. Questo si vede nella session quarta, dove usa questi verbi: *ordinat, disponit, statuit, decernit et declarat*; e nella quinta sessione, dove replicando l'istessa dottrina, usa li verbi *ordinat, definit, decernit et declarat*. E perché Gerson in questa considerazione dice che sia eresia condannata per constituzione espressissima e praticata nel detto concilio di Constanza, sí come altrove piú diffusamente è stato mostrato, poteva leggere l'Autore li luoghi nominati da Gerson nell'opere sue, dove averebbe visto quel che risponde a queste opposizioni. Il concilio tridentino senza dubbio ha dannato per eresia negare il purgatorio; non si troverá però che dica: « negare il purgatorio è eresia », o « chi negará il purgatorio *anathema sit* »; ma la dottrina del purgatorio è ben espressa nella session XXV e XXII, sí che si vede che è determinata come cosa di fede: e chi usasse in questo proposito le stesse parole dell'Autor nostro e dicesse: « il concilio di Trento non ha dichiarato in nissun luogo esser eresia negare il purgatorio; veggasi e riveggasi bene tutto il concilio, e non vi si ritrovará cosa tale », mostrerebbe che sta troppo attento alle parole e abandona il senso. Al medesimo modo si dirá di Gerson.

La seconda cosa che l'Autor dice contro Gerson è che uomini dottissimi intendono il decreto del concilio di Costanza che parli del papa dubbio (il che è verissimo), e non del papa certo. Questa seconda opposizione in tutto e per tutto contradice alla prima; perché, se il decreto del concilio, tal quale egli si sia, non fa eretico chi sente contro lui, e il decreto si intende del papa dubbio, adunque non sará eresia negare che il papa dubbio sia soggetto al concilio. Ma questa, che il papa dubbio non sia soggetto al concilio, è ben chiaramente eresia; dunque chi vuol dire che il decreto s'intende del papa dubbio, bisogna che dica esser decreto che faccia il contrario eretico; e chi vuol dire che non sia decreto di questa sorte, bisogna che dica che s'intende del papa certo. È ben vero quello che dice l'Autore: uomini dottissimi intendono che parli del papa dubbio; ma è ben anco vero che uomini dottissimi intendono che parli

del papa certo. Ma da questi a quelli vi è la differenza che quelli che intendono del papa dubbio non si sono trovati in quel concilio, ma tra quelli che intendono del papa certo vi sono tutti quelli che vi si ritrovarono e hanno lasciati scritti, e appresso loro tutti quelli che, sopravissuti e non impediti, si trovarono nel concilio basilense: li quali bisogna che fossero molti, poiché da questo a quello vi corse tempo di quindici anni in circa.

Doveva poi anco l'Autore avvertire che Gerson non solamente dice «condannata», ma «praticata», e cosí vedere la pratica tenuta nel concilio di Constanza, e avvertire se quel concilio ha commandato solo alli papi dubbi o pur anco alli certi. Legga la sessione XVII, dove troverá che il concilio ordina che nissun papa futuro possa deporre Angelo Corrario, detto giá Gregorio XII, dal cardinalato o dalla legazione della Marca che il concilio gli dona, né possi inquirirlo o punirlo per occasione di qualsivoglia amministrazione esercitata da lui nel papato. Legga ancora la sessione XXXIX, dopo deposti tutti li papi dubbii, dove commanda alli futuri pontífici di celebrar in alcuni tempi prescritti li concilii generali; e osservi le parole, dove obliga ogni papa all'esecuzione. E veda appresso la sessione XLIV, dove Martino V, giá eletto, esequisce questo decreto; e osservi l'Autore la parola *teneatur* che è nel decreto del concilio e nell'esecuzione. Nell'ultima sessione poi li ambasciatori di Polonia e Lituania supplicarono umilmente al pontefice che inanzi al fine del concilio si dannasse in publica sessione un certo libro di un fra' Giovanni Falkembergh, altrimente protestando, per nome de' suoi padroni, *de gravamine et de appellando ad futurum concilium*; e né di questa protestazione il papa si tenne in conto alcuno offeso, né il concilio se ne maravigliò. E da questa pratica vederá l'Autore che da quel decreto praticato si raccoglie benissimo che il papa, canonicamente eletto e indubitatamente tenuto per papa, sia obligato ubidire alla chiesa ed al concilio; la qual conclusione esso Autore afferma che dal detto concilio di Constanza non si può raccorre; e però metta pur egli insieme il decreto con la pratica allegata, e vederá che Gerson ha benissimo parlato.

La terza cosa che l'Autor dice è: « quel decreto non può aver altra forza che di rimediar al scisma, perché era corpo senza capo ». Ma vedendo l'opposizione che gli poteva esser fatta per la confirmazione di Martino V, l'Autor nota che fu approvato dal detto papa quanto alli decreti fatti conciliarmente, ma questo non fu fatto conciliarmente, cioè con dispute precedenti e con pigliare li voti de' padri. E dove trova di grazia l'Autore che questo decreto sia fatto senza esamine e dispute, e senza pigliare li voti? Forse perché ciò non apparisce in scritto? Ma nel concilio di Trento non è mai fatto menzione di dispute o di voti prestati; adunque niuna cosa è fatta conciliarmente? Cosí, se bene non è scritta nelli atti del concilio di Constanza la precedente disputa ed esamine di quel decreto, nondimeno è ben da creder certo che queste fossero fatte, poiché molte altre scritture di gran valentuomini furono scritte in quel concilio particolarmente; e Gerson appunto scrisse allora quel dottissimo libro *De potestate ecclesiastica et origine iuris et legum*, come potrá vedere chi lo leggerá.

Mostra ben anco in questa considerazione Gerson che gran dispute sono passate sopra questa materia, poiché dice esser cominciata nel concilio pisano, il quale precesse il constanziense di cinque anni. E chi può dubitare che e nel pisano e nel constanziense, e nelli cinque anni d'intervallo, non si sia ventilata la difficoltá e nel diffinirla presi li voti? Ma se alcuno vorrá leggere quella confirmazione di Martino V, vedrá chiaramente che *conciliariter* non significa quello che l'Autor dice, e sará ben questo un *interpretative*. Nella sessione XLV ed ultima del concilio si dice che, finita la messa e le litanie, il cardinal di San Vito *de mandato* del papa e del concilio disse: *Domini, ite in pace*; e fu risposto: *Amen*. E volendo dopo un vescovo di ordine del papa far un sermone per fine del concilio, li ambasciatori del re di Polonia e del granduca di Lituania dimandarono, come s'è di sopra accennato, per nome de' suoi padroni che fosse condannato in publica sessione un certo libro di Giovanni Falkembergh, il quale era stato prima condannato dalli deputati *in causa fidei*, e dalle nazioni del

concilio e dal collegio de' cardinali. Rispose il papa che approvava tutte le cose determinate e concluse nelle materie di fede dal concilio *conciliariter*, e non altrimente. Ora qui si vede che *conciliariter* si oppone a quel che dissero li ambasciadori, che il libro era condannato per li deputati, per le nazioni e per il collegio a parte, e vuol dir tanto *conciliariter* quanto in publica sessione. Ma diciamo piú strettamente: se questa risposta del papa è data per occasione di una proposta improvisa, fatta dopo il fine del concilio, adunque né prima era approvato, né fu intenzione diretta del pontefice approvarlo: e se quei polacchi per buona avventura non facevano questa instanzia, non averessimo per autentica la dannazione di Wicleff e di Hus; e seguirá che un concilio generale sia confirmato per accidente.

E non è meno da commendare il modo usato dall'Autore di dire: « quel concilio era un corpo senza capo », per concludere che sempre, vacante la sede apostolica, si debba reputar la chiesa imperfetta, alla quale manchi alcuna cosa essenziale. Stette dopo la morte di Marcellino la chiesa senza pontifice romano anni sette e mezzo nelle persecuzioni di Diocleziano, come Damaso testifica; e però chi vorrá dire che in quel tempo di tanta perfezione le mancasse cosa alcuna essenziale? So che alcuni non credono una cosí longa vacanza, mossi da certe loro verisimilitudini; ma piú probabilmente crederemo che Damaso, il quale fu pontefice sessantanove anni dopo la morte di Marcellino, nato poco dopo la sudetta vacanza, sapesse meglio la veritá, che noi con le nostre congetture. Ma sia quel che si vuol di questo, parliamo di cose certe. Stette senza papa la chiesa dopo la morte di Clemente IV, del 1268, quasi tre anni: si dirá però che la chiesa allora fosse acefala, cioè senza capo? Bisogna tener la dottrina di san Cipriano e di sant'Agostino [1].

Conclude l'Autore il suo discorso della invaliditá del decreto sopradetto del concilio di Costanza, dicendo: « Onde poi Pio II nel concilio mantovano scommunicò chi appellava dal papa al

---

(1) Canoni *Quodcumque ligaveris, Loquitur concitio.*

concilio ». Prima, quella parola « onde » porta pericolo d'ingannarci, perché significa come che papa Pio II abbia scommunicato tanti appellanti perché il papa fosse superior al concilio. Ma nella bolla di Pio non si dice cosí: si proibisce bene tal appellazione, perché si appella a chi non è e non si sa quando sará. Li poveri sono oppressi dalli potenti, restano impuniti li delitti, si nutrisce la ribellione contro la prima sede, si concede libertá di peccare, si confonde ogni disciplina ecclesiastica e ordine ierarchico: dove non si vede che Pio II abbia allegato per causa la superioritá sua, che era una ragione viva e chiara, poiché non si può appellare se non al superiore. Né dica alcuno che dalle parole si può cavare, perché nissun costuma tralasciar l'essenziale e dir con tanta diligenza tante cose accidentali. Oltre che, innanzi l'allegare le sudette cause, dice che ne lascia alcune manifestissimamente contrarie a questa corruttela: argomento che le dette espressamente sono le principali, e le tralasciate sono di minor momento: e pertanto il capo della superioritá non ha luogo alcuno. Poi quella parola del nostro autore « nel concilio mantovano » sta per ingannarci; perché non fu né in concilio generale né in provinciale né ad alcun modo in concilio. Si sa che Pio II fu in Mantova per transito di viaggio, e non aveva seco se non la corte; e lo mostrano espressamente le parole della bolla, la qual dice: « De consiglio ed assenso de' venerabili nostri fratelli cardinali della santa chiesa romana e di tutti li prelati e interpreti del ius divino ed umano che seguono la corte ». Ma peggio è quel che segue nell'Autore: che Pio II escommunicò chi appellava dal papa al concilio, e che Giulio II rinovò l'istesso; e dopo, li sommi pontifici nella bolla della *Coena*. Se la bolla di Pio II e quella di Giulio II e tutte le altre *In coena* non fossero in essere, non vi sarebbe risposta; ma dico che nissun pontifice ha mai scommunicato chi appella al concilio, ma chi appella al futuro concilio. Si possono vedere e legger tutte; e perché *poenae sunt restringendae*, nissun canonista dirá che *appellantes ad praesens concilium* (quando vi fosse) siano scommunicati per virtú di quelle bolle: per il che neanco per quelle si concluderá supe-

rioritá al concilio. Non so perché l'Autore abbia lasciato fuora quel *futurum*. Se l'interprete di Gerson avesse commesso tal mancamento, di che censura sarebbe stato degno? Va bene la ragione di Pio II (che si appella a chi non è né si sa quando sará, dicendosi al concilio futuro), ma non vale nell'appellazione al presente: e perciò tutti li pontífici hanno scommunicato *appellantes ad futurum concilium*; e però non lasciamo noi da parte quel *futurum*, se bene le nostre passioni ce l'ascondono.

Ritorna l'Autore, dopo questa digressione, un'altra volta in Constanza, e dice che papa Martino V col voto del concilio ordina che siano interrogati li suspetti di eresia, se credino che il sommo pontefice abbia la suprema potestá nella chiesa di Dio; e conclude di qua che il concilio abbia avuto senso della superioritá del papa, e che il decreto della quarta sessione si debba intendere del papa dubbio, secondo la esposizion sua, altrimente il concilio sarebbe contrario a se stesso.

Ma come si intenda la interrogazione di che parla il papa e il concilio, si degni l'Autore vedere nella sessione VIII, dove tra li quarantacinque articoli di Wicleff dannati, il quarantesimo primo è: *Non est de necessitate salutis credere romanam ecclesiam esse supremam inter alias ecclesias*. Segue il concilio: *Error est si per romanam ecclesiam intelligat universalem ecclesiam aut concilium generale, aut pro quanto negaret primatum summi pontificis super alias ecclesias particulares*. Questo solo punto letto mostrará a tutti come il concilio di Constanza intendesse la superiorità del pontifice esser sopra tutte le chiese disgionte, ma non unite.

E di qua, lasciando il concilio di Constanza, fa passaggio l'Autore, e porta prove che l'opinion di Gerson sia manifestamente erronea, con l'autoritá della scrittura e de' concilii, e con ragioni, dicendo: « Ma lassando da parte il concilio di Co-
« stanza, che l'opinione del Gersone sia manifestamente erronea
« si può provare con somma brevitá con l'autoritá della scrittura,
« de' concilii e della ragione. La sacra scrittura in nessun luogo
« dá autoritá alla chiesa o a' concilii sopra de' loro pastori, e

« molto meno sopra del sommo pastore; ma sí bene al rovescio
« dice san Paolo negli *Atti apostolici* che Dio ha posti li vescovi
« per reggere la chiesa di Dio; e al suo vicario disse Cristo:
« *Super hanc petram aedificabo ecclesiam meam* (1); dove che
« Cristo, facendo san Pietro fondamento della chiesa, fu come
« farlo capo del corpo mistico della chiesa, perché quello che
« è il fondamento nella casa, è il capo nel corpo; e noi ve-
« diamo che il capo ha potestá sopra tutto il resto del corpo,
« ma il resto del corpo non ha potestá sopra il capo. Cosí
« quando Cristo disse a san Pietro: *Pasce oves meas* (2), lo fece
« pastore di tutto il suo ovile; e non è dubbio che l'ovile non
« ha autoritá sopra del pastore, ma sí bene il pastore sopra
« dell'ovile. Finalmente quando disse il Signore: *Quis est fidelis
« dispensator et prudens, quem constituit dominus super fami-
« liam suam?* (3), senza dubbio dichiarò che il vescovo nella chiesa
« particolare, e il papa nell'universale, è come un maiordomo
« o mastro di casa generale nella famiglia di Dio. E sí come
« il maiordomo ha potestá sopra della famiglia, ma la famiglia
« non ha potestá sopra di esso, cosí il vescovo ha potestá sopra
« la sua diocesi e il papa sopra tutta la chiesa, e la diocesi
« non ha potestá sopra del vescovo, né la chiesa, eziandio con-
« gregata nel concilio, ha potestá sopra del papa. E però sog-
« gionge in quell' istesso luogo il Salvatore: *Quod si dixerit servus
« ille in corde suo: Moram facit dominus meus venire, et coeperit
« percutere servos et ancillas, et edere, et bibere, et inebriari,
« veniet dominus servi illius, in die qua non sperat et hora qua
« nescit, et dividet eum, partemque eius cum infidelibus ponet.*
« Dalle quali parole si raccoglie che quando il maiordomo della
« casa di Dio non si porta bene, non vole Dio che sia punito
« dalla famiglia, ma riserba a se stesso l'autoritá di giudicarlo
« e punirlo. Dunque, secondo le scritture sante, non avendo
« la chiesa, e per consequenza il concilio che rappresenta la

---

(1) *Matth.*, XVI, 18.
(2) *Ioan.*, XXI, 17.
(3) *Luc.*, XII, 42.

« chiesa, potestá veruna sopra del papa, ne séguita che non « si può appellare dal papa al concilio, ma sí bene dal concilio « al papa. »

Non occorreva scriver tanto sopra questa materia, per cosí poche parole con che Gerson l'ha toccata; ed io lasciarei qui di portar quel che Gerson e gli altri della medesima sentenza rispondono, se non fosse per non interrompere il corso incominciato di andar toccando tutte le cose con l'ordine che sono toccate dall'Autore. Prima dice che in nessun luogo la scrittura divina dá autoritá alla chiesa sopra i suoi pastori, e molto meno sopra il sommo pastore. A questo dice Gerson che Cristo nostro Signore inviò san Pietro alla chiesa, quando gli disse: *Dic ecclesiae*, perché Gerson leggeva nelli suoi tempi non secondo il missale corretto, ma secondo l'antico: *Respiciens Iesus in discipulos suos, dixit Simoni Petro: Si peccaverit* etc., come potrá l'Autore vedere nelle sue opere, oltre li passi della scrittura che porta Gerson a questo proposito. Allega poi l'Autore, per provare che si trovi il contrario nella scrittura divina, un luogo di san Paolo nelli *Atti degli Apostoli* [1], dicendo che Dio ha posto li vescovi per regger la chiesa di Dio. Poniamo che cosí dica, perché veramente *posuit vos episcopos* ha altra interpretazione che *posuit episcopos*; nondimeno passi. Dico che da questo luogo non caverá piú che il papa sia sopra la chiesa che qualonque vescovo; ma alcun caverebbe bene che tutti li vescovi avessero autoritá immediata da Dio, cosa che all'Autore non piacerebbe.

Chi saprá mai dedurre questa conseguenza: « Dio ha posto li vescovi a reggere la chiesa di Dio, *ergo papa est supra concilium* »? Ma questa conseguenza va bene: « Dio ha posto li vescovi a reggere la chiesa di Dio, adunque, se non la reggeranno, non faranno quello a che Dio gli ha deputati ». Questa è una vera proposizione: « Dio ha posto il re a reggere il regno », concludere: « adunque il re è superiore a tutto il regno congregato insieme ». L'Autore poco di sotto dice che non vale;

(1) XVI, 18.

e veramente non vale secondo l'opinione sua e di Giovanni Mariana gesuita: ma io dirò bene: non segue in tutti i regni.

In secondo loco allega: *Super hanc petram aedificabo ecclesiam meam* (1), dove dice che Cristo fa fondamento della chiesa san Pietro. Non lo negará Gerson, poiché dice san Paolo la chiesa esser fondata sopra il fondamento delli apostoli e profeti; e nell'*Apocalisse* la cittá di Dio ha nel muro dodici fondamenti con li nomi delli dodici apostoli. Non crederá però Gerson che l'Autore volesse condannare un'altra esposizione, la quale interpreta *super hanc petram* « sopra Cristo e sopra la confessione della fede di Cristo »: massime che santo Agostino, ammettendo tutte due l'esposizioni, approva piú questa seconda. Adonque sopra una scrittura che ha due esposizioni buone vuol l'Autore pigliarne una, e sopra quella fondare assolutamente un articolo. Ma perché, come si è detto, è vero che Pietro è fondamento, adunque è superior a tutta la fabrica? Dirá Gerson che non segue, perché è fondamento non principale, ma fondato esso sopra Cristo, e non totale, ma per duodecima parte, secondo il senso dell'*Apocalisse*, e per meno della venticinquesima parte, secondo il senso di san Paolo: e la comparazione che fa l'autore, che il far san Pietro fondamento sia farlo capo, perché quel che è il fondamento nella casa è il capo nel corpo, se ben è vero che san Pietro è capo, nondimeno è una analogia non intelligibile che sia l'istessa proporzione del fondamento alla fabrica che è del capo al corpo; né saprei dire in che la proporzione si potesse trovare. Chi dirá: « sí come il fondamento sostenta la casa (che questo è il suo proprio), cosí il capo sostenta il corpo », non è vero: chi dirá: « sí come il capo communica al corpo il senso e il moto, cosí il fondamento communica alla casa », che cosa communica? Le proposizioni che si vogliono stabilir per dogmi non bisogna fondarle sopra similitudini di similitudini. Ma non ci affatichiamo nella prova, poiché conveniamo nella conclusione che san Pietro è capo. Ma l'illustrissimo signor cardinal

(1) *Act.*, XX, 18.

Pinelli è capo della congregazione del santo uffizio, adunque è sopra la congregazione? Questo non pare che segua, sí come Gerson non ammetterá quella proposizione: « il resto del corpo non ha potestá sopra il capo », massime capo constituitosi da esso corpo. Ma non bisogna fondar articoli sopra similitudini.

Nel terzo loco porta: *Pasce oves meas*, e finalmente allega il duodecimo di san Luca: *Quis est fidelis dispensator et prudens* etc. (1), alli quali risponderebbe Gerson tutto insieme che non si può da alcun loco della scrittura cavare che per aver il Salvatore instituito li pastori nella chiesa, gli abbia esentati dall'obedienza da essa chiesa, madre commune di tutti li cristiani ed ecclesiastici e secolari, perché la pratica nelli tempi incorrotti, quando erano vescovi li santi martiri, era che il pastore stava soggetto al giudicio della chiesa: di che rende espresso testimonio san Cipriano, parlando della plebe e dicendo: *Quando ipsa maxime habeat potestatem vel eligendi dignos sacerdotes, vel indignos recusandi. Quod et ipsum videmus de divina auctoritate descendere, ut sacerdos, plebe praesente, sub omnium oculis deligatur* etc. (2). Dice il nostro Autore che Cristo senza dubbio dichiarò che il vescovo nella chiesa particolare, e il papa nella universale, è come un maggiorduomo nella famiglia di Dio, e ha potestá sopra la famiglia, non la famiglia sopra di lui. E san Cipriano dice: « la plebe principalmente ha potestá di elegger li sacerdoti degni, e di ricusare li indegni ». E legga l'Autore il loco: vederá che parla delli vescovi in particolare, se bene nelle parole allegate li nomina sacerdoti; e aggionga che l'epistola è non di Cipriano solo, ma di trentasei vescovi, e scritta alle plebi di Leon, Asturia ed Emerita di Spagna: e se gli piacerá, aggiongerá ancora la XIV epistola del terzo libro, perché si certificará maggiormente. E queste sono le autoritá che bisognarebbe portare, e non venir in campo con sensi mistici, massime tirati per forza, come in questo loco, dove l'Autore doveva portar il testo

(1) *Luc.*, XII, 42.

(2) *Epist.*, lib. I, epist. 4 [Ediz. di Erasmo e Manuzio].

intiero di san Luca: *Quis, putas, est fidelis dispensator et prudens, quem constituit dominus supra familiam suam, ut det illis in tempore tritici mensuram?* Perché cosí fa contro l'Autore: poiché questo servo non può esser un governator generale di tutta la robba del signore, il quale non gli ha dato altro carico che di dispensar il tritico: restano da distribuire cibi, bevande, vesti ed altre cose, sopra le quali tutte il patrone lo proponerá, se si diporterá bene in quel particolar ministerio, ché cosí dice: *Beatus ille servus, quem, cum venerit dominus, invenerit ita facientem. Vere dico vobis, quoniam super omnia quae possidet constituet illum* (1). Leggasi il loco, e veggasi se può aver altro senso. Se il papa, o altro dispensator generale, fosse questo fidele, essendoli dato la cura d'ogni cosa, quali sono quelle altre poi alle quali sará preposto, portandosi bene in questo carico? Se dirá il paradiso, quivi nissun ha carico di dispensar, fuorché Cristo e gli angeli. Li santi pontifici, entrando nel regno de' cieli, da Dio hanno il premio delle fatiche fatte, e non hanno altra fatica da fare, né entrano lá con governo alcuno. E quel che segue ancora: *Quod si dixerit servus ille in corde suo* etc., da che vuol cavare che, quando il maggiordomo della casa di Dio non si porta bene, non vuol Dio che sia punito dalla famiglia, ma riserva a se solo il castigarlo, non si conclude bene generalmente in ogni economo; sí come l'esempio del viceré, che l'Autore porta, non serve a questo proposito; perché altro è che il padre di famiglia, patron assoluto di essa, le preponga un dispensatore, o veramente che dica a lei che se lo elegga, con tale e tanta autoritá nella robba di esso padrone quanto egli prescrive; e che il re, patrone e independente dal regno, li preponga un viceré, o veramente lasci al regno facoltá dell'eleggerselo con prescritta autoritá. Nel primo caso, dico che la famiglia non ha nissuna autoritá sopra l'economo, né il regno sopra il viceré: ma nel secondo, dico che sí come la famiglia ha autoritá di farsi l'economo, ha anco autoritá di giudicare le sue azioni, e il

(1) *Luc.*, XII, 42-44.

regno [quelle] del viceré. Sí come dice il signor cardinal Bellarminio che la chiesa, per aver autoritá di elegger il papa, non ha altro che di applicare la potestá alla persona, cosí dice Gerson, nel suo libro che fa di questa materia, che quando lo giudica, non fa altro che rimovere l'autoritá da quella persona. Se Cristo avesse instituito un pontefice con potestá di constituire il successore, e quello un altro in perpetuo, forse seguirebbe quello che l'Autor dice, che la chiesa non averebbe potestá alcuna sopra il pontefice: ma chi dice che Dio ha data potestá alla chiesa di applicar l'autoritá alla persona doverá anco mostrare che non abbia l'istessa autoritá di rimoverla. Ma la dottrina commune, che il papa non può eleggersi il successore, mostra molto chiaramente che non è un economo della prima sorte, deputato dal padre di famiglia, ma della seconda, eletto dalla famiglia per instituzione del padre; e con questa dottrina solve Gerson il *Pasce oves meas* e tutti gli altri simili lochi della scrittura, cioè che il pastore preposto dal padrone delle pecore non è soggetto a loro, ma se ci fossero pecore con potestá di eleggersi il pastore, costui sarebbe a loro soggetto. Li fideli di Cristo debbono esser pecore quanto all'umiltá ed innocenzia, ma non quanto alla stolidezza e dapocaggine di provedersi essi, con l'autoritá del padrone, di buon pastore, e giudicar il cattivo. Santo Agostino dichiarò con ottima ragione che dal solo senso litterale si possono cavare li dogmi, non da alcuna interpretazione mistica: leggendo tutto il capitolo si vederá il senso di Cristo e litterale dell'evangelio. Disse alli suoi discepoli, e per conseguente a tutti li cristiani, cominciando da quelle parole che son nel mezzo del capitolo *(dixitque ad discipulos suos)*, che non dovessero aver cura delle cose mondane, perché Dio gli aveva preparato altro regno; però stessero vigilanti nelle opere buone, non sapendo quando Dio verrá per riceverli: ché se 'l padre di famiglia sapesse l'ora della venuta del ladro, starebbe vigilante; cosí essi stessero vigilanti, perché Cristo verrá quando non ci pensaremo. Rispose Pietro allora: « Signor, dici questo a noi, o vero a tutti? ». Replicò Cristo: « Chi pensi che sia

dispensator fidelis et prudens etc., inferendo che parlava con tutti. E se qui parlasse del suo vicario, bisogna che a lui solo sia dato il precetto di vigilare, di non curare le cose mondane, di aspettar un altro regno e d'aspettar la venuta di Cristo sprovista: ma perché tali precetti sono dati a tutti li fedeli, il senso litterale è che tutti sono quei dispensatori a' quali Dio ha dato ad esercitar la caritá verso tutta la famiglia in quella parte de' beni o virtú che Dio gli ha donato; e questa è *mensura tritici*; e a chi esequirá ben questo ministerio, Dio l'andará crescendo. Tale anco è l'esposizione litterale di tutti, se ben alcuni, dopo l'esposizione generale, con l'argomento *a minori* per qualche singolaritá l'applicano alli pastori. Tace bene l'Autore quello che tutti li padri, quando l'applicano alli pastori, aggiungono: *Quod si coeperit percutere servos et ancillas, et edere, et bibere et inebriari* etc., e fanno longhe digressioni contro li errori e falli; e forse quel *percutere servos et ancillas* è quello che vediamo nelle occasioni presenti. Per il che non li negará Gerson che questa parabola, si come detta a tutti, e per special ragione applicata alli pastori, per specialissima si possa applicare al sommo pastore; e pertanto sia detto anco a lui che, se si dará alla crapula e ad offendere il prossimo, venirá il Signore, quando non ci pensará, e lo castigará; da che però non si può concludere non esser soggetto ad altro giudicio, altrimenti seguirebbe che nissun fornicario o adultero potesse esser giudicato dalli uomini, perché *Agli Ebrei* è scritto: *Fornicarios et adulteros iudicabit Deus* (1). Anzi nissun delitto potrebbe esser giudicato dagli uomini, perché è scritto: *Iustum et impium iudicabit Deus* (2). Non bisognarebbe medesimamente far alcun giudice, perché in san Giovanni dice il Salvatore: *Omne iudicium dedit Filio* (3). Non si debbe torcere e traviare la scrittura: tutti questi passi si intendono del giudicio del secolo futuro, al quale non repugna che vi sieno li giudicii umani, cosí politici come ecclesiastici; e non vi è plebeo che

(1) *Hebr.*, XIII, 4.
(2) *Eccl.*, III, 17.
(3) *Ioan.*, V, 22.

non intenda che il dirsi communemente: ‘ Dio giudicherá, Dio castigará, ecc. ’» non esclude li giudicii e li castighi umani. E cosí vediamo che questo passo non serve punto per mostrare che il sommo pontefice sia esente dal giudicio della chiesa, e per conseguenza dal concilio. E Gerson volentieri esce dalle parabole, e si fonda nel senso letterale.

Ora passiamo alle altre prove. Dice l'Autore: « La medesima veritá che abbiamo provata con la scrittura testificano « ancora i sacri concilii. Quando san Marcellino papa commesse « quel fallo di sacrificare agli idoli per timore della morte, si « congregò un concilio grande in Sinuessa per trattare di questa « causa; ma tutto quel concilio confessò che non era in sua potestá di giudicare il papa. *Prima sedes a nemine iudicabitur.* « E di questo concilio fa menzione papa Nicolò I in un'epistola « all'imperator Michele. Similmente un concilio romano, congregato da san Silvestro papa, nell'ultimo canone dichiara che la « prima sedia, che è quella del papa, non può essere giudicata « da alcuno. Il concilio calcedonense, che è uno de' quattro « primi concilii generali, nella terza azione condanna Dioscoro, « patriarca d'Alessandria, insieme con tutto il concilio secondo « efesino, perché avesse avuto presunzione di giudicare il papa « di Roma. Ora, se il primo patriarca dopo il romano, insieme « con un concilio generale, non ha potestá di giudicare il papa, « séguita chiaramente che il concilio non è sopra del papa, altrimente lo potria giudicare. Appresso, il concilio quinto romano, « sotto papa Simmaco, approvò come proprio decreto quella sentenza d'Ennodio: *Aliorum forte hominum causas Deus voluit « per homines terminare; sedis istius praesulum suo sine quaestione reservavit arbitrio. Voluit Petri apostoli successores coelo « tantum debere innocentiam.* Nel concilio generale ottavo, alla « nona azione leggiamo cosí: *Romanum pontificem de omnium « ecclesiarum praesulibus iudicasse, de eo vero neminem iudicasse « legimus.* Scrive Paulo Emilio nel terzo libro della sua istoria [1]

(1) *De rebus gestis Francorum.*

« che essendosi congregato un gran concilio di vescovi alla pre-
« senza di Carlo Magno per certe cose opposte a papa Leone III,
« tutti li vescovi insieme gridorno che non era lecito a nessuno
« di giudicare il sommo pontefice. Il concilio generale lateranense
« sotto Alessandro III, avendo da fare un decreto del modo di
« eleggere il sommo pontefice, dice che bisogna in questa ele-
« zione usare particolare diligenza, perché, se si erri, non si
« potrá poi aver ricorso ad alcun superiore, perché non ci è
« nessuno in terra superiore al papa. (Leggasi il capitolo *Licet*
« *de vitanda*.) Finalmente nel concilio lateranense sotto Leone X,
« nella sessione undecima, si determina espressamente che il
« papa è sopra di qualsivoglia concilio, e che però a lui solo
« tocca di convocare, di transferire e di licenziare i concilii. Ora
« se l'istessi concilii confessano di essere sottoposti al papa,
« chi averá ardir di dire che il concilio è sopra del papa, o
« che si possa appellare dal papa al concilio? »

La prima prova che l'Autor nostro porta è che quando san Marcellino papa sacrificò agli idoli per timore della morte, si congregò un concilio grande in Sinuessa per trattar di questa causa, e tutto il concilio confessò che non era in sua potestá di giudicar il papa; e di questo concilio ne fa menzione Nicolò I. Il quale non solo è vero che ne faccia menzione, ma si trovano anco gli atti di questo concilio. Li parigini dicono prima che questo non fu concilio generale, e che il *prima sedes a nemine iudicabitur* non comprende il concilio generale; poi si maravigliano a che proposito si congregasse questo concilio, se tenevano non aver autoritá di giudicare questa causa, e non si congregò per altro. Di piú restano attoniti come, negando Marcellino di aver sacrificato, li congregati nel concilio non si partissero, poiché cosí veniva ad esser finita la causa che si trattava, ma procedendo in essa, per convincerlo introdussero sette testimonii nominati per nomi, che dissero averlo veduto sacrificare; poi aggiunsero altri testimonii sino al numero quattordici; un altro giorno introdussero altri quattordici testimonii, li quali, interrogati da' vescovi, dissero l'istesso; e il terzo giorno esaminassero altri quarantaquattro testimonii per far il

numero di settantadue, chiamato « la libra occidua ». Certa cosa è che l'esaminar testimonii è atto giudiciale di superiore, e certa cosa è che dopo l'esamine di questi settantadue Marcellino si gettò in terra e confessò il suo peccato. E dice il testo che li vescovi *subscripserunt in eius damnationem et damnaverunt eum;* e un di loro disse: *Iuste ore suo condemnatus est, et ore suo anathema suscepit maranatha, quoniam ore suo condemnatus est. Nemo enim umquam iudicavit pontificem, nec praesul sacerdotem suum, quoniam prima sedes non iudicabitur a quoquam.* È verissimo che spesse volte dicono quei vescovi: *Iudica causam tuam, nostro iudicio non condemnaberis*; ma come questi s'intendino, resti al giudizio del lettore: il fatto par contrario alle parole. Il pontifice nega, il concilio riceve contra lui i testimonii, sottoscrive la dannazione: che si deve dire? Ma perché il caso che si trattava era d'infideltá, non sanno vedere li parigini come, secondo la dottrina presente, non appartenesse al concilio: e se quel *prima sedes a nemine iudicabitur* si intende *in materia haeresis*, è contrario alla dottrina di ora; se si intende *in aliis causis*, non sará a proposito di quel concilio. Un'altra difficoltá grande si vede in quelli atti. Diocleziano in persona introduce Marcellino a sacrificare; settantadue testimonii si accordano per testificar del fatto; si congrega il concilio in Sinuessa, dura tre giorni, e in fine si dice: essendo Diocleziano nella guerra di Persia, ebbe avviso che trecento vescovi, trenta preti e tre diaconi si erano congregati, e che nel sottoscriver la sentenzia Marcellino avea primo di tutti sottoscritto il suo anatema. Con gran prestezza andò a Diocleziano in Persia! E tanto piú fa la difficoltá, quanto par che di ordine speciale di Diocleziano fosse fatto morire.

Vi è di piú: che Marcellino fu scommunicato (ché cosí dicono gli atti) e l'anatema fu sottoscritto da lui e dalli vescovi. Da chi fu scommunicato? Da se stesso no: gli scolastici non vogliono che possi. Dal concilio no, ché non lo giudicò, dice l'Autore. Da chi dunque? Se alcun dicesse *a iure*, da chi è fatto quel canone? Dal papa o dal concilio? Nissun può far un canone, che per la transgressione di quello egli sia scommuni-

cato; né l'inferiore può far canone che leghi il superiore. È certo che Marcellino ha sentenzia di anatema; da sé non può averla; chi glie l'ha data, se il concilio non è superiore almeno in quella causa? Non so sciogliere la contradizione che appare tra il fatto e le parole. Due cose paiono certe di quelli atti: una, che abbiano li vescovi detto a Marcellino che giudicasse se stesso; l'altra, che negando Marcellino il suo fallo, essi hanno introdotto, chiamato ed esaminato li testimoni, e dopo Marcellino è scommunicato: cose difficili da concordare, ma che, per non esser il concilio generale, comunque siano, non sono contrarie alli parigini.

Adduce in secondo loco il concilio romano sotto Silvestro, dove nell'ultimo canone si dichiara che la prima sedia, chè è quella del papa, non può essere giudicata da nissuno. In questo loco bisognava che fosse portato intiero il sudetto canone, perché esso stesso mostra in che modo s'intenda che la prima sedia non può esser giudicata da nissuno. Imperocché dice: *Nemo iudicabit primam sedem, quoniam omnes sedes a prima sede iustitiam desiderant temperari. Neque ab Augusto, neque ab omni clero, neque a regibus, neque a populo iudex iudicabitur.* Sopra questo canone dicono li teologi parigini che perciò nissun giudicará la prima sedia, perché tutte le altre sedie aspettano la giustizia da quella; ma tutte le sedie congregate insieme, che è il concilio generale, non può aver controversia di giustizia con altra sedia; adonque non aspetta giustizia dalla prima, ma sí bene tutte le sedie da sé sole separatamente possono aver controversia fra di loro: per il che s'intende che sia sopra tutte le altre sedie particolari, e non congregate insieme, conforme a quello che il concilio di Constanza allegato di sopra dice nel XLI articolo contra Wicleff. E dicono li parigini che quando si troverá in qualonque loco: *Prima sedes a nemine iudicatur*, che s'intende: *a nulla alia sede particulari*. Altri rispondono piú precisamente che quel canone non s'intende della sede romana, ma di tutte le patriarcali, perché Nicolò I pontefice nella epistola *Ad Michaelem imperatorem* lo porta per la chiesa gerosolimitana; e questa epistola debbe esser di gran

fede appresso l'Autore, che in questo testo l'allega. Per il che non doveva l'Autore contro la mente di Nicolò I dire: « la prima sedia », e aggiongervi del suo quelle parole, cioè « che è quella del papa », perché Nicolò intende « che è quella d'ogni patriarca ». Non dubitará l'Autore istesso che li patriarchi non possono esser giudicati dal concilio generale; adonque quel canone non osta che il pontifice non possa esser soggetto al concilio, come Gerson ha tenuto. Ma si maravigliano anco altri perché nelli atti di quel concilio si dice che fosse congregato da san Silvestro con consiglio di Constantino, il qual primo era battezzato, e nel fine, proprio dopo il canone sopra allegato, si dice che questo fu nel suo terzo consolato. Nel terzo consolato adonque era Constantino battezzato: ma nel capitolo *Constantinus* il battesimo di Constantino si mette nel quarto consolato suo; le qual cose pare che si contradichino.

Un'altra cosa aggiongono: che l'illustrissimo cardinal Baronio ha convinto di falsitá il detto capitolo *Constantinus*, che dice esser fatto nel quarto consolato di Constantino con Gallicano; e questo con l'autoritá di Ammiano Marcellino, che Constantino mai fu console con un privato: la qual ragione milita contra questo concilio, che nel fine si dice fatto *Constantino Augusto tertio et Prisco consule*. Adonque per la ragione del cardinal Baronio non si doverá avere per vero quel concilio romano. Notano anco alcuni particolari in quel concilio, se bene non di tanto momento: che Constantino si chiami *dominus*, vocabolo che non fu in uso se non qualche centinara d'anni dopo; e ancora par che dica che *prima sedes non iudicabitur neque a regibus*, quasi vi fosse re alcuno in que' tempi che si potesse temer che avesse imperio in Italia, poiché tutti erano oltra il Danubio ed Eufrate, e non cristiani; e ancora, che nel secondo canone di quel concilio, nelle ordinazioni ecclesiastiche, a passar da lettore a sacerdote vi voglia spazio di cinquantacinque anni.

In terzo luogo adduce l'autoritá del concilio calcedonense, il quale nella terza azione condanna Dioscoro perché avesse presunto insieme con tutto il concilio secondo efesino di giu-

dicare il papa di Roma, concludendo che se il primo patriarca, dopo il romano, insieme con un concilio generale non può giudicar il papa, segue che il concilio non sia sopra il papa. A che li parigini brevemente rispondono che quel concilio secondo efesino, che il nostro Autore chiama concilio generale, fu conciliabolo, e sopranominato, con vocabolo molto infame, « predatorio »: per il che in quell'azione terza del calcedonense, allegata dall'Autore, non solo è condennato Dioscoro dell'aver scommunicato Leone, ma dell'aver ricevuto alla communione Eutiche, scommunicato dal suo vescovo dell'aver usato violenzia a Flaviano constantinopolitano e di molti altri delitti, ma principalmente per la contumacia che quel giorno istesso usò contra il concilio. Chi volesse dedurre da questo una conclusione: « adunque il concilio non può dannar un patriarca constantinopolitano », non seguirebbe; mà segue ben cosí: « adonque nissun concilio predatorio può dannar un patriarca di Constantinopoli perché tenga la vera fede cattolica »; e parimente segue: « nissun concilio può a favor dell'eresia procedere contra un papa perché insegni la fede cattolica ».

Sono alcuni altri che avvertono che in quella terza azione furono presentate molte querele, cosí in voce da presenti, come in scritto da lontani, contro Dioscoro, essendo Dioscoro assente dal concilio, ma presente nella cittá; per il che il concilio mandò tre volte a chiamarlo, e ricusando sempre Dioscoro d'andarvi, finalmente si risolsero di condannarlo. Nella condannazione cento ottantasei vescovi dissero il suo voto, e tutti essi voti si trovano formalmente negli atti d'esso concilio scritti. Li legati di papa Leone dissero cosí: che Dioscoro aveva, presumendo il primato contra le regole, ricevuto Eutiche; che non permesse fosse letta la epistola di Leone a Flaviano; e che di questi errori poteva aver perdono: ma poi, per aver ardito di scommunicar Leone, arcivescovo della gran Roma, e perché molte accuse erano state presentate a questo concilio contro lui di molte sceleratezze, e chiamato tre volte non aveva voluto obedire, per tanto papa Leone per mezzo loro e della santa sinodo, insieme col beatissimo Pietro apostolo, lo

priva della dignitá episcopale. Anatolio, vescovo di Constantinopoli, disse: « Ancor io ho il medesimo parere, e son concorde nella dannazione di Dioscoro, perché è stato contumace alla citazione »; ma della scommunica di Leone non fece menzione alcuna. Massimo di Antiochia disse: « Io concordo nella deposizione di Dioscoro con Leone di Roma e Anatolio di Costantinopoli, per esser stato, oltre le altre cose, inobediente alla citazione ». Seguitano cento ottantaquattro vescovi a parlare, e alcun di loro dice: « Condanno Dioscoro perché è stato contumace »; altri: « Condanno Dioscoro conforme al voto delli tre patriarchi »; altri: « Condanno Dioscoro conforme al voto di Anatolio ». Da che cavano che la deposizione di Dioscoro è fatta dal concilio per molti delitti commessi, sopra li quali chiamato, non è comparso. Che poi li romani abbiano messo tra le cause la scommunica di papa Leone, e sia stato consentito in quel voto da alcuni, questa non è la sentenza generale del concilio; e lo provano come pare a loro piú manifestamente, perché la intimazione della sentenza a Dioscoro non è nelli atti di quel concilio; ma Evagrio la porta con le formali parole, dove le cause della dannazione si recitano, e la scommunica di Leone non vi si trova. Le parole di Evagrio sono: *De his per litteras a concilio referabatur ad Marcianum: et abdicatio per idem concilium missa fuit Dioscoro, quae ita se habet: ' Scito te, tum quod divinos ecclesiae canones contempseris, tum quod sancto huic et generali concilio minime obtemperaveris, tum propter alia multa crimina praeter ea quae commisisse deprehensus es, tum quod tertio vocatus a sancto hoc et celebri concilio, ut illis quae sunt tibi obiecta responderes, non veneris; scito, inquam, te propter ista omnia a sancto et generali concilio, tertio idus istius mensis octobris episcopatu abdicatum esse, et ab omni iure ecclesiastico penitus abalienatum. Quibus verbis in commentarios relatis missisque, etc.* (1).

Aggiongono anco li parigini, per mostrare che il concilio calcedonense ebbe opinione contraria a quella che l'Autore gli

(1) *Historia ecclesiastica*, lib. II, cap. 18.

attribuisce, che nella prima azione, congregati li senatori e li vescovi in presenzia dell'imperatore e dell'imperatrice, sedendo l'imperatore e il senato in mezzo la chiesa, e dalla sinistra li legati del papa con Anatolio e li vescovi soggetti a lui, dalla destra Dioscoro alessandrino e Giuvenale gerosolimitano con li loro vescovi, li legati del papa andarono in mezzo al concilio, e dissero che avevano commandamento dal papa della cittá di Roma, la quale è capo di tutte le chiese, che Dioscoro non dovesse sedere in concilio; e però dimandavano che o veramente andasse fuori Dioscoro, o vero che essi ne uscirebbono. Li giudici e il senato dimandarono che opposizione si faceva a Dioscoro. Rispose uno delli legati che lui aveva congregato un concilio senza autoritá della sedia apostolica. Un altro legato disse: « Non possiamo contravenir ai commandamenti del beatissimo papa ». E un altro di loro disse: « Non possiamo sopportar tanta ingiuria, che sieda quello che debbe esser giudicato ». Commandarono li giudici che Dioscoro sedesse, e sedessero tutti alli loro lochi. Nella ultima azione ancora, sentati tutti li padri e li giudici, i legati di papa Leone dimandarono licenza alli giudici di parlare, e ottenutala, dissero: « Ieri, doppoiché voi usciste e noi vi seguitassimo, nel concilio furono fatte certe azioni, le quali stimiamo che sieno contro li canoni e la disciplina ecclesiastica; onde dimandiamo che voi le facciate rileggere, acciò che tutti vedano se sono giuste ». Commandarono li giudici che fossero lette; e fu letto un canone, dove si dice che li padri antichi hanno dato gran privilegi alla sedia di Roma vecchia per l'imperio di quella cittá; per il che anco il secondo concilio constantinopolitano ha dato uguali privilegi alla sedia di Constantinopoli, nuova Roma, giudicando che una cittá ornata di imperio e senato dovesse aver privilegi uguali a Roma vecchia, e maestá nelli negocii ecclesiastici come quella, ed esser seconda dopo lei. Letto il canone con le sottoscrizioni, disse uno delli legati: « Vedete con che astuzia si è proceduto con i santi vescovi, ché senza metter la copia dei canoni de' quali hanno fatto menzione, li hanno sforzati a sottoscrivere ». Gridarono li vescovi: « Nissuno è stato sforzato »; e seguitata la

contenzione, li giudici sentenziorono che ambe le parti proponessero li canoni. Fu letto il sesto canone del concilio niceno dalla parte dei romani e dalla parte dei constantinopolitani, e la lezione fu differente, perché in quello che lessero li romani vi erano queste parole di piú nel principio: *quod ecclesia romana semper habuit primatum*, le quali non si truovano nelle altre copie. Letto poi un canone del concilio constantinopolitano, li vescovi ragionarono assai, e finalmente li giudici domandarono il parere alli vescovi; li quali dissero che quello che era stato determinato era giusto. Protestò uno delli legati romani che o veramente fosse cassato quel decreto, o veramente notata la sua protestazione contra di esso. Giudichi però il lettore che opinione avesse il concilio calcedonense della superioritá del pontefice!

Al concilio romano di Simmaco non negano li parigini che li pontífici romani abbiano tenuto di non dover esser giudicati da alcuno, e che anco li concilii provinciali fatti da loro in Roma non abbiano confirmato l'istesso; ma dicono bene che mai però nissun concilio romano, né questo quinto né altro, è venuto alla specificazione che non possa esser giudicato il pontifice dal concilio generale; e quando dicono che non possa il papa esser giudicato da nissuno, intendono che non possa esser giudicato da nissuno che non abbia autoritá generale nella chiesa, imperocché avendo il pontifice autoritá generale, non è ragionevole che sia giudicato da chi ha autoritá particolare: con che anco rispondono all'istoria che allega di Leone III. Ma qui son sforzato mettere una cosuccia del mio. Paulo Emilio, nel libro terzo della sua storia, racconta questo fatto, dove non però si troverá che dica: «essendosi congregato un gran concilio di vescovi», come l'Autore lo fa dire. Semplicemente dice prima che Carlo mandò a Roma Leone con molti vescovi e nobili secolari, ed egli si trattenne altrove per bisogni publici; poi andò a Roma, e quivi udí le accusazioni contro il pontifice; ed esaminatele con diligenza, dimandò il parere; e li vescovi risposero che era bene che il pontifice giudicasse se stesso; e fu grato a Carlo esser liberato da far quel giudicio. Rilegga

l'Autor il loco, e vedrá che non vi è menzione di concilio, e che piú tosto era una convocazione del conseglio imperiale, dove erano e secolari e vescovi, e che li vescovi favorivano la causa del pontifice. E ricordisi anco l'Autore che oppose di sopra al decreto di Constanza perché non fosse fatta la discussione precedente, e non faccia qui tanto fondamento sopra una cosa che dissero alcuni vescovi in un fatto particolare, convocati e ricercati improvisamente; ché forse, essendo loro nota la innocenza del pontifice, parlarono per esagerazione; non però (dirá Gerson) a pregiudicio delli concilii generali, che rappresentano la chiesa e hanno universale autoritá.

Ma vedi, lettore, l'artificio del nostro Autore, il quale dice: « Il concilio romano quinto, sotto papa Simmaco, approvò come proprio decreto quella sentenza di Ennodio: *Aliorum hominum causas* etc. ». Non si troverá mai in quel concilio che particolarmente sia stata approvata quella sentenzia, né meno che sia nominata. Si troverá bene che disse il concilio: « Che si porti qui un libretto, che è stato scritto da Ennodio contra quelli che hanno mormorato contra la nostra quarta sinodo ». E questo letto, il concilio disse: « Che esso libro sia tenuto *integerrime synodaliter* da tutti, e sia posto fra le azioni delle nostre sinodi quarta e quinta; e si tenga come gli altri decreti delle azioni sinodali, perché è scritto e confirmato con autoritá sinodale ». E papa Simmaco rispose: « Si faccia secondo la vostra volontá, e sia posto fra li decreti apostolici, e tenuto per tale ». Qui dicono li parigini che è da sapere che per *decreta synodalia*, o vero azioni sinodali, o vero *decreta apostolica*, non si intende un canone il quale determini un articolo come *de fide*, ma tutte le epistole d'un pontifice poste in registro si dicono decreti del tal pontifice; e chi pigliará il libro de' concilii, vedrá sopra ciascun pontifice inscritto: *Decreta PP. N.*, e poi la sua elezione, la vita, e poi le epistole, se ve ne sono. E medesimamente nelli concilii vedrá che le azioni loro contengono molti colloqui anco sprovisti, e alle volte epistole di diversi; le qual cose tutte non sono *de fide*, e nissuno le riceve per tali. Non è persona che dica

esser *de fide* le epistole delli pontífici, massime innanzi Siricio, né tutto quello che si vede al presente contenuto in tante narrazioni delli atti dei concilii efesino, calcedonense e altri seguenti. Sono ricevute le determinazioni de' concilii, le quali negli antichi per lo piú saranno una o due, dove le azioni conteneranno quaranta o vero cinquanta carte. E quanto si aspetta alle decretali pontificie, per la maggior parte non contengono se non cose non spettanti alla fede; alcuna volta in una grande epistola vi sará un solo articolo, come nella celebratissima e santissima epistola di san Leone a Flaviano. Per il che vi è gran differenzia dire: « fu approvata la tal proposizione di Ennodio », che questo significarebbe che fosse approvata come articolo di fede; o vero: « fu approvato il libro di Ennodio », che questo non significa, se non che è un buon libro e fatto per buon effetto, ma non che tutto quello che ci è dentro sia *de fide*. E per stabilire bene questa risposta, si potrebbe dire all'Autore: questo libro è di molte carte in foglio stampate, contiene piú di dugento proposizioni, fra le quali una è quella che l'Autore porta: si dimanda se vuole che tutte siano *de fide*, ché gliene sará mostrata alcuna non tale. Se non le accettará tutte come *de fide*, perché vorrá che sia *de fide* questa e non le altre? Ha pensato di fuggire l'obiezione con dirci che fu approvata una sola sentenza di Ennodio. Parliamo liberamente: fu approvato il libretto, dove è, tra le molte, questa sentenza, e però non piú approvata delle altre, sí che questa non sará *de fide* piú che tutto il libro.

Avvertono anco alcuni che quel concilio quarto, chiamato « palmare », fu congregato per metter fine alle imputazioni che erano date a papa Simmaco, le quali non erano di cose spettanti al suo governo, ma di cose proprie personali, di adulterii etc., come bene deduce il signor cardinal Baronio; per il che Ennodio intese che simil sorte di delitti fossero rimessi al giudicio divino; la qual cosa anco Gersone e chi séguita la sua opinione ammette. E che questo sia vero, in quelli stessi atti del concilio quinto, ove fu approvato il libro di Ennodio, papa Simmaco, ringraziati li padri della difesa tenuta di lui, segue

che per l'avvenire ordina che tali cose si osservino non solo nel presule della sedia apostolica, ma ancora in tutti li vescovi de' cristiani. Di che senza far nuovi decreti, vi sono li antichi: che le pecore non possono riprender il suo pastore, se non si trova fallare nella fede, né accusarlo per qualunque cosa, se non per la sua ingiustizia. La sentenzia di Ennodio è troppo generale, perché da quella parerebbe che il pontifice non fosse soggetto al giudicio umano anco in caso d'eresia, poiché egli assolutamente dice che è riservato in tutte le cause al giudicio divino. E però prudentemente papa Simmaco, dopo aver detto che estendeva l'istesso a tutti li vescovi, secondo li canoni antichi, escluse il caso di eresia e di ingiustizie. E, senza tanto discorrere, il libro di Ennodio, posto tra li decreti apostolici, ha questo titolo: *In nomine Patris et Filii et Spiritus sancti, praefatio Ennodii*, etc. Ed infra: *Compositus est autem adversus eos qui contra synodum scribere praesumpserant, ut nec de apostolicae sedis praesule aut quovis alio episcopo talia a quoquam praesumantur, qualia de papa Symmaco praesumpta fuerunt.* Per il che dicono li parigini che questo loco serve a provar la dottrina di Gerson, e per modo alcuno non gli è contraria. Si può ben credere che l'Autore, come dottissimo, abbia conosciuto la debolezza dell'argomento, perché non ha fatto menzione né della istoria né della sinodo palmare, né della approbazione di tutto il libro di Ennodio, né della estensione della causa di Simmaco alla causa di tutti li vescovi; né meno ha voluto dal loco allegato cavar nissuna conclusione. Quanto all'ottavo concilio, sarebbe stato meglio che l'Autore, oltre il dirci: «leggiamo nella settima azione», avesse anche aggionto di chi furono le parole che ha letto, imperocché sono parole di Adriano papa romano, dette in un sinodo romano, e rilette insieme con molte altre cose, sopra le quali però il concilio non determina cosa alcuna. Ma leggiamo noi, nelli canoni dell'istesso concilio VIII determinati da lui, queste parole: *Porro si synodus universalis fuerit congregata, et facta fuerit etiam de sancta romanorum ecclesia quaevis ambiguitas et controversia, oportet venerabiliter et cum convenienti reverentia de proposita quae-*

stione siscitari, et solutionem accipere aut proficere, et profectum facere, non tamen audacter sententiam dicere contra summos senioris Romae pontifices[1]. Sí che ammettono la sentenza non audace.

Segue un'altra prova del concilio lateranense sotto Alessandro III, nel capitolo *Licet de vitanda*, dove avendosi a far un decreto del modo di elegger il sommo pontifice, dice che bisogna in questa elezione usar particolar diligenzia, perché, se si erri, non si potrá poi aver ricorso ad alcun superiore, perché non vi è nissuno in terra superiore al papa. Ha ben l'Autore aggionto del suo quelle parole: « perché non vi è nissun in terra superiore al papa », che son troppo significanti. Non dice altro il capitolo del concilio, se non che non si potrá aver ricorso al superiore. Bastava portarci le sole parole del concilio, e non aggiongerci del suo, come cosa del concilio, a punto quello che è in controversia. Ma questo loco fa contra l'Autore nostro, perché di sopra tante volte ha detto che il papa dubbio è soggetto al concilio: tanto piú il papa intruso. Adunque quando dice: « se si erri nella elezione, non vi è superiore a chi ricorrere », non si intende che 'l concilio non sia superiore, anzi cosí per la sua, come per la universale opinione, sempre che vi è difficoltá nell'elezione, al concilio appartiene il giudicio. Adunque vuol dir il detto capitoto *Licet* che non vi è superiore attualmente in essere, perché sempre il concilio non è congregato: da che si vede che contro la mente propria l'Autore gli ha aggiunto: « perché non vi è nissun in terra superiore al papa », perché, quando si è errato o vi è dubbio di errore nella elezione, esso stesso afferma che vi è in terra superiore al papa, e che questo è il concilio.

Al concilio lateranense, il signor cardinale Bellarmino, nel libro secondo *De conciliorum auctoritate* dice che espressissimamente ha diffinito questa controversia[2]; ma perché dubitano

(1) *Regulae sanctae synodi*, XXI.

(2) *De conciliis et ecclesia*, lib. II (De concil. auct.), cap. XIII.

alcuni se fosse generale, per tanto la questione resta in piedi ancora tra li cattolici; e nel capitolo decimo settimo (non appare se per contradirsi o per confirmare il medesimo) dice essere dubbio se il detto concilio abbia diffinita questa cosa come decreto *de fide catholica.* Per il che pare superfluo portar contra Gerson un'autoritá la quale patisca (per la dottrina dell'istesso che la porta) tante perplessitá, e che si dubiti dell'autoritá di quel concilio, e anco della diffinizione. Ma Domenico Soto ne parla ben chiaro, imperocché disputa contra li monti di pietá, li quali sono ben certo approbati in quel concilio con queste parole: *sacro approbante concilio, declaramus et definimus montes pietatis* etc., e commanda sotto pena di scommunica *latae sententiae* che nissuno ardisca disputarne contra, né in parole né in scritto; e vedendo il detto Soto quanto questo fosse contro l'opinione sua che li danna, risponde che tutti li atti di quel concilio non sono ricevuti né posti in uso [1]. Ma li parigini dicono di piú: che in quel concilio mai intervennero cento vescovi: e in particolare in quella seconda sessione che l'Autore allega qui, computati li assistenti in corte e li titolati senza diocesi, furono sessanta quattro vescovi, quasi tutti di luoghi circostanti a Roma. Aggiongono che non si può chiamar determinazione d'un concilio tutto quello che incidentalmente si dice in un decreto fuori del principale che s'intende diffinire. Ma nella bolla di che parliamo s'intende solo annullare la pragmatica, e questo è la sostanza del decreto: ma che poi nell'annullarla si risponde a chi la sosteneva in virtú del concilio di Basilea, e si dice che esso concilio fu transferito da Eugenio, e che perciò non sia di nissun valore, perché il papa può transferir li concilii, come quello che ha autoritá sopra loro, questo non appartiene alla sostanza di quella bolla, ma è evacuazione d'una ragione contraria, e per tanto non è diffinizione. Per il che bene il signor cardinale Bellarmino, nel secondo luogo allegato, ha rivocato quello che

(1) *De iustitia et iure*, lib. VI, quaest. I, art. 6.

aveva detto nel primo, cioè che quel concilio ha espressissimamente diffinito, e ha detto che è in dubbio se quella sia diffinizione. La commune sentenzia di tutti li teologi è che le ragioni, le quali si portano in una diffinizione, non s'intendano esse diffinite. E sarebbe una cosa molto maravigliosa che, formando un decreto di cosa particolare, come è la rivocazione della pragmatica, che non è cosa di fede, incidentalmente si diffinisse un articolo di fede, sicché il principale non fosse di fede, e l'accessorio di necessitá fosse di fede.

Aggiongono di piú li parigini che per provare che il pontifice romano abbia autoritá sopra li concilii si porta in quel loco un numero di istorie che eccedono quindici, e finalmente il libro di Aimaro *De synodis*; per il che bisognarebbe dire che tutte quelle istorie fossero *de fide*; e mostrano li parigini apertamente che alcune di esse istorie, fidelmente recitate, dicono il contrario. Ma sarebbe troppo longo portar qui tanti particolari. Alcuni anco rispondono che non dice la bolla che il pontifice abbia autoritá sopra li concilii, ma dice constare dalle divine scritture e dalli detti de' padri e pontifici romani, e canoni e concilii, che il pontefice romano abbia autoritá sopra li concilii generali, sí che non s'intende esser vero se non *quatenus inde constat*; per il che bisogna prima farlo constare, e vedere il senso delle scritture e detti delli padri, poiché il concilio non lo asserisce da se stesso, ma cioè per quanto consta dalle scritture e dalle altre cose allegate.

Un altro dottore propone una difficultá molto maggiore: che nel principio di questa bolla del concilio si dice che Cristo *Petrum eiusque successores vicarios suos instituit, quibus ex libri* Regum *testimonio ita oboedire necesse est, ut qui non oboedierit morte moriatur*. Il che se fusse un articolo di fede, è molto severo che ogni disobidienza al pontifice sia punita di morte; e certo il mondo non l'ha ricevuto, né forse mai lo riceverá. Poi aggionge l'istesso dottore che non sa intendere come innanzi che vi fosse papa, di tanti anni, nel libro delli Re s'abbia parlato di lui; appresso dice aver letto tutti quattro li libri delli Re, né aver mai trovato tal cosa. Ma lasciamo l'au-

toritá di questo concilio, perché li dottori che seguono Gerson non la ricevono, e ciascuna delle otto risposte dateli solve da se stessa l'argomento.

Perfine, come per un Achille, porta l'Autore una ragione fondata nella parola di Dio, dicendo: « Ma vediamo se la ra-
« gione fondata nella parola di Dio testifica l'istessa veritá.
« La chiesa santa non è simile alla republica di Venezia o
« di Genova o d'altra cittá, che dá al suo doge quella po-
« testá che gli piace, e però si può dire che la republica
« è sopra del prencipe. Né anco è simile ad un regno ter-
« reno, nel quale i popoli transferiscono la sua autoritá nel
« monarca, e in certi casi possono liberarsi dal dominio regio e
« ridursi al governo di magistrati inferiori, come fecero li romani
« quando passarono dal dominio regio al governo consulare.
« Perché la chiesa di Cristo è un regno perfettissimo ed una mo-
« narchia assoluta, che non depende dai popoli, né da essi ha
« la sua origine, ma depende solo dalla volontá divina. *Ego*
« *autem* (dice Cristo) *constitutus sum rex ab eo super Sion, mon-*
« *tem sanctum eius* (1). E l'angelo santo disse alla Vergine: *Dabit*
« *illi Dominus Deus sedem David patris eius, et regnabit in domo*
« *Iacob in aeternum; et regni eius non erit finis* (2). Ed in mille
« altri luoghi si legge il medesimo. E che non dependa questo
« regno dagli uomini lo mostra Cristo, quando dice: *Non vos me*
« *elegistis, sed ego elegi vos* (3). E noi lo confessaremo quando
« diremo: *Fecisti nos Deo nostro regnum* (4). E questa è la causa,
« che questo regno si assomiglia nelle scritture alla famiglia: *Quis*
« *est fidelis servus et prudens, quem constituit dominus suus super*
« *familiam suam?* (5) Perché il padre di famiglia non dipende
« dalla famiglia, né ha da lei la sua autoritá. Ora essendo questo
« verissimo, ne seguita per necessaria consequenza che il vicario

(1) *Ps.*, II, 6.
(2) *Luc.*, I, 32.
(3) *Ioan.*, XV, 16.
(4) *Apoc.*, V, 10.
(5) *Matth.*, XXIV, 45.

« generale di Cristo non depende dalla chiesa, ma solo da Cristo,
« dal quale ha tutta la sua autoritá, come ancora vediamo ne'
« regni terreni che il viceré non ha l'autoritá dal regno, ma
« dal re, né può essere giudicato o punito dai popoli, ma solo
« dal padrone. Ecco donque come il Gersone si è ingannato; e
« chi lo séguita, s'inganna, e va contra la dottrina delle scrit-
« ture sante, de' sacri concilii e della manifesta ragione. »

Tu vederai qui, lettore, un artificio mirabile, col quale l'Autore ti vuol condurre da Cristo, sommo pontefice eterno, ad un sommo pontefice temporale; e quando ti averá stabilito la relazione che la santa chiesa ha verso la Maestá divina, ti concluderá poi della relazione verso il papa. Rispondono li parigini cosí tenere la dottrina delli cattolici: che Dio ha chiamata la chiesa alla fede e culto suo, e che le ha proposto per capo Cristo in perpetuo, il quale prima mortale in terra la reggesse in presenza corporale, ma, asceso al cielo, la governasse con l'interiore influsso ed assistenza invisibile sino alla fine del mondo. Questo significa: *Ego autem constitutus sum rex ab eo*. Questo significa: *Dabit ei Dominus sedem etc. et regnabit in aeternum*. Questo è: *Non vos me elegistis, sed ego elegi vos*. Questo è il regno dell'Apocalipsi: *Et fecisti nos Deo nostro regnum*. Questo Cristo è il padre di famiglia, che è patrone di lei, ed ella di lui è figlia e serva; la quale, per esser composta di uomini visibili, ha voluto esso padre che fosse anco retta da uomo visibile, ed ha constituito l'autoritá che dovesse avere, ed istituitone uno inanzi che la chiesa fosse fondata; ma nel rimanente del tempo, dopo fondata, ha lasciato in terra la potestá di eleggerne successore. Ora con questa dottrina, la quale son certo che l'Autore ammetterá, anzi dirá che senza lei nissuno è cattolico, si risponde alla ragione che non è la chiesa una republica come Venezia né come Genova, che dá quanta autoritá le piace al suo doge; né un regno, che possa mutar modi di governarsi, né invisibilmente né visibilmente, perché Cristo ha prescritto il modo; né meno è un regno, come Francia, che abbia un sangue regio, dove li re succedono per nativitá; né come alcuni altri per testamento; ma quanto al

governo interiore e puro spirituale non è simile ad alcuno, perché ha un re perpetuo e immortale: nel governo visibile ha un ministro, quanto all'autoritá, instituito da Cristo e indipendente dalla chiesa, quanto all'applicazione dell'autoritá alla persona, elettivo e dependente da lei. Laonde quando allega: *Ego autem constitutus sum rex ab eo; Dabit ei Dominus sedem; Non vos me elegistis; Fecisti nos Deo nostro regnum*, tutti questi lochi e altri tali s'intendono del regno invisibile spirituale interiore, dove il papa non ha governo alcuno, ma solo il Salvatore che conosce li cuori e può influire in loro e donarli le grazie e doni, per li quali sono fatti cittadini della Gierusalem celeste. Cristo ancora è quel padre di famiglia che da lei non dipende; il sommo pontifice è un servo preposto alla famiglia dal padre, quanto all'autoritá, ma che la famiglia stessa se l'ha preposto, quanto alla elezione della persona; e quanto all'autoritá, ella è da Cristo, ma quanto all'applicazione, è dalla chiesa. Ma l'Autore fa la chiesa una famiglia dependente dal padre, il quale confessa esser Cristo; e quando ha stabilito questo, conclude che il padre non depende dalla famiglia, né ha da lei l'autoritá sua, adunque il papa non può essere soggetto dalla chiesa, e fa transito dal padre di famiglia, che è Cristo, al dispensatore eletto da essa famiglia, che è il papa. Stia fermo nella similitudine, perché nell'evangelio mai troverá che padre di famiglia sia detto alcun altro, se non Dio padre, o vero Cristo suo figlio naturale. Il ministro è servo; la proprietá di Dio non conviene attribuirla ad altri; per il che l'esempio serve mirabilmente a Gerson, sí come anco è molto a proposito suo l'esempio del viceré, che l'Autore porta. Se un re di Francia, come san Ludovico IX, andasse al conquisto di Terrasanta e dicesse al regno: « Vi lascio mio cugino viceré, con autoritá d'amministrar giustizia, ma non di far leggi né congregar stati, etc.; e quando questo manca, eleggetene un altro con l'istessa autoritá », l'autoritá dell'eletto sarebbe dal re e padrone, la persona che il regno eleggesse sarebbe soggetta al regno. Questo è quello che Gersone per tutte l'opere sue insegna: dove si vede veramente la forza della ragione concludere per lui.

Dalle suddette cose io non voglio concludere che l'opinione di Gerson in questo ponto della suprema potestá ecclesiastica sia né vera né falsa, ma solo che la conclusione dell'Autore che Gerson si è ingannato, e chi lo segue s'inganna e va contro la dottrina delle scritture sante, de' sacri concilii e della manifesta ragione, ha bisogno d'altre prove che delle sopradette.

Segue l'Autore: « E se dicesse quello che solea dire l'istesso « Gersone: 'È pure scritto in san Matteo: *Dic ecclesiae, si « autem ecclesiam non audierit, sit tibi sicut ethnicus et publi- « canus*' (1), risponderei che in quel luogo per la chiesa s'intende « il prelato che è capo della chiesa; e cosí l'espone san Gio- « vanni Crisostomo (2), e papa Innocenzio III (3), e cosí di- « mostra la pratica della chiesa universale di tutto il mondo e « di tutti li tempi, che chi vi vuol denunziare un peccatore « alla chiesa ed osservare questo precetto non congrega un « concilio, ma ricorre al vescovo o al suo vicario. »

Non basta all'Autore aver disputato con Gerson, che ancora solve le ragioni sue. Ma in loco di molte che Gerson porta e deduce, si contenta l'Autore di metterne una sola, e scioglierla; e questa è cavata dall'autoritá di san Matteo: *Dic ecclesiae*; alla quale risponde: *Ecclesiae, idest praelato*. E fa autore di tale esposizione Grisostomo, se ben dicono li parigini che Grisostomo non dice cosí. Ma pare che quando una cosa è solita d'allegarsi, ognun l'allega senza vederla. Espone Grisostomo: *Dic ecclesiae, praesulibus scilicet ac praesidentibus*. Questo è quello che Gerson dice *ecclesiae repraesentative*, perché non potendosi congregare tutta, vien rappresentata dalla congregazione de' presuli e presidenti; e però aggiongono che non si può *nomine ecclesiae* intender una persona, perché vanamente sarebbe soggionto: *Si duo ex vobis consenserint super terram,*

---

(1) *Matth.*, XVIII, 17.

(2) *Homiliae in Matthaeum*, LXI.

(3) Canone *Novit ille*.

de omni re quamcumque petierint, fiet illis a Patre meo qui in coelis est. Ubi enim sunt duo vel tres congregati in nomine meo, ibi sum in medio eorum [1]. E di questa intelligenza portano per confirmazione che san Paolo, il quale ricevette la denunzia contro l'incestuoso (*Omnino auditur inter vos fornicatio,* etc. [2]), segue: *Ego quidem, absens corpore, praesens autem spiritu, iam iudicavi ut praesens eum qui sic operatus est, in nomine Domini nostri Iesu Christi, congregatis vobis et meo spiritu, cum virtute Domini nostri Iesu, tradere huiusmodi hominem Satanae.* Dove notano che san Paolo, che si ritrovava in Filippi, non scrisse per un suo breve: « Io scommunico il tale », ma scrisse alla chiesa che, congregata col suo spirito, lo facesse; perché non repugna a Grisostomo che *praesulibus et praesidentibus* si intendi anco del concilio generale. Di sopra fu anco proposta la difficoltá che *Dic ecclesiae* vorrebbe dir: *Dic tibi ipsi.* Quanto alla pratica, la qual mostra che *Dic ecclesiae* si intende *praelato*, perché si ricorre al vescovo o al suo vicario, dell'antica gli ho parlato con l'autoritá di san Paolo; quanto alla pratica moderna, è vero che al presente il vescovo e il vicario scommunicano senza consiglio né participazione di alcuno (molte volte anco il notaio solamente), e quello che piú importa, per autoritá delegata un chierico di prima tonsura, deputato commissario in qualche causa particolare ben leggiera, scommunica un sacerdote. Anzi Leone X nel concilio lateranense, nella sessione undecima, per una sua constituzione perpetua ha dato facoltá ad un secolare di scommunicare anco li vescovi; e, quello che piú importa, dice Navarro che se alcuno impetrará la scommunica da qualche prelato, se l'impetrante non averá intenzione che quello sia scommunicato, non sará scommunicato [3]. Ancora l'istesso autore dice che la scommunica *lata ipso iure* contra quello che non paga la pensione, verbigrazia la vigilia di Natale, non si incorre da chi non la paga anco dopo

(1) *Matth.*, XVIII, 19.

(2) *I Cor.*, V, 1-3.

(3) *Comment. in II partem Decreti*, XXVII, 11.

molti mesi e anni, se quello che ne è creditore non vuole che si incorri; ma se anco piú mesi o vero anni dopo vorrá che sia incorsa, si reputa incorsa dal giorno del debito, cioè dalla vigilia di Natale: e cosí è stile della corte [1]. Queste sono le pratiche che sono in osservanza; delle quali altro non dico, se non che nascono dall'interpretazione che l'Autore approva.

IX. — « La nona considerazione è che *non s'incorre nello* « *sprezzo delle chiavi quando il papa abusa enormissimamente* « *e scandalosissimamente la sua potestá*. Questa considerazione « è vera in sé, ma è ingiuriosissima insieme alla Santitá di nostro « Signore ed alla santa sede apostolica, come se fosse solita « abusare in quel modo le chiavi del regno del cielo. Simili « sono le arti degli eretici moderni, che per fare al mondo « odiosa la potestá pontificia spargono le piú infami calunnie « che la malignità di Satanasso, loro capo, gli sa insegnare. « E dovrebbono gli veneziani istessi aborrire e punire simili « defensori. »

Qui è facilissimo il defendere Gerson, poiché chi tratta quel che occorre in un caso possibile, e anco avvenuto, non fa ingiuria a quelli che operano bene, ma nota quelli che operano male; per il che non è ingiuriosa questa considerazione verso la santa sedia apostolica, la qual mai opera male, se ben per la fragilitá umana alcuno, sedendo in quella, ha commesso qualche fallo. Quelli che scrivono le vite de' pontifici (e Platina in particolare) ne numerano tanti che, pigliando il tempo dall'820 in poi, sará difficil cosa dire se sia maggiore il numero delli buoni o delli cattivi. Si potrebbe, per la ragione dell'Autore, dire che sia molto ingiurioso alla persona di papa Gregorio II ed alla sedia apostolica il capitolo *Si papa suae* di Bonifacio martire, dove dice: « Se il papa sará negligente della fraterna salute, inutile e rimesso nelle sue opere, taciturno nel bene, e conduca innumerabili popoli a caterva nell'inferno,

(1) *Comment. in II partem Decreti*, XXIII, 104.

nissuno lo riprendi », quasi che Bonifacio perciò dica che la sedia apostolica sia solita commetter tal falli. Non segue, né è vero che li eretici soli riprendino le azioni cattive, ma molto piú li scrittori ecclesiastici e li istorici cattolici. Non dirò di Platina, che n'è tutto pieno, ma tutti li istorici todeschi, Regino, Liutprando, Sigeberto, Ottone; de' francesi, Aimono, Ado, e cosí li italiani di tutti i tempi: e per non andar cercando vecchi, ognun ha in mano Francesco Guiciardino (quantunque molte cose ne siano state levate), e si può vedere come parli. È differenzia dal modo di dire degli eretici a quello di Gerson: essi riprendono la dottrina, Gerson parla degli abusi. Chi leggerá san Bernardo (*De consideratione ad Eugenium*, III) non riprenderá quattro parole di Gersone, massime che le considerazioni sue sono in causa necessaria. Ognun può maravigliarsi d'una tanta contradizione, che la considerazione di Gersone sia vera in sé, ma ingiuriosissima alla sede apostolica, quasi che la sede apostolica ricevi ingiuria dalla veritá. Non può ricevere ingiuria dalla veritá se non chi si fonda sopra la falsitá. E cosí parimente che sia vera in sé, ma simile alle arti delli eretici moderni; quasi che Gerson giá cento e cinquanta anni abbia potuto imparar dalli eretici moderni. Questo è simile al proibire l'uso della scrittura divina perché li eretici se ne servono. Che la considerazione sia vera in sé, e che li veneziani la doverebbono aborrire, non par troppo buona dottrina insegnare ad aborrire la veritá, e una veritá necessaria al mantenimento della libertá e potestá che Dio ha loro data. L'ultima parte poi, dove l'Autore dice che doverebbono punir simili difensori, non s'intende bene. Io difendo al presente l'innocenza di Gerson; ma quando l'Autor scriveva, non so chi fossero li difensori suoi; oltreché il punire li difensori della veritá opportunamente detta, e in causa necessaria, non è solito a farsi da alcun principe giusto e pio, e specialmente dalla republica, la quale ha sempre professato la veritá cattolica. Ben si può dire a chi la veritá necessaria dispiace: *Qui male agit, odit lucem*. E non fallerebbe chi dicesse che la dottrina dell'Autore fosse ingiuriosissima a tutto il clero e a tutta la

chiesa, poiché non vuole che sia ripreso « chi volesse rapir li tesori della chiesa, usurpar le ereditá, o ridurre in servitú abietta il clero con li suoi beni, o spogliarlo senza causa delle sue ragioni », ché queste sono le parole di Gerson, le quali sarebbe stato bene che l'Autore avesse portato qui.

X. — « La decima considerazione è che *non incorrono il* « *dispregio delle chiavi quelli che procurano difendersi contra* « *tali pretense sentenze per mezzo della potestá secolare, perché* « *la legge naturale insegna con forza resistere alla forza*. Questa « è una perniciosa dottrina, e dalla quale possono succedere infi- « niti scandali; perché, se bene quella sentenza è vera (*vim vi* « *repellere licet*, cioè è lecito resistere con violenza alla violenza), « nondimeno ha molte limitazioni, perché deve essere forza « ingiusta che non abbia rimedio se non la forza che la resi- « stenza sia incontinente, ed altre, come dichiara Silvestro [1] « e gli altri dottori che trattano questa materia: e però, se non « s'applica a certi particolari con molta prudenza, è causa di « grandissimi disordini. Quando li sbirri prendono qualcheduno « e li legano le mani, certo è che li fanno violenza, e nondi- « meno non gli è lecito far violenza alli sbirri sotto pretesto che « si può resistere con violenza alla violenza. Similmente quando « si legano i forzati al banco della galera, e con aspre battiture « sono constretti a vogare, chi dubita che gli si usa gran vio- « lenza? E tuttavia non dirá nessuno che abbia giudizio che gli « sia lecito sotto il medesimo pretesto far violenza al comito. Pa- « rimente quando uno è forzato dal superiore, o ecclesiastico o « secolare, a restituire ad altri la robba o la fama, o servare la « fede e le promesse, non si può dire che colui cosí forzato « possa con forza resistere e voltarsi contro del suo superiore. « E per lassare infiniti altri esempi, quando talvolta i magistrati « o príncipi impongono gravezze a' popoli e li forzano a pagarle, « non credo gli piaceria che alcuno insegnasse a' popoli a far « ribellione, sotto pretesto che *vim vi repellere licet*. E che gran

(1) *Summa sylvestr.* etc., verbum « Bellum », II.

« confusione saria nelle case e nelle cittá e ne' regni, se ad ogni
« forza si potesse opporre la forza, con dire che di ragione natu-
« rale è lecito resistere con violenza alla violenza! Ma se si parla
« della forza che usano i prelati, quando con le censure constrin-
« gono li sudditi ad obbedire, certo è che non è lecito resistere
« con forza; perché se quello che non vole udire la chiesa deve
« essere a noi, secondo il commandamento del Signore, come
« gentile e publicano, certo che quello che con forza vole resi-
« stere alla chiesa deve essere a noi peggio che gentile e pu-
« blicano. E quanto al ricorso a' príncipi secolari in ma-
« teria di scommuniche, giá il sacro concilio di Trento ha
« provisto, vietando espressamente (sessione XXV, cap. III) a'
« príncipi secolari che non impediscano i prelati acciò non scom-
« munichino, né commandino che siano revocate le scommuniche
« giá uscite fuora, essendo che questo non è officio loro. Final-
« mente, se veniamo al negozio che oggi si tratta, è fuora di ogni
« proposito l'addurre quel principio: *vim vi repellere licet*, perché
« la forza che fa nostro Signore alla republica veneta è forza
« paterna e giusta, conforme alla scrittura e a' sacri canoni, e
« usata in ogni tempo da' prelati di santa chiesa; ed ha il
« rimedio pronto, senza ricorrere a forza né ad aiuto de' prín-
« cipi, che è l'obbedienza ed umiltá, senza della quale ogni
« altro rimedio è vano. »

Nella decima considerazione, se il dire che alla forza delle pretense sentenze si possa resistere per legge naturale con la forza è perniciosa dottrina, adonque il cardinal Bellarmino ha insegnato una perniciosa dottrina nel suo libro *De summo pontifice*, che abbiamo allegato di sopra, dove con chiarissime parole stabilisce questa sentenzia; e della medesima pernicie sono autori li cardinali Turrecremata e Caietano, allegati da lui, e Dominico Soto e Francesco Vittoria, ed altri moderni innumerabili che, seguendo l'un l'altro, confermano questa sentenzia. E non è vero che da questa dottrina possono nascere infiniti scandali; anzi si dirá che dalla contraria nascerebbono, perché s'introdurrebbe la tirannide nella chiesa, che come delitto publico è piú pernicioso; sí come non è meno vero

che per questa dottrina nasceriano confusioni nelle case e cittá, perché ognuno si potrebbe difendere dalli birri e dal comito in galera, e dal principe che fa pagare le gravezze. Imperocché dui che contendono insieme non possono aver la giustizia ambidua dal suo canto, ma è necessario che, se quello che fa forza, la fa legittimamente, la difesa sia illegittima; e dove la difesa è legittima, è necessario che sia illegittima la forza. Sa molto bene l'Autore, se ben lo dissimula qui, che quando la legge dice *vim vi repellere licet* intende *de vi iniuste illata*; per il che non è vera la universale che egli cava quando dice: « se ad ogni forza si potesse opporre la forza », non avendo detto né la legge, né Gersone, né alcuna persona: *Omnem vim vi repellere licet*. Per il che non segue la consequenza de' birri e del comito e del principe che riscuote le giuste gravezze, né del magistrato che condanna a restituir robba o fama ed osservar le promesse, perché queste sono forze legittime. È ben a proposito la conseguenza che deduce della forza che usa l'ecclesiastico, quando s'intromette in voler far restituir robba, fama, o mantener promesse, che sono cose spettanti al secolare, nelle quali non ha da ingerirsi l'ecclesiastico, se non nel foro penitenziale. Ma quando l'Autore dice che se si parla della forza che usano li prelati, quando con le censure constringono li sudditi ad obedire, certo è che non è lecito resistere con forza, perché se chi non vuole obedir la chiesa deve esser come gentile e publicano, tanto peggio quello che vuole resistere con la forza, qui o si parla universalmente di tutte le censure, comprendendo anco le invalide, o vero delle valide solamente: se di tutte si parla, e che l'Autore voglia che il far resistenza alle censure nulle sia peggio che da gentile, è una dottrina assurda, falsa, erronea e contraria alla legge naturale e alla dottrina delli cardinali sudetti, e dell'istesso Bellarmino; ma se intende delle valide solamente, è dottrina ottima, e non contraria a Gerson, anzi confermata da lui, perché Gerson nella considerazione parla delle censure pretense, che non sono giuridiche, ma violente: e se alcuna congregazione ne pronuncia di tali, non è convocata nel nome di Cristo, né

Cristo vi è presente, e chi non l'ode è bon cristiano. E cosí li canoni che Graziano cita insegnano [1].

Della chiesa di Dio, che non può fallare, è sempre vero che si debbe avere per gentile chi non l'ode, e chi gli resisterá peggiore, perché la difesa sará ingiusta contro cosí giusto precetto, atteso che ella non porta mai altra parola che quella di Cristo; ma se per chiesa s'intende una potestá soggetta agli errori, massime se non solo per ragione apparisca tale, ma si vedano anco in lei errori cotidiani, quando fallará nel suo commandare, chi si difendará userá le forze legittimamente, e non offenderá Dio, perché non va contro la chiesa, ma contro l'error umano, che trasporta fuori della dottrina della chiesa. Ma l'Autore, propostaci la proposizione vera nelle censure valide, l'ha sotto coperta di universale applicata alle invalide: artificio ormai noto e costumato in tutti questi discorsi. Resta adonque stabilita la proposizione: « quando l'assalitore usa forza illegittima »; ed anco l'istesso Autore pur il dice, perché volendo limitare la proposizione, mette tre limitazioni. Una è che la forza sia ingiusta; l'altra, che non ci sia altro rimedio; la terza, che sia incontinente. Intorno a che bisogna pur dire una parola, acciò che con l'ambiguitá del vocabolo, secondo il solito, non restiamo ingannati. Perché « incontinente » non significa un indivisibile, ma s'intende secondo la materia soggetta; perché se ad un principe è sorpresa una fortezza, la ricupererá incontinente, se bene ha bisogno d'un anno a metter in ordine l'esercito; anzi lo fará incontinente, se averá bisogno di far le sue leghe ed altre convenzioni, dove consumará piú anni. Conviene anco che si guardiamo dall'ambiguitá della seconda limitazione: « che non vi sia altro rimedio ». Imperocché se per altro rimedio egli intende rimedio legittimo, se gli ammette, e cosí la sua limitazione è nell'istessa proposizione, perché ognun che dice: *vim vi repellere licet*, aggiogne o sotto intende: *cum moderamine inculpatae tutelae*. Ma se per rimedio l'Autore intende un rimedio pregiudiciale all'offeso, tutte le forze ingiuste hanno altro rimedio che il

(1) *Decretum Gratiani*, causa XI, quaestio III.

resistere, e questo è il sopportare e il pigliarsele in pazienza. Ma a questa sorte di rimedio nissuno è tenuto, anzi molte volte, usandolo, commetterebbe peccato, quando cioè il rimedio cedesse non in pregiudicio proprio solamente, ma anco in pregiudicio altrui. Vedi, lettore, come con l'artificiosa ambiguitá procurava trasportarti: prima si dice esser vera la proposizione, con limitazione che non vi sia altro rimedio; e poi, interposte molte e longhe parole, dice che la republica veneta ha il rimedio pronto senza ricorrere alla forza né ad aiuto d'altri príncipi, e questo è l'obedienza. Benissimo. Questo è rimedio, ma pregiudiciale, e non tanto alla libertá che Dio gli ha dato, ma ancora alla vita, robba ed onore de' suoi sudditi: per il che non è obligata ad usarlo, e per l'altrui pregiudicio peccarebbe quando l'usasse. Se poi ogn'altro rimedio sia vano, come l'Autore dice, a Dio appartiene disporlo, e all'evento di mostrarlo. Sará pregato l'Autore di non dare il suo giudicio inanzi tempo, acciò che non gli sia detto: *Mihi autem pro minimo est ut a vobis iudicer aut ab humano die.* Che la forza la quale usa il pontefice sia giusta e paterna, il che appartiene alla prima limitazione, questo è il ponto controverso, e del quale bisognarebbe trattare; e l'Autore se lo passa con una sola affirmazione.

Non sappiamo vedere a quale scrittura dica l'Autore ch'è conforme. Non è secondo il capitolo decimo terzo *Alli Romani*, né al terzo dell'*Epistola a Timoteo*, né al secondo della prima di san Pietro, né al vigesimo secondo di san Matteo; né a' dodici canoni che trattano di questa materia (1). Che sia usato in ogni tempo nella chiesa, non lo vediamo innanzi l'anno mille della nostra salute; dopo è vero che alcune volte dalli pontífici romani è stato adoperato, ma sempre gli è stata fatta la debita resistenza, quando hanno abusato la legittima potestá. Non si debbe considerare l'opinione che sia restata appresso li posteri delle azioni di quei tempi, perché quella spesso nasce dall'affetto delli scrittori, e Dio, per suoi occultissimi giudicii, alle

(1) *Decretum Gratiani,* causa XI, quaestio 3.

volte permette che la giusta causa resti inferiore nell'opinione degli uomini. Ma la resistenza che fece Filippo il Bello a Bonifacio VIII, e Luigi XII a Giulio II, simile a quella che la republica usa al presente, è ben lodata da Lodovico Richeomo, provinciale de' gesuiti, nel suo *Apologetico*, al capitolo vigesimo quinto, e proposta per esempio da esser imitato: anzi che nel capitolo vigesimo quarto si dichiara che, quando alcun pontifice romano offendesse il re di Francia, come quei re furon offesi da quelli pontifici, li gesuiti in tali occorrenze farebbono quello che li francesi fecero in quei tempi, che s'unirono col suo re alla difesa della sua maestá.

Non so con che forma di parole rispondere all'ultima particola, dove dice che vi è per la republica altro rimedio che la resistenzia; imperocché, leggendo tali parole, m'aveva posto in gran speranza che tanto tumulto dovesse repentinamente cessare: ma quando viene all'esplicazione, non ho potuto non maravigliarmi, poiché questo è un rimedio anco per quello che sará assalito con arme per levargli il suo: che ceda e gli dia quel che vuole. L'obedienzia è uno di quei vocaboli che abbiamo detto «ambiguo»; e qui con la sua condecenzia e speciositá inganna. L'obedienzia pare cosa santa, ed è, quando viene resa al precetto giusto ed onesto: ma quando si riferisce al precetto tirannico o abusivo, non è buona, ma la natural difesa allora succede in loco suo. Dio ha concesso la libertá alla republica di Venezia, e comandatole che la custodisca e che protegga li sudditi suoi, e non li lasci offendere: se uno commandará a lei che rivochi le leggi necessarie a questi effetti, che non difendi la vita, robba e onore de' sudditi suoi (e se non contro quelli che piace a lui), e la republica cedesse, sarebbe un'obedienza di nome, ma di fatti un'estrema inobedienza verso Dio. Sempre ha obedito la republica alla potestá ecclesiastica nelle cose giuste, sempre l'ha riverita, aiutata ed accresciuta; e speriamo in Dio che continuerá, dandole grazia di far l'istesso perpetuamente, e con l'onnipotente sua virtú fará che il turbine presente terminará in serenitá, con molta sodisfazione della santa sede apostolica e della republica istessa.

Non è anco da tralasciare qua un'interpretazione che dá l'Autore al decreto del santo concilio (sessione XXV, capo III), molto aliena dal vero senso. Il concilio ordina che li magistrati secolari non proibiscano all'ecclesiastico lo scommunicar alcuno, né facciano rivocar la scommunica fulminata sotto pretesto che le cose contenute in quel decreto non siano servate; e l'Autore dice: «il sacro concilio di Trento ha provisto, vietando espressamente a' príncipi secolari che non impediscano li prelati acciò non scommunichino, né commandino che siano revocate le scommuniche giá uscite fuori». E questo non è il senso del concilio, perché prima si tace la condizione seguente, cioè: «sotto il pretesto che non sia osservato il seguente decreto»; il che, come di sopra si è mostrato, non vieta che sia fatto per altra causa: poi perché il concilio dice: «a qualunque magistrato secolare», ed il nostro Autore áltera, dicendo: «a' príncipi secolari». Ma ogni giurisconsulto dirá che in materia odiosa il principe non viene sotto nome di magistrato: poi perché il concilio parla della proibizione e commandamento giudiciale, e il nostro Autore lo porta contra la resistenza naturale, la quale esso medesimo nel loco allegato ha negato esser atto di giurisdizione (1); onde l'allegare quel loco del concilio al proposito presente è dargli tre false intelligenze.

XI. — «La undecima considerazione è che *non s'incorre* « *nello sprezzo delle chiavi, quando qualche giurisconsulto o teo-* « *logo in sua conscienzia dice che tal sorte di sentenzie non sono* « *da temere, massime se si osservará la debita informazione e* « *cautela che non ne séguiti scandalo nelli deboli, quali reputano* « *che il papa sia un Dio che abbia ogni potestá in cielo ed in* « *terra*, etc. Questa considerazione, per parlare modestamente, « è molto poco considerata, perché almeno avesse detto il Ger- « sone che un ignorante può rimettersi in cose dubbie al giudizio « di un teologo o giurisconsulto che abbia nome di gran dottrina « e bontá. Ma che si può rimettere a qualsivoglia teologo o

(1) *De summo pontifice*, lib. II, cap. 29.

« giurisconsulto, massime in materia di obbedienza al sommo
« pontifice, è una grandissima temeritá, perché non è dubbio, ma
« certissimo, che in cose dubbie si ha da obbedire al superiore, e
« allora solo non si ha da obbedire, quando non è certo e chiaro
« che il superiore comanda cose contrarie al comandamento di
« Dio. E poi quanti teologi o giurisconsulti si trovano che per
« ignoranza o per malizia si possono ingannare! E se uno ti
« insegna in un modo, e l'altro al contrario, a chi ti remetterai?
« I principi secolari non permetteriano in modo veruno che
« quando hanno dato una sentenza, il reo potesse scusarsi dal-
« l'obbedienza perché un giurisconsulto o un teologo in con-
« scienza sua gli ha detto che quella sentenza non si ha da
« osservare. Quanto meno dunque si deve tollerare questo in
« materia dell'obbedienza al vicario di Cristo, al quale tutti
« i cristiani *iure divino* sono obligati di essere soggetti ed ob-
« bedienti! »

In questa undecima considerazione l'Autore modestamente fa un'invettiva contra Gerson, desiderando che almeno avesse detto che nelle cose dubbie un ignorante può rimettersi al giudizio di un teologo o giurisconsulto che abbia nome di gran dottrina e bontá; quasi che alcuna persona vadi mai a consulto di cosa certa. Sia pur quanto si vuole ignorante uno, non si consulterá né si consiglierá mai di quello che tiene per certo e non ha dubbio. Non si contiene poi l'Autore dentro li termini della modestia che ha promessa nel principio, e dice che è grandissima temeritá dire che si può rimettere a qualsivoglia teologo o giurisconsulto, quasi che nella traduzione si dica: « a qualsivoglia », o nel latino *cuilibet*: ma in latino Gerson dice *aliquis*, e la traduzione dice « qualche ». Quel « qualsivoglia » par che significhi: « sia pur chi si vuole, o dotto od ignorante, o di conscienzia o senza »; il che non si ha da intendere cosí, perché chi manda ad uno per consulto, intende sempre inviarlo a chi abbia sufficiente cognizione di quel che si delibera; e Gerson lo significa espressamente, quando dice: « qualche giurisconsulto o teologo in sua conscienzia. Conscienzia (massime appresso Gerson) include cognizione e bontá; e si può vederne un

trattato suo sopra ciò. Per il che quando Gerson dice che si rimetta alla conscienzia di un giurisconsulto o teologo, intende di uno creduto di sufficiente bontá e cognizione; e questo non debbe dispiacer all'Autore, perché anco li moderni stimati dottissimi sostengono la medesima sentenza. E qui mi basterá allegare il Navarro, il quale formalmente dice: *Nono infertur canonicos Ecclesiae B. securissime potuisse ac debuisse communicare praefato E. in divinis, ea ratione, qua qui unius doctoris eruditione ac animi pietate celebris, auctoritate ductus, fecerit aliquid, excusatur, etiam si forte id non esset iustum, et alii contrarium tenerent.* Allega sopra ciò molti dottori, e segue: *Quod etiam ad excusationem a violatione censurarum procedere, speciatim satis fatentur Ioannes Andreae, Dominicus* etc. (1); e a questi ne allega molti altri. Non restarò di aggionger qua che quelle parole: « quando qualche teologo o giurisconsulto » etc. si debbono pigliare o singolarmente o collettivamente, secondo la gravitá della materia, si che in alcun caso basterà il conseglio d'uno, ché in altro caso si ricercará conseglio di due e tre e quattro, e in alcuni forse se ne ricercheranno cento. Nella controversia presente (se ben quanto alla materia è facile e chiara) la republica ha preso il consiglio di molti e in Italia e fuori, onde non fa bisogno insistere in quella parola *aliquis*.

Ma vuol mostrare l'Autore che in materia d'obedienzia al pontefice non si debbe ricorrere a' consulti, perché in cose dubbie si ha da obedire al superiore: la qual ragione prova che mai in nissun caso si debbe ricorrere a consulto, perché in caso dubbio bisogna elegger la parte sicura; e chi la eleggerá non fallará: adunque non bisogna mai consigliarsi. Qui non dobbiamo lasciarci ingannare dall'ambiguità di questo vocabolo « dubbio », ma dire, come di sopra abbiamo mostrato, che dubbio s'intende in dui modi: o vero dubbio innanzi il consiglio; o vero che dopo ogni diligente consiglio resta dubbio. Nel primo caso dico che è peccato obedire al superiore, perché è mettersi a pericolo di contravenire alla legge di Dio; ma nel secondo

---

(1) *Relectiones duae in capit.* Si quando *et* Cum contingat, remed. II, 30.

caso consento che in dubbio si debba obedire al superiore, cosa che non leva il consiglio, anzi lo presuppone. E le seguenti ragioni, colle quali l'Autore prova l'istesso, hanno il medesimo difetto, poiché dice: « Quanti giurisconsulti si trovano che per ignoranzia o per malizia ci possono ingannare! ». Questo non occorre solo in casi di obedienzia al sommo pontefice, ma in tutti li dubbi, onde non bisognarebbe mai consigliarsi. Segue: « E se uno t'insegna in un modo, e l'altro nell'altro, a chi ti rimetterai? ». In tutte le materie può occorrere che uno consigli ad un modo, e l'altro ad un altro: a chi si doverá rimettere allora? Tutte le ragioni, che concludono piú di quello che si propone, sono fallaci. Rispondono li teologi che scrivono di conscienzia, che se uno fallará avendo usata tutta la diligenzia che può, sará scusato, essendo la sua ignoranzia invincibile. Può essere che un giurisconsulto o teologo, col quale io consulti, inganni per ignoranzia o per malizia; se io l'averò creduto con sufficientemente probabili fondamenti uomo di cognizione e di bontá, sarò scusato. Se uno m'insegnará contrario all'altro, o che mi rimetterò a quello che io crederò di piú eccellenti qualitá, o vero ch'io seguirò inanti nel consiglio, insino che sarò a pieno chiarito e la mia conscienzia sará certificata.

Non so giá vedere come vaglia la ragione dell'Autore, quando dice che non permetteriano i principi secolari che 'l reo potesse scusarsi dall'obedir una loro sentenzia perché un giurisconsulto o teologo in sua coscienzia gli ha detto che quella non si deva servare: quanto meno si debbe tollerar questo in materia dell'obedienzia al vicario di Cristo. Qui, inanzi ad ogni altra cosa, debbe ciascun avvertire che Gerson non dice generalmente che il cristiano non incorri nello sprezzo delle chiavi sempre che un teologo o canonista in sua coscienzia dice che la sentenzia non si debbe servare, ma solo questo intende quando il caso è dubbio, e talmente dubbio, che la persona non possa risolversene da sé; imperocché se quello che il prelato commanda fosse delle cose chiare, o da chiarire con facilitá, non farebbe bisogno di consiglio, sí come se commandasse il prelato che si fuggisse la

bestemmia o l'adulterio, non è da mettere in dubbio che l'obedienzia è debita; sí come anco quando un dominio è interdetto per causa che è notoria a tutti essere ingiusta (come ora presupponiamo, e altrove abbiamo provato, esser quella per la quale al presente si vuole che sia interdetto lo stato di Venezia), non fa bisogno di consiglio, ma è cosa chiara che nissuno debbe obedire. Ma parlando delli casi dubbi solamente, dico l'argomento dell'Autore dalle sentenzie delli príncipi secolari a quelle del prelato ecclesiastico non procedere *a pari* né *a minori*, imperocché la scrittura divina, che dell'una e dell'altra ha parlato, non ha detto l'istesso d'ambidue, ma dell'obedienzia alli prelati ha detto *Alli ebrei*: «Obedite alli preposti vostri, perché vigilano per le anime vostre per renderne conto»; ma dell'obedienzia debita alli príncipi dice *Alli Romani*: « È necessario star soggetti non solo per l'ira, ma per conscienzia ». Non ha da commandarmi il mio prelato se non quelle cose che appartengono alla salute dell'anima mia, perché per ciò vigila; ma se bene uno vigila per l'anima mia, non debbo io dormire, ma vigilare quanto posso, ché Cristo me lo commanda; e a me conviene guardare che il prelato non vigili sopra altro che sopra l'anima, o non dorma, o vero non creda di vigilare e si sogni: e se la mia vigilia non basta, pregarò il mio prossimo, il quale tengo per non sonnacchioso, ad aiutarmi e vigilare insieme meco, sí che quando dubitarò se il mio prelato vigili o dorma, ricorrerò al consiglio. Ma il principe vigila per esercitare la giustizia come ministro di Dio; laonde non trattará delle cose che s'aspettano all'anima, ma alla temporalitá. Per il che io non vigilarò, non ci pensarò, ma lo dovrò obedire, prima *propter iram*, poi *propter conscientiam*. Vero è che se il principe, mutato l'ordine, mi commandasse qualche cosa delle pertinenti alla salute dell'anima mia, come se mi volesse commandar di credere o non credere alcun articolo, io ci pensarei, ed esaminarei secondo la legge di Dio; e se dubitassi che fusse pregiudiciale all'anima mia, mandarei dalli teologi per consiglio, e il principe me lo doverebbe permettere; e se non lo fará, dirò: *Oboedire oportet Deo magis quam hominibus*. Ma se mi commandará ch'io non intro-

duca nella cittá o non porti fuori alcuna sorte di robbe o merci, che io paghi una contribuzione o un dazio, che guardi le mura della cittá, e in somma quando mi commandará cosa che serva per mantenere la tranquillitá e la quiete e sicurezza dello stato, che impedisca li tumulti e altre novitá che possono portar scandalo o perturbazione (cose che alla cura publica sono commesse, dove il privato non debbe interporre il suo giudizio, ma seguire quello del suo principe), poiché in quelle non si tratta dell'anima mia, ma di cose temporali, non doverò pensarci sopra, ma l'obedirò *et propter iram et propter conscientiam*.

La cura della publica tranquillitá s'aspetta tutta al principe; il privato non ci ha dentro parte alcuna, se non l'esecuzione; però non ha da pensarci. La cura dell'anima di ciascuno non tocca al solo prelato; il suddito ci ha dentro la parte principalissima, per il che a lui appartiene principalmente il pensarci sopra. E da questo si vede chiaramente la differenza tra li precetti delli prelati e de' príncipi, perché questi bisogna ubidirli, se bene non si vede la causa, in quelli bisogna avvertir bene. Quando il principe commanda, ordina cosa che tocca a lui, e a lui solo Dio l'ha commessa, e niente a me, se non passivamente; quando il prelato commanda, tratta di cosa che appartiene piú a me che a lui, e però sarò obligato pensarci piú di lui. Ma al principe sarò obligato ubidire assolutamente quando tratta delle cose temporali, senza considerare se siano contro la mia utilitá temporale privata, imperocché è necessario preponer il ben publico al privato. Ma non doverò giá ubidire al prelato se sará contro l'utile dell'anima mia, se bene vi fosse grandissima utilitá per li fini del mio prelato.

Tutto l'errore sta nel voler dar al prelato potestá sopra le cose temporali, e transformare il ministero ecclesiastico in un giudicio forense; perché alla potestá secolare Dio ha commessa la cura della tranquillitá publica, e datole potestá d'impor pene temporali, per timor delle quali conviene essergli soggetto, che è il *propter iram* (oltre il precetto di Dio, che commanda l'obedirlo, che fa il *propter conscientiam*); ma al ministerio

ecclesiastico Dio ha commessa la cura dell'anime, la quale non ha che trattare con pene temporali di diretto, e perciò non ha commandato che si obedisca *propter iram*. Della podestá temporale dice san Paolo: *Non enim sine causa gladium portat*; ma del ministerio ecclesiastico: *Exercetur per gladium spiritus, quod est verbum Dei.*

Per il che la conclusione, la qual l'Autore fa, che al vicario di Cristo tutti li cristiani *iure divino* sono obligati di essere soggetti e obedienti, si debbe intendere nelle cose spirituali e pertinenti alla salute delle anime, e nel foro di Dio, e quando commanda secondo la legge sua divina. Ma nelle cose temporali li príncipi assoluti non sono soggetti ad altri che a Dio, dal quale viene immediatamente la lor potestá.

« E se li deboli tengano che il papa sia un Dio, e che « abbia ogni potestá in cielo e in terra, piú piace all' onnipotente « Dio questa loro debolezza, che non piace la fortezza di quei « che, parendogli esser savii, procurano di sbassare l'autoritá « del vicario di Cristo, come fanno oggi tutti li eretici. Non è « gran cosa che il papa sia stimato un Dio in terra, poiché di « tutti li príncipi dice il salmo: *Ego dixi: dii estis*: né è incon- « veniente che si dica che il papa abbia ogni potestá in cielo ed « in terra, poiché Cristo ha detto: *Quodcumque ligaveris super « terram, erit ligatum et in coelis*. Il che però si dichiara e s'in- « tende sanamente da' veri e dotti cattolici. E in somma credo « poter dire con ogni veritá che tanto grande è la potestá del « sommo pontefice, che pochi arrivano a capirla, perché può fare « tutto quello che è necessario a condurre le anime in paradiso, « e può levare tutti l'impedimenti che il mondo o il demonio « con tutta la loro forza o astuzia possino opporre: onde san « Cirillo, citato da san Tomaso nell'opuscolo *De primatu Petri*, « dice che sí come Cristo ebbe dal Padre pienissima potestá so- « pra tutta la chiesa, cosí Cristo diede a san Pietro e alli suoi « successori pienissima potestá sopra tutta la chiesa. »

Perché dice Gerson che si debbe instruire li deboli di conscienzia e scrupolosi, che reputano il papa un Dio e ch'abbia

ogni potestá in cielo e in terra, risponde l'Autore che piú piace a Dio questa loro debolezza che la fortezza degli eretici, che credono essere savii sprezzando l'autoritá del vicario di Cristo, come se ad uno che dannasse l'avarizia noi volessimo contradirli e dicessimo: piú piace a Dio l'esser avaro del suo che spenderlo in lussi ed altre superfluità; quasi che non vi fosse il vero mezzo, che è la liberalitá. Il vero modo di parlare saria: meno spiace a Dio l'esser avaro che prodigo in lussi, ma ambidua dispiacciono. È gravissimo peccato negare la vera autoritá data da Cristo al suo vicario, ma non è lodevole l'ignoranza di chi gliene dá piú del conveniente. A Dio è grata la veritá; l'ignoranza, quando è invincibile, non è buona, ma scusata: è una gran contradizione dire che a Dio piaccia nissuna cosa falsa. L'Autore, solito di parlare propriamente, poteva dire: meno dispiace a Dio questa loro debolezza che la fortezza delli eretici; e sarebbe lodato, perché cosí si esplicarebbe il vero, che né l'uno né l'altro degli estremi sudetti piace altrimente. E non abbia l'Autore per inconveniente se uno dirá che sia utile insegnar alli semplici che non diano maggior autoritá al pontifice della legittima e vera, perché lo dice san Gregorio, e ne rende la causa: *Admonendi sunt subditi ne plus quam expedit sint subiecti; ne, cum student plus quam necesse est hominibus subiici, compellantur vitia eorum venerari* (1). Poteva questo santo confirmare con piú chiare parole la dottrina di Gerson? Egli dice che si debbe liberar le conscienzie scropolose, che credono che il papa sia un Dio, dalla loro semplicitá. San Gregorio dice che convien ammonire li sudditi che non si facciano soggetti piú del conveniente; ma, quel che piú importa, ne rende la ragione: perché sono sforzati venerare i vizii di quelli a' quali si fanno soggetti piú del dovere. Tu non fallarai poi se tu ci aggiunga esser costume umano d'imitar le cose venerate, e concluderai esser molto utile levar queste false suggestioni.

---

(1) *Decretum Gratiani*, I, causa II, quaestio VII, cap. 57.

Quel che segue nell'Autore (non esser gran cosa che il papa sia stimato un Dio, perché tutti i príncipi son detti dei), in ciò non è alcuno inconveniente, purché con l'ambiguo non c'inganniamo: ma mentre da questa proposizione, che ha buon senso, vorremo cavare: *papa et Deus constituunt idem tribunal: papae et Dei idem consistorium*, gli daremo quella sorte di divinitá che Gerson non loda. Non ha per inconveniente l'Autore dire che 'l papa abbia ogni potestá in cielo e in terra, perché è detto: *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis*; dal qual loco ad alcuno parerebbe che quella conclusione non fosse ben dedotta, perché potestá appartiene alla virtú attiva, *quodcumque* appartiene alla materia. S'io dico: « il parroco congiunge tutti li matrimonii », non segue che abbia ogni potestá sopra li matrimonii: « *Quodcumque ligaveris super terram, erit ligatum et in coelis: ergo quocumque modo ligaveris* », non segue: e questo è quello che Gerson non approva; e cosí credo che voglia anco intendere l'Autore, quando dice che si dichiara e s'intende sanamente da' veri e dotti cattolici. Imperocché questa proposizione: « il papa ha ogni potestá in cielo ed in terra », assolutamente è falsa; e limitandola al vero senso, sono piú le potestá che il papa non ha in cielo e in terra, che quelle che egli ha: e però la proposizione, che per una sola instanzia sarebbe falsa, avendo piú instanzie che probazioni de' termini (come li logici chiamano), è falsissima. Dice l'Autore che crede poter dire con ogni veritá esser tanto grande la potestá del sommo pontifice, che pochi arrivano a capirla: e io lo credo, perché il vero è uno, e il falso infinito: molti gli danno manco di quel che conviene, e molti piú; onde pochi restano che gli diano quello che si deve. Fa un longo discorso il signor cardinale Bellarmino nelle sue opere *De summo pontifice*, limitando l'autoritá del sommo pontifice, e toccando molte cose che il medesimo pontifice non può fare; e sarebbe il suo discorso molto vano, quando non ci fosse l'eccesso della potestá. E quello che dice, che può il pontifice far tutto quello che è necessario a condur l'anime in paradiso, e può levar tutti li impedimenti che 'l mondo o il demonio

possono opporre con tutta la loro forza e astuzia, questa è una proposizione molto speciosa, ma però falsa. Per condur in paradiso l'anima d'una creatura posta nel ventre della madre, la qual non possa parturirla viva, sarebbe necessario qualche modo di farle aver la grazia: adonque il papa lo può fare? Non è vero, perché non può instituir un sacramento per questo fine, né concedere il taglio del ventre della madre; adonque il papa non può far una cosa necessaria per condur quell'anima in paradiso. Uno che, essendo in peccato mortale attuale, sia diventato pazzo, non può salvarsi se non ritorna savio e si penti; adunque il papa può farlo ritornar savio? Io credo che non può; e pure è necessario alla salute di quello. Nissuna cosa è piú necessaria alla salute che li moti interiori dell'animo: nega san Tomaso che sopra quelli il papa abbia potestá alcuna. Sarebbono innumerabili le cose necessarie a condur le anime in paradiso, che io mostrerei non esser sotto la potestá del papa; il quale Dio volesse che (come dice l'Autore) potesse levar tutti gl'impedimenti che il mondo o il demonio con tutta l'astuzia loro possono opporre, perché saremmo senza turchi e senza eretici. Sono una infinitá d'impedimenti che li nemici del regno di Cristo oppongono cotidianamente, a' quali bisogna che il pontifice si contenti non aver altro rimedio che il pregare: *et ne nos inducas in tentationem* etc. Non solo Dio non ha dato l'autoritá di levare tutti gli impedimenti che il mondo e il diavolo oppone, ma ha giudicato per utilitá della chiesa permetterne molti. Può il lettore vedere con quanta ragione Gerson ammonisce che li semplici siano instrutti, poiché qui in un fiato sono da un uomo dottissimo pronunciate quattro proposizioni manifestamente false, per estendere la potestá data da Dio oltre quello in che la Maestá sua l'ha ristretta.

XII. — Dalla duodecima brevemente ci spediremo, poiché breve è l'opposizione. Dice l'Autore: « La duodecima consi- « derazione è che *quelli fomentano il dispregio delle chiavi,* « *i quali, dovendo resistere all'abuso delle chiavi, si dividono tra* « *loro e s'impediscono l'un l'altro. La veritá è che si deve tentare*

« *ogni via favorabile ed umile col sommo pontifice, quando,*
« *male informato, pronunzia ingiuste sentenze, ma se la umil*
« *diligenza non giova, si deve dar di mano ad una virile e ani-*
« *mosa libertá.* Questa considerazione era molto a proposito
« a tempo del Gersone, perché, essendo allora uno scisma di
« tre papi, de' quali ciascuno fulminava sentenze di scommu-
« niche contro li seguaci dell'altro, in quel tempo era bene che
« i fedeli si unissero a levare lo scisma e poco si curassero di
« quelle scommuniche, poiché non era certo chi di loro fusse
« il vicario di Cristo, e, non ostante quelle scommuniche, che
« attendessero al negozio dell'unione della chiesa. Ma ora che,
« per grazia di Dio, abbiamo un papa solo, e quello indu-
« bitato e certo, questa considerazione non è a proposito; né ad
« altro serve che a fare un nuovo scisma de' membri contro del
« capo loro. »

Se l'Autore intende che Gerson abbia scritto tal dottrina in tempo di scisma, rileggendo la considerazione ottava vederá manifestamente esser scritto questo trattato dopo il concilio di Constanza, ed in tempo che vi era un solo e indubitato pontifice: ma se l'Autore ha altro senso piú artificioso, non si può indovinare, ma si può ben sospettarne, imperocché non è verisimile che non abbia avvertito il tempo quando il trattato è scritto. Ma in che modo mò questa considerazione fosse scritta da Gerson per appropriarla ad un tempo precedente, non si può vedere. Appare anco chiaramente che non si può riferire a tempo di scisma che forsi Gerson dubitasse futuro, perché non si parla niente dell'unione della chiesa, ma solo di levar gli abusi. E poi quando il pontifice non è certo e indubitato, non gli è debita quella riverenza che Gerson consiglia con nome di « via favorevole e umile », ma questa si conviene verso il sommo pontifice indubitato: e, senza disputar longamente di questo, il lettore, leggendo Gerson e quel che l'Autore oppone, e considerando se fuor di tempo di scisma può occorrere abuso delle chiavi, e che quelli che doverebbono resistere si dividono tra di loro e impediscono l'un l'altro o per imprudenza o per dapocaggine, e alcuni favoriscono li abusi che altri vogliono

levare, vederá e di che precisamente e veramente si parla, e se l'opposizione corre.

Ma quel che in fine dice: questa considerazione non servire ad altro che a far nuovo scisma, non si può dire da chi non dice anco insieme che la dottrina di san Gregorio nel capitolo *Admonendi sunt subditi*, che abbiamo allegato di sopra, sia falsa e serva a far scisma, quando dice che bisogna ammonir li sudditi a non esser soggetti piú di quel che è espediente, acciò non siano sforzati venerare li vizii di quelli a' quali si fanno soggetti piú di quanto è necessario. Ma questa duodecima considerazione serve a levar gli abusi della chiesa di Dio, il che giá tanti secoli è desiderato avidamente dalli fedeli; serve a contener la santa chiesa in quiete e pace, anzi serve ad impedir le divisioni e scismi, perché molte provincie e molti regni si sono separati dalla chiesa romana nel secolo passato non per altre cause, se non perché li pontífici romani hanno voluto intraprender sopra di loro cose temporali. Dobbiamo ben tener per fermo che la santità di Paolo V abbia ottima intenzione di rimediar alli abusi introdotti sino al presente, se ben la violenza loro è tanto grande, che non è maraviglia se persone di ottima intenzione sono da loro tratte, contro la propria inclinazione, a quello apponto che hanno in animo di fuggire.

[III]

[CONFUTAZIONE DELLA RISPOSTA AL SECONDO OPUSCOLO DEL GERSON]

« Nel secondo opuscolo l'istesso Giovanni Gersone riferisce
« che un certo commissario apostolico in un suo processo pu-
« blico pose la seguente asserzione: *Le nostre sentenze, quan-*
« *tunque fossero ingiuste, si debbono osservare e temere.* Sopra
« la quale asserzione fa una censura divisa in piú proposizioni,
« e sono le seguenti. Prima, questa asserzione è falsa. Seconda,
« questa asserzione è impossibile. Terza, questa asserzione è
« erronea quanto a' costumi. Quarta, questa asserzione è sospetta
« di eresia. Quinta, questa asserzione rende il suo autore so-
« spetto nella fede, e però deve esser chiamato in giudizio, acciò
« dechiari o ritratti la sua sentenza, e se sará pertinace nel suo
« parere, si dovrá lassare in mano della giustizia secolare. Que-
« sto è in somma il giudizio del Gersone, il quale come sia
« troppo rigoroso, si vedrá dal discorso seguente. Quel com-
« missario, o vero o finto che sia, non contento di dire che le
« sentenze sue, ancorché ingiuste, dovevano esser temute, con-
« forme al detto di san Gregorio, aggionse che dovevano ancora
« esser osservate. E se bene poteva fare di meno di aggiognere
« quelle parole, nondimeno non sono degne di una censura tanto
« rigida, come è questa del Gersone, il quale ha preso in mal
« senso quello che si poteva pigliare in buono. Due cose ri-
« prende il Gersone nel commissario, e di ambidue con brevitá
« discorreremo. Prima riprende che indistintamente abbia detto

« che le sentenze sue si hanno da temere ancorché ingiuste,
« perché pare che abbia voluto dire che tutte le sentenze in-
« giuste si abbiano da temere, e pure sappiamo che non tutte
« le sentenze ingiuste si hanno da temere, ma solo quelle che
« sono ingiuste ma valide, come si raccoglie da Graziano [1].
« A questo si risponde che il commissario ha parlato in quel
« senso che parla san Gregorio e i sacri canoni. E sí come
« san Gregorio dice che la sentenza del pastore, o giusta o in-
« giusta che sia, si ha da temere, e se bene parla indistinta-
« mente, non si raccoglie che ogni sentenza del pastore si ha
« da temere, ma solo quella che non è nulla, se bene è ingiusta,
« cosí dalle parole del commissario non si ha da raccorre che
« tutte le sentenze si hanno da temere, ma solo quelle che
« non sono invalide manifestamente, se bene sono ingiuste. In
« somma la calunnia che si dá alle parole del commissario si
« potria dare anco alle parole di san Gregorio. »

Nella risposta al secondo opuscolo di Gerson, dove molte cose sono le quali dimostrano la giustizia della causa della republica veneta e la nullitá delle censure pronunciate contro di lei, l'Autore, dissimulatele tutte, si è posto a disputar con Gerson e mostrare che l'asserzione pronunziata da un commissario del papa con queste parole: « Le nostre sentenze, quantunque fossero ingiuste, si debbono osservare e temere », ha qualche senso buono nel qual si può intendere, e che per tanto Gerson sia stato troppo rigido censore, prendendo in mal senso quello che si poteva prender in buono; non raccordandosi come nella risposta sua al primo opuscolo non solo sempre abbia preso le parole del Gerson nel peggior senso, ma ancora quando il medesimo Gerson si è dichiarato, dissimulata la dichiarazione, se gli sia opposto nel senso cattivo giá distinto e da lui escluso. E dove è stato sforzato confessare che la dottrina di Gerson è assolutamente vera, ha trovato che sia ingiuriosa ad alcuno, come si vede nella nona considerazione; o vero, fatta una transtemporazione, ha finto di credere che l'opuscolo di

(1) *Decretum Gratiani*, causa XI, quaestio III.

Gerson fosse scritto innanzi il concilio constanziense; che pur è scritto dopo, sí come anco è scritto il presente secondo, poiché in questo ancora nomina il sudetto concilio, anzi dá titolo di reggente al figliuolo di Carlo VI, che non l'assonse se non nel 1418. Il che ho voluto qui in transcorso dire, per mostrar che tutti questi opuscoli sono composti nel pontificato di Martino V, unico e indubitato pontifice; per il che lo sfuggire usato dall'Autore, volendo che la dottrina di Gerson sia per li tempi di scisma, non li fará con tutto ciò evitare la forza degli argomenti.

Non nega Gerson che la asserzione del commissario non possa aver qualche buon senso, poiché dice che il commissario debbe esser sforzato o esponersi o revocarla, ma nega Gerson che la asserzione, nel senso formale che fa, sia vera. E certa cosa è che chi esamina una asserzione quando ella è tesi, cioè universale, non applicata a caso particolare, la esamina nel senso formale delle parole; ma venendo all'ipotesi, la esamina nel senso che il caso particolare le dá, e però bene l'Autor nostro l'esamina in tutti doi li modi. E nel primo, presala per tesi, dice che da lei non segue che tutte le sentenze ingiuste si debbano temere, come Gerson afferma, ma si debbe raccogliere solo di quelle che, se ben ingiuste, non sono però nulle, poiché altrettanto si potrebbe concludere dalla sentenza di san Gregorio, che la sentenza del pastore, o giusta o ingiusta, si ha da temere, atteso che ella parla indistintamente, e nondimeno s'intende da tutti della ingiusta ma valida: e conclude in somma che la calunnia, che si dá alle parole del commissario, si potrebbe dare anco alle parole di san Gregorio. Bastava dire la « interpretazione », perché l'usar questa voce di « calunnia » con san Gregorio non mi pare che si convenga. Ma l'Autor, quando dice il detto di san Gregorio esser soggetto alla stessa interpretazione, questo intende o come è posto in esso san Gregorio, o come è posto in Graziano, o cosí assolutamente separato, e in bocca di chi lo vuol mal usare. Se come in san Gregorio, dico che non è soggetto a quel senso, perché in quel loco parla della sentenza

del pastor ingiusta in qualunque modo, o con validitá o senza, o con nullitá o senza: ma il *timenda* significa *non per contemptum spernenda*; e ognuno afferma che *omnis sententia, etiam iniusta, etiam nulla*, come *sententia pastoris, non est contemnenda*. Le parole di san Gregorio sono: *Is autem qui sub manu pastoris est, ligari timeat vel iniuste; nec pastoris sui iudicium temere reprehendat, ne, etsi iniuste ligatus est, ex ipsa tumidae reprehensionis superbia culpa quae non erat fiat.* E soggiunge: *Sed quia haec breviter per excessum diximus, ad dispositionem ordinis redeamus* (1). *Timere* adunque san Gregorio oppone a *temere, tumide et superbe reprehendere:* secondo il qual modo *omnis sententia, etiam iniustia et nulla, timenda.* Ma in questo senso, in luogo di « temere », non si poteva dir « osservare », come fece il commissario, poiché una sentenza del superiore che commandi peccato si deve in quel modo detto da san Gregorio temere, ma in nissun modo osservare. E poteva l'Autore vedere questa dichiarazione in Gerson, ove piú a basso dice che il detto di Gregorio può aver buon senso, ma non quel del commissario che aggionse: « e osservare ». Se poi l'Autore vuol parlare di questo detto come sta ne' decreti, oda, se gli pare, in che modo il compilatore parla dopo il capitolo *Si episcopus ante*, al paragrafo *Praemissis auctoritatibus*: *Gregorius non dicit sententiam iniuste latam esse servandam, sed timendam, sicut et Urbanus. Timenda est ergo, id est non ex superbia contemnenda.* Se Graziano monaco vivesse al presente, e pigliasse cura di difender Gerson, non potrebbe dir piú a proposito di quello che disse giá piú di quattrocento anni. Ma se l'Autore vuol pigliar il detto di san Gregorio cosí separato, non lo può comparare a quel del commissario, perché il verbo « temere » riceve sensi che non riceve il verbo « osservare »; e poi nissuna persona dotta allega un detto senza vederlo nel fonte e averne la sua vera intelligenza, e nissuno che sinceramente scriva lo porta fuori di quella. Per il che si vede

(1) *Homiliae in Evangelium*, XXV, 6.

quanto sia differente il santo e modesto modo di parlare di san Gregorio dall'assurdo e tirannico del commissario.

Passiamo adunque alla seconda parte. « Secondariamente « reprende il Gersone che il commissario abbia detto che le « sentenze sue, se bene fussero ingiuste, si devano temere « e osservare, perché altra cosa è osservare, altra cosa è te- « mere. L'iniquitá del tiranno si può temere, ma non osser- « vare. E chi dice che l'iniquitá si debbia osservare, dice il « falso e sta in errore. A questo si risponde che il commissario « (per quanto si può credere) non parlava del commandamento « di qualche cosa ingiusta, ma parlava della sentenza della « scommunica, in quanto è una pena che priva l'uomo della par- « tecipazione de' sacramenti e della conversazione de' fedeli; e « in questo senso si può dire benissimo che la sentenza della « scommunica ingiusta si dee temere e osservare, perché non « sono cose diverse temere la scommunica e osservare la scom- « munica, perché chi la teme si astiene dalla partecipazione « de' sacramenti e dalla conversazione de' fedeli, e cosí l'os- « serva; e chi non l'osserva, ma pratica con i fedeli e parti- « cipa i sacramenti, non la teme. Sí che il Gersone ha preso « equivocazione fra la sentenza che commanda qualche cosa « e la sentenza che priva di qualche cosa, e avendo sopra « l'equivocazione fondato il suo discorso, non è maraviglia se « l'ha fondato in aria. »

Per difendere la asserzione del commissario in ipotesi applicata al caso, prima dice che il commissario, per quanto si può credere, non parlava di commandamento di qualche cosa ingiusta, ma della sentenza della scommunica in quanto è una pena; e dichiarata la differenza, conclude: « Sí che il Gerson ha preso equivocazione fra la sentenza che commanda qualche cosa, e la sentenza che priva di qualche cosa, e avendo sopra l'equivocazione fondato il suo discorso, non è maraviglia se l'ha fondato in aria ». Vedi, lettore, come il nostro Autore, non sapendo di qual sentenza parlasse il commissario, congettura, dicendo « per quanto si può credere » che non parlava di com-

mandamento di cosa ingiusta, ma della sentenza di scommunica, che è pena, e poi assertivamente conclude che Gerson ha preso equivocazione. Non ha preso equivocazione Gerson, ma dal caso, come mostrerò, sapeva che si parlava di un precetto di cosa ingiusta, e lo ha anco espresso in questo libretto. Ma l'Autore per se stesso ha fondato in aria, il quale presupposta una cosa, dicendo «per quanto si può credere», danna Gerson assertivamente di equivocazione, quasi che quel «per quanto si può credere» significhi l'istesso che «certamente è cosí».

Ma l'Autore, in parte accorto del fallo, l'emenda con dire: «Ma poniamo caso che il commissario abbia parlato della sen-«tenza che comanda qualche cosa sotto pena di scommunica: «ancora in questo modo non ha parlato male, perché quella «tale sentenza o vero comanda una cosa chiaramente buona, «come restituire la robba d'altri, o una cosa chiaramente mala, «come rubbare o bestemmiare, o una cosa della quale è dubbio «se sia o non sia mala, come andare alla guerra, che è dubbio «se sia giusta o ingiusta. Se comanda cosa chiaramente buona, «si ha da osservare e temere, cioè si ha da osservare facendo «quello che si comanda, per timore di non cascare nella scom-«munica; e può essere che tale sentenza sia ingiusta, non avendo «preceduto tre monizioni; se bene sia valida, perché comanda «una cosa buona ed è fulminata da chi ha potestá di fulminarla, «ed è preceduta almanco una monizione. Se la sentenza è «dubbio se comandi cosa mala o non mala, si ha da osservare «e temere, perché in caso di dubbio deve il suddito stare al «giudizio del superiore, e non al proprio, come di sopra si è «detto, ed è dottrina commune de' santi padri. Se la sentenza «comanda una cosa che chiaramente sia peccato, allora non si «deve osservare né temere; e chi dicesse che si deve osservare, «saria in errore, e di tale asserzione sariano vere le cinque pro-«posizioni del Gersone, perché senza dubbio è falso che una «sentenza che obliga a peccare si abbia da osservare; e anco «è impossibile che una sentenza comandi un peccato e obblighi

« all'osservanza; e di piú è sentenza erronea quanto a' costumi,
« perché insegna a far male, e anco quanto alla fede, perché
« chi dice che sia lecito a far male è eretico; e se non si pente,
« si dee dare alla giustizia secolare, acciò sia punito come merita.
« E questa tal sentenza non solo non si deve osservare, ma neanco
« temere, perché dice il Salvatore: *Nolite timere eos qui occidunt*
« *corpus*: e piú tosto ha l'uomo da morire, che osservare una
« tal legge. Onde non si trova quel quarto membro che il Ger-
« sone ha messo in campo, cioè che alcuna sentenza si debbia
« o si possa temere ma non osservare, parlando del timore
« che induce all'osservanza; se bene si può avere uno spavento
« naturale del tiranno che comanda l'iniquitá. Ma neanco in
« questo ha errato il commissario, perché sempre ha parlato
« della sentenza ingiusta ma valida, quale non è questa che
« comanda il peccato, la quale è notoriamente nulla. Ecco dun-
« que come tutto 'l discorso del Gersone è fondato in aria; e
« chi l'ha tradotto e messo in luce per insegnare a' veneziani
« a dispregiare la sentenza giusta e valida del sommo ponte-
« fice, ha dimostrato di avere piú malignitá che giudizio. »

Per esplicazione della sentenza di Gerson e della veritá, oltre le cose dette di sopra, che molto ben si trovi sentenza da temere, ma non da osservare, è necessario camminar con l'istessa distinzione dell'Autore: che la sentenzia o commanda una cosa chiaramente buona, o chiaramente mala, o vero dubbia. E quanto al primo membro, quando la cosa commandata è giusta manifestamente, concordiamo con l'Autore che si debbe ubidire: nel terzo, quando è dubbia, per il gran timor che abbiamo delle sue equivocazioni, gli distingueremo (come abbiamo fatto di sopra) il dubbio in quello che precede il debito consiglio, e quello che lo segue dopo: il primo non obliga ad osservare, ma obliga alla consultazione; quando il dubbio dopo la consultazione resta invincibile, concordiamo con lui che il suddito è obligato seguir il parer del superiore, non il proprio. E prego il lettore di perdonarmi se tanto spesso replico questa dottrina, poiché tante volte l'Autore ha messo in campo l'equivoco, per fare che li cristiani corrino alla cieca a seguire le passioni altrui.

Nel secondo caso, quando alcuna cosa cattiva è commandata sotto pena di scommunica, assignato termine a farla, dopo il quale s'incorre, quella sentenza ha due parti: una, che commanda l'obedienza del precetto tra il termine, e l'altra, che commanda l'astinenzia della communione, se non sará ubidito spirato quel termine. Quanto alla prima parte, dico che è peccato temerla conforme all'Autore, e chi la temesse cosí, peccherebbe: e qui si verifica quel che egli allega: *Nolite timere eos qui occidunt corpus*. Ma quanto alla seconda parte, che è astenersi dalla communione, non è obligato il suddito, ma se lo volesse fare, purché non contravenga ad altro precetto, non peccherebbe. Questo dice Gerson nelle parole che l'Autore averá letto, che sono queste: « Perché possono esser temute dalle timorate conscienze in qualche caso, ancorché perciò non si devano osservare. Imperocché è gran differenza dire che si debbono osservare e che si debbono temere ». « Osservare la sentenza di scommunica », intende Gerson eseguire il precetto per non incorrerla, ovvero per esserne assoluto, dopo incorsa: « temere la scommunica » intende Gerson astenersi dalla communione. Una scommunica unita ad un precetto che commanda cosa ingiusta, chi l'osserverá, peccará; chi la temerá, non peccará, se ben non è obligato temerla. Adonque è gran differenza il dire: « le nostre sentenze, ancorché ingiuste, si debbono temere », perché questo significa astenersi dalla communione per loro riverenza (e cosí dicendo il commissario non averebbe fallato in altro, se non che averebbe detto « debbono » in loco di « possono »); ma quando ha detto « si debbono osservare », ha commesso maggior fallo, perché non solo non si debbono, ma anche non si possono osservare senza peccato; ché temere si possono, se bene non vi è obligo di farlo. E questo è il quarto membro espressamente dichiarato da Gerson, che l'Autor dice non trovarsi, e pur si trova e in san Gregorio e in Graziano, da chi considera le cose senza desiderio di contradizione.

Ma l'Autore, se bene di sopra non aveva per certo di che parlasse il commissario, qui però, come se fosse certo, dice: « Né anco in questo ha errato il commissario, perché sempre ha

parlato della sentenza ingiusta, ma valida, la quale non è quella che commanda peccato ». Il che mi sforza far un poco di digressione, per dichiarare il fatto che è materia di questo opuscolo.

Prima del concilio di Constanza, circa il 1399, il re Carlo VI di Francia congregò un concilio delli prelati e universitá del suo regno, nel quale fu, tra le altre cose, concluso che non si ammettessero le bolle della corte romana delle reservazioni e grazie aspettative, ma li beneficii elettivi si conferissero per elezione, e le collazioni delli altri si facessero dalli ordinari: il qual decreto, per metterlo in osservanza, fu spesse volte rinovato nelli venti anni seguenti, cosí per altri decreti de' prelati del regno, come per arresti della corte di parlamento iterati o rinovati, con tutto che la corte romana spesso mettesse impedimenti all'osservazione con esecutorii e commissarii.

Che da Gerson si parli d'un commissario andato in Francia per qualche causa simile, ciò si vede chiaro nella seconda proposizione. Che il tempo nel quale esso Gerson scrive fosse nel pontificato di Martino V, si vede nell'istessa proposizione, dove dice che il re, da vinti anni in qua, ha convocato il concilio de' prelati; il qual concilio, come Guagnino racconta, la prima volta fu congregato nel sopradetto anno 1399. E nella terza proposizione, quando Gerson parla del figliuolo del re Carlo VI, usa queste parole: « al suo figliuolo legittimo, ora reggente », il quale assonse questo titolo l'anno 1418, come testifica Francesco Bellaforesto; di modo che da tutte le sudette cose si cava che questo opuscolo di Gerson fu scritto dopo quest'anno 1418, e inanzi il 1422, quando morí Carlo VI. Però se Martino V fu eletto del 1417, è chiaro che il libro è scritto nel suo pontificato, oltre a che il medesimo Gerson nella quarta proposizione nomina il concilio di Constanza come anteriore. Adonque bisogna che il commissario del papa commandasse la esecuzione di qualche aspettativa contra gli ordini delle congregazioni sopradette, il che secondo Gerson era commandare una cosa ingiusta, e pertanto conteneva errore intollerabile contro la publica giustizia, e tendeva ad una usurpazione inde-

bita, secondo l'opinione sua. Le qual cose se fussero state avvertite dal nostro Autore, si sarebbe astenuto di dire che il commissario parlava di sentenza ingiusta ma valida, vedendosi chiaramente nella quarta proposizione che la sentenza di questo commissario è una pronuncia contra li decreti e arresti nominati di sopra, per il che Gerson non l'aveva per valida.

Il commissario, se era uomo di conscienzia, non poteva avere le sue sentenze per ingiuste, ma come quello che in qualunque modo voleva esser obedito, per levare la difficoltá di mostrar la giustizia del suo peccato, scrisse in publico processo che bisognava osservare le sue sentenze, o giuste o ingiuste. Se la sentenza ingiusta fosse stata distinta in valida e non valida, tornava la difficoltá che si averebbe combattuto della validitá; per il che con un vocabolo ambiguo tentò il commissario introdurre l'universale che fosse necessario osservare tutte le sue sentenze, ché cosí otteneva l'osservazione di quella che intendeva; non altrimente di quello che adesso alcuni nel caso presente, diffidati di mostrar giustizia nelli commandamenti che il pontifice fa alla republica, dicono che si doverebbe obedire il pontifice, se ben commandasse cose ingiuste. Certo io resto pieno d'ammirazione, trattandosi d'un quesito fondato sopra un fatto, come l'Autore contro l'istoria concluda: « Ecco dunque come tutto il discorso di Gerson è fondato in aria ».

E quasi che nelle otto proposizioni seguenti Gerson parlasse di altro e uscisse di proposito, dice l'Autore: « Aggionge a « questo discorso il Gersone alcune proposizioni, per mostrare « quello che può e deve fare il re cristianissimo per difesa « della libertá della chiesa gallicana. Delle quali proposizioni « non è necessario che discorriamo in questo luogo; prima, « perché tutte si fondano in quel principio che la potestá del « concilio sia sopra quella del papa; perché non per altro « vuole il Gersone che non possa il papa mutare i canoni « antichi, ne' quali fondava allora la chiesa gallicana la sua « libertá, se non perché crede che quei canoni, essendo de' con- « cilii, non siano soggetti alla volontá e potestá del pontefice.

« Ora questo principio è stato dichiarato falso, né crediamo che
« i veneziani lo possino aver per vero. Secondo, perché dopo i
« tempi del Gersone, nel concilio lateranense, sotto Leone X, fu
« derogato alla prammatica che defendevano le chiese gallicane,
« e furono fatti i concordati fra il sommo pontefice Leone e il
« re cristianissimo: e cosí ora non si nomina piú la libertá galli-
« cana contra il sommo pontefice; anzi il re cristianissimo e
« tutti li vescovi di Francia conservano pace e unione con la
« madre loro, che è la chiesa romana, e con il padre loro, che è
« il papa, vicario di Cristo e successore di san Pietro. Terzo,
« perché la libertá gallicana, della quale scrive il Gersone, non
« ha che fare niente con la libertá che ora pretende la repu-
« blica veneta, poiché quella si fondava ne' canoni antichi, que-
« sta è contraria alli canoni cosí antichi come moderni. »

Essendo l'intenzione di Gerson di mostrare in otto proposizioni quello che doveva fare il re cristianissimo per difesa della libertá della chiesa gallicana in occasioni simili a quella del commissario, difendendola dalle reservazioni e aspettative ed altri abusi della corte di Roma di quei tempi, pone otto proposizioni, le quali l'Autore ha accortamente veduto che era meglio dissimulare che toccarle, vedendo chiaramente che il tentar di confutarle era un confirmarle, ed era stabilire quello che di sopra ha oppugnato: che li príncipi possono e debbono opporsi a' commandamenti de' prelati che sono esorbitanti e abusivi. Si scusa dal trattare di queste otto proposizioni per tre cause.

La prima, perché si fondano sopra quel principio che la potestá del concilio sia sopra quella del papa, e questo principio dice averlo di sopra dichiarato falso. Poteva pur aggiungere che, non ostante la sua dichiarazione, è però sostenuto e creduto dalle universitá di Francia, e darci per testimonii il Navarro ed altri.

La seconda, perché nel concilio lateranense sotto Leone fu derogato alla pragmatica, e cosí ora non si parla piú di libertá della chiesa gallicana. Qui ci reputa l'Autore tanto semplici e ignoranti dell'istoria, che non sappiamo essere altro la libertá della chiesa gallicana, di che parla Gerson, e altro la

pragmatica. Quella è inanzi Gerson; ma la pragmatica fu constituita dal re Carlo VII circa il 1440, molto dopo che fu scritto questo opuscolo, nel quale si nomina vivo Carlo VI suo padre. Ma perché non dirci che dalla annullazione che Leone fece della pragmatica la universitá di Parigi appellò al futuro concilio? Presuppone anco che non sappiamo che cosa sia pragmatica e che cosa concordato, e se questo levi quella in tutto o in certe parti solamente? Ma quel che supera ogni animositá è il crederci serrati in una prigione, che non sappiamo meno quello che nelli tempi presenti si faccia, e che non sappiamo se in Francia cotidianamente s'appelli alli parlamenti dalle sentenze ecclesiastiche *tamquam ab abusu*, e se sopra quelle la corte conosca. Tali veramente ci vorrebbe il nostro Autore, e che non sapessimo cosa alcuna del mondo, se non quanto è utile per gli ecclesiastici; e che, posti in un'estrema ignoranza, li ammirassimo appunto come numi e oracoli.

La terza causa per la quale non tocca le otto proposizioni di Gerson, dice essere perché la libertá gallicana, della qual scrive Gerson, era fondata sopra li canoni antichi, e la veneziana è contraria alli antichi e moderni. Della veritá di questo ultimo suo detto io non voglio parlare. Non è la Francia al Giappone, che si debba aspettare li avvisi anniversarii per sapere come quel regno si governi. Delle libertá di quella chiesa tutti gli scrittori francesi fanno menzione, e tutte sono state raccolte in un libro stampato a Parigi l'anno 1594, dal quale ne trasportarò qui alcune, e lasciarò far giudizio al lettore. Cosí formalmente si contiene nel libro sudetto, oltre molti altri particolari:

Li papi non possono commandare o vero ordinare alcuna cosa, né in generale né in particolare, di quello che concerne le cose temporali nelli paesi e terre dell'obedienza e sopranitá del re cristianissimo; e se commandano o statuiscono qualche cosa, li sudditi del re, se ben fussero clerici, non sono tenuti obedirli per questo rispetto.

Quantunque il papa sia riconosciuto per supremo nelle cose spirituali, tuttavia in Francia la potestá assoluta e infinita non

ha loco in modo alcuno, ma è ristretta e terminata dalli canoni e regole delli antichi concilii della chiesa ricevuti in questo regno: *et in hoc maxime consistit libertas ecclesiae gallicanae*.

Li re cristianissimi hanno in ogni tempo, secondo le occorrenze e bisogni delli loro paesi, congregato o fatto congregare sinodi o concilii provinciali e nazionali, ne' quali, tra l'altre cose importanti alla conservazione delli stati loro, si sono parimente trattati li affari concernenti l'ordine e discipline ecclesiastiche delli paesi loro; e in questi concilii gl'istessi re hanno fatto far regole, capitoli, leggi, ordinazioni e sanzioni prammatiche sotto il lor nome e autoritá, e se ne leggono ancora il giorno d'oggi molte nelle raccolte de' decreti ricevuti dalla chiesa universale, ed alcuni approvati dalli concilii generali.

Il papa non manda a modo alcuno in Francia legati *a latere* con facoltá di riformare, giudicare, conferire, dispensare e altre cose simili (solite ad essere specificate nelle bolle delle loro facoltá), se non a petizione del re cristianissimo, o vero di suo consenso. E il legato non usa le sue facoltá, se non dopo fatta promessa al re in scritto sopra il suo petto per li suoi ordini sacri di non usar le dette facoltá nel regno, paese, terre e signorie di sua soggezione, se non per quanto tempo piacerá al re, e che subito che esso legato sará avvertito della sua volontá in contrario, desisterá e cessará. Parimente che delle dette facoltá non usará se non quelle che piacerá al re, e conforme al suo volere, senza attentare né far cosa in pregiudicio dei santi decreti, concilii generali, immunitá, libertá e privilegi della chiesa gallicana e delle universitá e studii publici di questo regno.

Ed a questo fine si presentano le facoltá delli legati alla corte del parlamento, dove sono viste, esaminate, approvate, publicate e registrate con le modificazioni che pare alla corte espediente per il bene del regno; con le quali modificazioni ancora si giudicano tutte le liti e differenzie che nascono per causa delle azioni del legato, e non altrimenti.

Li prelati della chiesa gallicana, quantunque siano mandati dal papa, per qualunque causa si sia non possono uscir fuori del regno, senza commandamento o licenzia e commiato del re.

Le clausule inserte nella bolla *In coena Domini*, e particolarmente quelle del tempo di Giulio papa secondo, e altri dopo lui, non hanno luogo in Francia, in quel che concerne le libertá e privilegi della chiesa gallicana e le ragioni del re o del regno.

Non può il papa né giudicar né delegar la cognizione di quel che tocca le ragioni, preminenzie e privilegi della corona di Francia e sue pertinenzie, né mai il re litiga delle sue ragioni e pretensioni, se non nella sua corte propria.

La chiesa gallicana ha sempre tenuto che, quantunque per la regola ecclesiastica, o vero (come dice san Cirillo scrivendo a papa Celestino) per antico costume di tutte le chiese, li concilii generali non si debbano congregare né celebrare senza il papa, *clave non errante*, riconosciuto per capo e primo di tutta la chiesa militante e padre commune di tutti li cristiani, e che non si debbe concludere né determinare alcuna cosa senza lui e senza la sua autoritá, tuttavolta non è stato mai tenuto né stimato che egli sia sopra il concilio universale, anzi si è tenuto che sia obligato alli decreti e determinazioni di esso universal concilio, come alli commandamenti della chiesa, sposa di nostro Signor Gesú Cristo, la quale principalmente è rappresentata da tal congregazione.

Le bolle o lettere apostoliche di citazioni esecutoriali, fulminatorie o altre non si esequiscono in Francia senza il *pareatis* del re o de' suoi officiali, e la esecuzione che se ne può fare dopo la permissione si fa dal giudice regale ordinario, e con l'autoritá del re, e non *auctoritate apostolica*, per evitare la confusione e mescuglio di giurisdizione.

Non può il papa imponer pensioni sopra li benefici di questo regno che hanno cura di anime, né sopra altri, fuorché se questo fosse di consenso de' beneficiati e conforme alli santi decreti de' concilii e constituzioni canoniche, o vero in utilitá delli resignanti che averanno resignato con questa condizione espressa, o vero per pacificar le parti che contendono sopra benefici litigiosi.

Le libertá della chiesa gallicana si sono conservate, osservando diligentemente che tutte le bolle ed espedizioni che

vengono dalla corte di Roma fussero vedute e visitate, per sapere se in quelle fosse alcuna cosa che portasse pregiudicio in qualsivoglia maniera alle ragioni e libertá della chiesa gallicana e alla autoritá del re (di che si trova ancora ordinazione espressa del re Luigi XI, imitata dalli precessori dell'imperator Carlo V, allora vassalli della corona di Francia, e da lui stesso in un suo editto, fatto a Madrid l'anno 1543, e praticato in Spagna e altri paesi di sua obedienza, con piú rigore e manco rispetto che in questo regno), e per appellazioni interposte al futuro concilio, de quali si trovano molti esempi eziandio nelli ultimi tempi, come delle appellazioni interposte per la universitá di Parigi dalli papi Bonifacio VIII, Benedetto XI, Pio II, Leone X ed altri.

Se la ragionevole brevitá di questa *Apologia* non lo proibisse, io porterei qua ancora li arresti delli parlamenti in materia delli giudicii criminali, dove è deciso che in Francia li clerici di qualsivoglia ordine non solo possono essere presi dalli magistrati secolari e rimessi al giudicio ecclesiastico per li delitti communi, ma giudicati dal laico per li delitti enormi o privilegiati; e quando per delitto commune ancora uno sará stato due volte rimesso all'ecclesiastico, la terza volta è riputato incorreggibile e giudicato dal secolare. Si veggano gli arresti in tutti li giurisconsulti francesi, in particolare nelle raccolte di Giovanni Papon [1].

Dalle qual cose può ciascuno vedere che è verissimo quanto l'Autor dice, che la libertá gallicana è fondata sopra li canoni antichi, se ben non è vero che sia stabilita sopra quelli solamente, ma ancora sopra la legge naturale, e sopra ogni equitá e ragione. Si può anco vedere che non è vero quello che l'Autore dice, cioè che al tempo presente non si parla piú delle libertá della chiesa gallicana in Francia; anzi quel floridissimo e potentissimo regno, sí come le ha conservate per lo passato, cosí le conserva ora con ogni studio. E confrontando

---

(1) *Recueil d'arrestz notables des courtz souveraines de France*, lib. I, art. 4, 9, 30, 31, 33, 34, 35, 44, 45, 46, 47.

queste con la libertá che la republica riconosce da Dio e intende con tutte le sue forze conservare, si vederá che non è differente, se non quanto la diversitá delle ragioni ricerca; anzi vederá che la republica non usa molte delle sue naturali libertá che potrebbe usare, per mostrare piú abondante riverenza verso la santa sede. Per il che ognuno immediate scoprirá quanto sia lontano dalla veritá la conclusione ultima che fa il nostro Autore: che la libertá, la qual vuole la republica, sia contraria alli canoni vecchi e nuovi.

Ei autem qui potens est omnia facere superabundanter quam petimus aut intelligimus, secundum virtutem quae operatur in nobis, ipsi gloria in ecclesia et in Christo Iesu, in omnes generationes saecoli saeculorum. Amen. (1)

---

(1) *Eph.*, III, 20-21.

[LETTERA AGLI INQUISITORI IN ROMA]

Amplissimis ac reverendissimis dominis sanctae romanae ecclesiae cardinalibus Pinello, Asculano, Sanctae Ceciliae, de Givry, Blanchetto, Arigonio, Bellarmino, Zappatae, de Bubalis, Monopolitano, nuncupatis generalibus inquisitoribus.

Amplissimi et reverendissimi domini.

Coram vobis, ego frater Paulus Venetus, ordinis Servorum, compareo per has litteras, ac humillime et subiectissime deprecor ut ad examen, revocatis iis quae contra me in congregationibus vestris acta sunt, has meas exceptiones contra illa recipere et admittere non dedignemini. Etenim sub die XX septembris in congregatione vestra decretum fuit ne divulgaretur aut legeretur vel retineretur a quoquam libellus italico sermone a me compositus, cui titulus est: Considerazioni sopra le censure della Santitá di papa Paolo quinto contra la serenissima republica di Vinezia, *necnon alius, cui titulus*: Apologia per le opposizioni dell'illustrissimo e reverendissimo signor cardinale Bellarminio alli trattati e resoluzioni di Giovanni Gerson sopra la validitá delle scommuniche; *ac alius a me cum aliis sex inscriptus*: Trattato dell'interdetto della Santitá di papa Paolo quinto, *cum nonnullis aliis eiusdem argumenti ab aliis compositis, et etiam cum omnibus componendis, tamquam in illis plurima temeraria, calumniosa, scandalosa, seditiosa, schismatica, erronea et haeretica respetive reprehenderentur.*

Deinde vero, die XXX mensis octobris, decreta fuit contra me citatio per edictum in romana curia affigendum sub excommunicationis latae sententiae poena, necnon et perpetuae infamiae ac privationis omnium et singulorum officiorum et dignitatum, ac aliis poenis per canonicas constitutiones inflictis et arbitrio vestro imponendis, ut intra terminum XXIV dierum per me ipsum et non per procuratorem compaream ad respondendum de fide et me ab omnibus expurgandum. Cum fide dignorum, iuridica attestatione ac aliis documentis constare assereretur tutum accessum ad me non patere, prout in praefatis decretis seu edictis impressis plenius ac latius contineri dicitur, ad quae etc.

Et quidem, amplissimi domini, ego, iuxta sancti Petri praeceptum, semper paratus fui cuique poscenti rationem reddere de ea, qua vivo, fide et spe; ac fidei iudicium publicum in ecclesia maxime salutare ac necessarium esse constanter affirmo, ne omni vento doctrinae circumferamur, et ne ab iis, quibus quaestus est pietas, incauti deciperemur. Verum, sicut huius sacrae et sanctae rei usus est apprime salutaris, ita inter omnia abusus est maxime pestilens ac perniciosus, dum innocentibus eo praetextu contra omnia divina et humana iura quandoque invidia concitatur, et indefensi odiis onerantur et opprimuntur, et sana doctrina profligantur, qua mundus et respublicae, iuxta evangelica et apostolica instituta, reguntur et constant. Ego sane nihil magis opto et cupio, quam vobis omnem oboedientiam et subiectionem praestare et fidei meae rationem reddere; neque enim lucem fugio, ut qui doctrinae catholicae innixus, prout Dominus praecepit, Caesari quae Caesaris sunt, et Deo quae Dei sunt reddidi. Verum ea est temporum conditio, ut huc usque multa evenerint, quibus exploratum omnibus reddatur me a citatione et mandato vestro excusari.

Cum enim, nullo servato iuris ordine, libelli praefati, auctoribus inauditis, interdicti et prohibiti fuerint, nec ex illis excerptae sint et signatae, ac censuris propriis per singulas notatae sententiae et propositiones, ut cuiusmodi essent et viderentur manifestum per singulas fieret (quemadmodum olim, et in constantiensi concilio praesertim, fieri mos obtinuerat), sed et novo et

inaudito more artificiosaque oratione, in illis contineri plurima temeraria, calumniosa, scandalosa, seditiosa, schismatica, haeretica respective pronunciatum fuerit, ita ut ob orationis obscuritatem et adverbii interminatam limitationem non appareat an illis nominibus omnibus omnes libelli praedicti damnati fuerint, vel quo nomine quilibet dignus censeatur; atque eius rei gratia id factum fuerit, ut quandocumque et quidquid libitum fuerit et futurorum negotiorum rationes suaserint, de illis dicere liberum et integrum reservaretur, neque interim sua auctoribus defensio occurrere posset; cumque etiam de toto argumento eodem conscribendi libri omnes iura et rationes reipublicae venetae complexuri iam damnati fuerint, finis cuicumque praetensae liti contra quemlibet eorum iurium et rationum enarratorem et assertorem impositus fuit. Quapropter, amplissimi domini, cum iam sententia (licet ambigua et innumerabilibus modis explicanda) de libellis per me compositis pronunciata sit, post tantum praeiudicium mihi inaudito illatum, nunc contra me iudicium aliud tamquam re integra constitui, et me in illud vocari, et post pronunciatam sententiam citari nullo iure decet.

Neque praeterea est, quod ego possim iudicium sincerum arbitrari, cum inter alios sedeat iudex amplissimus dominus cardinalis Bellarminus, qui in libello, cui titulum facit italicum: Risposta del cardinal Bellarmino al trattato dei sette teologi di Venezia sopra l' interdetto della Santitá di nostro Signore papa Paolo V ed alle opposizioni di fra' Paolo servita contra la prima scrittura dell' istesso cardinale, *se maximam iniuriam a me accepisse ex praefata* Apologia *aperte profitetur, et cum sibi obiecta minime diluat, maledictorum acervum in me cumulat et undique vindictam spirat, atque eam ob rem ab instituendo contra me iudicio, vel ab interveniendo tamquam iudex in instituto abstinere debuisset, vel Dei timore et propria conscientia deterrente, vel saltem ne cuiquam scandalo propterea esset.*

Accedit quod cum iam promulgatae fuerint sententiae et censurae contra serenissimum principem, senatum, et rempublicam venetam, et contra illorum fautores, adhaerentes et consultores, quibus ego, ex oboedientia et cum benedictione reverendissimi patris

prioris generalis mei ordinis Servorum, pro theologo et ecclesiastici iuris consulto inservio, infensum in me animum sicut alii dissimulare non possunt, ita ego non perhorrescere nequeo. Quae cum omnibus pateant, longiore enarratione non fuerant explicanda.

Cum vero fide dignorum (ut asseritur), testimonio ac aliis documentis vobis constet ad me pro exsequenda citatione personali non dari tutum accessum, iisdem etiam mihi ad vos accessum esse minus tutum et intutissimum multo clarius constare oportet, quamobrem et me onere id vobis probandi, quod omnino facturus eram, sublevastis: si enim vobis, potentissimis viris, vel unius citationis exsequendae facultas non suppetit, mihi omnium minimo, et vestra ac vestrorum communione absente, tutus erit per vestros transitus, tutus erit ad vos accessus?

Nec in postremis ponendum est quod serenissimi principis interdicto discessus ex hoc dominio ecclesiasticis prohibitus est, cui in primis mihi oboedire oportet, tum ob communes cum omnibus rationes, tum quia, spirituali servitio reipublicae regulari ac legitima oboedientia adiuncto, non modo a dominio, sed neque a civitate (nisi impetrata facultate) discedere licet.

Quod ad me attinet, amplissimi domini, paratus sum cuicumque fidei meae rationem reddere, et quibuscumque iudicibus non suspectis respondere, atque ad quaecumque tuta loca propterea proficisci.

Quae cum ita se habeant, vos per adventum maximi et tremendi iudicis (apud quem personarum acceptio nulla erit) obtestor ne in vermem aut canem mortuum persecutionem intentetis, sed, prout ius exigere constat, exceptiones meas contra iudicium, iudices et locum admittatis, et de iure factas pronuncietis. Quod si aliter a vobis factum fuerit, coram Deo et sancta ecclesia de nullitate vestri decreti et ulterioris cuiuscumque processus dico, et divinae protectioni me committo, et curam mei in illius maiestatem coniicio: quod si a vestra communione (prout comminamini vos facturos) separatus fuero contra omnem divini ac humani iuris dispositionem, Deo adiuvante, aequo animo ferre paratus sum, certus cum Gelasio quod apud Deum et eius

ecclesiam neminem gravare potest iniqua sententia. Comminatae infamiae perpetuae poena minus concutior: dicam cum sanctissimo viro: « Sentiant de Augustino quicquid libet, sola me in oculis Dei conscientia non accuset ». Monuit olim sanctus Petrus: « Nemo vestrum patiatur ut homicida, aut fur, aut maledicus, aut alienorum appetitor, si autem ut christianus non erubescat ». Maxime cum sanctis apostolis gaudebo, si pro Christi et sancti apostoli Pauli doctrina contumeliam patiar. Sed quod pro exponendis ac defendendis iuribus catholicae ac potentissimae et toti orbi venerandae reipublicae infamia notandus sim, non erubesco: verum quod etiam pro defendenda memoria et fama Ioannis Gersonis, christianissimi doctoris et excellentis doctrinae ac pietatis viri, et de romana ecclesia optime meriti, infamiam sim passurus, libens sustinebo, evangelicae et apostolicae doctrinae puritate, ac tantae reipublicae claritate, et piissimi doctoris celebritate iniustae ac immeritae infamiae notam delendam fore confidens. Poenas vero privationis officiorum et dignitatum, quas ultra excommunicationem comminamini, nihil moror. Nulla officia, nullas dignitates aut volo, aut etiam oblatas sum recepturus. In qua vocatione me Deus constituit, divino servitio incumbere decretum est. Huiusmodi illi, qui eas poenas putant, commoveantur; ego maximum puto officium, maximam dignitatem in hoc humili et infimo gradu perpetuo vivere.

Interim vero cum ob praefatas et alias opportuno tempore ac loco allegandas causas ad vos venire ad reddendam verbis rationem fidei minime possim, per opera ante acta et per agenda in posterum integram rationem reddidi ac reddam, eamque observantiam, oboedientiam ac fidem, quam ante (praesertim tot annis, quibus Romae versatus sum) vobis detuli, integram servabo, sperans Deum mihi opportunitatem, spatium et causam oblaturum, ut innocentiam meam vobis et universo orbi comprobem, ac tempore illi accepto me exauditurum et interim facturum cum tentatione proventum ut sustinere possim. At vos obnixe deprecor, ac per Christi Domini adventum et vestrum officium et in Dei ecclesia locum obtestor, si quas sententias et propositiones in scriptis meis reprehendendas duxistis (cum ex ambi-

guis prioris edicti verbis id coniici nequeat), illas excerpi et suis nominibus notari iubeatis, ut ego vel iudicio vestro, cui semper maxime deferam, adhaerens, illas, si minus clarae fuerint, exponam, vel amplioribus rationibus et argumentis communiam. Interim enim, dum aliis aliorum scriptis et sine speciali expressione et cum ambiguo adverbio damnantur, nihil reprehensione dignum in illis inveniri obtestor.

Venetiis, ex conventu Servorum,
die XXV novembris, anno MDCVI.

SCRITTURA SULL'APPELLAZIONE AD UN CONCILIO NAZIONALE

La maggior parte delle difficoltá nate nella chiesa di Dio alli tempi passati, cosí in materia di fede o di schisma, sono state con l'autoritá di qualche concilio composte. Per il che al presente con qualche ragione si mette in consulta se sii espediente congregar un concilio, per ritruovar qualche rimedio alli mali che ci turbano ed a' peggiori che soprastanno.

Di concilio generale non occorre far menzione, perché il pontifice, al quale si tiene che pertenga la convocazione, non condescenderá mai; poi perché sarebbe cosa di somma difficoltá, anzi impossibile; oltre ciò, quand'anco riuscisse fattibile, sarebbe longa, e non a tempo per prevenire li mali imminenti; finalmente perché il cardinale Bellarmino confessa essere necessario nella chiesa l'uso di qualche sorte di concilio, ma di generale potersi far di meno. Adunque per tutte queste ragioni non può cadere in consulta, salvo che se fosse utile un concilio particolare.

Essendo questi di due sorte, uno nazionale che si suole congregare dal patriarca o primate, l'altro provinciale che dall'arcivescovo, non par bene (quantunque fosse facile da fare) che tutti li arcivescovi del dominio convocassero alle metropoli li suffraganei suoi per trattare le cose necessarie in questo tempo, atteso che la causa commune conviene che in commune si tratti. Se in tante parti fosse l'istessa cosa considerata, potrebbe esser in varii modi decisa, che partorirebbero

confusione. Resta pertanto solo un concilio nazionale di tutto lo stato soggetto alla republica. A congregar il quale par che si oppongano cinque impedimenti.

I. — Non si vede chi lo possi congregare. Sono in questo dominio doi primati, e la sede di uno è vacante, al quale sono soggetti li vescovi di Dalmazia. Ed appresso vi sono arcivescovi nella Grecia non soggetti ad alcuno di essi, di Candia e di Corfú. S'aggionge esserci anco alcuni principali vescovati in questo stato soggetti a metropolitani di altro dominio, in maniera che par impossibile poter truovar persona a chi possi essere attribuita questa autoritá.

II. — Questa non sará cosa grata al pontifice, e per conseguente anco difficilmente sará bene intesa dalli prelati; e potrá alcuno interpretare che si intendesse di fare un schisma, cosa dalla quale il principe e il senato piú di tutti aborriscono.

III. — Che li prelati dovessero intervenirvi non sarebbe senza difficoltá, non essendo stato fatto mai concilio per causa simile, che resti memoria, se non del 1590 in Francia e poco dopo il 1000 in Liegi. Questo non è da imitare, perché intraprese cose ardue; quello fu congregato nelle sedizioni civili, e per conseguente d'una sola fazione, e malamente si può cavarne esempio.

IV. — Del luoco ancora può nascere qualche difficoltá, essendo solito farsi simili congregazioni nelle cittá metropolitane o patriarcali, e ritruovandosi la sede di questa senza pastore.

V. — Quando bene tutte le difficoltá fossero superate, che cosa sarebbe da trattare in tal congregazione, e che bene se ne potrebbe sperare?

La prima difficoltá si può risolvere considerando che se bene dal 1500 in qua non è stato congregato concilio, salvo che da metropolitani o primati, non è però necessario che cosí si faccia al presente, essendosi per l'inanzi fatto tutto altramente; per il che, se non si potrá imitare li moderni, si imiteranno li antichi. In Francia dal 506 sino all'855 sono stati congregati diciannove concilii per autoritá regia, ed alcuni di essi sono stati con la stessa autoritá approvati. In Spagna dal

531 sino al 688 per autoritá regia si sono celebrati tredici concilii. In Germania per autoritá imperiale sono stati congregati otto concilii della nazione dal 794 sino all'895. Non ristarò d'aggiungere qui che se bene del 1549 furono congregati tre concilii provinciali dalli tre arcivescovi elettori, il coloniense però fu esaminato dalli conseglieri di Carlo V imperatore, e da lui confirmato ed approvato. Laonde non sará cosa tanto nuova se il principe mandasse alcuni vescovi al concilio.

E per trovar temperamento piú accommodato alle cose presenti, potrebbe il primate che vive convocar li suoi vescovi; e li arcivescovi potrebbono, trattandosi di causa commune a loro ancora, convocare li suffraganei suoi all'istesso luogo; e li vescovi del patriarcato vacante, o vero che sono soggetti a metropolitano forestiero, potrebbono intervenirci e per la causa commune e per commandamento del principe. Non sará cosa nuova che, facendosi un concilio nazionale, intervengano persone d'altra nazione, quando la causa è commune. Nel concilio toletano terzo si truovarono il vescovo di Carcassona e il vescovo di Montpellier, e nel concilio di Alvernia un vescovo di Verona. Un esempio notando è nel concilio *apud Theodonis villam*, composto da alcuni francesi e altri tedeschi convenuti insieme per una causa comune; ed un altro in Aquilegia, dove oltre li vescovi italiani vi furono dei francesi ed alcuni de Illirico.

La seconda difficoltá, che non sii il pontefice per compiacersene, si può risolvere con dire che per celebrare concilii provinciali o nazionali non si truova commandamento di chiederne licenzia al pontefice, né di farlo consapevole né meno; è introdotto uso di farlo, se non forse per ragione di complemento, con lettere private, ma per scrittura publica non giá, aggiongendo essere decreto antico del concilio calcedonense che due volte l'anno, ridotto dal sesto concilio ad una volta, poi finalmente del concilio di Trento che ogni tre anni si celebri concilio provinciale; il che se si eseguirá adesso, non doverá dispiacere al pontefice. E, quel che è piú adattato al caso presente, avendo la Santitá sua per suo breve delli 17 aprile commandata la publicazione di quello a tutti che hanno dignitá

ecclesiastica in questo stato, è ragionevole che rendino le sue umili scuse perché non l'hanno potuto fare. Che ciascuno lo faccia da sé sarebbe una confusione; adunque è meglio ridursi per farlo unitamente, ed anco con maggior riverenza verso la Santitá sua. Cosí fecero li prelati di Francia che seguivano le parti del re (1590). Per la qual causa anco li prelati non doveranno rendersi difficili a ridursi, dovendo molto meglio e con piú riputazione e sodezza render conto delle azioni sue uniti che divisi, massime che oltre ciò potranno fare una dichiarazione di voler continuare nell'obedienza della sede apostolica, cosa che sará gratissima al pontefice; e non solo non mostrerá schisma, ma fará apparire l'animo constante nell'obedienza. Oltre di ciò, potendo nascere qualche confusione nel culto divino, persistendo il pontefice nella sua durezza, e non potendo il principe per li suoi rispetti necessari compiacerlo, è bene con commun conseglio rimediare, acciocché, provedendo uno in un modo e l'altro al contrario, non nascesse qualche dissensione, se bene tutto fosse fatto con ottimo fine.

La terza, che prelati doveranno intervenire? Alle cose solite di trattarsi nelli concilii non doveranno essere ammessi se non secondo la consuetudine; ma per li due capi sopra narrati, uno di presentare al pontifice le sue umili iscusazioni, l'altro di statuire quello che sará necessario, acciò non seguano li inconvenienti del capitolo *Alma mater* che il popolo perdi la devozione e le eresie pullulino, sará necessario intervengano tutti, almeno per un procuratore eletto dal clero di ciascuna diocesi con le sue instruzioni, restando però anco in questi doi particolari l'autoritá delli vescovi in maggiore eminenza.

La quarta, del luoco, è piú facile di tutte. La cittá di Vinezia non pare a questo idonea, per la presenza del principe, quale renderebbe meno conspicua la dignitá del concilio (e non sarebbe facile determinare se il principe dovesse intervenirvi, ad esempio delli re francesi e spagnuoli), ma ancora perché essendo cittá tanto ampla, il concilio farebbe niente dentro lei. Per il che una cittá piccola sarebbe piú opportuna, e meglio munita che non fortificata, cosí per la sicurtá delli prelati, come per sapere facilmente che persone entrano ed escono etc.

La quinta è bene un nodo gordiano, perché se bene è facil replicare quello che di sopra si è considerato, di presentare le sue umili scuse al pontifice, dichiararsi di perseverare nell'obedienza, provedere alli inconvenienti che potessero nascere o fossero nati nell'esercizio del culto divino, ancora riformare nelli costumi molte cose che ne hanno di bisogno, con tutto ciò vi è poca speranza che, trattate, si deliberino bene: del che porterò per argomento il giuramento che ciascuno vescovo fa al papa: *Ego N. episcopus ab hac hora in antea fidelis et oboediens ero sancto Petro sanctaeque romanae ecclesiae et domino meo papae eiusque successoribus canonice intrantibus. Non ero in consilio aut consensu vel facto ut vitam perdant aut membrum, seu capiantur mala captione aut in eos violenter manus quomodolibet ingerantur, vel iniuriae aliquae inferantur, quovis quaesito colore. Consilium vero, quod mihi credituri sunt, per se aut nuntios suos, seu litteras, ad eorum damnum, me sciente, nemini pandam. Papatum romanum et regalia sancti Petri, adiutor eis ero ad retinendum et defendendum, salvo meo ordine, contra omnem hominem.*

PARERE COME METTER FINE AL MONITORIO

È cosa certa che nessuna censura contra un prencipe o popolo può esser perpetua; e per tanto è necessario che le presenti censure fulminate contra il senato e dominio di Venezia abbiano il suo fine. Anzi dobbiamo credere che piacerá a Dio ordinare che questo si effettui presto, attesa la pia e santa mente del senato, la giustizia della causa sua e la cristiana devozione di tutto il dominio.

Ma acciò che, quando questo sia per concludersi o vero trattarsi, il tutto sia inviato al servizio divino, e non intervenga cosa alcuna che sia in diminuzione o pregiudicio delle ragioni publiche, sará bene vedere in quali modi queste censure possino aver fine, e quali debbano essere procurati e quali rifiutati, e in che maniera in ciascuno si debbia procedere.

Le censure fulminate dal sommo pontefice contra questo stato sono due: una, la scommunica del senato e delli aderenti a quello; l'altra, l'interdetto del dominio.

Il pontefice scommunica il senato, acciò per liberarsi da questa censura si risolva di compiacerlo revocando le leggi, quali pretende essere contra l'autoritá sua e la grandezza degli ecclesiastici; e interdice il dominio, acciò il popolo si mova e induca il prencipe a dare sodisfazione al papa, per desiderio d'esser liberato da quella censura d'interdetto. Pertanto, quantonque queste siano due censure distinte, nondimeno, poiché l'interdetto ha origine dalla scommunica, e levata questa, quello senza dubbio sará levato, conviene aver considerazione solamente della scommunica del senato.

Una volta accadette che papa... scommunicò un prencipe e interdisse il suo regno: dopo qualche tempo, vedendo che non giovava, rivocò di proprio motivo l'interdetto e lasciò solamente il re scommunicato, con dire che, non vedendo nascere dall'interdetto quel bene che credeva, meglio era non aggravare piú il popolo, e col liberarlo dall'interdetto rimediare ad una infinitá d'inconvenienti che nascevano. E veramente san Tomaso e molti altri dottori affermano che quantunque le censure fossero giustissime, quando si vede con esperienza non riuscire da loro quel frutto che si desidera, e piú tosto nuocere che giovare, meglio sia il revocarle. Non si debbe però sperare questo dalli pontefici de' nostri tempi; per il che si può presupporre che non debbia essere levato l'interdetto dal dominio, se anco insieme non è levata la scommunica del senato; e per tanto fa bisogno vedere in che maniera questa potrá esser levata.

Quantunque il pontefice, per consenso di tutti li dottori, possi ad arbitrio suo assolvere ogni scommunicato da lui e revocare qualunque sue censure, nondimeno, quando reputano che la scommunica sia giusta, non la levano se non per via dell'assoluzione, la qual concede quando lo scommunicato ha sodisfatto in tutto e per tutto a quello che il pontifice pretende, o vero quando almeno si è accordato e composto per transazione e datogli sodisfazione, o almeno in parte; o ancora quando, non potendo attualmente sodisfare, ha dato cauzione che sodisfará quanto prima potrá. E se occorre che lo scommunicato abbia qualche ragioni da allegare, gli concede, purché prometti e dia anco cauzione che, allegate le ragioni sue, stará però alla sentenzia ecclesiastica. E in tutti questi casi anco sogliono, prima di procedere all'assoluzione, far giurare che all'avvenire, ed in tutte le occorrenze che nasceranno, l'uomo sará pronto ad ubidire alli commandamenti della chiesa.

Nessuna cosa dá maggior vigore alla scommunica che l'assoluzione, imperocché col dimandarla o col riceverla l'uomo confessa d'esser stato legittimamente scommunicato e d'averne dato giusta causa, e però esser obligato ad ubidire a quanto il

prelato ecclesiastico richiedeva. Ed è appunto come un ricevere sentenzia volontaria, sí che l'assoluzione presuppone scommunica valida e giusta, e questa presuppone peccato. Non avendo il senato commesso fallo alcuno per quale la scommunica del pontifice possi essere né giusta né valida, resta che in questo caso non abbia luoco alcuno l'assoluzione, la quale in modo alcuno il senato non può ricevere, se non confessando d'aver commesso fallo e d'aver violato la libertá ecclesiastica, e consequentemente d'aver usurpato l'altrui: cosa piena d'infamia.

Né bisogna attendere ad alcuno, quale dicesse che essendo l'assoluzione cosa spirituale, poco importa questo, perché sarebbe vero quando la causa controversa fosse essa ancora spirituale. Imperocché li pontefici si vagliono piú, per aggrandire la loro autoritá in temporale, delle assoluzioni che delle scommuniche. Le scommuniche sono azioni e tentativi loro, onde non pregiudicano a chi, offeso con quelle a torto, li fa le debite opposizioni. Ma il ricevere assoluzione sarebbe atto del senato che mostrarebbe soggezione di quello al pontifice nelle cause per quali la scommunica è fulminata; laonde il pontefice si valerebbe di quella in tutte le cose dove in futuro pretendesse superioritá. Per esempio sia Filippo svevo, duca di Toscana, figlio di Federico I imperatore, il qual avendo preso certe terre in Toscana, che il papa Celestino III pretendeva esser sue, fu da lui scommunicato del 1196; e quel buon prencipe ne dimandò l'assoluzione, e per allora si quietò quel moto. Ma essendo Filippo, dopo la morte di Enrico VI imperatore, suo fratello, eletto all'imperio dalla maggior parte delli elettori nel 1198, Innocenzo III pontifice, suo nemico, s'oppose all'elezione, dicendo che era stato scommunicato; e questo non lo provò, se non per aver richiesto l'assoluzione. Se delle assoluzioni non si trattasse se non quanto al foro dell'anima, sarebbe mala cosa rifiutarne anco senza bisogno, anzi sarebbe ottima cosa riceverne piú tosto abondantemente; ma perché si vagliono alcuni a depressione dell'autoritá de' prencipi piú delle assoluzioni che delle scommuniche, è necessario averci sopra le debite considerazioni, e chi non è legato appresso Dio

debbe guardar bene il fine di chi li vuol dare un'assoluzione non necessaria.

Per il che, se la scommunica è ingiusta e invalida, il modo legittimo di levarla non è l'assoluzione, ma la dechiarazione della nullitá e invaliditá: alla quale li pontífici difficilissimamente vengono, imperocché presuppone fallo dal canto loro. E perché il fallo può esser o vero *in iure* o vero *in facto*, e l'errore *in facto* nasce per false informazioni avute o per altri falsi documenti, alcuni pontífici, se ben pochissime volte, hanno annullate e revocate le loro censure come nulle, allegando d'esser stati ingannati nelle informazioni prese; cosa che nel caso presente non può occorrere, perché il fatto sopra quale il sommo pontifice è venuto alle censure è chiaro e noto in sé, insistendo nelle ordinazioni del senato che appariscono in scrittura; onde il papa non può venir all'annullazione delle censure con dire d'esser stato ingannato da testimoni o altre informazioni. Onde non resta altro modo se non che confessi d'aver commesso errore *in iure*; il che se ben sarebbe un'ingenuitá e virtú degna d'ogni prelato cristiano, non è però mai stato usato, dappoi che li pontífici sono in grandezza temporale, che alcuno abbia revocato la sua sentenzia, confessando aver preso errore. Questo è ben stato fatto qualche volta dalli successori, come Benedetto XI rivocò le censure di Bonifacio VIII contro il re di Francia e contro la casa Colonna: hanno però fatto questo li pontífici molto parcamente, e fuggitolo quanto piú possibile è stato, essendo in diminuzione della propria potestá tutto quello che viene detratto ad altri che tenga l'istessa dignitá.

In questo caso non si debbe sperare in modo alcuno che questo pontifice venga a dichiarare che le censure fulminate da lui siano nulle, e poca speranza si può avere che sii per farlo il successore. Che il senato ricevi assoluzione, la quale senza alcun dubbio con facilitá sarebbe concessa dal papa, e con molto maggiore dal successore, non è da pensare, per l'estremo pregiudicio ed infamia che la republica ne riceverebbe. Ma se si venisse mai a trattamento, e che il rimanente tutto

fosse concordato, solo restasse di trovar modo come, salvo l'onore dell'una parte e dell'altra, si potesse venire al fine di questo inconveniente, prima converrebbe vedere la formula del breve, per ridurla meno pregiudiciale che fosse possibile, poi alla ricevuta farli una scrittura publica tanto quanto fosse quel breve, nella quale fosse ricevuto nelle parti favorabili e reietto nelle pregiudiciali. Dico publica quanto il breve, perché se a Roma volessero affiggerlo, bisognarebbe fare l'istesso qui della [scrittura]; se lo stampassero, stampare similmente quella, e in somma fare che fosse cosí publicata come fosse publicato il breve. Questo modo è tenuto dalli parlamenti di Francia; quali non bisogna in ciò sdegnarsi d'imitare, come quelli che hanno saputo conservare intatta l'autoritá regia e la libertá della loro chiesa dalli tentativi delli pontifici. Sempre che sia un breve pontificio, o contrario o favorevole ancora, in Francia si esamina in parlamento, e si fa l'arresto, per quale è ricevuto con tali e tali condizioni. Cosa che sarebbe utilissimo fare anco in questo governo, non solo nella presente occasione, ma di qualunque breve pervenisse da Roma; e quando fosse principiata una tale provisione, si vederebbe utilitá infinita nascerne, e facilitá insieme di trattare li negozi con quella corte, che sono forse li piú difficili che questo governo tratti.

Quando non si truova modo di venir al fine delle censure per annullazione o assoluzione, s'usa alcune volte temperamento di sospenderle, la qual sospensione o vero si fa per tempo determinato, per un anno, per sei mesi etc., o vero sotto il beneplacito di chi le sospende. Se le censure sono giuste, non ha dubbio che è desiderabile che siano sospese; ma quando sono invalide appresso Dio, questa sospensione non è di beneficio alcuno; solo resta che possi esser utile a qualche cosa mondana. Per l'ordinario è dannosissima, imperocché chi riceve suspensione consente al dire che le censure siano valide; per il che chi le tiene per nulle debbe oculatamente guardare di ricever la sospensione e avvertir bene il tenore del breve, e non ammetterlo, se prima non averá veduto la formula ed esaminatala, e fatta, se bisogno ci sii, quella declarazione che

è per conservazione delle ragioni proprie, come di sopra si è detto, acciò col ricevere la sospensione senza li debiti antidoti non si venisse a confessare con espresso pregiudicio la validitá delle censure.

Queste suspensioni per l'ordinario sono solite esser avantaggiose alli ecclesiastici non altrimenti che il bevere a' febricitanti, quale se ben per allora pare che sollevi, per il tempo seguente causa male maggiore. Cosí la sospensione, se ben pare che levi li inconvenienti e faccia respirar il governo, nondimeno aggrandisce piú l'autoritá ecclesiastica e fa parere la causa della censura giusta, onde, passando il tempo della sospensione, la censura torna piú grave che non era prima. Questa veramente è una tregua spirituale; onde bisogna ben pensare se l'avversario la consente per venir alla pace, ché in questo caso è buona, o per avantaggiarsi alla guerra, ché in questo caso è perniciosa.

Né pare che mai si dovesse accettare sospensione di censure, se non quando si vede chiaramente e senza dubbio alcuno che doverá terminare nella rivocazione delle censure; sí che, prima che spiri il tempo della suspensione, sii per seguire l'annullazione; altrimenti, quando dopo la suspensione la censura sii per tornare come prima in vigore, senza dubbio tornerá piú gagliarda, e piú difficile da essere sostenuta.

CONSULTO INTORNO AI MODI DI LEVAR LA CENSURA

Serenissimo Principe,

Avendo piaciuto alla Serenitá vostra dimandarci il nostro parere sopra tre proposizioni fatte dal signor cardinale di Gioiosa: la prima, che vostra Serenitá si contenti intervenire in chiesa di San Marco insieme con sua Signoria illustrissima, dove egli o altri celebri una messa con la solita benedizione, per significare con quell'atto che l'interdetto sii levato: la seconda, che vostra Serenitá revochi le sue lettere scritte alli prelati sotto li 6 maggio 1606, come ha dato intenzione di fare, quando il pontífice revochi le censure: la terza, che vostra Serenitá renda alli prelati che sono in corte di Roma le intrate sequestrate e li ricevi in grazia, offerendo che il pontífice fará l'istesso verso quelli che hanno servita la republica, gli respondiamo con ogni umiltá, rimettendo il tutto sotto la correzione dell'eccellentissimo Collegio suo.

Noi: F. Paulo de' Servi
F. Bernardo Giordani
F. Michiel Angelo Bonicelli
F. Camillo da Venezia di Santo Stefano
F. Fulgenzio de' Servi.

Non è stata altra l'intenzione del sommo pontífice, dal principio della controversia presente sino ad ora, salvo che di far credere che vostra Serenitá fossi legata di sentenza de

scommunica; né quelli che hanno difeso le ragioni pontificie hanno avuto altra mira, salvo che di mostrare l'istesso. E per il contrario vostra Serenitá con fondatissime ragioni ha dichiarato dal principio la sua innocenzia e la nullitá delle censure pretese dal pontífice; e quelli che hanno difeso la giustissima causa non hanno avuto altro scopo, salvo che di mostrare che ella non è legata di censura alcuna.

Al presente ancora non è da dubitare che il fine della corte romana sii altro che di far confessar a vostra Serenitá per qualunque strada o diretta o indiretta la validitá delle censure sue. Il che quando ottenessero, ne seguirebbe in conseguenza una loro total vittoria, imperocché allora si concluderebbe ed apparirebbe al mondo che tutte le cose fatte da vostra Serenitá in difesa della propria innocenza ed onore fussero impietá ed offese di Dio; il che riuscirebbe con molto scandolo e diminuzione della esistimazione nella quale è stata tenuta da tutto il mondo.

In due modi provano li canonisti che una persona sii scommunicata: il primo, quando quella accetti la scommunica e la confessi; il secondo, quando ricevi, dimandi o procuri l'assoluzione, o vero supporti essere assoluta. Questo secondo modo fu posto in pratica da Innocenzio III, nel 1200, il quale oppose alla elezione di Filippo di Svevia, un imperatore fatto da cinque sesti degli elettori, con dire che era scommunicato, non opponendogli però altro, salvo che questi pontigli dell'assoluzione.

Ma poiché si vede che Dio ha fatto conoscere al pontífice la giustizia della causa di vostra Serenitá e gli ha inspirato a dar fine alla controversia presente, non è credibile che lo vogli fare in maniera tale che l'innocenza della Serenitá vostra resti macchiata; e però è credibile che si contenti che le censure abbino quel fine che ricerca la sua innocenza e la giustizia.

Le censure che sono giuste non hanno fine se non con l'assoluzione, le ingiuste finiscono con l'abolizione; sarebbe grandissima differenza dal dire: « il pontefice ha assoluta la republica dalle censure », al dire: « il pontefice ha levate le censure

fulminate contro la republica ». L'assoluzione vorrebbe dire che la republica avesse offeso Dio, fusse per giustizia legata e poi per grazia liberata. Il levar le censure può significare che quelle possino essere state fulminate *de facto*, non *de iure*, e perciò siino annullate, sí come se fosse presa la retenzione di una persona, il dire che se gli fa grazia di poter camminare presuppone la colpa del retento, ma il toglierne la retenzione può essere perché quella non fosse legittima. Stando le quali cose, non è dubbio alcuno che, levando il pontefice le censure presenti senza assoluzione, resti integra ed illesa l'innocenza della Serenitá vostra.

Ma non basta che cosí sii in esistenza ed in realtá; conviene tanto per conscienzia, per non dar scandolo al mondo ed alli sudditi, come anco per onore, guardarsi da tutte quelle cose che hanno specie o apparenze di assoluzione; perché, come è detto di sopra, quelle sarebbono confessioni di essere in colpa, cosa che non si debbe fare né per conscienza né per alcun rispetto umano.

Se vostra Serenitá, prima che appresso a tutti l'interdetto si reputi levato, andará in chiesa col cardinale di Gioiosa e si fará alcuna cerimonia, sii qualsivoglia, ognuno che sará presente dirá che ella per questa cerimonia è stata assoluta o benedetta, dal che ne seguirá in consequenza: adunque prima era legata o maledetta. E di questa cerimonia ne andrá relazione per tutto il mondo, e da tutti sará fatto l'istesso concetto. Né serve a dire che il cardinale dirá una messa e non fará salvo che le cose solite, o vero sará assistente ad una messa e fará la solita benedizione, perché pochissimi saranno quelli che sapranno qual cerimonie saranno fatte, e la fama fondata sopra quel certo, che sarebbe l'andar col cardinale in chiesa, senza alcun dubbio passerebbe in tutti come una evidente e chiara assoluzione. Né bisogna ingannarsi che eziandio quelli che vederanno in tutto, non siino per dire che il cardinale ha benedetto il principe e il senato.

Se il pontefice, conosciuta la giustizia della causa di vostra Serenitá, ha giudicato di poter far senza assoluzione, per che

causa non si debbe anco astener da ogni cerimonia che abbia apparenza di assoluzione? Finalmente, se l'assoluzione ci fosse e non apparisse, non farebbe danno alcuno; e apparendo, se ben non ci fosse, fa tanto scandalo e male, quanto se fosse veramente: adonque convien guardarsi non meno da tutte le cerimonie che hanno apparenza di assoluzione, che dalla assoluzione istessa. E veramente non vi ha alcun bisogno di questa cerimonia, imperocché sí come in questo dominio non si è fatta alcuna intimazione di censure, ma solo è passata la fama che il papa le ha fulminate, cosí non fa bisogno se non che il tutto sii levato con una fama contraria, che passi similmente di bocca in bocca, sí come è passata la fama dell'interdetto.

Se pur vi fosse bisogno di cerimonia alcuna, il bisogno sarebbe in Roma, dove il papa promulgò il suo monitorio in concistoro, lo affisse nelli luoghi publici, lo fece correre stampato; onde parerebbe in questo luoco si dovesse fare la cerimonia che lo mostrasse rivocato. E se la Santitá sua ha giudicato potersi fare senza nissuna cerimonia in quel loco dove è fatta la prima cerimonia, perché non si doverá far qui senza cerimonia alcuna, poiché per ancora non è fatta nissuna cerimonia per la quale sii apparito al populo che vi sii interdetto? Questa cerimonia che si tenta di fare, a servizio di chi è inviata? Se per servizio di vostra Serenitá e del suo dominio, perché per quella si pretendi far conoscere che il papa si è rimosso dalle censure, questo si può far meglio con qualche altra azione, come che il cardinale vadi a dir messa nella cattedrale di Castello o in qualonque altra chiesa li piacesse, o che vadi ad ascoltar messa in qualche chiesa, perché vedendosi un cardinale a messa, sará indizio sufficiente che le censure son levate. Parimente se egli chiamasse il vicario, e gli dicesse che il papa s'è degnato di levar l'interdetto, sarebbe l'istesso effetto, senza alcun pregiudizio e disonore di vostra Serenitá; e senza alcuna di queste cose ancora, col sol far passar fama che l'interdetto è levato, si sodisfarebbe pienamente ad ogni cosa; e se pure sii alcuno che di tanto non si contenti, facciasi

qualonque cerimonia gli piaccia, purché questa non abbia apparenza di assoluzione e non concluda che vostra Serenitá sii stata legittimamente scommunicata. Imperocché sí come il papa cerca quanto può di salvar la sua riputazione, cosí è necessario che vostra Serenitá procuri di conservar la propria, e per conscienzia e per ogni altro debito, tanto piú quanto ella non ha errato e non è in colpa. Anzi è convenientissimo aiutare con ogni modo possibile a sostenere la riputazione del pontefice, ma tanto però che non sii in depressione della propria innocenza e della giustizia, ché questo sarebbe offesa de Dio e scandalo al mondo.

Bisogna poi anco sapere che, secondo la dottrina di tutti li canonisti, per levare un interdetto, ancorché legittimo e giusto, non è né parola né cerimonia prescritta dalle leggi né dall'uso, ma si lieva col solo voler del giudice che l'ha posto, e si notifica in qualonque modo, e qualonque notizia basta. Perché adonque adesso un voler fare senza necessitá una cerimonia pregiudiziale per levare un interdetto nullo? Adonque piú si vol fare per un nullo, che non sarebbe necessario fare per un legittimo? È cosa novissima, non mai piú intesa, che levandosi l'interdetto, eziandio giusto, si dii benedizione. Li interdetti sono in grazia di Dio e giusti, e non maladetti, né si benedicono; per il che non è conveniente benedir per levare l'interdetto. Si benedicono li scommunicati quando si ricevono, perché scommunicandoli si maledicono; adonque quelli che trattano di benedire, non trattano di levar l'interdetto, ma di assolvere il principe ed il senato dalla scommunica; che sarebbe, come si è detto, un farli confessare d'aver commesso peccato, meritata la maledizione e aver commesso impietá in tutte le azioni; per il che questa benedizione non necessaria è tanto pregiudiziale, e da essere molto considerata.

Non è credibile che il signor cardinale debbi persistere in questa proposizione, imperocché o è del pontefice o propria sua. Del pontifice non può essere, perché non sarebbe con tante alternative, con dire o questa, o quella, o una terza; resta adonque che dal pontifice abbia solo commessioni generali,

e che la proposizione sii sua: per il che è verisimile che se ne rimuovi col solo proporli che meglio sará che egli vadi alla cattedrale, o vero col mettere difficultá alla cerimonia insolita del ritrovarsi il principe con un cardinale in chiesa, ché bisognarebbe in tutto mutar le cerimonie consuete, etc.

E forse sarebbe il meglio proporre al signor cardinale che sua Signoria levasse le censure piú tosto con una scrittura, la formula della quale fosse prima veduta ed esaminata. E questo modo, oltre che libererebbe da questa difficoltá delle cerimonie, le quali possono esser sospette ed interpretate in sinistro, ancora sarebbe una cauzione per impedire qualche fama, che potesse spargersi, che le censure fossero state levate per tempo solamente, o vero con reincidenza, o con qualche altra condizione pregiudiziale. Ed in ogni evento non può essere se non utilissimo aver qualche documento in scrittura delle ragioni publiche.

Intorno la seconda proposizione fatta dal signor cardinale, che vostra Serenitá levi il suo protesto, avendo ella dato parola di levarlo quando dal pontifice sii levato l'interdetto, è bene dovere farlo secondo la promessa; ma non si vede che sii necessario di farlo con scrittura alcuna, imperocché sí come senza alcun breve né diretto a vostra Serenitá né publicato in luoco alcuno il pontifice leva le censure, cosí ella con una sua parte di senato, della quale non dii copia ad alcuno, pare che sodisfaccia alla promessa fatta; e se si dirá che il protesto fu fatto publico, ed affisso e inviato alli prelati, e però si doverá revocare con forma simile, si risponde che anco l'interdetto è stato publicato ed affisso e inviato alli prelati, onde sí come la Santitá del pontifice lo revoca senza scrivere alli stessi e senza altro documento che la parola che il cardinale dá a vostra Serenitá, cosí parimente pare che basti una parola che il senato dii all'istesso cardinale.

Con tutto ciò, quando il pontifice ricercasse anco una scrittura publica, purché si facesse salva la giustizia della causa, si potrebbe concederla, per non impedire cosí santa opera come un tale accommodamento con cosa che si può acconsen-

tire, ancora che non fosse di debito. Ed il tenore doverebbe esser simile a questo: « che avendo la Serenitá sua dichiarato per sue lettere delli 6 maggio 1606 che teneva per nullo il breve fulminato contro lei e il senato e il dominio, come confidava che dovesse esser tenuto anco dalli ecclesiastici ed altri soggetti suoi e da tutto il mondo (per il che anco riputava che dovessero continuare nell'esercizio delli divini uffici, avendo fermamente deliberato essa di voler perseverare nella santa fede cattolica ed apostolica e nell'osservanza verso la santa chiesa romana), ora, essendo piaciuto a Dio inspirare l'animo della Santitá sua a conoscere la innocenza e la filial devozione della republica verso la santa sede e la persona di sua Beatitudine, per il che gli è piaciuto renderli la paterna benevolenzia, ha voluto con queste sue significare qualmente le sue protestazioni allora fatte non fanno piú bisogno in conto alcuno, e però ognuno potrá continuare nelli debiti ossequi verso sua Santitá ».

Per la terza proposizione, che vostra Serenitá rendi l'entrate sequestrate alli prelati, e con oblazione che dal canto del pontifice saranno restituiti in integro appresso lui quelli che si sono adoperati in servizio di vostra Serenitá, parerebbe che fosse necessaria maggiore espressione dalla parte del pontifice, massime per quelli che sono ecclesiastici, con fargli cauzione in iscritto che sono annullati tutti li processi, sentenzie ed altri atti formati contro loro, cosí nella corte romana come fuori, da qualonque eziandio delli ministri del santo Offizio e Inquisizion generale, con dichiarazione che possino godere tutti li gradi, dignitá e prerogative che tengono nelle sue chiese e ordini, e riceverne parimente di nuove, conforme alle qualitá loro, ed essere integramente nell'istesso stato nel quale si ritrovavano inanzi il principio di queste controversie.

Dopo aver udita l'esposizione del signor cardinale, abbiamo osservato tre cose, che par a noi necessario mettere in considerazione a vostra Serenitá.

La prima, che il consegnare li prigioni, senza far alcuna menzione che si danno in gratificazione del re di Francia, par pregiudicio notabile, imperocché li riceveranno come consegnati

a loro in quanto sono legittimi giudici, e per debito, non per grazia; e ne faranno nota. A noi pare che sii necessario consignarli con espressione che ciò si fa in grazia del re e senza pregiudicio delle ragioni che ha la republica di giudicare ecclesiastici nelli casi enormi; e che di questo se ne faccia scrittura publica.

La seconda cosa, che quantonque dica il signor cardinale esser maggior dignitá di vostra Serenitá che le censure si levino in parole che in scrittura, par nondimeno che quanto alla dignitá, purché la scrittura sii di quel tenor che il giusto vuole, resti uguale la riputazione, ma senza dubbio sii sopra modo maggiore la sicurezza che porterá la scrittura, per ogni evento che possi nascere in futuro. Se il signor cardinale non vorrá dire che egli leva le censure come procedenti *de facto*, non *de iure*, per riputazione del papa, almeno dica tal parole che resti il senso indifferente alle censure invalide e alle valide, che cosí sará serbata la riputazione di ambe le parti.

La terza cosa, che se bene si può, come di sopra s'è detto, con una scrittura dichiarare che il protesto non ha piú luoco, nondimeno par necessario far capire al signor cardinale che il suo discorso, per quale mostra che sii necessaria una scrittura di rivocazione, conclude che sii anco necessario un breve del papa che revochi il monitorio. Quando dice che il protesto di vostra Serenitá è stampato e andato per il mondo, ed è publico, parimente il monitorio è stampato, andato per il mondo e publico. E quando dice monsignor di Fresnes che alcuno qual non volesse ubidire al papa potrebbe valersi di quello, parimente uno che volesse non ubidir al principe o vero trattar con lui le cose debite potrebbe valersi del monitorio, sí che la ragione è precisamente la stessa, e forse maggiore dal canto del monitorio. Con tutto ciò, per mostrare la prontezza del senato a fare tutto quello che può, eziandio senza obligo, per sodisfare sua Beatitudine, si può compiacerle di far sopra ciò una scrittura, ma del tenor sopra detto, dove si esplichi con chiare parole che avendo il pontifice levate le censure, come se non fossero fatte, non resta piú luoco alle lettere scritte alli arcivescovi ed altri prelati del dominio etc.

Ad un'altra proposizione, se il signor cardinale venisse in Collegio e dicesse che egli ha autoritá dal pontifice di levar le censure, e che per tanto le leva, e aggiongesse forse anco che dona la benedizione di sua Beatitudine, diciamo che rispondendo il serenissimo principe tal parole, per quali significasse chiaramente che, conoscendo certamente la innocenza della republica, riceve la benedizione di sua Beatitudine, consueta darsi a tutti li fideli della sede apostolica, e che la ringrazia che, avendo veduto la giustizia della causa sua, abbi levato quelle censure, che se bene non la separavano da Dio, l'impedivano però il trattare con sua Santitá conforme agli altri príncipi cattolici ed innocenti, come la republica è sempre stata ed è presente etc., non si vede che questo possi portar alcun pregiudicio, perché non ci sará né azione né cerimonia che possi significare assoluzione. E quando non si abbia altro fine che di non far cosa che sii di pregiudicio, tutto stará bene.

Ma se si vorrá andar pensando di che frutto possi esser questo alle cose publiche, restano assai difficoltá. Perché, non avendo visto che autoritá il cardinale abbia, né potendo mostrare che azione egli abbia fatto, potrá sempre essere eccitata qualche difficoltá alla republica. E il non mostrare il breve è indicio manifesto che vi sii in quello cosa pregiudiciale; e l'averlo scritto mostra che ciò sii fatto per servirsene a tempo, secondo che conseglieranno li negocii futuri; e sempre ognun potrá dire: non è vero che il cardinale abbia levato le censure, o vero: egli non aveva tal autoritá; e insomma non è verisimile che il breve si ritenga senza mostrarlo, se non perché ha qualche particola non buona; e non è verisimile che sii scritto, se non per servirsene a qualche tempo, altrimenti tanto era dar parole a bocca al cardinale senza scriver niente. In somma, sí come non possiamo vedere che una azione qual si propone sii pregiudiciale, cosí non possiamo certificarsi che sii per avere l'esito che si desidera.

DELLA POTESTÁ COATTIVA

Nelli dispareri occorsi tra la republica e la corte di Roma, sí come li fautori della corte per sostentare le censure fulminate hanno esaltato la potestá ecclesiastica oltre li termini statuiti da Cristo e usati dalla santa chiesa, cosí è stato necessario alli defensori mostrare o almeno accennare che potestá abbiano ricevuto li ministri di Cristo dalla maestá sua, e come nelle azioni attentate contra la republica sia stato ecceduto l'uso legittimo commandato da Cristo nostro Signore, non intrando però nelli molti abusi che la corruttela delli tempi presenti ha introdotto, ma toccando solamente, e con ogni moderazione, quel minimo solo che era necessario per mostrare che la Serenitá vostra non poteva, salva la libertá della republica e la dignitá sua, sottomettersi alla volontá del pontifice nelle cose temporali che controvertevano. E sí come il dire e difendere quello che allora si disse e difese fu necessario per giustificare l'azione della Serenitá vostra, cosí il dirlo e replicarlo e difenderlo anco adesso è necessario per giustificare la continuazione delle azioni presenti della republica.

Li ecclesiastici, non avendo ragione con che difendere la loro dottrina nova e che vorrebbe una potestá senza termini, senza freno, esorbitante e spaventevole, ricorrono secondo il solito alle maledicenze, pensando di muovere il mondo con spesso far suonar il nome di eretici ed eresie, senza poter venir alle prove di quel che dicono, osservando questo artificio di non descendere a particolare alcuno; e se pur sforzati vi

descendono, trattarlo con termini generali, acciò non sii scoperto il loro difetto, se venissero al speciale. Cosí per qualche tempo hanno detto che nelle scritture sono molte eresie, e finalmente sono pur condiscesi a nominar quella che stimano la principale, con dire che li sia negata la potestá coattiva, stimando con questo vocabolo dar da credere che sia negato qualche articolo di fede arcano e difficile, da metter nel numero di quelli che ritengono sotto la fede impliciti, del che non ognuno possi esser capace, e però convenga rimettersene a loro e stabilirlo secondo che vogliono, tenendo essi per arcano del suo governo che le cose non siino intese, ma solo credute sotto termini inintelligibili, per valersene poi alle occasioni nelli tentativi di soggiogarsi li popoli e príncipi. Ma questa materia della potestá ecclesiastica, *etiam* se si estendi alla coattiva, è chiara e manifesta: la quale quando sii espressa, ogni cristiano è atto ad intendere e a conoscere senza nissuna difficoltá qual sii in questo la dottrina di Cristo. Adunque, acciò il tutto sii inteso, destenderò qui la loro dottrina, cioè quello che intendono per potestá coattiva, la quale pretendono avere sopra tutti, e privati e prencipi; dopo soggiongerò la dottrina delli scrittori cattolici, e finalmente quel tanto che è stato per necessitá toccato dalli defensori della republica.

Dicono adonque li romani che Cristo nostro Signore ha dato alli ecclesiastici potestá di commandare a tutti li cristiani quello che stimano conveniente, e di reprendere quelli che non li ubidiscono; e quando non odono la loro reprensione, venir alle censure contra di essi; alle quali se non si rendono, possino constringerli con tutte le forze temporali che hanno; le quali non bastando, possono commandar al magistrato ed al principe che debbia sforzar il disubidiente; il qual magistrato e principe dicono che sii tenuto senz'altra cognizione della causa ubidir loro; il che se non volesse fare, possino proceder anco contra esso, sforzandolo ad eseguire le loro sentenzie non solo con censure, ma ancora con tutte le forze mondane che potranno usare. Ma quando il disubidiente fosse principe supremo, e non avesse superiore il cui braccio potessero invocare

per farsi ubidire, allora dicono che hanno potestá di privarlo di tutte le signorie, stati e beni che possiede, renderlo infame ed intestabile, liberare li sudditi dal giuramento di fedeltá e li vassalli dal vassallatico, commandar alli príncipi sotto censure e sotto le istesse pene sopra nominate che lo perseguitino, che gli facciano la guerra, e per forza d'arme gli levino lo stato. E parimente affermano che possino commandar alli sudditi del principe disubidiente che si ribellino da lui e che gli muovino le arme e scaccino del proprio dominio, dando anco indulgenzia plenaria a qualonque persona che anderá alla guerra contro di esso. Queste e molte altre simili facoltá comprendono sotto nome di potestá coattiva, e questa dottrina è sparsa per tutti li libri scritti contra la republica nelle occasioni passate; ed in questo sta quell'aggravazione che allora minacciavano. Di questa si valse Giulio II contro la republica, del 1509, fulminando contra di quella tutte le sopranominate e molte altre pene; e simil modo usò anco Clemente VIII contra il duca Cesare da Este in questi prossimi anni. Alcuni, e li gesuiti massime, passano anco piú inanzi, e dicono che tanto si estende questa potestá coattiva, che la scommunica del papa sia come un bando, quale, quando sará fulminato contra un principe o altra persona, sia lecito, anzi meritorio a qualunque di ammazzarlo con forze, con insidie, con veleni ed in qualunque modo si potrá.

La dottrina cattolica è che Cristo nostro Signore abbia dato alli ministri suoi potestá d'insegnare le veritá della sua santa dottrina, e quali siano le buone e le cattive opere, e di ammonire e reprendere li delinquenti acciò si emendino, e se sono incorriggibili, anco denonciarli alli loro patroni e superiori e magistrati, esortando quelli a correggerli con la potestá temporale che Dio li ha dato per castigo de' cattivi e premio de' buoni, annonciando anco ad essi magistrati il loro debito, e l'ira di Dio quando manchino a quello, ricorrendo anco alli magistrati maggiori per correzione delli inferiori; e dove il prencipe per favorire la potestá ecclesiastica si è contentato di concederli autoritá temporale o in feudo o in altra maniera, o

vero li è piaciuto concederli ministri per poter carcerare e constringere li disubidienti, con questa autoritá communicatali dal prencipe valersi per far ubidire l'ammonizione e correzione ecclesiastica; ma dove dal prencipe questo non li è stato concesso, ricorrere alli magistrati di volta in volta, come si è detto. Ma quando il supremo magistrato, cioè il prencipe che non riconosce superiore, commette alcun fallo, e non vuol ascoltare le ammonizioni e avvertimenti fattili dalli ministri di Cristo per parte di sua Maestá divina, non resta altro ad essi ministri se non di ricorrer a Dio, e pregare la sua divina Maestá che provegga secondo il suo santo beneplacito.

Questa dottrina è espressamente insegnata dal santo evangelio e da san Paulo nelle sue epistole e dalli dottori della chiesa, di tempo in tempo praticata per mille e piú anni da tutti li santi vescovi e pontifici romani. L'altra non ha chi la defendi, se non moderni canonisti, ed esempi di pontefici, dopo che poco s'attende al regno del cielo e molto alli temporali. E questa moderna dottrina, se ben ha fatto diversi cattivi effetti in Germania ed in Italia, non ha però potuto prender radice in Francia, dove sempre e sino al giorno d'oggi constantemente affermano che nessuna potestá umana, *etiam* che sia papale, può assolvere li popoli dal giuramento e soggezione regia; che il re non può esser scommunicato dal papa, anzi che li ministri regi per cosa fatta nell'esecuzione delli loro uffici e carichi non possono esser scommunicati manco dal papa; e quando alcuno ha ardito di defendere che il papa potesse scommunicar il re, per decreto del parlamento l'autore è stato costretto ridirsi e farne penitenza publica sulla porta della chiesa, il che è anco avvenuto non sono troppi anni. In Italia molti buoni dottori hanno insegnato la veritá, ma per la patronia che hanno delle stampe li libri sono destrutti, sí come tentano di destruggere li nostri, e non permettono che li dottori di buona conscienza publichino la buona dottrina. Ognuno da se medesimo ha inteso quello che la corte romana intenda e pretenda per potestá coattiva, e quello che li vien negato dalla buona dottrina; e però potrá, comparandole insieme, certificarsi qual di loro conviene alla pietá e mansuetudine di Cristo, e

quale convenga all'ambizione mondana; quale sia per tener il mondo in quiete e tranquillitá, e quale sia sediziosa ed abbia per il passato turbato la tranquillitá publica.

Ma perché s'intende che alcuni dicano che la potestá coattiva, come la chiamano, sia fondata sopra il vigesimo capo di san Giovanni, non resterò di dire che le parole dell'evangelista sopra quali la fondano sono queste: *Quorum remiseritis peccata, remittuntur eis, et quorum retinueritis, retenta sunt*, Il senso delle quali si fa manifesto da se stesso, poiché rimettere li peccati è autoritá pura spirituale, la quale né si estende in conto alcuno alle temporali, né le richiede in amminicolo o in qualsivoglia modo in sua compagnia; adonque neanco l'autoritá di ritenere li peccati, che è la stessa che quella di rimetterli, si estenderá a forze o violenze temporali, ma resta nel solo esercizio spirituale del foro della penitenzia; e cosí è stato sempre inteso quel passo da tutti li santi padri. Altri per comprobazione della loro sediziosa opinione adducono il luoco di san Giovanni al vigesimo primo, dove da Cristo è detto a san Pietro: *Pasce oves meas*, allegando che pascere voglia dire non solo somministrar cibi buoni, ma anco con la forza e con li castighi contener li agnelli sotto li commandamenti del pastore. Ma anco questo luoco è lontanissimo da cavarci quello che vogliono, sí perché da tutti li padri è stato sempre inteso che per questo precetto Cristo ha commandato il pascere con la dottrina e coll'esempio, sí perché mai nessun intenderá che pascere voglia dire uccidere o far guerra, dove li miseri e piú lontani dalli interessi umani e li piú innocenti patiscono piú degli altri. Che se con la guerra intendono di pascerli, ben si vede che danno alle parole di Cristo senso alieno e contrario alla divina mente.

Io, serenissimo prencipe, dallo studio delle scritture divine e dalla dottrina de' santi padri ho imparato che la potestá data da Cristo è spirituale, per sciogliere e legare le anime, come la chiesa romana nell'orazione sua per molti secoli ha publicamente confessato e professato prima che Baronio la mutasse; per il che anco è in tutto e per tutto separata da potestá temporale, che Dio ha dato alli prencipi per pena temporale delli cattivi e premio delli buoni, non avendo la spirituale ed eccle-

siastica altre pene che solamente spirituali; la qual dottrina è anco in molti canoni esplicitamente contenuta. E dalla lezione delle istorie ho veduto che li ecclesiastici hanno ottenuto in molti luochi qualche potestá temporale, in diversi diversamente, per grazia, concessione e privilegio de' prencipi, o vero per beneficio feudale; e in alcuni luochi per tolleranza e incuria delli re e magistrati l'hanno acquistata per consuetudine. E tengo esser cosa ragionevole che esercitino quella potestá temporale, che li è stata donata o si hanno acquistato per consuetudine, prescritta nelli luochi dove sono in possesso, non essendoli perciò lecito volerla estendere alli luochi dove non li è stata concessa né per donazione né per consuetudine, sotto pretesto che Dio gliel'abbia data: che non è vero.

Ma con tutto che io sia per tener in conspetto di tutto il mondo questa sentenza e sostentarla con la vita stessa per servizio di Dio, il quale ricerca che non sia mutato il regno di Cristo spirituale in una polizia temporale, però, per procedere con ogni rispetto verso la corte di Roma, non ho mai posto lo stato della questione in campo per trattarla o deciderla, ma solo quando li avversarii hanno allegato qualche passo della scrittura o alcun canone o altro luoco per mostrare che il papa potesse commandare e costringere la republica nelle cose temporali con quella loro pretesa potestá coattiva, li ho mostrato che da quel luoco non si può dedurre. È verissimo che, se non possono provare d'averla per nessun luoco, segue che assolutamente non l'hanno, e cosí anco tengo: ho però usato quel modo modesto di trattare per riverenza, sí come avrei a fatto usato silenzio né toccato in conto alcuno questa materia, quando non fosse stato necessario per mostrare che vostra Serenitá legittimamente non consentiva di ubidire a chi non legittimamente pretendeva commandarli e constringerla nelle cose temporali. Il che anco è necessario defendere e sostentare al presente, cosí per mantenimento e defesa delle azioni publiche passate, come anco per far opposizione alli tentativi che mai mancarebbono, se una cosí esorbitante e tremenda potestá fosse loro concessa. Umilissimo e devotissimo servo fra Paulo di Venezia.

INFORMAZIONE PARTICOLARE DELL'ACCOMMODAMENTO

Essendo cosa non mai piú occorsa che un breve pontificio di censure, cosí solennemente publicato ed impugnato, fosse abolito senza scrittura e senz'atto veruno fatto in Roma, diede molto da pensare alle persone, curiose di sapere come veramente tutto il negozio fosse passato, ed incitò li cortegiani interessati, sdegnati sommamente per una perdita di riputazione cosí grande, a ricorrere alle arti solite di quella corte, di vantaggiare il partito loro con disseminazione di scritture false; e per li mesi seguenti fu veduto una colluvie di scritture a mano di diversi tenori, come di sopra si è accennato; alcune copie sotto nome degli ambasciatori spagnoli e francesi, dove per nome delli loro re davano parola che le ordinazioni del senato non sarebbono usate. Appresso di ciò diverse module e formule di capitoli d'accordo convenuti tra il papa e la republica, diverse scritture del modo tenuto nel levar le censure, le quali però furono in quei stessi giorni conosciute per vane dalle persone sensate, e poco dopo conosciute per finte anco da quelli che a principio le avevano ricevute per vere. Questa azione ha dato molto che pensare agli uomini prudenti, restando ancora in occulto la causa. Credettero alcuni che ciò fosse fatto per publicarle allora, ma per meglior conseglio o per nuovi accidenti sia stato mutato il disegno. Altri credettero che fosse fatto con intenzione di valersene non al presente, quando con facilitá possono esser redarguite, ma acciò

dopo qualche tempo, quando non sará cosí facile il reprovarle, si retrovino o per studio o ver a caso, si mostrino, si portino per vere e siano anco fatte credere per forza, come molte altre scritture pregiudiciali a diversi príncipi hanno acquistato fede. Le scritture sono: un breve al cardinal di Gioiosa, che gli dá facultá di levar le censure; un istromento d'assoluzione, data il dí 21 aprile dall'istesso cardinale; un istromento della consignazione delli pregioni; un decreto del senato della restituzione delli religiosi e relassazione delli sequestri delle entrate delli ecclesiastici ch'erano fuori dello stato.

Delle quali quattro scritture finte dovendo parlare particolarmente, cominciaremo dalla prima, nella quale si finge un breve al cardinale di Gioiosa di facoltá datagli di levare le censure.

Se il pontefice abbia spedito un breve al cardinale di Gioiosa, prescrivendoli forma di assolvere dalla scommunica con protestazione e reserve e altre clausule che si mandano attorno in sommario, non lo affermarò né negarò. Dirò solamente che molte volte sono spediti da Roma brevi non veduti da quelli il cui interesse si trattava; li quali ancora restano, restando parimente memoria nelle istorie che il negozio passò tutto in contrario di quanto nel breve si dice. Aveva commandato Gregorio VII ad Alfonso re di Spagna che, lasciato l'ufficio mozarabo, ricevesse il romano: e Innocenzio III scrive che era stato ricevuto. Nondimeno concordano tutti li istorici spagnoli che mai quel re comportò che si facesse mutazione del suo officio, né che il romano fusse ricevuto. Nel capitolo primo, al titolo *De postulatione praelatorum*, Innocenzio III, l'anno 1199, dice che l'interdetto posto in Francia, per aver Filippo Augusto re repudiata la moglie Ingeberga, era servato in quel regno [1]: e tuttavia testificano li istorici francesi concordemente che non fu osservato, e che il re punì tutti li ecclesiastici che seguirono li pensieri del pontifice. Aggiongerò ancora che molte volte sono uscite delle bolle sotto nome di pontefici,

---

(1) *Decretales*, I, 5.

che essi poi sono stati sforzati a negarle o riconoscerle per estorte. Adriano II, dell'870, manda un monitorio severo a Carlo il Calvo, re di Francia, commandandogli che s'astenga da occupare il regno di Lotario suo nipote, morto, scrivendo l'istesso in sue lettere, una alli prelati e l'altra alla nobiltá del regno. Il re proseguí la sua impresa, e rispose al pontifice molto resentitamente; per il che la sua Santitá replicò al re, facendo prima un encomio delle virtú regie, delle quali udiva che era ornato, testificando poi la sua benivolenza verso lui, e concludendo che se li erano state portate sue lettere che fossero di altro tenore in superficie, e che suonassero sensi piú duri, acri o mordaci, quelle li erano state rubate ascostamente, o tolte per forza quando era ammalato, o che erano finte da qualcuno.

Li giuriconsulti tutti concordano che uno non può provare d'avere giurisdizione sopra un altro, mostrando citazione o decreto o sentenza, ma solo quando mostrará che la citazione sii intimata, che il decreto sii ubidito, o che la sentenzia sii mandata in esecuzione. Se il sommo pontifice ha spedito un breve al cardinale di Gioiosa (cosa che non credo, né però nego, non essendo quello stato veduto dal principe né da alcun ministro publico, né meno da persone private di questo stato, che si sappia), sia in quel breve qualsivoglia cosa, non può esser di pregiudicio alle ragioni di questo principe. Chi vorrá far fondamento sopra quel breve, toccará a lui mostrare che sii ricevuto, o almeno presentato, o finalmente al minimo veduto, o saputo, o avutone qualche notizia; il che non è avvenuto in questo di che trattiamo. E se di qua qualche anni comparirá breve alcuno di qualsivoglia tenore, non perciò dovria esser levata la fede alla veridica narrazione dell'istorie, che diranno non essere intervenuto in quest'azione breve alcuno.

Per il che resta solo venire a quello che il cardinal ha eseguito. Intorno a che si porta un istromento di quell'istesso Paulo Castello, il quale, nominati per nome il principe, sei consiglieri, tre capi dei Quaranta e sedici Savii per dar credito maggiore alla falsitá, asserisce che il cardinale li abbia assoluti dalla

scommunica, impostali penitenzia salutare ad arbitrio del loro confessore; e che il duce, consiglieri e Savii predetti l'hanno umilmente ricevuta, presenti monsignor di Fresnes e Pietro Potier, monsignor della Paume.

In questo particolare non sará difficile a ciascuna persona, per la sola evidenza del fatto noto a tutto il mondo e piú chiaro che la luce di mezzogiorno, conoscere se la republica ha richiesto o ricevuto assoluzione, come la sudetta scrittura falsamente ha inventato, o pur se essendo certa dell'innocenza sua, ha sempre constantemente affermato di non aver bisogno d'assoluzione alcuna. È chiara cosa per la parola di Dio che nella chiesa non vi è autoritá di rimettere li peccati e assolvere, se non quelli che se ne pentiscono; ed è anco opinione de tutti li teologi e canonisti che non sii l'istesso delle censure, dalle quali affermano concordemente che uno può essere assoluto quantunque non si penti, quantunque non dimandi e quantunque ancora repugni e neghi di voler assoluzione. Questo è stato praticato dalli pontifici romani, e ne è memorando esempio il re Filippo Bello di Francia, il quale fece imprigionar il vescovo di Rimini, per parole e precetti troppo arditi fattili per nome del pontefice Bonifacio VIII; per il che il papa lo scommunicò l'anno 1300, ed il seguente 1301 replicò un'altra scommunica con interdetto, per aver ricusato di riconoscerlo per superior temporale; e le controversie passarono tanto inanzi, che il re scacciò di Francia l'archidiacono di Narbona, noncio del papa, e fece abbrusciare publicamente le bolle pontificie; e continuorono le controversie sino al 1303, quando, dopo aver aggionta Bonifacio una terza scommunica contro Filippo, il re mandò ad Anagni, dove il papa era, monsignor di Nogaret, che con li Colonnesi ed altri presero il papa, il quale anco pochi giorni dopo morí. Non ricercò il re assoluzione delle sudette censure, ma Benedetto XI, che li successe, l'istesso anno 1303 assolse il re da quelle, facendo nella bolla menzione che il re non aveva ciò dimandato. E tanto scrivono li istorici francesi e anglesi. E questo non restò quel re di fare per superbia e malanimo, ma perché si conosceva innocente;

in segno di che Clemente V, del 1305, in consistoro dichiarò che tutte le cose fatte dal re contro Bonifacio erano state fatte con buona intenzione: e dopo questo, del 1311, nel concilio generale di Vienne, il concilio e il pontifice dechiararono che li protesti fulminati da Bonifacio contra il re erano ingiusti.

Restando adunque per cosa chiara e decisa che si assolve dalle censure quelli che, avendo conosciuto d'esser stati legittimamente censurati, pentiti delli loro falli richiedono la penitenzia ed assoluzione, ma alcune volte il prelato, quale indebitamente averá fulminato censura contra un innocente, per propria riputazione o per qualsivoglia altra causa vuole assolverlo, se ben non dimanda, e ancora che apertamente dica non averne alcun bisogno, pretendendo ora il falso Paulo Castello che il cardinale di Gioiosa abbia assoluto il doge e il Collegio, gli dimando se li ha assoluti come quelli che hanno riconosciuto d'aver fallato e hanno richiesto l'assoluzione. Questo non potrá dire, perché avendo il prencipe ed il senato dal principio dechiaratosi d'aver le censure per nulle, e commandato che l'interdetto del pontefice, come nullo, non fosse osservato, mai non si sono rimossi da questa deliberazione; e perciò li divini officii si sono continuati in Vinezia e nello stato sempre; si che anco la mattina delli 21 aprile, giorno della pretesa assoluzione, furono celebrate le messe e divini ufficii secondo il solito per tutta la cittá e in tutte le cittá del dominio; e quella stessa mattina, secondo il consueto di tutti li altri giorni, il prencipe col collegio udí la messa nella sua capella, inanzi la venuta del cardinale. Adonque non ha mai riconosciuto la republica di esser in errore, e pertanto non ha alterato le deliberazioni fatte; che se avesse conosciuto fallo, conveniva correggere almeno l'errore, se non farne penitenzia. Né li ecclesiastici sono cosí poco accurati in far proclama delle loro ragioni, che quando uno si pente e li chiede assoluzione non ne voglino demonstrazioni publiche e cauzioni in futuro, e altre tal cose: de che ne sono pieni i decretali, e le istorie ne portano molti esempi; le quali anco non possono esser negate da chi confessa aver errato e richiede perdono. Essendo adunque vero, come è noto-

rio a tutto 'l mondo, che quel preteso interdetto non fu servato meno per un momento, come si troverá persona sí sciocca che possi credere esservi intervenuto pentimento? Ma se essi diranno che abbino data l'assoluzione al collegio senza loro consenso, chi ha potuto tenerli di non farlo? L'assoluzione delle censure si può dare cosí a chi vuole come a chi non vuole, cosí in assenza come in presenza, cosí con parole come in qualunque altro modo. Adonque vengano per la breve, e dicano che il cardinale in casa sua o in barca ha data un'assoluzione solenne; chi lo potrá negare? Questo è tanto, come quel che dicono che furtivamente sotto la mozzetta abbia fatto un segno di croce che ha servito per assoluzione. Se questo ha fatto, chi ha potuto impedirlo?

Disegnava bene il cardinale di dar un'assoluzione, se avesse potuto ottenerlo; e per ciò fare non si contentò d'un solo tentativo, ma sempre però senza frutto, per la costanza del senato, il quale, certo della propria innocenza, la ricusò: onde, non potendo, cercò bene di far qualche azione in publico che avesse specie di ciò, e però propose di dir messa al prencipe e poi d'intervenir in chiesa alla messa con lui. E non avendo trovato consenso ad alcuna di quelle cose, voleva pur far ricevere una benedizione, come s'è detto, allegando che la benedizione apostolica non si doveva mai rifiutare. Al che quando fu replicato che veramente non si doveva nelli altri casi, quando non dava indizio di colpa, ma non in questo, quando l'avrebbe dato, se il cardinale abbia voluto, o nel camminare, o vero sedendo in collegio, far una croce sotto la mozzetta, non si può argomentare che assoluzione fosse ricevuta, piú che da mille croci che il cardinale avesse fatto in casa, o vero in barca, o altrove. Ma che modo di assoluzione fu quello, dove delle ventidue persone nominate sempre, mentre il cardinale fu in collegio nissun si levò da sedere, nissun si trasse di capo la berretta? Che segno si vide di ricevere assoluzione? Aggiogniamo ancora che il papa nel suo breve scommunica il duce e il senato e li aderenti, e che bisognava dunque assolvere tutti questi. Il falso Castello dice che il collegio li rappresentava. E dove è

questo procuratorio? Dove trova egli questa rappresentazione? In altre occorrenze, quando una communitá è stata assoluta, hanno ben a Roma registrati li procuratorii di quelle. Ricordinsi che del 1606 hanno stampato in Roma il procuratorio delli rappresentanti la republica a papa Clemente V, e tre procuratorii delli rappresentanti a papa Giulio: ora pretendono il senato assoluto in persone che non hanno mandato da lui? Questa è ben degna della loro sufficienza nella dottrina legale!

Ma con una chiara e breve ragione si può dilucidare ogni dubbio e convincere questi falsarii. Nell'accommodamento successo non è fatta scrittura alcuna autentica, e presentata e intimata dal canto del papa o della republica o dalli ministri loro, salvo che la lettera del prencipe alli prelati dello stato, publicata sotto li 21 aprile, e consignata quest'istesso dí al cardinale di Gioiosa, e ricevuta da lui, e mandata al pontefice, come ognun confessa. In quella si dice: « Poiché colla grazia del Signor Iddio s'è trovato modo col quale la Santitá del pontefice Paulo V ha potuto certificarsi della candidezza del nostro animo, della sinceritá delle nostre operazioni etc. »; le qual parole chiunque vorrá eziandio superficialmente considerarle, e aggiongere il tempo quando sono presentate al cardinale, che è quell'istesso quando il Castello finge la sua assoluzione, come non resterá certificato che il prencipe ed il senato hanno tenuto sempre di non essere in colpa, e l'hanno detto al cardinale in scrittura nel ponto proprio quando Castello dice che ricevono l'assoluzione?

Troppo si potrebbe dire per conferma di questa veritá; ma tanto è anche soprabondante. Resta solo mostrar la falsitá della scrittura per altre circonstanze. Venendo quella mattina il cardinale di Gioiosa, fu incontrato dal prencipe, col quale era il Collegio, alla scala delle sue stanze, e per la via secreta condotto nella sala del Collegio, dove entrarono li secretari inanzi, seguendo il prencipe e il cardinale, a' quali era portata la coda da uno de' suoi; e dopo questi monsignor di Fresnes ed il Collegio; e pervenuti alli luoghi ordinarii, tutti sedettero, e uscirono li doi caudatarii, poi il cardinale parlò nel tenore scritto.

Dove erano Paulo Castello e Pietro Potier allora, uno notario e l'altro testimonio? Ambidua al certo non furono in quel loco, ma poté solo esser uno d'essi che portò la coda al cardinale. Ecco la prima falsitá. Ma quando diede il cardinale quell'assoluzione? Inanzi che si sedesse o dopo? Se inanzi, veramente se ne potevano dare molte tali, come di sopra si è detto, anco nel camminare e anco nella barca, prima che il cardinale giongesse a palazzo, e in casa sua ancora, ché di tanto frutto sarebbono state.

È noto alli canonisti che per assolvere chi non dimanda, non si vi ricerca più la presenza che l'assenza. Ma se vogliono che fosse un'assoluzione non ambulatoria, fatta in collegio dopo seduti, dove erano Paulo Castello e Pietro Potier, ché non restò alcun dentro, salvo che monsignor di Fresnes? In somma il mondo non può esser deluso: o vogliono aver assoluto la republica per sua richiesta, o contra suo volere. Se intendono averla assoluta contro suo volere, non si fatichino, né fingano scritture e attestazioni, ché lo possono aver fatto in mille modi, li quali sí come sono stati in potestá loro, cosí non pregiudicano all'innocenza della republica né derogano alle sue ragioni. Ma se vogliono che l'assoluzione sii ricevuta o richiesta dalla republica, fingano quante scritture vogliono, ché sempre saranno redarguite dal non esser stato mai osservato l'interdetto, né anco per un momento di tempo, e dalle lettere del prencipe publicate stampate, e ricevute dal cardinale.

Ma per quel che spetta all'istromento della consegnazione de' prigioni, non doverá esser meraviglia alcuna che sii stato di sopra detto che Marco Ottobono, secretario del senato, abbia rogato instrumento per Gieronimo Polverin e Giovanni Rizzardo, notarii ducali, continente che esso Ottobon consignasse li prigioni a monsignor di Fresnes in gratificazione del re cristianissimo, senza pregiudicio dell'autoritá della republica di giudicare li ecclesiastici; e che dall'altro canto si mandi attorno sommarii d'un instromento, dove Paulo Castello, protonotario apostolico, asserisca che Marco Ottobon, secretario, e Giovanni Moretto, capitano maggiore, abbino consignato li istessi nelle mani di

Claudio Montano, ministro del pontefice, senza protesta, condizione o riserva alcuna. Imperocché anco l'anno 1185 in Verona nacque controversia tra Lucio III, pontifice, e Federico I, imperatore, sopra il patrimonio della contessa Matilde, quale ciascuno di loro pretendeva pertenere a sé, dicendo il pontefice che dalla contessa era stato dato alla chiesa, e l'imperadore asserendo che da lei era stato conferito all'imperio; e da ambedue le parti erano portate in forma autentica scritture della contessa, morta settantasei anni prima: per la qual contradizione non si poté terminare la differenza, persistendo il pontefice a fondarsi nelle scritture prodotte per la sua parte, e l'imperatore per la parte dell'imperio. Ma nell'occasione presente, non solo perché la memoria è fresca, quanto anco perché le ragioni sono manifeste, sará cosa facile venir in cognizione qual sii la veritá.

E prima, quanto al fatto stesso, la republica nella causa delli pregioni non ha trattato cosa alcuna col pontefice né con alcun suo ministro; solo ha deliberato di darli al re cristianissimo in gratificazione, con questo, che per tal donazione nissun potesse pretendere che fosse fatto alcun pregiudicio alle ragioni sue; certa che quanto fosse disposto di essi prigioni dal re cristianissimo dopo che li avesse ricevuti non perteneva niente a lei. Per il che nell'esecuzione ancora il secretario ha tenuto conto solo della consignazione da lui fatta a monsignor di Fresnes, né importando a lui quello che il detto signore facesse delli prigioni: se bene ha veduto che l'ambasciatore li consignò ad uno che era lá presente, che li bollò, non giudicò che appartenesse a lui entrare in quell'azione, per il che non mise parola sua di qualsivoglia sorte. Per il che neanco un veridico narratore di questo successo doverá dire che l'Ottobono rimettesse li prigioni in mano di Claudio Montano senza protestazione, condizione o riserva; ma che monsignor di Fresnes li rimise in presenza di Marco Ottobono, che non disse cosa alcuna. E tanto basta dire intorno la veritá delli sopradetti dui instrumenti contrarii, quali sí come in materia sono tanto differenti, cosí non sono meno diversi nella legittima formazione,

essendo stato in uno osservato tutto quello che si conviene per legal validitá, e nell'altro mancando le cose essenziali, imperocché concordano tutti li giurisconsulti che per fabricar un instromento si presupponga la persona del notaro creato con legittima autoritá da chi domina nel luoco dove s'ha da fare l'instromento, e nella fabricazione convenga che sii conosciuto da ambe le parti per tale, e pregato da tutte dua, o vero da una di esse, secondo che hanno l'interesse.

Ora nel caso nostro, essendo presentati li prigioni a monsignor di Fresnes da Marco Ottobon, che per nome del senato parla con l'ambasciatore, cosí esso come li altri dui notarii ducali sono legittimi notarii di Vinezia. Il secretario solo è quello che, tra tutto il numero delle persone che si trovano presenti quando la consignazione delli prigioni si fa, ha interesse in quella azione; per il che legittimamente roga li notarii. Ma per lo contrario chi è questo Paulo Castello che vien a far un instromento in Vinezia, dove è incognito? Se si risponderá che è protonotario apostolico, e che tra li ecclesiastici può fare instromenti, passi questo per ora, ché non fa bisogno disputarlo, se bene sarebbe facile mostrar di quante limitazioni ha bisogno quella proposizione universale per esser vera. Ma senza toccar questo punto, nel caso di che si parla una parte è Claudio Montano, l'altra è Marco Ottobon e Giovanni Moretto: secondo loro dunque ci voleva una persona conosciuta da ambidua per notario, e non Paulo Castello, che una parte non sapeva punto chi si fosse. Poi conveniva che il notario fosse pregato o vero da ambedua queste parti, o vero da una, ma presente l'altra, altrimente l'atto è invalido. Ardiranno mò questi di fingere che Paulo Castello allora fosse rogato da alcuno? Perché per esser stato presente Marco Ottobon quando monsignor di Fresnes disse al cardinale: « Questi sono li prigioni etc. », e che Claudio Montano li toccò e pregò li guardiani che li custodissero senza aver l'Ottobon parlato, come è vero che non parlò niente, non fu lecito a Paulo Castello, ritiratosi, dopo far un instromento, e dire che Marco Ottobon abbia rimesso *de facto* li prigioni senza protestazione, condizione o

riservazione; ma bisognava che Claudio Montano almeno rogasse allora il notario a farne publico instromento; ché quando Marco Ottobon avesse udito a pregar che fosse fatto instromento, avrebbe conosciuto d'esser inanzi ad un notario, e volendo, averebbe avuto occasione di parlare; e se avesse taciuto, poteva il notario scrivere il suo silenzio, non dicendo però che egli rimettesse li prigioni, non essendo quello stato fatto da lui. Degninsi questi valentuomini di considerare se lo stile delli governi loro permette che un notario si ritrovi in compagnia dove qualche azione passi, e poi si ritiri senza saputa d'una parte di quelli, e formi un instromento, perché se essi non vorranno ingannare la propria conscienza, conosceranno che mandano attorno una nullitá.

Attestano questo anco le cose seguite dopo, imperocché sono stati impregionati, processati, assoluti e castigati in quell'anno del 1607 e nel presente molti, cosí preti come frati, e mandati fuori dello stato altri di loro sediziosi, e banditone, posto anco il bando di uno in stampa, ad universale notizia di tutto il mondo.

E quanto s'aspetta alla quarta scrittura, che è un decreto del senato di ricevere le religioni partite, Paulo Castello dice aver transunto dal registro del conseglio di Pregadi. Non fa bisogno dir alcuna cosa intorno la materia, essendo verissimo che il senato ha consentito che le religioni partite potessero ritornare, eccetto li gesuiti, e che le persone religiose partite per questa causa solamente fossero similmente rimesse, e che potessero godere li beni e rendite loro; anzi, di piú di quanto Paulo dice, fussero anche levati li sequestri fatti delle entrate di quelli che erano a Roma o altrove fuori dello stato. Ed è verissimo che il decreto del senato è in scrittura, ed ancora che è registrato nelli libri secreti del consiglio di Pregadi, perché nissuna cosa per minima si delibera, che non sii ridotta prima in scrittura, e letta, e dopo deliberata non sii anco scritta nelli libri secreti; e tanto è stato fatto nel particolare del rimettere li religiosi. Ma questi libri non sono mostrati, né veduti da qualsivoglia persona, che non sia partecipe del governo o

non sii ministro del senato. E se la deliberazione è da publicarsi, esce cavata e sottoscritta per mano d'un secretario, e non d'altri. Ma quando delibera il senato di dar risposta ad un ambasciatore o altra persona, chiamata quella nel Collegio, il secretario legge, e se quella lettura non par bastante per sua memoria al personaggio a chi è fatta, il secretario la rilegge dopo piú volte, sinché quel tale è sodisfatto. L'istesso si fa quando il personaggio non è chiamato in Collegio, ma un secretario è mandato a lui, ché il secretario va con un foglio che contenga la deliberazione del senato, e la legge una o piú volte. In questo modo fu data notizia al cardinale del decreto sopra il rimettere li religiosi, il quale può essere stato communicato dal cardinale a Paulo Castello: ma ch'egli l'abbia visto in libro, e copiato da quello, sí che possi averlo rilevato in forma autentica, questo è un aperto e sfacciato mendacio, il quale conferma gli altri, non meno apparenti per l'evidenza delli fatti medesimi.

Doverá ogni discreta persona restar senza meraviglia che variamente da diversi siino interpretate le cose successe in questa trattazione, e che ciascuno secondo la sua affezione tiri qualunque cosa al vantaggio della parte che favorisce; ma ancora risolvere in se stesso, dalle cose evidenti e che non si possono ascondere, qual sii la veritá, considerando che non è stato servato interdetto né in Vinezia né in alcun loco del suo stato pur per un momento, che li gesuiti sono restati fuori del dominio, che non è stata publicata da nissuna delle parti scrittura alcuna, se non una sola di consenso d'ambidua, cioè la rivocazione del protesto con lettera del principe diretta alli prelati del suo stato, sotto il 21 aprile, dalla quale ogni uomo può comprendere come le cose fossero intese; che li ecclesiastici che hanno commessi gravi falli dopo l'accommodamento delle controversie, sono stati carcerati e puniti; che le chiese e luochi religiosi, volendo acquistare stabili, dimandano tuttavia licenza; e di queste evidenzie informar l'animo suo, registrando le scritture false; delle quali sí come per lo passato ne sono state finte innumerabili, cosí non è da sperare che mai si cessi di far l'istesso, sin che il Signor nostro non illumini ogni cosa con la luce del suo avvenimento.

SCRITTURA IN DIFESA DELLE OPERE SCRITTE A FAVORE DELLA SERENISSIMA REPUBLICA NELLA CONTROVERSIA COL SOMMO PONTEFICE

Serenissimo Principe,

Le opposizioni che la corte di Roma fa alle scritture uscite in defesa della serenissima repubblica, se ben pare che siano inviate contro li autori, nondimeno mirano piú al dritto contro la libertá e dignità della repubblica istessa, imperocché nelle scritture sudette non vi è altra dottrina esplicata in parole, se non quella che vostra Serenitá ha detto in fatti; anzi prima sono procedute dalla Serenitá vostra le fondatissime e legittime azioni, le quali oppugnate dalli ecclesiastici, sono state defese dalli scrittori suoi. E tutto quello che hanno scritto, e la dottrina loro, si riduce a dui capi: il primo, che le leggi e giudicii della republica sono giusti e legittimi; il secondo, che la provisione fatta per impedire li mali effetti che l'interdetto poteva causare è stata necessaria, conveniente, legittima e lodevole e imitabile. Se la dottrina fosse dannabile, le azioni di vostra Serenitá sarebbono prima state soggette all'istessa censura, poiché il senato prima col constituire le leggi e col defendere l'autoritá publica di castigare li ecclesiastici rei di enormi delitti, e col commandare che l'interdetto come invalido non fosse servato, ha detto quell'istesso che poi li scrittori hanno desteso in carta e defeso con ragioni. Ma se le azioni della serenissima republica sono state cristiane e cattoliche, anco la dottrina è cristiana e cattolica. Non si può dannare la

dottrina, se non condannando le cose fatte dalla Serenitá vostra; e similmente se la dottrina contenuta nelle scritture delli pontificii fosse buona (come la predicano) non essendo quella per altro se non per giustificare e sostentare l'azione ingiuriosa fatta contro vostra Serenitá, converrebbe bene necessariamente, a chi approvasse quella dottrina, dire che li sudetti tentativi fussero stati validi e legittimi, e la difesa ingiusta ed illegittima. Questo scuopre l'artificio della corte romana molto sottile, la quale non avendo altro modo d'infamare questo ottimo e prudentissimo ed irreprensibile governo, e la giusta sua difesa contra le ingiurie fattegli, ha inventato un modo obliquo per ottener il suo intento, col dannare la dottrina, perché in conseguenza veniranno dannate le azioni sopra quella fondate e da quella sostenute.

Non ardisce la corte di venir all'individuo, e specificatamente nominare le proposizioni ch'ella censuri, per tre ragioni. Una è, perché immediate sarebbe scoperto da ogni persona che queste sono quelle che quotidianamente si praticano in questo ed in ogn'altro buon governo, e che il reprovare quelle massime sarebbe un mostrar apertamente a tutti il disegno di voler occupare la libertá e dominio delli prencipi supremi. La seconda, perché molte scole cattoliche tengono ancora al giorno d'oggi la dottrina stessa e la professano, e nè stampano libri che la contengono, cosí di autori vecchi come moderni, li quali tutti si risentirebbono della ingiuria. La terza ragione è perché sanno molto bene che la dottrina ha fondamento nelle divine scritture, nelli canoni della chiesa universale, nelle leggi imperiali e di altri regni cattolici, nelli scritti de' santi padri. Per il che li pare necessario fuggire li incontri che sarebbono fatti loro con arme cosí potenti, e però restando nelli universali, dicono che se vi contenga cose temerarie, calunniose, eretiche, erronee, scandalose *respective*. Con questi nomi spaventano il mondo, e non descendendo al particolare, non lasciano luoco ad alcuno di dolersi, imperocché di qualunque proposizione che fosse defesa, direbbono che non hanno avuto pensiero di condannar

quella. E chi vuole certificarsi che cosí sia, consideri questo solo, che nel decreto delli cardinali dato sotto il dí 20 settembre 1606, avendo proibito nominatamente quattro scritture, soggiongono che parimente condannano e proibiscono tutte le altre che si faranno, proibendo quelle che non erano composte ancora, e dannandole senza poter averle vedute, poiché non erano scritte. In che cosa censuravano? Adunque chi avesse stampato il decimoterzo capitolo di san Paulo *Alli Romani*, dove l'autoritá temporale delli príncipi è cosí chiaramente predicata, con questa soprascrizione: *Ragioni per la serenissima republica di Venezia*, quella scrittura sarebbe stata proibita. Né questo dico per amplificazione, anzi per veritá, poiché essendo stato stampato un libretto scritto giá appresso ducent'anni da Giovanni Gersone, uomo tanto celebre e pio, stimato sino a questo tempo da tutti di dottrina cattolica e devota, perché in esso quasi profeticamente si defendono le azioni di vostra Serenitá, hanno ardito di scrivere con aperte parole che contiene errori ed eresie, e merita di esser dannato e abbruggiato. Onde non è maraviglia se al presente le persone pie non si lasciano muovere dalli nomi spaventevoli di eresie, errori etc., vedendo come sono abusate le cose della religione per fini mondani, per non dire violenti, asserendo che sii eresia ogni cosa che si oppone alli loro tentativi, potendosi consolare ogni amico della veritá, quando vien chiamato eretico per una medesima causa da quelli che chiamano eresia una dottrina scritta da Giovanni Gerson (autor cattolico, pio e santo) giá quasi duecento anni, ed approvata da tutto il mondo da allora sino alle presenti controversie.

Ma se la corte romana offende la veritá in oppugnando la buona dottrina scritta in Venezia, non meno la offendono defendendo le biasteme, li errori e le sediziose ed abominevoli proposizioni, de quali sono pieni li libri scritti da quella parte. Imperocché essi non avendo sodi e reali fondamenti per defendere li tentativi del pontefice, prima fatti che esaminati, per desiderio di sostentare la sua causa hanno vagato da lontano fuori del caso, e meschiato molte cose, le quali considerate, mostrano anco molta impietá ed assurditá.

Ed acciò ch'io non parli in universale, come essi fanno, destenderò qui la dottrina e le proposizioni contenute nelle scritture nostre, le quali tanto dispiacciono alla corte; e dopo soggiungerò la dottrina delli loro scrittori: dal che apparirá chiaramente ad ognuno che la veritá e pietá sono dal canto nostro, e ch'essi portano dottrina inviata ad usurpazioni e tirannide e sedizioni manifeste. Imperocché le cose dall'una parte e dall'altra dette non sono di materia spirituale sottili o difficili, che per giudicarle se vi ricerchi profonditá di teologia o di altre scienzie, ma in materia temporale, benissimo nota ad ogni persona anco di mediocre ingegno, dove facilmente ogni cristiano conosce qual sia la dottrina pia e cattolica.

La dottrina adunque proposta in Vinezia si contiene in tre capi infrascritti. Primo: *che Dio ha instituito dui governi nel mondo, uno spirituale, l'altro temporale, ciascuno di essi supremo e indipendente l'uno dall'altro*. Questi sono, l'uno il ministerio ecclesiastico, e l'altro il reggimento politico; e dello spirituale ha dato la cura alli prelati, del temporale alli prencipi; sicché fu benissimo detto dalli antichi che li ecclesiastici sono vicari di Cristo nelle cose spirituali, e li prencipi vicari di Dio nelle cose temporali. Per il che, dove si tratta della salute delle anime, tutti, anco li prencipi, sono soggetti alli ecclesiastici; ma dove si tratta della tranquillitá publica e della vita civile, tutti, anco li ecclesiastici, sono soggetti al principe. Non altramenti che se un re mandasse nave armata commessa alla cura d'un nocchiero per guidarla in mare, e ad un capitanio de' soldati per combattere, ambe le potestá, la militare del capitanio e la nautica del nocchiero, sarebbero independenti una dall'altra, e dependenti ambiduo dal re, ed il capitano ubligato ad ubidire al nocchiero nel viaggiare, e il nocchiere al capitano quando fosse per combattere, cosí il prelato e il prencipe hanno ricevuto potestá da Dio, uno per reggere li omini quanto allo spirito, l'altro per reggere li stessi nella vita civile; ed il prencipe nelle cose spirituali ubidisce al prelato, il prelato ubidisce al prencipe nelle temporali. Questo vuol dire

essere due potestá supreme independenti, non subordinate: che una non può impedirsi nelli negozii dell'altra, né commandarli in quello che Dio ha raccommandato alla cura di essa. Per il che il prelato ecclesiastico, qualonque luoco egli tenga nella chiesa, eziandio che sia papa, avendo ricevuto da Cristo solamente le chiavi del regno celeste, non ha ricevuto autoritá di poter revocare o annullare le leggi de' prencipi, spettanti alle cose temporali, né meno potestá di privarli delli stati loro, né di comandarli in quello che tocca il governo politico, né di liberare li sudditi dal giuramento di fedeltá legittimo prestato al suo prencipe.

Ma la pretensione di poter abilitar o inabilitar alli regni, instituire e destituire li re, è cosa attentata da cinquecento anni in qua, che non ha avuto mai successo o esecuzione, ma sempre il mondo se gli è opposto, e ne ha ricevuto mala edificazione; e non è cosa corrispondente agli esempi di Cristo quando viveva, né delli apostoli, né delli santi pontífici suoi successori, che mai tentarono tal cose, eziandio contro li prencipi perfidi e sacrileghi; ed è repugnante alle scritture, dove si dice che Dio dá li stati anco alli cattivi prencipi, e commanda che siino tollerati ed ubiditi. Anzi è dottrina perniciosa insegnare che, per cause di controversie che il pontefice abbia con un principe, sia lecito perseguitarlo con insidie o forza aperta: e il dire che sia merito o remissione delli peccati alli privati sudditi che si ribellino da lui, o che li insidiano la vita e l'amazzano, o li levino lo stato, o li eccitano sedizione, è dottrina sediziosa, erronea e sacrilega, e contraria alla scrittura divina. Anzi in contrario, trattandosi di cose temporali, il suddito è obligato da Dio a prestar ogni obedienzia al suo prencipe, non ostante che il papa commandi altrimenti; e quando abbiamo cattivi prencipi, siamo obligati in conscienzia tollerarli e vivere sotto loro secondo le leggi, non innovando né trattando novitá alcuna, ma rimettendo il tutto alla divina providenza; sí come quando abbiamo cattivi papi entrati canonicamente, noi privati dobbiamo sopportarli, non usando altri rimedii contro, se non quelli che sono statuiti dalle leggi.

Secondo: *che per legge divina gli ecclesiastici non hanno ricevuto alcuna esenzione dalla potestá secolare, né quanto alle persone, né quanto alli beni loro,* ma sí bene che molti pii prencipi, da Constantino sino a Federico II, per onorare l'ordine ecclesiastico hanno concesso loro in grazia, secondo che li tempi comportavano, varie esenzioni personali e reali, ora augumentandole, ora diminuendole, e revocando le concesse, secondo che comportava il governo del loro stato: tutte le quali esenzioni li sono state concesse, cosí in scritto come in pratica, esimendoli dalla potestá delli magistrati solamente, non avendoli però mai prencipe alcuno esentati né liberati dalla potestá propria sua suprema. Ed ancora in altri regni e principati non dependenti dall'imperio sono parimente dalli re e prencipi state concesse esenzioni, dove piú ample che nell'imperio, dove piú ristrette, secondo l'opportunitá delli tempi e la convenienza alli luochi. E di piú, dove li prencipi sono stati poco accurati nel governo, essi ecclesiastici hanno acquistato delle esenzioni e privilegi per consuetudine. E li pontefici romani hanno fatto ancora delle decretali sopra l'istesse esenzioni, le quali in alcuni luochi non sono state in conto alcuno ricevute, in altri sono state ricevute in parte, e in parte non hanno potuto ottenere esecuzione. E per queste cause li ecclesiastici debbono avere quelle esenzioni reali e personali che in ciascun luoco li sono concesse, né possono pretendere in un luoco quello che né il prencipe né la consuetudine prescritta li averá permesso. Ma bene, non ostante qualunque esenzione, il prencipe ha ogni potestá sopra le persone e li beni degli ecclesiastici, quando la necessitá del ben publico constringa e necessiti a valersi di quelle; ed anco quando alcuna delle esenzioni fosse abusata, sí che cedesse in notabile perturbazione della publica tranquillitá, il prencipe sarebbe tenuto provederci. E questa dottrina è stata ricevuta universalmente da tutta la chiesa, sino all'undecimo secolo, riconoscendo sempre li ecclesiastici tutte le esenzioni e privilegi dalla grazia delli prencipi, e cercandone quotidianamente la confirmazione da loro. Ma da quel tempo essendo raffreddato il fervore delle

cose spirituali, e li clerici fatti attenti alle cose temporali, valendosi delle perturbazioni che erano nell'imperio e nelli regni, fomentandole ancora, e alle volte suscitandone essi, comminciarono ad estendere la esenzione, e a volerla non piú in grazia, ma come propria, e a contrastarla anco con li prencipi stessi; e diedero anco principio al mantenimento delle cose temporali con le arme spirituali, instituite da Cristo solo per la salute delle anime, rivoltando le esenzioni (concesse loro acciò attendessero piú quietamente al servizio divino) in un istromento di travagliare la quiete publica delli laici, occupando li loro beni o con arte o con forza aperta, suscitando contenzioni, impedendo li legittimi giudicii e governi civili; in tanto che al tempo presente alcuni di loro hanno ardire di affermare che abbino l'esenzione delli beni e persone *iure divino*, con tutto che li teologi e li megliori canonisti di questi tempi ancora sentino e difendino il contrario.

Terzo: *che la infallibilitá è propria della Maestà divina, ed il pontefice, se ben constituito in tanta altezza, è soggetto alle imperfezioni, infirmitá ed errori umani, né si debbe tener per infallibile, se non dove li fosse promessa da Dio la sua assistenza*. Il che alcuni delli dottori moderni, che scrivono dopo che è nata questa proposizione, incognita alli antichi, che il papa non può fallare, *dicono esser vero solamente nelle materie necessarie della fede*, quando insieme usará li debiti mezzi di maturitá, concilii, consulte ed invocazione publica e seria dell'aiuto divino. La qual opinione non è stata messa in disputa nelle passate controversie per ammettere tutto quello che è favorevole all'autoritá pontificale, se bene sono autori celebri che tengono il contrario, fra' quali due furono anco sommi pontífici, Benedetto XII e Adriano VI; ma è ben opinione come fuor delle cose spettanti alla fede l'autoritá di sciogliere e legare s'intende (cosí dicono li dottori) *clave non errante*, cioè s'egli non fallerá per passione o per ignoranza nella cognizione del giusto; ché se la passione o l'inconsiderazione gl'impedisca il retto giudicio, allora *clavis errat*, e quello che egli pensa di legare o sciogliere sí fattamente in

terra, non è approvato in cielo, comandandoli Dio che nel sciogliere e legare non usi modi arbitrarii, ma segua il merito e la giustizia delle cause. Per il che quando li pontifici per controversie con li prencipi passano al fulminare censure, è lecito a persone intelligenti e versate nelle scritture divine e nella dottrina de' sacri canoni e santi padri considerar dette censure se procedono *a clave errante vel non errante*, e se sono valide o invalide, esaminandole con le sudette sacre dottrine; e sempre che vi è dubbio se la cosa commandata dal papa è giusta o ingiusta, pertenendo alla salute dell'anima, convien farci reflessione per chiarirsene, essendo ciascuno obligato di sapere ed aver certa cognizione che quello che ha da operare non sii offesa de Dio. E quando il prencipe ritrova esser fulminate censure contro lo stato suo, la sua autoritá o vero contro li suoi sudditi, le quali patiscono defetto di validitá, può il prencipe e debbe per conservazione della quiete publica impedire l'esecuzione e provedere con li debiti mezzi dati da Dio, conservando la conveniente riverenza e unione con la chiesa. Ed acciò che le censure ecclesiastiche instituite per medicine spirituali non causino contrarii effetti, saviamente e cristianamente disse sant'Agostino che la scommunica contro una moltitudine, o contro uno che commandi la moltitudine, è perniciosa e sacrilega; da che segue quello che per la parte nostra è stato dedotto, che scommunicare un senato, quale non è persona particolare, è alieno dalla dottrina antica e delli buoni teologi.

E perché li padri gesuiti, per far piú facile la causa romana, senza nissuna autoritá o esempio tentano di persuader il mondo che il cristiano debbia alli suoi padri spirituali una obedienzia cieca, cioè che come un tronco si lasci muovere, non ostante qualunque assurditá e indecenza che li sia commandata, spogliando la creatura umana della ragione che Dio li ha dato per lume da seguir sempre, e non altrimente debbi far il prencipe, eziandio nel governo dello stato suo, per contrario si è defeso che questo nuovo nome di *obedienzia cieca*, inventato dal padre Ignazio Loiola gesuita, fu incognito

alla chiesa santa e ad ogni teologo inanzi il suo tempo, e che leva quel che è essenziale alla virtú, alla natura della quale pertiene che si operi con certa intenzione del fine ed elezione consegliata de' mezzi, ed espone il cristiano a pericolo di peccare inanzi Dio, né iscusa chi, ingannato dal suo padre spirituale, fará cosa contro il voler divino. E perché restringono questa loro obedienzia cieca che debbia esser prestata solamente alli prelati e padri spirituali, potendo alcun di quelli esser mal intenzionato per servirsene a sinistri fini, ne possono nascere gran danni alla publica tranquillitá, come abbiamo veduto da quarant'anni in qua, dopo che questa opinione ha preso qualche radice, assai sedizioni, sollevazioni, congiure, assassinamenti eccitati, praticati ed eseguiti con questo instromento in molti regni e stati.

Se li fondamenti della dottrina contenuta nelli soprascritti capi fussero materia di opinione, io doverei dire che della veritá di essi me ne rimetto ad ogni meglior giudicio; ma perché sono materia di fede, e cosí ha predicato san Paolo, io debbo dire insieme con lui che se venisse un angelo dal cielo, e portasse dottrina contraria, questo sarebbe in disgrazia di Dio. Mi rimetterò bene ad ogni meglior giudicio se fosse tempo opportuno o fuori di proposito il trattar questa materia nelle occasioni passate, persuadendomi insieme fermamente che sará giudicato non solo opportuno, ma ancora necessario da qualunque persona che risguarderá li articoli che per il contrario mettevano a campo li defensori della causa ecclesiastica. Non porterò qui tutte le assurditá scritte da qualunque di loro, ché in veritá è una colluvie d'inconvenienze, ma mi restringerò solamente alle cose scritte dalli cardinali, dalli padri gesuiti e da alcuni altri piú principali. E incomminciarò dalla materia che appartiene al governo: nel che la dottrina stampata nelli loro libri contiene li infrascritti capi, cioè:

I. — Che il papa ha ogni potestá non solo spirituale, ma ancora temporale sopra tutti li prencipi del mondo, li quali dependono da lui propriamente come sudditi e vassalli quanto

al dominio politico, da lui ricevendo il tenore del governo ed il vigore di amministrar li stati.

II. — Ch'egli è monarca temporale di tutto il mondo, e che ogni potestá temporale viene da Dio mediante il papa, e però è subdelegata da lui e subordinata ad esso: per il che da ogni prencipe, se bene non ha altro prencipe temporale superiore, si può appellar al papa nelle cause temporali e civili. Onde il papa può anco instituire imperii e dominii, confirmarli e deporli, e muoverli guerra quando non l'ubidiscono, sí che quella sola è legittima potestá che è approvata dal papa, e non è legittima quella che è riprovata da esso: e che può privare li prencipi supremi de' principati, dominii, regni e imperii.

III. — Che fa legge a tutti li prencipi, e annulla le fatte da loro, e può commandar al prencipe che revochi qualunque legge.

IV. — Che ha potestá di giudicare le cause temporali delli prencipi, e ubligarli ad ubidire con forze ed armi, se sará bisogno.

V. — Che vacando li regni, può esercitar in quelli ogni giurisdizione per propria autoritá.

VI. — Che può commandar alli prencipi cattolici che castighino con le armi li prencipi rebelli a lui; li qual prencipi, se ben non hanno potestá nelli stati degli altri, debbono però procurare che il papa sia ubidito e li ecclesiastici rispettati, constringendo per forza d'arme li altri prencipi a ciò fare.

VII. — Che mancando il prencipe di conservare li privilegi alli sudditi, può esser castigato dal papa.

VIII. — Che al papa appartiene la dechiarazione di tutti li dubbi non solo nel foro ecclesiastico, ma ancora nel secolare, cosí nelle cause civili, come nelle criminali; e che non si può partire alcuno dalla dechiarazione del papa, se bene la lite, cosí quanto alla causa come quanto alla persona, sii temporale.

IX. — Che in controversia mera temporale, cosí per rispetto della causa come della persona, bisogna ubidire al papa, e non replicare, se ben contenesse ingiustizia.

X. — Che se il papa commanda ad un laico in cosa temporale ed ingiusta, è tenuto ubidire; anzi se il papa commandará ad un laico che li dia i suoi beni propri, e perciò lo scommunicará, quel laico è ubligato servare la scommunica.

XI. — Che li prencipi sono ubligati ubidire al papa in qualonque cosa commanda, eziandio nelle cose temporali; e non lo facendo, esso possi castigarli e punirli.

XII. — Che in ogni cosa il prencipe è obligato compiacere al papa, senza guardare se sia giusta o ingiusta; e se tutto il mondo sentisse contra l'opinione del papa, si debbi però stare a quello che il papa dice; e non è scusato dal peccato chi non segue il parer del papa, se ben tutto il mondo l'avesse per falso.

XIII. — Che se il prencipe fa legge contro la libertá delli sudditi, possono essi aver ricorso al papa, e il papa può proteggerli; e li populi debbono sforzarsi di stabilire questa dottrina, perché importa loro avere chi possa reprimer il principe e frenarlo con censure e forze d'armi, e cosí proteggerli, poi che non vi è altra áncora sacra per mantener la libertá delli populi e defenderli dalla tirannide delli príncipi, se non l'autoritá del papa.

XIV. — Che il papa può far predicare senza licenza del principe, può far edificar monasterii e case di religiosi, può sforzare li cristiani a vendere li suoi stabili per questo servizio.

XV. — Che l'interdetto si mette acciò li populi si sollevino contro il principe; li quali populi anco sono chiamati in defesa della chiesa, acciò il principe, impaurito e spaventato, cedi al pontefice.

XVI. — Che l'autoritá del prencipe sopra li suoi sudditi laici non è *de iure divino*; e che li ecclesiastici debbono ben esortare il populo ad obedir il prencipe, ma essi ecclesiastici però debbono esser arbitri se il precetto del principe sia conveniente o no.

XVII. — Che li ecclesiastici in modo alcuno e per nissuna causa sono soggetti alle leggi o alli precetti delli prencipi,

né da loro possono esser puniti per qualsivoglia delitto, eziandio di lesa maestá, se bene li suoi superiori non volessero essi punirli.

XVIII. — Che essi ecclesiastici non debbono alli prencipi né tributi né gabelle né obedienza, ma solo possono per caritá sovenirli, come fa il capo le membra inferiori ed ignobili.

XIX. — Che tutte le cose che impediscono la grandezza, libertá e total esenzione delli ecclesiastici, in qualonque cosa sia, è gravissimo peccato; che non si può limitare li acquisti degli ecclesiastici, se bene avessero venticinque volte tanto.

XX. — Che l'aver un prencipe nella sua milizia ed alli suoi soldi persone che non siano della professione romana e che non ubidischino al papa, è enorme peccato.

XXI. — Che ancora è peccato gravissimo trattare o tener commercio con prencipi che non ubidiscono al papa.

Ho voluto referir le loro proposizioni e dottrine che toccano il governo, con le loro parole, senza darne alcun giudizio, rimettendo quello alla somma sapienza di vostra Serenitá. Ma nelle materie di altro genere mi convien ben accennare qualche cosa intorno la qualitá della dottrina loro, lasciando da canto le speculative, che facilmente non sono intese da tutti, le quali sono innumerabili. Imperocché è avvenuto a quelli scrittori secondo il proverbio, che per defendere un mendacio si passa a dirne molti. Il signor cardinal Bellarmino, parendoli troppo abbietta l'autoritá spirituale, scrive che il restringere l'obedienza debita al papa nelle cose spettanti alla salute dell'anima è un ridurla in niente; da che si vede in qual conto la corte tenga le cose dell'anima e spirituali, poiché li danno il titolo di «niente», con tanto poco rispetto delli santi apostoli di Cristo e di Cristo stesso figlio di Dio, che non volsero altra potestá, né hanno atteso ad altro, né altra obedienza hanno mai adimandato, che nelle cose spettanti alla salute dell'anima; anzi hanno anteposta la salute d'un'anima sola a tutte le giurisdizioni e grandezze mondane. Tutti poi questi scrittori unitamente s'ingegnano di dar al papa epiteti divini;

per il che nelle sudette opere scritte da loro dicono che il papa è un sole di giustizia, lume della religione, che rappresenta immediate la infinitá di Dio, che *scrutatur corda et renes hominum*, che il giudicio e la sentenzia del papa e de Dio è una, e una è la corte del papa e de Dio; che il papa è un Dio in terra, del quale è scritto: *Deus stetit in synagoga Deorum*; che il papa è principio dove dependono li beni eterni e temporali; che può levare l'obligo delli precetti della legge naturale; che dubitare della potestá del papa è tanto quanto dubitare della potestá di Dio. Li quali modi di dire, cosí blasfemi e ingiuriosi contro la maestá de Dio, eccedono ogni censura, sí come anco altre proposizioni che defendono, come quella che san Paulo appellò a Cesare e non a san Pietro non perché fosse legittimo giudice, ma per non far ridere; che Cristo disse: *Regnum meum non est de hoc mundo*, non perché non fosse re temporale, ma perché era vicino alla morte, e parlò come un uomo moribondo che lasciava le sue cose di questa vita; che li magi ricercarono Cristo come re di regno mondano ereditario; che Cristo nella sua fanciullezza aveva regno temporale, e non aveva regno spirituale; che le parole: *Quod Deus coniunxit, homo non separet*, non includono il pontefice. Le qual cose tutte, cosí manifestamente contrarie alla scrittura divina, mostrano quanto questi scrittori intendino le cose della fede.

Ardiscono anco alcuni di essi dire che la esenzione de' clerici essendo constituita per decreti pontificii, è tanto valida come se fosse statuita da Dio, uguagliando le leggi umane, soggette ad infinite mutabilitá, alla legge divina immutabile. Si burlano anco, per non dir peggio, delli santi pontífici antichi che resero l'onor debito alli prencipi, dicendo che hanno mostrato soggezione alli imperatori per le condizioni di quei tempi, che ricercavano quel modo di procedere, perché l'imperio del papa si doveva introdur a poco a poco e non conveniva spogliar immediate del loro dominio li prencipi nuovamente convertiti, ma bisognava permetterli qualche cosa per interessarli. Dio perdoni alli inventori di tali biasteme!

Non si può restar di notare ancora che, per inalzar il loro credito ed essere ubiditi a cenni, contra la dottrina dell'evangelio e dell'Apostolo dicono che se il cristiano fará contra la legge di Dio per ubidire al prelato, non peccará; il che è falsissimo e dannatissimo, se non in un caso solo, quando il cristiano, avendo usata ogni diligenza possibile, non averá potuto conoscere che il fatto fosse contra il divin precetto.

Lascierò di toccar altre proposizioni in materia di conscienzia, dignissime di censura, come quella che il timore non iscusa da qualsivoglia precetto del papa; cosa contraria a tutta la teologia buona ed alla pratica d'ogni buon cristiano, qual tiene che nissun timore iscusi dall'osservanza della legge divina naturale, ma che il giusto timore iscusi dall'osservazione di qualsivoglia legge positiva. Solo dirò per fine che nella prima scrittura che mandarono fuori ebbero ardir di dire contro l'evangelio che nelli moti d'allora fosse stato lecito alli curati delle chiese, nelli confini dello stato, partirsi dalli proprii carichi, e che le confessioni che il popolo faceva alli altri sacerdoti che servivano a quelle chiese, e li matrimonii celebrati da loro erano irriti e nulli, e quelle congionzioni erano concubinati, e li figli illegittimi; cosa non solo falsa, ma anco perturbativa delle buone conscienzie.

Io non so se si lamentino perché le sii stato detto che hanno publicato scritture false e levato fuori delli libri de' buoni autori quelle cose che facevano per l'autoritá de' prencipi; ma questo è tanto notorio, comparando li libri delle stampe antiche con le moderne e leggendo il loro libro intitolato *Index expurgatorius*, che non vi è bisogno d'altra prova. Dal solo libretto intitolato *Practica papiensis* di Ioan Pietro Ferrario, composto giá innanzi cento anni, sono levati piú di dieci luochi che defendevano l'autoritá temporale de' prencipi, e sarebbe cosa infinita nominare tutti li autori a' quali è stato aggionto o levato qualche cosa per servizio temporale della corte. È noto a tutti che da papa Leone IV, circa l'850, fu composta una orazione dove si diceva: *Deus qui beato Petro apostolo tuo, collatis clavibus regni coelesti, animas ligandi atque solvendi*

potestatem tradidisti etc.; e cosí è stato letto nella chiesa da quel tempo sino al nostro per settecento cinquant'anni, e stampato anco in tutti li messali e breviarii. Adesso, dopo il 1600, il cardinal Baronio è stato autore di levar il vocabolo *animas*, e vuole che si dica assolutamente *ligandi et solvendi*, pretendendo con questo di estendere quella potestá alle cose temporali, la quale con la parola *animas* non poteva abbracciar salvo che le sole spirituali; e cosí hanno commandato che si stampi in tutti li messali e breviarii, e si eseguisce. Quando sará passato qualche anno, guai a chi dirá che quel vocabolo *animas* vi fosse; sará subito notato per eretico. Ma questi particolari ricercano piú longo trattato.

Prima ch'io passi piú oltre, mi costringe la caritá cristiana e la moderazione conveniente a distinguere li scrittori della parte ecclesiastica dalle cose scritte da loro, e parlando delle cose scritte solamente, dire che tutte quelle quali esaltano il pontefice al pari di Dio sono blasfeme ed empie; quelle che vogliono darli autoritá temporale sopra li prencipi supremi, o che levano a quelli l'autoritá che Dio ha dato loro, sono tiranniche ed usurpative, contrarie alla dottrina della scrittura sacra, e però meritano d'esser condannate; e dove concitano li sudditi contra li loro prencipi naturali, quelle sono sediziose e scandalose. Quanto s'aspetta al vocabolo di «eresia», io non l'adoperarò iperbolicamente, o per detraere e calunniare, ma dirò con ogni simplicitá che questa voce non solo significa una pertinacia che neghi alcun delli articoli della fede, ma ancora quella la quale, formatasi una opinione sua propria che non sii veramente di fede, vogli constringere li altri a crederla come se di fede fosse, separandosi da quelli che tengono la fede cristiana sincera, senza aggionzione di quello che essi vorrebbono. Volgarmente si dice, ma anco veramente, che è eretico chi crede poco e chi crede troppo, cioè chi nega alcun articolo di fede e chi vuole per articolo quello che non è. Il negare che il prencipe secolare non abbi da Dio la cura della publica tranquillità e di castigare li cattivi e premiare li buoni, è negare un capo della fede. Il dar al papa una esorbitante e

spaventevole autoritá, senza termine, senza legge e senza regola, è una falsa opinione, aliena dalla scrittura e dalli santi padri; ma l'asserir appresso che sia necessario alla fede crederla, è eresia. Questo tanto dico quanto alle proposizioni; ma quanto alli autori, son ben sicuro che alcuni di loro, quali conosco, nel secreto della loro conscienzia hanno altre opinioni, e con difficoltá mi persuado che li altri credino tutte le assurditá che hanno detto; però quel che sia della loro intenzione è meglio, secondo il precetto di san Paulo, lasciarlo al giudicio divino, che solo penetra l'interiore dell'uomo. Non si possono giá in modo alcuno scusare delle maledicenze, detrazioni ed ingiurie tanto ignominiose, scritte contra la serenissima republica, trattando il senato da empii usurpatori, rapaci, oppressori de' poveri e crudeli, e le sue leggi tassandole per empie, perniciose e scandalose, detraendo anco al governo, con dire che abbiano usurpato beni della chiesa, eccitate calunnie alli gentiluomini di terraferma per metter piede nelli territorii di quelle cittá; che succhiano il sangue e mettono sotto agrissima servitú e tirannia li vasalli, sí che nel cristianesmo non sia gente piú miserabile di essi; che in Padova regnino eresie ed ateismo che si diffonde per Italia, ed altre tali innumerabili cose, de quali ogni libretto uscito dalle parti pontificie ne è assai infetto, e nessuno esente, ma alcuni talmente ripieni, che niente altro contengono se non solo maledicenze. E lo dico senza iperbole, come li doi libri *Filoteo* ed *Eugenio* del padre Possevino, e l'*Antidoto* del padre Ernando Bastida, gesuiti; quello di Agesilao Mariscoti, di Baldassar Nardi, ed altri ancora, li quali delle cause controverse non trattano ponto, ma sono puri libelli famosi contro la serenissima republica. E certo io non so con che conscienzia li padri inquisitori ed altri superiori ecclesiastici li hanno sottoscritti e licenziati alla stampa. È pur chiara cosa in san Paulo che li maledici e detrattori saranno esclusi dal regno di Dio. Io non veggo come si possino scusare dal peccato né li autori, né li approvatori.

Nell'*Indice* di papa Clemente VIII è fatto precetto che in tutti li libri sieno cassate quelle cose particolari che detraeno

alla fama del prossimo, e massime delli prencipi, e tutte le facezie e motti che sono in pregiudicio della fama e riputazione d'altri. E pur hanno concesso di stampar intieri libri, dove nessun'altra cosa a fatto si contiene, salvo che ingiurie, falsitá e calunnie contro una cristianissima e floridissima republica. Ed ancora la corte ardisce di sostentarle, e non fa di quelle come delli altri libri compresi nelle stesse loro regole, ma in contrario si lascia intendere d'esser disgustata perché si conservi le opere scritte a favore della causa della republica serenissima con ogni modestia, le quali trattano solo la controversia, senza passar oltra e notare li mancamenti della corte, non per mancamento di materia, che è molto ben noto al mondo quanto abondi, ma solo per usar la debita convenevolezza di non passar dalle cause alle persone, come fanno quelli che non hanno ragione.

Ma lasciando da canto questi libelli famosi, quali (ardirò di dire) è piú indecenza del pontefice che pregiudicio della repubblica che non siano estinti, e tornando alli interessi della corte, la qual vuole chiamar eresia tutto quello che si oppone alla grandezza temporale dove ella aspira, e tutto quello che non li concede un'autoritá senza fren di giustizia e prudenza, senza termini di onestá ed equitá, senza rispetti né divini né umani, tenendo per fede cattolica tutto quello che è a favore della sua pretensione, se ben reprobato dalle divine scritture e dalli padri ortodossi, sará necessario considerare che quando il mondo vogli rimettere nell'arbitrio del pontefice se egli debbia essere prencipe universale di tutti li cristiani, anzi di tutto l'universo, sarebbe da ascriverli ad estremo mancamento quando non ricevesse l'occasione di regnare, portagli dalla pazienza universale, ed esso spontaneamente rifiutasse quello che è l'ultimo e supremo di tutti li desiderii e voti umani, cioè il regnare (io parlo adesso secondo li affetti umani, non secondo li consegli ed esempi di Cristo), ed ingiustamente s'accusarebbe alcuno di ambizione se abbracciasse quelle occasioni che li sono offerte, con ammettere non solo per vero, ma per articolo di fede che egli abbia una tanta potestá; anzi piú tosto conver-

rebbe riputarlo negligente e da poco, quando lasciasse passare cosí desiderate occasioni. E sarebbe semplicitá credere che una tal occasione non dovesse esser abbracciata, anzi incontrata da quella sorte di persone che giá tanti anni non machina altro, con tutti li artificii immaginabili, con estorsione delle scritture divine, con abuso delle cose sacre, con libri supposti e falsificati, istorie finte, estinzione di buoni libri, premi a chi aiuta le imprese. È una vana e repugnante opinione dire che il pontefice sia legittimo padrone di tutti li stati, che abbia potestá di commandar alli prencipi nelle cose temporali, che possi esentare dalla loro potestá quelli che offendono la maestá, quelli che turbano la publica tranquillitá, e poi quando fa alcuna di queste cose riprenderlo d'ambizione. Chi usa la ragione sua, che li viene tollerata per legittima, non fa torto ad alcuno; nessuno di lui con ragione si può dolere; *scienti et volenti*, dicono li giureconsulti, *non fit iniuria neque dolus*. Noi siamo certi che il credere è principio dell'operare, e non è possibile che vostra Serenitá vogli o permetta alli soggetti suoi di credere che il papa sia superiore a lei in temporale, e poi non voglia che nelle stesse cose temporali sii piú obediente al papa che a lei; e tanto piú quando conceda che debbino crederlo per articolo di fede.

Questa è la causa per la quale li defensori delle ragioni publiche hanno scritto la dottrina sopra esplicata, che tanto dispiace alla corte. Né questo è stato senza necessitá, ma sempre in risposta, e per non lasciar prender piede nell'animo delli sudditi quella dottrina, che era publicata per levarli dall'affezione ed obedienza di vostra Serenitá. Gli ecclesiastici sono stati primi a scrivere, usando modi sediziosi: era pur necessario che li inganni loro, le loro falsitá fossero scoperte. Se dopo l'interdetto fosse restato il libro di Bellarmino scritto in volgare senza esser confutato, qual persona semplice o qual mediocre non sarebbe restata persuasa che da vostra Serenitá non fosse defesa una causa ingiusta? Di aver detto cosa alcuna falsa son sicuro non poter esser ripreso; il tutto lo mostrarò per la scrittura divina, per li sacri canoni, per la dottrina delli

santi e per li medesimi loro scrittori. Dell'opportunitá parimente non sarò ripreso, perché abbia passato li termini, dicendo cosa che, se ben vera, si potesse però tacere, imperocché niente è detto in proposta, ma tutto in risposta. È ben cosa certa che non si può levar la forza ad una scrittura se non con stabilire la dottrina contraria alla falsa che vorrebbe introdurre. Avendo la corte dato principio a scrivere contro le azioni della republica, come si è detto, non era possibile lasciar quelle invettive senza risposta, se non mettendo in pericolo tutti li sudditi di rivoltare verso il papa l'attenzione dovuta al prencipe suo naturale. Accommodata la controversia, se una parte e l'altra avessero abolito ogni memoria delle passate differenze, sarebbe riuscito un esito desiderabile; e Dio volesse che quel giorno istesso si fosse messo in perpetua oblivione cosí la controversia passata come tutte le cose che da quella sono seguite! Ma la corte, intenta come sempre alli vantaggi, pensò poter con li suoi artificii abolire la memoria della defesa, facendo restar viva quella dell'offesa, con non far menzione alcuna delli libri nel componimento, ma facendo dopo valere la sua anticipata e però invalida proibizione contra li nostri. Non è piaciuto a Dio che tal artificio abbia sortito; però essi passano a trattare di novo la medesima materia, dove se ancora proponessero di estinguere tutte le scritture formate cosí dall'una come dall'altra parte per estinguer insieme ed abolire la memoria delli disgusti e vivere nella pace e tranquillitá che Dio commanda, la proposizione sarebbe da lodare ed abbracciare. Non va però a questa via il voler estinguere le buone e solide ragioni d'una parte, e voler che vivino le invettive e li libelli famosi dell'altra, per sradicare la memoria delle ragioni di vostra Serenitá e piantare nelli animi degli uomini l'opinione trattata nelle loro scritture, che le leggi del senato sono inique, le provisioni contro l'interdetto sacrileghe, per far apparire che la serenissima republica abbi defeso una causa ingiusta, e meriti quei titoli datigli dalli detrattori, in luoco delli onorevoli e pii ch'erano debitori di darli. Parimente il dimandare che siano censurate le scritture nostre e non toccate le loro è

una proposta che il concederla partorirebbe l'istesso effetto, ed ancora sarebbe di scandalo a molti buoni cattolici. Imperocché se la corte con li suoi aderenti biasmano quello che è stato scritto contro loro, non minor parte del mondo cristiano e cattolico loda quello che noi abbiamo scritto, e riprende lo scritto da loro. Sarebbe anco di pregiudicio publico, in quanto mostrasse di diffidare che le azioni del senato, quali, come di sopra ho detto, sono li fatti espressi in parole dalli scrittori, si mettessero in difficultá, e le azioni pontificie in contrario restassero con l'approbazione delle loro scritture confirmate. Non bisogna ingannarsi: il concedere che si censurino le scritture nostre sole è un aperto approbare le loro. E quando le loro sono approbate, la lite è finita: si confessa contra ragione e contra giustizia che la repubblica ebbe il torto.

Per questi rispetti, nella trattazione dell'accommodamento, facendosi menzione delle scritture, fu prudentissimamente deliberato da vostra Serenitá che si farebbe delle nostre quello che il pontefice facesse delle sue. E però se al presente per dar fine a tutti li disgusti si debbono esaminare le nostre, è conveniente esaminar ancora le loro. Quando essi dicono che a loro soli pertengono li giudicii della fede, prima se gli nega che qui si tratti di fede, anzi solamente si tratta di giurisdizione temporale, che è cosa politica, né sta a loro fare che pertenga alla fede tutto quello che li loro interessi vogliono, altramenti con gran facilitá s'impadronirebbono di tutto con fare tutto di fede. La fede, disse san Paulo, è delle cose invisibili, non vuole stati e giurisdizioni temporali. Questo è ben il capo della nostra controversia. Poi si aggionge quello che disse papa Nicolò I nel canone *Ubinam legistis*: che la trattazione della fede è una causa commune a tutti li cristiani, a chierici ed a laici. Finalmente per troncar ogni difficoltá si dice che questo parlare cuopre un'equivocazione, dalla quale alcuno facilmente può esser ingannato. Imperocché altro è quando una materia è concordemente intesa da tutti e non vi è differenza di dottrina, e che alcuno si eccita in qualche impertinente novitá: in questo caso segue un giudicio facile, dove non occorre se non udir quello che è attore

della novitá, piú sopra le cose *de facto* che *de iure*; e per questo sono fatti li offici dell'Inquisizione. Ma quando una dottrina è in controversia, perché per l'una parte e per l'altra vi è numero notabile di persone (come al presente tra' cattolici sono molti quelli che non ammettono nel pontefice una potestá senza regola e che asseriscono la potestá temporale delli prencipi supremi essere assoluta e non soggetta ad altri che a Dio, e dall'altra parte la corte romana vuole assoggettirsi li prencipi e poter ogni cosa sopra loro), in questi casi non si corre alla condanna, massime con lo stare sull'universale e non saper descendere allo speciale che si reprenda, ma s'instituisce prima una conferenza, dove ciascuna delle parti censura l'opposita e defende la sua sentenza. Cosí la materia si digerisce, e la controversia si deduce in stato che facilmente le parti concordano, e quello che falla riconosce, o vero viene convinto del suo errore.

Il maturare le difficultá con tal conferenza non è cosa nova: anticamente tutte le controversie sono state trattate in questo modo, e modernamente sono sí fatti innumerabili di questi colloqui; ma per non tediare con esempi dell'antichitá, né meno con lontani, ne dirò uno solo, successo in Roma in questa nostra etá, che doverá chiuder la bocca a ciascuno. In questi anni è nata una molto importante controversia tra l'ordine di san Domenico e la societá dei gesuiti. La materia è cosa propriamente, formalmente, e non per reduzione, materia di fede, imperocché si tratta della grazia diviva per la quale ci salviamo: senza la cognizione di quest'articolo non può star la chiesa di Dio; questo è il suo fondamento non umano, ma divino. Le materie controverse tra il pontefice e vostra Serenitá sono di cose temporali, di beni stabili, di diritti, di fabriche, di delinquenti e delitti. Senza queste cose la chiesa è stata e starebbe; ma senza la grazia di Dio non sarebbe alcun cristiano. Ora in una materia di questa sorte tanto importante li dominicani hanno affirmato di trovar, in un libro di Lodovico Molina gesuito, ventuna eresie di conto fatto, hanno cavato fuori le proposizioni che dannano, le hanno censurate, e li gesuiti si sono opposti defen-

dendole. Non si è corso a Roma in furia (se ben meritava la grazia di Dio che per sua esaltazione si facesse qualche cosa con fervore), ma papa Clemente instituí conferenza l'anno 1600, qual è durata sino al 1605, dove per questi cinque anni continui, ed in scrittura ed in voce, li dominicani hanno mantenuto che quelle ventuna proposizioni sono eretiche, e li gesuiti sono sforzati in quel modo che si può a difenderle. La cosa per la morte di Clemente si fermò: resta pur nel mondo un libro, nel quale una religione tanto celebre quanto la dominicana mostra che vi sono ventuna eresie, esplicate in particolare in una materia cosí relevante quanto è la grazia di Dio, e non si pensa di venirne al fine: e adesso vorrá la corte che su l'universale, senza saper dir che, si dannino libri che trattano delle ragioni che li príncipi hanno di difendere li stati loro dalli tentativi di chi vuol usurpare la loro giurisdizione? Li gesuiti non si perdono d'animo perché una religione intiera, la dominicana cioè, dica che nelli suoi libri vi siano le eresie, e pur si tratta di fede, e si discende al particolare: meno noi dobbiamo muoversi per l'opposizione che la corte fa, dove si tratta de cose temporali e senza discendere al particolare, né lasciarsi intimorire da quel vocabolo, perché sí come quando fosse preso nel suo significato sarebbe da aborrire sopra tutti, cosí, abusato come adesso l'abusano, non debbe spaventar alcuno. E quando li romani dicono che alcuna cosa è eresia, al primo bisogna vedere se è di cose spirituali o temporali; e quando sii de spirituali, conviene tenerne conto grande, ma nelle cose temporali non sta l'eresia. Ben con questo nome tentano d'infamare le giuste difese che si oppongono alle usurpazioni. Quel che fosse per succedere nella conferenza è facile giudicarlo dalle cose successe; imperocché dui libri nelle passate controversie sono stati esaminati, censurati, oppugnati e difesi: uno della parte romana, che fu il trattato del signor cardinale Bellarmino contro Gerson, oppugnato nell'*Apologia* e difeso da esso stesso cardinale con un suo proprio libro, nel quale la difesa sua nelli punti piú principali consiste in giuramenti di « non aver avvertito », ed in confessione di « non aver saputo ». L'altro libro

dalla nostra parte è quello delle *Considerazioni*, oppugnato dal Bovio e difeso nella *Confirmazione*: l'oppugnazione e la difesa sono insieme; non ci è bisogno di sottil discorso per conoscere che sii ben difeso.

Questa è la causa: e mi convien replicar spesso, perché la corte di Roma vorrebbe star nel suo censurare in universale, per non aver risposta, e per non tirarsi adosso il giudicio di tanti, che in diverse regioni cattoliche conoscono la veritá nelle materie controverse. Ma con che conscienzia può dimandar la corte che il giudicio in questa causa li sii concesso? È cosa chiara non solo per la legge civile e canonica, ma anco per legge naturale, che il giudice di una controversia non debbi aver parte nella lite, e che non si risolvi inanzi la cognizione, ma sospenda il suo giudicio, mentre il processo si fa, neutrale tra ambedue le parti, per dir il suo parere e dar la sentenzia quando sará concluso nella causa. Tutte due queste condizioni mancano nella corte e nelli ministri di essa: la prima, perché essi sono la parte avversa nella lite, essi pretendono essere offesi, e che li sii messo in difficultá quell'imperio di tutto il mondo al quale aspirano, quell'assoluta ed infinita potestá sopra tutte le cose mondane, quella cieca obedienza che prendono da tutti: la seconda li manca, perché essi giá hanno fatto la sentenzia inanzi il processo. E che dico inanzi il processo? Anzi avanti il fatto hanno condennato non solo li libri scritti a favor della serenissima republica, non esaminati e non difesi, ma anco tutti quelli che per l'avvenire fussero scritti. Come si può trattare inanzi un giudice, che condanna non tanto prima che udire, ma inanzi che il condennato sii nato? Chi può dubitare che se bene l'autoritá del giudicare in questa causa fosse propria loro, e non avessero nissun interesse, come hanno, nella controversia, per il solo aver prevenuto nel giudicio e pronunziata la sentenzia inanzi la cognizione, si sarebbono privati della facoltá di giudicare?

Ma un indicio piú chiaro abbiamo qual sii la mente della corte in questa materia. È andato a Roma maestro Marc'Antonio Capello, uno di que' che hanno scritto; la causa sua

è stata veduta, questo è certissimo: perché non hanno publicato la sua retrattazione, se ha detto cosa alcuna falsa? Tuttavia il libro suo resta, hanno l'autore in mano, e non ardiscono publicare in che pretendino ch'egli abbia errato. Ma di piú: s'intende anco ch'egli abbia scritto un libro contrario a quello: perché almeno non darlo fuori, e coll'opera dell'autor istesso (se non vogliono con la loro censura) mostrar li falli? Non vi può esser altra ragione di ciò se non questa, che quando il mondo confrontasse lo scritto di fra' Marc'Antonio in Vinezia con lo scritto in Roma, si confirmasse che non vi è opposizione alla dottrina di Vinezia. Si dice nel santo evangelio che la veritá non teme la luce, anzi l'ama, ma la falsitá e la malizia cerca le tenebre. Non è conveniente che la corte si cuopra con l'autoritá del pontifice. La difficultá presente non è a chi tocchi, ma che si faccia con li debiti modi che siino censurate tutte le scritture di ambe le parti, siino esaminate, siino oppugnate e difese, e non dannate senza cognizione. Sí come nissun nega il giudicio a chi lo debbe dare, cosí li modi soliti e debiti da servarsi in simili occorrenze sono statuiti e per le regole e per li esempii passati. Si sa ben certo che la Santitá sua, piena di pietá e giustizia, non ha altro fine che di governar il suo pontificato con quei consigli ecclesiastici, li quali usati hanno fatto prosperare la santa chiesa nella felicitá spirituale, e li stati cristiani in temporale tranquillitá. E pertanto è giusta cosa metter il tutto alla luce, conferire e censurare tutto quello ch'è stato scritto da ambe le parti, ed in tal modo maturare le difficultá, e metter il tutto in chiaro. Il che fatto, la Santitá del pontefice, seguendo li esempi de' santi papi suoi precessori, potrá metter quel fine che la unitá e caritá cristiana richiede. Ma quando la corte persista nel voler che la condannazione fatta da lei delle cose non esaminate e non scritte anco sii tenuta per valida, non vi è altro rimedio che rimetter la causa a Dio giusto giudice, e pregarlo che doni grazia a li cristiani di far la sua santa volontá.

Umil.mo e dev.mo servo
F. Paulo di Vinezia.

PARERE SOPRA IL MANDAR A ROMA IL PATRIARCA

Serenissimo Principe,

Nella presente difficoltá, dove si tratta se la Santitá del sommo pontifice con buone ragioni dimandi a vostra Serenitá che mandi a Roma l'illustrissimo Vendramino, patriarca eletto, per essere esaminato, viene inanzi ogn'altra cosa in considerazione quello che li sacri canoni in tal materia ordinano. E questo è che quattro condizioni sono ricercate in quelli che s'hanno da promuovere alli vescovati: che siino di etá di trent'anni, nati di legittimo matrimonio, e commendabili per scienzia e bontá di vita. Come si dovesse far esperimento di questo, papa Innocenzio III nel concilio lateranense ordinò che, acciò il sommo pontifice potesse pigliare conveniente informazione di quelli che a lui toccava confirmare, qualonque eletto fosse tenuto presentarsi inanzi a lui personalmente, se questo si poteva far commodamente, o vero mandar persone idonee, da quali si potesse ricevere l'informazione. Ed in conformitá di questa constituzione, per trecento quarantacinque anni dopo che fu ordinato questo canone, sino al concilio tridentino, si è costumato che nessuno eletto o presentato ad un vescovato è stato mai sforzato andar in persona per render conto della sufficienza sua o di altra delle qualitá requisite, ma l'informazione è stata pigliata o per processo fatto in Roma o per processo commesso *in partibus*, o vero, quando il pontefice, per cognizione che egli avesse inanzi, era certo delli requisiti nella persona, ha proceduto alla promozione senz'altro processo e informazione.

Nel concilio tridentino s'è aggionto in particolare, per quello che s'aspetta alla sufficienza, che dovesse esser dottore o licenziato in teologia o in canonico, o vero per testimonio publico di qualche universitá giudicato idoneo ad insegnare. Il che è stato servato sino al pontificato di Clemente VIII, il quale deliberò che qualonque doveva esser provisto di un vescovato in Italia e Sicilia solamente dovesse esser esaminato della dottrina in presenza sua, e perciò anco instituí una congregazione de cardinali, prelati ed altri grandi, che dovesse in sua presenza far questo esame: e pare che sino al presente non sia stato promosso alcuno in Italia e Sicilia, salvo che nel modo sopra detto; e si dice ancora che il patriarca Zane, di buona memoria, sia passato per questo esame. Laonde al presente il sommo pontefice, ricercando che l'illustrissimo signor Vendramino, eletto dall'eccellentissimo senato, vadi personalmente a Roma per essere esaminato nel modo sopra scritto, non può valersi di alcun canone vecchio né di altra ragione, salvo che del decreto di Clemente VIII e dell'esecuzione di esso nella promozione del Zane.

Ma a queste ragioni pare che si possi satisfare assai pienamente. Quanto al decreto di Clemente, con dire che non ogni ordinazione d'un pontefice è perpetua, ma alcune terminano con la vita loro. Di questo genere sono tutti li decreti fatti in voce, ed anco quelli decreti che, posti in scritto, si chiamano regole di cancellaria, quali alla morte del pontefice spirano, e molti altri. Ora si tiene che papa Clemente non abbia stabilito la sua ordinazione per breve *ad perpetuam rei memoriam*; il che se è vero, è sufficientemente evacuata questa obiezione. Per il che non si può far manco fondamento alcuno sopra l'esamine del patriarca Zane, se bene fosse vero, imperocché, essendo fatto in virtú d'una ordinazione che allora aveva forza e ora non ha piú vigore, non si debbe portare per esempio. Oltre che non è tanto chiaro che il patriarca Zane sia stato veramente esaminato nel modo ordinato da Clemente, imperocché, se ben si presentò al pontefice inanzi quattro cardinali, non erano però quelli della congregazione

dell'esamine, che erano otto, né vi erano le altre persone di essa congregazione, né era il giorno del marti, deputato a quella: onde, se bene papa Clemente trattasse qualche cosa col detto signor patriarca, non si può dire che fosse veramente esaminato. E di questo è ottimo argomento ancora che nelle bolle non si fa menzione alcuna di esamine.

Per il che, evacuate queste opposizioni, non resta altra difficoltá, se non quando la Santitá del sommo pontefice presente dicesse che vuole l'esamine in sua presenza non per disposizione delli sacri canoni, né in virtú dell'ordinazione di papa Clemente, ma in virtú d'una simile fatta da lui, alla quale è il dovere ubidire, sí come è stato ubidito il suo precessore nella promozione di Zane. Al che si potrá rispondere, come di sopra, che quello non fu veramente esame, e confirmar anco questo con la promessa che fu fatta di non esaminarlo; ma se si replicará che si fará l'istesso in questo, che sará onorato nell'istessa maniera, e non esaminato nel modo degli altri, ma sará trattato appunto come il patriarca Zane, si può rispondere che, vedendosi come quell'azione fatta allora viene presa per esamine e tirata in consequenza, per tanto non è bene dar occasione con un'altra di confirmar l'opinione, la quale è pregiudiziale alle ragioni della serenissima republica.

E quando si dovesse venir a mostrare che pregiudicio si faccia a vostra Serenitá, e perciò si trattasse del suo iuspatronato, non pare che sia bene in modo alcuno valersi, per molti ed importanti rispetti, del breve di Pio IV, ma solo della ragione che da immemorabil tempo, anzi dal principio che questa cittá ebbe vescovo, prima il Consiglio maggiore, poi il senato hanno fatta questa elezione; il che senza alcun dubbio è documento sufficientissimo, e basta per provare un iuspatronato regio, o di principe che posseda regni o che sia supremo.

E quando fosse necessario esplicare il pregiudicio che venga fatto al iuspatronato di vostra Serenitá con tal esame, si può facilmente mostrare, considerando esser vero che quando il papa provede ad alcuno d'un vescovato, nel quale la persona provista non ha ragione alcuna, può metterli che condizione

le pare, senza farli alcun pregiudizio; e non li fa torto se volesse mille volte esaminarlo, perché, sí come può senza allegare ragione alcuna negarglielo, cosí può darglielo con che leggi li piace: ma non è cosí dove quello che ha da esser promosso, ha nel vescovato ragione di quello che li giurisconsulti chiamano *ad rem*, come quello che sia eletto o vero presentato da chi ha il patronato. Imperocché, sí come a questi il papa non debbe negarlo senza causa, cosí ogni novitá che viene fatta è suo gravame ed è a suo pregiudizio; poiché il pontefice non dá a quello il vescovato di sua pura e mera liberalitá, ma per la ragione che ha in quello come eletto o presentato; e sí come, salva la giustizia, non debbe senza ragione negarglielo, cosí non debbe ricercar in lui salvo che quelle condizioni che li canoni ordinano, né in altro modo che come è disposto da quelli: dove che alli promossi per sola sua provisione non fa aggravio alcuno se ricerca qual condizione piú le piace, ed in quel muodo che è piú di sua sodisfazione. Per il che, lodando la santa mente del sommo pontefice di esaminare personalmente quelli ai quali egli può a suo beneplacito dare o non dare il vescovato, se gli può metter in considerazione che non è da usare la stessa maniera nell'eletto dal senato, quale pare che ricevi pregiudizio (quando si voglia piú esquisita diligenza per certificarsi della sua sufficienza) di quello che li concilii lateranense e tridentino ricercano. Ed è credibile che la Santitá sua debbia restar persuasa da questa ragione.

PARERE SOPRA UN BREVE PONTIFICIO ALL'ILLUSTRISSIMO PATRIARCA VENDRAMINO SE PREGIUDICHI AL GIUSPATRONATO

Dovendo noi rispondere per commandamento di vostra Serenitá qual sia il nostro parere sopra il breve del sommo pontefice concesso al signor patriarca, *de capienda possessione*, nel quale è posta una clausola nuova che non è in altri simili brevi, e specialmente nel concesso al giá patriarca Zane, la qual clausula è questa: *Quem dilecti filii nobiles viri Dux et Dominium Venetiarum, vigore privilegii apostolici, cui non est hactenus in aliquo derogatum, nobis ad hoc presentarunt*, diciamo riverentemente che è favorevole alle ragioni publiche che nelle bolle del patriarcato si faccia menzione del iuspatronato piú tosto che lasciarlo senza esser nominato, come nel breve al Zane. È ancora favorevole che sia detto: *cui non est hactenus in aliquo derogatum*, per tutte le pretensioni che si potesse promuovere sopra le longhe vacanze passate. Ma dall'altra parte par di qualche pregiudicio che lo si nomini privilegio apostolico, quasi che la republica non abbia il suo iuspatronato *ex fundatione*; se bene alcuno potrebbe dire che l'asserir il iuspatronato *ex privilegio apostolico* non sia escludere quello che si ha *ex fundatione*. Giá fu messo in considerazione a vostra Serenitá che il privilegio di Pio IV conteneva molte cose favorevoli e qualche cosa pregiudiciale, per il che non era né da rifiutare, né da far in quello tutto il fondamento.

Molto piú ci piacerebbe la clausula, se dicesse: *vigore iurispatronatus cui* etc., o pure se dicesse: *vigore privilegii*

cui etc., senza la parola *apostolici*, perché anco il iuspatronato *ex fundatione* è privilegio. Con tutto ciò, perché questo breve è diretto al patriarca, ed in virtú di quello non se li dará il possesso temporale da vostra Serenitá, par a noi che si potrebbe lasciarlo passar cosí, ma commetter al signor ambasciatore che fosse attento alla formazione delle bolle (il che importa) e procurasse che in quelle il iuspatronato fosse nominato, senza venir ad espressione del fondamento di quello, in maniera che restassero intiere ambe le ragioni della republica, cosí quella che ha *ex fundatione*, come quella che tiene per la concessione di Pio IV, mostrando sempre di non saper cosa alcuna del breve presente; il che può benissimo fare, essendo quello diretto al patriarca solamente. E quando non si potesse ottener questo, far instanza che le bolle fossero formate come quelle del Zane, senza nuove clausule: dimanda che è tanto onesta, che non si può in modo alcuno negare. E questo diciamo, rimettendo il tutto alla somma sapienza di vostra Serenitá e di vostre Eccellenze illustrissime.

CONSEGLIO DEL P. MAESTRO PAULO E GRAZIANI SOPRA LA FORMULA DELLE BOLLE DA SPEDIRSI PER IL NOVO PATRIARCA

Giá alcuni giorni fu mostrato al signor cavalier Graziano ed a me un breve della Santitá sua *sub annulo piscatoris* al signor patriarca Vendramino, *de capienda possessione ante expeditionem bullarum*, insieme con un altro di papa Clemente al giá patriarca Zane per l'istessa occasione; li quali essendo dell'istesso tenore, erano differenti in questo solo, che nel breve al signor Vendramino era di piú fatto menzione che egli è stato presentato da vostra Serenitá *vigore privilegii apostolici, cui non est hactenus in aliquo derogatum*. Ed allora noi proponessimo riverentemente in considerazione che quell'aggiunta poteva essere di qualche pregiudizio alle ragioni della republica, imperocché avendo ella il iuspatronato antichissimo *ex fundatione et dotatione*, che è il piú solido di tutti, ed ancora per un breve di Pio IV, nel quale, se bene sono alcune cose favorabili, sono però anco altre pregiudiciali, il fondar al presente le ragioni del patronato sopra quest'ultimo solamente era un escludere le prime e piú valide. Aggiongessimo anco che quel breve, tal qual era, non poteva portare pregiudicio, per esser diretto al signor patriarca e per non esser necessario che sia presentato, non dovendosi dar il possesso temporale se non in virtú delle bolle, al contenuto delle quali era ben necessario aver buona avvertenza. Ponessimo anco due formule, come pareva a noi che si potesse far menzione del iuspatronato, aggiongendo che quando non si avesse potuto ottenere alcuna di quelle, si

procurasse piú tosto che non fosse fatta menzione alcuna di iuspatronato, come nel breve sopranominato concesso al Zane.

Al presente, per commandamento di vostra Serenitá, mi sono state mostrate le bolle del sudetto patriarca Zane, con ordine di segnar il luoco dove fosse a proposito accommodar le clausule secondo il nostro senso; le quali bolle avendo letto diligentemente, trovo che tutte sono simili al breve *de capienda possessione* diretto al Zane (giá veduto da noi) in questa parte che non fanno menzione alcuna del iuspatronato, eccetto in quella bolla che ho posto nella copia, seconda in ordine, quale la corte chiama « la madre », dove vi sono le infrascritte parole: *Quem dilecti filii nobiles viri Dux et Dominium Venetiarum, vigore privilegii apostolici eis desuper concessi, cui non est hactenus in aliquo derogatum, nobis ad hoc per suas litteras praesentarunt.* La qual clausula non so come sii stata posta in quella bolla, non contenendo veritá, poiché è cosa certa che non fu scritto cosa alcuna al pontefice, con quale fosse presentato il patriarca Zane; e questa clausula anco è di gran pregiudicio, in quanto mostra che il principe abbia scritto littere al pontefice, nelle quali abbia confessato che gli presentasse il Zane per vigore d'un privilegio apostolico concesso alla republica, escludendo perciò le sue validissime ragioni *ex fundatione et dotatione* con le continuate presentazioni sino a questo tempo. Per il che al presente sará necessario metter gran cura che non succedano simili inconvenienti. Non conviene al presente in modo alcuno dire che il signor Vendramino sii stato presentato per lettere, poiché anco non è vero; e quella clausula si può accommodare che passerá senza alcun pregiudizio delle ragioni publiche, dicendo in uno dei tre modi: o vero: *quem dilecti filii nobiles viri Dux et Dominium Venetiarum vigore privilegii, cui non est hactenus in aliquo derogatum, nobis ad hoc praesentarunt*; o veramente: *vigore iurispatronatus cui non est hactenus* etc...; o vero: *quem dilecti filii nobiles viri Dux et Dominium Venetiarum nobis ad hoc praesentarunt.* Il qual terzo modo, perché non muta, ma solo leva le parole, sará forse il piú facile e senza suspetti.

Oltre di che, essendo nove in numero le bolle che si spediscono nella provisione d'una chiesa patriarcale, è bene, anzi necessario, procurare che in tutte nove si faccia menzione della presentazione, sí come in tutte nove si fa menzione del consenso delli cardinali. Può occorrere in progresso di tempo che le bolle e li registri di quelle si perdino, e ne resti una sola: se in quella è fatta menzione della presentazione, serve per gran prova del iuspatronato; se non è fatta menzione, serve alli avversari per prova del contrario: cosa che non è da negligere, per tutti li accidenti che il tempo futuro potesse portare: per la qual cosa in ciascuna delle bolle è segnato il luoco e notate nella margine le parole con quali si faccia menzione della presentazione. E questo sopra tutto è da procurar che sia fatto nella bolla serrata che il pontefice scriverá a vostra Serenitá. La qual bolla per degni rispetti non doverebbe esser resa al patriarca, essendo diretta al duce e serrata, ma doverebbe restar nel secreto; sí come anco sarebbe stato bene che quella, la quale è scritta per il patriarca Zane al duce Grimani, come non attinente al patriarcato né alli eredi, fosse stata riposta in secreto, ché di queste lettere in molte occasioni il publico se ne può valere. Le qual cose tutte io rappresento a vostra Serenitá, sottoponendole alla somma sapienza sua e di vostre Eccellenze illustrissime.

POSTILLE

Pag. 43: « Per le opposizioni fatte dal... Bellarmino ». — Nella *Risposta del cardinale Bellarmino ad un libretto intitolato: Trattato e risolutione sopra la validitá delle Scommuniche, di Gio. Gersone theologo e Cancellier Parisino.* In Roma. Appresso Guglielmo Facciotto. MDCVI.

Pag. 48: « Con le antiche stampate in Parigi l'anno 1494 ». — Esatto l'anno, non il luogo. Trattasi dell'edizione: *Opera Iohannis Gerson. Argentinae* [Strasburgo], *ex officina Martini Flacci.*

Pag. 62: « Il Precopense ». — *Praecopia* è l'attuale Perekop: si accenna dunque al canato di Crimea, retto allora da Selamet Ghirai.

Pag. 122: « Un certo libro di un fra Giovanni Falkemberg ». — Vedi il vol. II, pag. 32, e relativa postilla. Gli ambasciatori di Ladislao V Iagellone, re di Polonia, e di suo fratello Witoldo-Alessandro, granduca di Lituania, erano Paolo Vladimiro, Giovanni Tottistabo e Zavissio Nigro de Carboso.

Pag. 143: « Un libretto che è stato scritto da Ennodio ». — È l'opuscolo di Ennodio Magno Felice, vescovo di Pavia: *Libellus adversus eos qui contra Synodum scribere praesumpserunt.* (In *Monumenta Germaniae historica,* Auctores antiquissimi, vol. VII.)

Pag. 182: « Come Guagnino racconta ». — Cosí hanno tutte le edizioni, ma non può trattarsi di Alessandro Guagnino, lo storico della Polonia, sí bene di Roberto Guaguino (Gaguin), autore d'un diffusissimo *Compendium de origine et gestis Francorum.*

Pag. 198: « Nel concilio *apud Theodonis villam* » (Thionville). — Così ho creduto di poter interpretare l'autografo, quasi illeggibile in questo luogo.

Pag. 202: « Una volta accadette che papa... scommunicò ». — La lacuna è nei vari manoscritti.

Pag. 225: « Fece imprigionar l'arcivescovo di Rimini ». — Il Sarpi cade in errore; trattasi di Bernardo Saisset, vescovo di Pamiers *(Apamea)*. L'arcidiacono di Narbona, a cui si accenna subito dopo, è Iacopo de Normans.

Pag. 228: « Del 1606 hanno stampato in Roma il procuratorio delli rappresentanti la republica a papa Clemente V, e tre procuratorii delli rappresentanti a papa Giulio ». — *Clementis Papae V monitorium, et declaratio excommunicationis, interdicti, et aliarum poenarum ecclesiasticarum contra Venetos, qui civitatem Ferrariensem et eius Comitatum hostiliter invaserant et occupaverant. Et absolutio a praedicta excommunicatione et aliis censuris, per praefatum Pontificem eisdem Venetis concessa. Romae. Ex typographia Vaticana. Anno MDCVI.* Segue appunto il « procuratorio » a cui qui il Sarpi accenna. *Mandatum procuratorium Ducis, Consilii et Communis Venetiarum, ad petendum a Clemente Papa Quinto absolutionem ab excommunicatione et censuris contra eos prolatis* [19 marzo 1310].

Iulii Papae II monitorium et declaratio excommunicationis, interdicti et aliarum censurarum ecclesiasticarum contra Venetos detinentes aliquas civitates et loca S. R. E. ab eis per fraudem occupata. Romae. Ex typographia Vaticana. Anno MDCVI. — Aggiunto: *Mandata Reipublicae Venetae ad concordandum cum Iulio II Pont. Max. ac Sede Apostolica, et petendum absolutionem a censuris in eiusdem monitorio contra eos promulgato contentis, una cum capitulis et conventionibus ab eiusdem Reipublicae oratoribus initis, confirmatis et promissis.* Il Sarpi non ricorda qui che analoga pubblicazione fu fatta allora anche della scomunica e interdetto di Sisto IV.

Pag. 228: « La lettera del prencipe alli prelati dello stato ». — Pubblicata più volte, si può leggere in Cornet, opera citata, pagg. 252-253.

Pag. 232: « Posto anco il bando di uno [prete] in stampa ». — Allusione al prete Michele Viti, implicato nel tentato assassinio del Sarpi, sul quale cfr. vol. I, pagg. 228-233.

Pag. 249: « Li doi libri *Filoteo* ed *Eugenio* ». — 1) *Risposta di Giovanni Filotheo d'Asti alla Lettera d'un teologo incognito.* In Bologna, 1606; 2) *Nuova risposta di Giovanni Filotheo di Asti alla lettera di un theologo incognito scritta ad un sacerdote suo amico, sopra le censure e interdetto di Papa Paolo V contro la Signoria di Venetia.* In Bologna, nella stampa Archiepiscopale, 1606, (Nuova edizione corretta ed ampliata, Viterbo, 1607); 3) *Risposta di Theodoro Eugenio di Famagosta all'avviso mandato fuori dal signore Antonio Quirino Senatore Veneto, circa le ragioni, che hanno mosso la Santitá di Paolo V Pontefice a publicare l'interdetto sopra tutto il dominio Vinitiano.* In Bologna, nella stampa Archiepiscopale, MDCVI. Questi opuscoli, ed altri, erano dovuti al ben noto gesuita mantovano Antonio Possevino.

Ibid.: « L'*Antidoto* del padre Ernando Bastida... quello di Agesilao Mariscotti, di Baldassar Nardi ». — 1) *Antidoto alle velenose considerationi di Fra Paolo di Venetia sopra le censure di N. S. P. Paolo V. Nel quale si scoprono gli errori, spropositi et inganni di questo autore. Composto per il P. Hernando della Bastida della Compagnia di Giesù...* In Roma, appresso Bartolomeo Zanetti, anno MDCVII, [È traduzione dell'originale spagnolo, uscito contemporaneamente]. 2) *Avviso sicuro contro il mal fondato avviso del signor Antonio Quirino, senator veneto, di Agesilao Mariscotti nobile bolognese, alla Santitá di N. S. Paolo V...* In Bologna, ad istanza di Simon Parlasca. MDCVII. 3) *Apologia di Baldassar Nardi aretino contro le vane ragioni, con le quali, alcune scritture, che sono da Venetia uscite, impugnano le censure del Papa. Con due discorsi politici intorno allo stato presente dei signori Venetiani.* In Napoli et in Bologna, MDCVII.

Ibid.: « Nell'*Indice* di papa Clemente VIII è fatto precetto etc. ». — È l'*Index librorum prohibitorum... nunc demum S. D. N. Clementis Papae VIII iussu recognitus et publicatus, instructione adiecta* (Venetiis, apud Nicolaum Morethum, 1596), il quale, nelle norme *De correctione librorum,* reca appunto: *Quae famae proximorum et praesertim ecclesiasticorum et principum*

detrahunt, bonisque moribus et christianae disciplinae sunt contraria, expurgantur... Facetiae etiam, aut dicteria, in perniciem aut praeiudicium famae et existimationis aliorum iactata, repudientur.

Pag. 254: « In questi anni è nata una molto importante controversia ». — Si accenna alla famosa disputa causata dal libro del gesuita Luis de Molina: *Concordia liberi arbitrii cum gratiae donis, divina praescientia, providentia, praedestinatione et reprobatione* (1588). Il S. qui non dice che la controversia si era chiusa (almeno davanti alla commissione pontificia) nell'agosto del 1607. Sulla questione ci resta un suo scritto.

Pag. 255: « Difeso da esso stesso cardinale con un suo proprio libro ». — *Risposta del cardinal Bellarmino al Trattato dei sette theologi di Venetia ed all'oppositioni di F. Paolo Servita, contra la prima scrittura dell'istesso Cardinale.* In Roma, appresso Guglielmo Facciotto, et in Bologna. MDCVI.

Pag. 256: « Oppugnato dal Bovio e difeso nella *Confirmazione* ». — 1) *Risposta del P. Maestro Gio. Antonio Bovio da Novara carmelitano alle Considerationi del P. Maestro Paolo da Venetia, Sopra le censure della Santitá di Papa Paolo Quinto contra la Republica di Venetia.* In Roma, appresso Guglielmo Facciotto, et in Bologna, MDCVI; 2) *Confirmatione delle Considerationi del P. M. Paulo di Venetia contra le oppositioni del R. P. M. Gio. Antonio Bovio carmelitano, di M. Fulgentio bresciano servita. Ove si dimostra copiosamente qual sia la vera libertá ecclesiastica et la potestá data da Dio alli principi.* In Venetia, appresso Ruberto Meietti, 1606.

Pag. 257: « Il libro suo [del Capello] resta ». — *Delle controversie tra il Sommo Pontefice Paulo Quinto et la Serenissima Republica di Venetia. Il parere di Frate Marc'Antonio Capello minor conventuale, dottore in teologia, metafisico publico in Padova.* In Venetia, appresso Alessandro Cavalcaluppo, MDCVI. Quanto al libro, che il Capello avrebbe scritto in Roma, contrario al precedente, trattasi certo di quello ricordato dal Pastor (*Storia dei Papi*, XII, pag. 152): *Nuovo et corretto parere delle controversie fra il S. P. Paolo V e la republica di Venezia.* Un accenno al Capello è in lettera del Sarpi al Groslot de l'Isle del 16 marzo 1610. (*Lettere ai protestanti*, I, pag. 115).

CANONI CITATI

(Il numero romano in parentesi indica il volume, l'arabo la pagina.)

NOTA

I due volumi che fanno seguito all'*Istoria dell' Interdetto* raccolgono gli scritti stesi dal Sarpi durante la contesa fra Venezia e la santa sede. Come l'*Istoria* ne è la narrazione a fatti compiuti, cosí queste scritture accompagnano a mano a mano gli avvenimenti; e sono di due specie: i consulti, che nella sua qualitá di consultore teologo della Serenissima il Sarpi veniva stendendo e leggendo nel Collegio, e gli scritti polemici, con cui egli partecipò alla «guerra delle scritture», e che rappresentano indubbiamente il meglio nella innumerevole congerie di libri ed opuscoli a cui il contrasto diede occasione [1]. Complessivamente questi scritti sono degli anni 1606 e 1607; solo qualcuno si spinge all'anno successivo. Parecchi di essi vedono per la prima volta la luce, e sono consulti. Vi troverá non di rado il lettore giudizi, argomentazioni, fatti, che vedrá poi ripresi (sviluppati o riassunti) dall'autore nei suoi scritti destinati al pubblico; ma parvemi ugualmente di sommo interesse farli conoscere, sia perché offrono anche del nuovo, sia perché in essi è possibile di seguire il formarsi del pensiero sarpiano, sia, soprattutto, perché hanno una maggiore immediatezza e spontaneitá. Nei consulti infatti il Sarpi parlava al doge, al senato, a persone cioè favorevolmente disposte ad intenderlo, con cui poteva esprimersi con grande libertá: la esposizione perciò acquista spesso una vivacitá maggiore che negli scritti destinati ad un pubblico piú vasto, né sempre e tutto benevolo, con cui egli doveva procedere piú guardingo, preoccupato di non prestarsi ad essere frainteso.

I criteri seguiti nella presente edizione sono sostanzialmente

---

(1) Un elenco quasi completo si può vedere in F. SCADUTO, *Stato e chiesa secondo fra Paolo Sarpi* ecc., Firenze, Ademollo, 1885.

quelli ch'ebbi ad esporre quando pubblicai in questa raccolta la *Istoria del Concilio Tridentino*. Gli scritti che vanno nelle comuni edizioni del Sarpi subirono quei deturpamenti, soprattutto di forma, di cui ebbi allora a far cenno per l'opera maggiore. Non sempre fedeli e corretti sono neppure quelli pubblicati dagli studiosi piú di recente. Perciò, dove mi fu possibile, risalii agli autografi, ed in mancanza di questi, agli apografi, assai spesso riveduti dall'autore, attingendo soprattutto al copioso materiale conservato nell'Archivio di Stato di Venezia (1). Ma di grande utilitá, pei consulti, mi riuscí anche la ricca e magnifica raccolta, in parecchi volumi, di scritti sarpiani (consulti in gran parte) che trovasi alla Nazionale Braidense. Non credo si possa porre in dubbio trattarsi della lussuosa trascrizione in pergamena, fatta eseguire dalla Serenissima poco dopo la morte del Sarpi. Gli abbondanti e precisi indici che l'accompagnano, ed i frequenti segni e richiami marginali, indicano chiaramente lo scopo al quale essa doveva servire e serví per lungo tempo: fu preziosa e studiata fonte del diritto veneto pei consultori venuti dopo il Sarpi. Con ogni probabilitá, emigrata a Parigi nell'epoca napoleonica con tutto il fondo sarpiano dell'Archivio veneto, nella restituzione essa (se ne ignorano i motivi) s'arrestò a Milano, anziché raggiungere la sede primitiva sua propria (2).

Quanto agli scritti pubblicati dall'autore, in mancanza degli autografi od apografi, risalii alle prime stampe, alle quali è da credere avesse atteso l'autore, e che rappresentano comunque un testo, anche se non sempre corretto, assai piú fedele e corretto delle successive edizioni. Particolare cura hanno richiesto i numerosissimi riferimenti da scrittori sacri, canonisti, giureconsulti,

---

(1) Consultori *in iure*.

(2) Il Nalli, direttore della Braidense, gentilmente mi comunica che di questa silloge « non è possibile stabilire la provenienza, mancando qualsiasi traccia di antichi possessori; ma una nota in tedesco nel volume dell'indice fa supporre che anche questi volumi [come altro] siano entrati in Biblioteca col fondo Haller, acquistato, com'è noto, da Maria Teresa quando fu creata la Braidense ». Mi sembra però piú attendibile, anche se non documentata, la nostra ipotesi, altrimenti come spiegare, giá fin dall'epoca di Maria Teresa, la scomparsa da Venezia di questa raccolta, da Venezia cosí gelosa custode di ogni cosa del Sarpi? All'Archivio dei Frari fece invece ritorno (o rimase) un volume di identica pergamena, formato, scrittura: la copia, diremo cosí, ufficiale della *Istoria dell'Interdetto*. (Consult. *in iure*, filza 4). Cfr. anche A. Bianchi-Giovini, *Biografia di fra Paolo Sarpi*, Firenze, Poligrafia Italiana, 1849, II, p. 405.

tanto negli scritti editi, come negli inediti. Il Sarpi non nascondeva che queste sue scritture, per le particolari circostanze in cui e per cui le stendeva, erano necessariamente affrettate (1): non fa quindi meraviglia se, un po' per questa fretta, un po' per colpa dei copisti o degli stampatori, a cui pure gli avvenimenti imponevano di far presto, spessissimo le citazioni risultino scorrette ed i riferimenti inesatti. Abbiamo fatto del nostro meglio, con ricerche non sempre agevoli, per togliere queste mende non lievi. Infine, per il *Corpus iuris canonici*, ad alleggerire il testo sarpiano dalle ripetute indicazioni, ed a facilitare al lettore il raffronto fra i luoghi in cui il Sarpi si riferisce ad uno stesso canone, si è creduto conveniente di dare l'indicazione esatta dei singoli canoni in un elenco finale, richiamando per di piú i vari luoghi dov'essi sono citati.

Dopo queste considerazioni d'ordine generale, è necessario indicare per ogni scrittura l'occasione e, possibilmente, il momento della composizione, nonché le fonti a cui si è fatto ricorso per fissarne il testo. Gli scritti inediti sono contraddistinti con asterisco.

I. CONSIGLIO IN DIFESA DI DUE ORDINAZIONI DELLA SERENISSIMA REPUBLICA ecc. — Dopo le prime schermaglie fra la santa sede e Venezia, e la deliberazione senatoriale del 5 novembre 1605, comunicata all'ambasciatore a Roma, di opporsi all'abrogazione delle leggi richiesta da Paolo V, ed alla consegna del canonico Saraceno al foro ecclesiastico (2), il 25 dicembre il nunzio Mattei consegnava al Collegio due brevi pontifici in data 10 dicembre. Anziché due brevi distinti, probabilmente per errore del nunzio, furono consegnate due copie d'un medesimo breve (3), richiedente, pena la scomunica, l'abrogazione della legge 10 gennaio 1603 (4),

---

(1) Scriveva al Gillot (lett. 18 marzo 1608): « Neque ea temporis copia fuit, quae operibus necessaria videretur: occasio praeceps coegit ex tempore tractare quae adversarii, sua improbitate, e manibus expresserant, dum eis tumultuarie esset respondendum ». Ad esempio l'*Apologia*, lo scritto piú vasto e piú ponderato del Sarpi nella contesa, usci a distanza di poco piú che un mese dall'apparizione dello scritto del cardinale Bellarmino, che lo provocò.

(2) La deliberazione è riferita da G. CAPASSO, *Fra Paolo Sarpi e l'interdetto*, Firenze, 1880, appendice, pp. III-VII.

(3) L'originale latino in G. CAPPELLETTI, *Storia della repubblica di Venezia*, IX, pp 307-312.

(4) Ossia 1604, ché a Venezia l'anno s'iniziava il 25 marzo.

che vietava la costruzione nel dominio veneziano di chiese e luoghi pii senza il consenso del potere civile, e della legge 26 marzo 1605 contro l'alienazione di beni laici ad ecclesiastici (1). Morto, il giorno dopo, il doge Marino Grimani, la lettura dei brevi, o meglio del breve, non poté aver luogo che dopo la nomina del nuovo doge, Leonardo Donato, il 10 gennaio. Con deliberazione del 14 il senato autorizzava il Collegio di sottoporre il breve allo studio di giuristi e teologi, fra i quali il Sarpi, con l'assicurazione che sarebbero stati protetti da eventuali rappresaglie. La composizione della presente scrittura cade quindi nella seconda metá del gennaio 1606, ché il 28 il senato inviava a Roma la risposta al breve pontificio (2). Il consulto, steso dapprima in latino (3), fu dall'autore tradotto per incarico del Collegio. Fatto primamente conoscere, non senza gravi mende, dal Capasso (4), qui si ripubblica di sull'apografo, firmato dal Sarpi e con aggiunte autografe (5). Di mano del Sarpi è anche l'aggiunta finale (*Queste ragioni ed allegazioni io* ecc.), che manca nel testo latino, e di cui a nessuno sfuggirá l'importanza.

II. SCRITTURA SOPRA LA FORZA E VALIDITÁ DELLA SCOMMUNICA ecc. — Di una questione non meno grave preoccupavasi la Serenissima, voglio dire la minaccia della scomunica, di cui faceva parola il breve pontificio: ond'è che sulla validitá di essa e sui rimedi da opporlesi volle il senato sentire il parere del Sarpi. Il consulto fu letto il 28 gennaio, il giorno stesso in cui il frate fu regolarmente assunto come consultore della repubblica (6). Lo scritto (del quale il piú autorevole biografo del Sarpi, il Micanzio, parla come d'un vero e proprio « trattatello intorno alla scommunicazione », lamentandone la perdita (7)), trovasi fra le carte del

(1) Le due leggi in E. CORNET, *Paolo V e la repubblica veneta. Giornale dal 22 ottobre 1605 al 9 giugno 1607*. Vienna, Tendler, 1859, p. 265 e sgg.

(2) Il testo latino può vedersi in P. DARU, *Storia della repubblica di Venezia*. Capolago, Tipog. Elvetica, 1838, vol. VI, 249 e sgg.

(3) Consultori *in iure*, filza 2, l.

(4) Op. cit., append. II.

(5) Consultori *in iure*, filza 2, m.

(6) F. GRISELINI, *Del genio di fra Paolo Sarpi*. In *Opere politiche... di fra P. S.*, Torino, 1852, vol. I, p. 63.

(7) *Vita di fra Paolo*, premessa alla *Istoria del Concilio Tridentino*, Firenze, Barbèra, 1858, vol. I, p. LXXXI.

Sarpi, e fu fatto primamente conoscere dal Capasso (1). Anche per questa scrittura siamo ricorsi, e non senza frutto, all'apografo con correzioni ed aggiunte dell'autore (2).

* III. CONSIGLIO SUL GIUDICAR LE COLPE DI PERSONE ECCLESIASTICHE. — Il 25 febbraio il nunzio consegnò al Collegio il secondo breve del 10 dicembre, che per errore non era stato presentato con l'altro, e che chiedeva esplicitamente la consegna dei due religiosi incarcerati dalla repubblica. La questione fu dal Sarpi ampiamente trattata in questo consulto, che qui si pubblica per la prima volta. Se ne conservano due copie (3), una delle quali, con molte aggiunte autografe, è preceduta da una lettera accompagnatoria al doge, pure autografa (II, pp. 41-42 della nostra edizione), in cui si riassumono brevemente i motivi della trattazione.

* IV. RISPOSTA AL BREVE CIRCA LI PRIGIONI. — Al breve suindicato rispose la Serenissima in data 11 marzo, non senza prima chiedere il parere dei consultori. Si conservano tre risposte differenti, ciascuna a sua volta diversa da quella che venne poi inviata a Roma. La piú affine, vorrei dire la prescelta, fu quella che, per esserci giunta autografa, è indubbiamente del Sarpi; la quale però, paragonata alla definitiva trasmessa, presenta un maggiore sviluppo d'argomentazioni ed un tono di maggiore risolutezza. La pubblichiamo di sull'autografo (4).

V. SCRITTURA INTORNO L'APPELLAZIONE AL CONCILIO ecc. — Il Capasso la crede stesa verso la fine dell'aprile 1606, e mi sembra ipotesi accettabile. Pubblicata dapprima nell'edizione maggiore delle opere sarpiane (5), poi dal Bianchi-Giovini (6) e dalla Campbell (7), ma sempre assai scorretta, qui si ripubblica di su due

---

(1) Op. cit., appendice III.

(2) Consultori *in iure*, filza 2, k.

(3) Ibid., filza 2, m; filza 136, fogli 37-50.

(4) Consultori *in iure*, filza 5. La risposta ufficiale (latina) in DARU, op. cit., vol. VI, p. 254 e sgg.; la versione in CORNET, op. cit., p. 36 e sgg.

(5) *Opere di F. Paolo Sarpi* ecc. In Helmstatt, per Iacopo Mulleri (ma Verona, Moroni), 1761-1768, vol. III, p. 144 e sgg.

(6) In DARU, op. cit., VI, appendice.

(7) A. G. CAMPBELL, *La vita di fra P. Sarpi* ecc., Torino, Loescher, 1875, p. 118 e sgg.

copie rivedute dall'autore, non senza aver tenuta presente anche la silloge braidense [1].

* VI. Nullitá nelli brevi del pontefice. — Scrittura letta, o meglio forse una serie di appunti da svilupparsi a voce in Collegio, nella discussione sul valore del provvedimento papale e sulla preparazione del manifesto di risposta, a cui è fatto cenno verso la fine dello scritto. Si pubblica di sull'autografo, ricco di cancellature ed aggiunte, avendo tenuta presente anche una copia [2].

VII. Protesto al monitorio del pontefice. — Il manifesto dogale al clero, diffuso in tutto il dominio veneto, figurava steso e sottoscritto dai teologi consultori [3]; ma non c'è dubbio ch'esso è opera del Sarpi. Ne è prova l'autografo, ricco di cancellature, aggiunte, correzioni, che qui si pubblica [4]. Differisce parzialmente, soprattutto nel tono qua e lá piú risoluto, dal protesto uscito in luce, ma nella sostanza è immutato.

* VIII. Sulle pretensioni degli ecclesiastici. — Si pubblica di sull'apografo con correzioni autografe, e di sulla raccolta braidense [5].

* IX. Scrittura sull'alienazione dei beni laici agli ecclesiastici ecc. — Dopo la presentazione dei primi brevi, il papa mosse lagnanza anche per un'altra legge, anteriore alle altre, e che, a detta del cardinale Borghese, « come piú esorbitante dell'altre, si sarebbe posta nei brevi in primo luogo, se prima se n'avesse avuto notizia [6] ». Era la legge 23 marzo 1602, con la quale, in occasione d'una lite fra il dottor Francesco Zabarella padovano ed i monaci benedettini di Praglia, il governo, nel caso di terreni dati in enfiteusi (o che si volessero far credere in enfiteusi) da ecclesiastici a laici, ne proibiva il ritorno in godimento

---

(1) Consultori *in iure*, filza VII, 1; filza 2, 1. Raccolta braidense, vol. IV.

(2) Ibid., filza 136, carte 124-127; carte 1-9.

(3) Capasso, op. cit., append., p. xxxviii.

(4) Consultori *in iure*, filza 136, carte 71-73. Il protesto ufficiale in Cornet, op. cit., p. 71 e sgg.

(5) Consultori *in iure*, filza 7, n. 6, carte 27-33. Raccolta braidense, vol. IV.

(6) Pastor, *Storia dei Papi*, vol. XII, p. 93.

diretto [1]. Nel monitorio il papa non mancò di fare esplicito cenno a questa legge, chiedendone l'abrogazione. Il Sarpi fu incaricato di studiare la questione; e vi si mise, sebbene fosse «il primo che ne scrivesse», dettando il consulto che qui si riproduce. Ce ne restano due apografi, uno con aggiunte e correzioni autografe, un altro piú curato, anche se meno completo, con la data 17 giugno 1606 [2]. Una terza copia trovasi nella biblioteca del Civico Museo Correr di Venezia, con qualche omissione [3].

* X. Scrittura sopra l'esenzione delle persone ecclesiastiche ecc. — Il titolo dice meno di quanto il consulto contenga: trattasi d'una esposizione riassuntiva delle ragioni ampiamente svolte negli scritti I, III, IX. Si pubblica di sull'autografo [4].

* XI. Scrittura in materia di libertá ecclesiastica. — Il Capasso opina che questa scrittura sia un abbozzo del primo libro della *Istoria dell'Interdetto* [5]. Non mi sembra. A parte il fatto che, nelle carte sarpiane, queste pagine stanno a sé e si presentano come una scrittura ordinata e compiuta, mentre dell'*Istoria* ci restano tutti gli abbozzi e rifacimenti, non c'è dubbio che qui si tratta proprio della libertá ecclesiastica (una delle questioni piú dibattute durante l'interdetto) in relazione con gli avvenimenti che condussero a questo. Resta che di questa scrittura dovette il Sarpi ricordarsi e servirsi quando compose l'*Istoria*, giacché in questa trasportò talvolta dei periodi con pochissime mutazioni. Qui si pubblica di sull'apografo, con aggiunte e correzioni dell'autore [6].

* XII. Consulto sui rimedii da opporsi ad un'eventuale aggravazione della scommunica. — Non vi è nessuna indicazione precisa sulla data di composizione. Il padre Taucci la crede

---

(1) Il decreto in Cornet, op. cit., p. 269.

(2) Consultori *in iure*, filza 136, carte 64-81; filza 2, II.

(3) Codice Cicogna 2448, carte 149-160, col titolo: *Consulto... in materia di beni laici che passano ad ecclesiastici, ed in particolare sopra il non permetter agli ecclesiastici di consolidar l'utile col diretto.*

(4) Consultori *in iure*, filza 136, carte 1-7.

(5) Op. cit., p. 211.

(6) Consultori *in iure*, filza 136, carte 11-24.

dei primi del 1607 (1); io penso non si vada errati ponendola nel luglio dell'anno innanzi, quando, irrigidendosi le parti nelle rispettive posizioni, sospettò il governo veneziano che il papa procedesse ad atti di maggiore ostilitá, aggravando le censure e le punizioni spirituali; onde il Sarpi venne richiesto delle possibilitá che si presentavano alla repubblica in tale contingenza. Dello scritto si conservano due apografi, uno con la firma dell'autore (2). Trovasi pure nella silloge braidense.

XIII. Trattato e resoluzione sopra la validitá delle scommuniche ecc. — È lo scritto col quale anche da parte di Venezia s'inizia la cosiddetta « guerra delle scritture ». Seguiamo la prima stampa: *Trattato | et resolutione | Sopra la validitá delle | scommuniche | di Gio. Gersone Theologo | et Cancelliero Parisino, cognominato | il Dottore Christianissimo | Tradotto dalla lingua latina nella volgare | con ogni fedeltá. | In Opuscoli due.* Non c'è nessuna indicazione tipografica: però alla traduzione dell'opuscolo gersoniano, fatta dal Sarpi, precede una lettera che s'immagina scritta da Parigi, in data 1° aprile 1606, ma stesa dal traduttore. Contemporaneamente usciva dell'opuscolo anche il testo latino (3).

XIV. Considerazioni sopra le censure ecc. — Il Taucci crede questo scritto del marzo 1606, ma non mi pare opinione accettabile (4). Il Micanzio infatti non solo ci indica chiaramente che la prima scrittura uscita a Venezia fu l'opuscolo gersoniano, ma ci narra pure come dopo la lettura in senato, alla fine di gennaio, del *Breve trattatello intorno alle scommuniche* (come s'è visto, il consulto II della nostra edizione), il Sarpi fu incaricato « di dare un breve racconto al mondo dello stato della controversia... un breve racconto della veritá », per rispondere alle calunnie che si venivano diffondendo per le stampe fuori e dentro il dominio veneto; ma che il Sarpi, « prima che accettare carico publico, *per quattro mesi continui*, giorno e notte, studiò quella

(1) R. Taucci, *Intorno alle lettere di fra Paolo Sarpi ad Antonio Foscarini*, Firenze, Barbera, 1940, p. 116.

(2) Consultori *in iure*, filza 7, carte 7-19; filza 2, z.

(3) *Ioannis Gersonis | theologi et cancellarii | parisiensis | cognomento Doctoris Christianissimi. | De Excommunicationis valore | Opuscula duo.* Nessun'altra indicazione.

(4) Op. cit., p. 97.

materia, per esser prima ben risoluto in sua coscienzia della giustizia della causa veneta e de' suoi fondamenti ». Aggiunge che siccome « il Padre non aveva mai fatto professione di lingua, nella quale non aveva mai fatto studio, se non per servirsi alla esplicazione de' suoi sensi », egli s'era limitato a raccogliere « in una scrittura in capi tutto quello che gli pareva opportuno da dirsi », lasciando il « carico di dargli forma a Giovan Battista Leoni, uomo versatissimo nella bellezza della lingua italiana, che aveva sempre atteso a quella quando fu secretario del cardinale Commendone e altri prelati, e felicemente aveva dato alla stampa molte cose grate a' virtuosi ». Ma, giudiziosamente sentenzia il Micanzio, « veramente è impossibile che chi non è per se stesso capace d'una materia, ad informazione altrui ne possa scrivere bene solamente; e quanto piú per l'erudizione della lingua e forma di lei s'affaticherá negli ornamenti, tanto piú l'opera riuscirá vuota di buoni sensi. Non piacque anco agli altri che la lessero ». Perciò « fu stimato necessario che per ordine publico il Padre scrivesse egli medesimo; e scrisse l'opera, che corre sotto il suo nome, e porta il titolo di *Considerazioni* ecc. (1) ». Tenendo conto di tutti questi elementi, il trattatello deve dunque porsi dopo l'opuscolo gersoniano. Noi l'abbiamo riprodotto di sulla prima edizione: *Considerationi* | *sopra le censure* | *Della Santitá di Papa Paulo V* | *contra* | *la serenissima* | *republica di Venetia.* | *del P. M. Paulo* | *da Venetia* | *dell'Ordine de' Servi.* | *In Venetia, Presso Roberto Meietti. 1606* | *Con licenza de' Superiori.* Nel centro del frontespizio una figura di Cristo, circondata dal detto evangelico: *Maledicent illi, et tu benedices.* Le edizioni posteriori, superfluo notarlo, segnano un deterioramento del testo primitivo. Tanto per questa scrittura, come per la successiva, ho tenuta pure presente, non senza profitto, la versione latina, alla quale indubbiamente non dové essere estraneo l'autore (2).

XV. TRATTATO DELL'INTERDETTO ecc. — Per quanto figuri composto dai sei teologi consultori ed il frontespizio rechi coi

(1) MICANZIO, op. cit., pp. LXXXII-LXXXIV.

(2) *Consideratio supra censuris Sanctitatis Papae Pauli V contra serenissimam Venetiarum Rempublicam, P. M. Pauli Veneti de Servorum Ordine. Impressa Italice Venetiis, apud Robertum Meiettum MDCVI. Cum venia superiorum.* Segue, con la stessa numerazione delle pagine, *Tractatus de Interdicto Sanctitatis Papae Pauli V.*

loro nomi anche quello della maggiore autoritá religiosa allora in Venezia, il vicario patriarcale, il trattato è opera del Sarpi. Pur non trascurando le successive, mi sono attenuto soprattutto alla prima edizione: *Trattato* | *dell' Interdetto* | *della Santitá di Papa Paulo V.* | *Nel quale si dimostra, che* | *egli non è legittimamente publicato, et che per molte* | *ragioni non sono obligati gli Ecclesiastici* | *all'essecutione di esso, né possono* | *senza peccato osservarlo.* | *Composto dalli*... [seguono i nomi dei teologi]. | In Venetia, Appresso Roberto Meietti, 1606. | Con licenza de' Superiori.

XVI. Apologia per le opposizioni ecc. — La licenza di pubblicazione reca la data del 5 settembre. Ci siamo attenuti alla prima edizione: *Apologia* | *per le oppositioni* | *fatte* | *Dall' Illustrissimo, et Reverendiss.mo* | *Signor Cardinale Bellarminio* | *alli trattati et resolutioni* | *di Gio. Gersone sopra la validitá delle Scommuniche.* | *Del Padre Maestro Paulo* | *da Venetia dell'Ordine de' Servi.* In Venetia, Appresso Roberto Meietti, 1606. | Con Licentia de' Superiori. Al centro del frontespizio il motto evangelico: *Regnum meum non est de hoc mundo.* Delle ristampe successive la piú corretta è quella del Meietti, 1673.

XVII. Lettera agli inquisitori in Roma. — È la risposta del Sarpi, in data 25 settembre, alla citazione degli inquisitori. Pubblicata piú volte, qui si riproduce dalla prima stampa in foglio volante.

XVIII. Scrittura sull'appellazione ad un concilio nazionale. — È questa la terza volta che il Sarpi ritorna sulla questione dell'appellazione. Non credo sia in errore il Capasso quando suppone che questa scrittura deva porsi alla fine del 1606, quando, non vedendosi facile una soluzione della contesa, non mancò chi prospettasse a Venezia la convocazione d'un concilio nazionale [1]. L'autografo [2] è pieno di rifacimenti e correzioni, né se ne hanno altre copie, il che fa pensare che il parere non sia stato presentato al Collegio, o per essersi deciso di non prendere in considerazione l'appellazione, o per altre circostanze che facessero intravedere una soluzione anche senza ricorrere a questa. Lo

(1) Capasso, op. cit., p. 205 e sgg.

(2) Consultori *in iure*, filza 134, carte 116-121.

scritto era stato fatto conoscere dal Capasso, ma non senza sviste e lacune (1).

* XIX. Parere come metter fine al monitorio. — Steso quando la revoca dei fulmini papali era ancora piuttosto una vaga speranza, il Sarpi vi tratta particolarmente del levare la scomunica al senato, come gesto da cui sarebbe naturalmente derivato il resto. Non sfuggirá al lettore la rigiditá del Sarpi nel considerare la questione; il suo insistere perché la revoca non implichi nessuna scusa, nessuna mortificazione della Serenissima, ma s'accompagni ad un aperto riconoscimento dell'infondatezza della scomunica ed alla completa salvaguardia dei diritti dello stato. La scrittura, pel modo secco come si chiude, potrebbe apparire incompleta, ma il manoscritto lascia invece l'impressione che si tratti di cosa compiuta (2).

XX. Consulto intorno ai modi di levar la censura. — È firmato dai cinque consultori, ma è indubbiamente opera del Sarpi, come appare dal manoscritto in parte autografo (3). È del principio d'aprile 1607, e fu dapprima fatto conoscere dal Capasso (4). Lo si ristampa, riveduto sull'autografo.

* XXI. Della potestá coattiva. — In margine all'autografo è segnata la data 1608. Lo scritto, per quanto tratti della potestá coattiva in generale (ossia del diritto che, secondo i curialisti, il papa tiene da Dio di disporre in modo assoluto dei principi, potestá che il Sarpi negava, nel che era il suo fondamentale dissenso da Roma) non c'è dubbio che si riconnetta alla difesa dei diritti della Serenissima e del suo contegno intransigente anche dopo l'accomodamento. Oltre che autografo (5), si conserva anche nella silloge braidense.

---

(1) Op. cit., appendice X.

(2) Consultori *in iure*, filza 7, carte 25-27.

(3) Consultori *in iure*, filza 2, z, carte 20.

(4) Op. cit., appendice XII. Non credo affatto del Sarpi, contrariamente all'affermazione del Capasso che lo pubblica, uno scritto in confutazione ad altro dei gesuiti che non potessero escludersi dall'accordo. Un attento esame del ms. (filza 6, carta 65 e sgg.) mi ha persuaso che non è lavoro del servita.

(5) Consultori *in iure*, filza 7, 4, carte 23-35.

XXII. Informazione particolare dell'accommodamento. — Lo scritto trae origine dalla pubblicazione fatta in Bologna, nel novembre 1607, degli atti della conciliazione, in forma non rispondente al modo onde l'accomodamento s'era concluso, ma piuttosto per dare sodisfazione al papa. Il Sarpi, preoccupato non solo della parte di umiliata e vinta che alla repubblica si faceva fare, ma delle dannose conseguenze che ne sarebbero potute derivare piú tardi, credette opportuno di mettere le cose nella loro vera luce. Lo scritto è indubbiamente del 1608 ed apparve la prima volta come appendice all'*Istoria dell'Interdetto*. Trovasi infatti con essa nel codice marciano [1], ma in origine con numerazione diversa dei fogli, il che dimostra che fu aggiunto al manoscritto dell'*Istoria*, levandolo da altra raccolta. Raffrontato alla prima stampa (1624), il ms. presenta qualche spostamento nell'ordine della materia, ma senza dubbio è piú logico l'ordine della stampa, che è stato da noi conservato. Identico spostamento presenta un'altra copia manoscritta dell'Archivio di Stato, la quale però ci dà anche qualche periodo che manca nella prima edizione [2]. Qui si pubblica di sul manoscritto marciano con correzioni autografe, ma si è tenuto presente anche il ms. dell'Archivio e l'edizione di Lione 1624.

XXIII. Scrittura in difesa delle opere scritte a favore ecc. — In margine ad una copia manoscritta si legge: « data da Sua Serenitá nell'eccellentissimo Collegio, 25 febraio 1608 [3] »; né riesce difficile determinare l'origine della scrittura. Dopo l'accomodamento, Roma insisteva perché la Serenissima proibisse e distruggesse gli scritti ch'erano usciti durante l'interdetto in difesa della repubblica [4]. A siffatta pretesa essa rispose che avrebbe accondisceso, ove altrettanto avesse disposto il pontefice per gli scritti contrari a Venezia. Le insistenze pontificie dovettero indurre il senato a consultare il Sarpi, che rispose con quest'ampia e coraggiosa scrittura. Pubblicata come inedita dal Cecchetti [5],

---

(1) Rimando alla *Nota* che fa seguito all'*Istoria*.

(2) Consultori *in iure*, filza 4, con l'*Istoria dell'Interdetto*.

(3) Non 1606 né 1609, come leggono rispettivamente il Cecchetti e il Capasso.

(4) Vedi vol. I, p. 225 e sgg.

(5) B. Cecchetti, *La repubblica di Venezia e la corte di Roma*. Venezia, Naratovich, 1874-1890, vol. II, pp. 299-314. Ma prima la scrittura, coi consueti errori, trovasi in *Opere*, Helmstat, Mulleri, 1763, vol. III, p. 326 e sgg.

qui se ne dá un testo piú corretto di sull'autografo, non senza tener presente una copia (1) e la trascrizione della raccolta braidense.

* XXIV. Parere sopra il mandar a Roma il patriarca. - Parere sopra un breve pontificio ecc. - Conseglio del padre Maestro Paulo e Graziani sopra la formula delle bolle ecc. — Questi tre consulti si riferiscono ad una questione sorta fra Roma e Venezia giá prima dell'interdetto e rimasta insoluta per allora, ma che spesso nella contesa fu richiamata e trovò soluzione dopo l'accomodamento, e come integrazione di esso. Alla morte del patriarca Matteo Zane aveva il papa negata la conferma al nuovo eletto Francesco Vendramin, ov'egli non si fosse recato a Roma a subire l'esame prescritto da Clemente VIII pei vescovi di nuova nomina. La Serenissima si opponeva, allegando il suo antichissimo giuspatronato sulla sede patriarcale; il papa a sua volta allegava il precedente dello Zane, che s'era recato a Roma e aveva subito l'esame: al che la repubblica replicava che s'era allora ceduto, in seguito alla promessa papale che l'esame non avrebbe avuto luogo (promessa non osservata) e che non era sua intenzione creare un secondo precedente dannoso al giuspatronato. Dopo l'accomodamento, la repubblica, anche per dar prova di pacifiche intenzioni, finí per cedere, e cosí il Vendramin, nel maggio 1608, ottenne la conferma, non senza però che la discussione continuasse sulla procedura da seguirsi. Dei tre consulti, il primo, che dev'essere anteriore alla data surriferita, tratta la questione in generale; gli altri due, posteriori alla conferma, sono uno scrupoloso esame dei termini del breve *de capienda possessione*, nel timore ch'esso possa riuscire lesivo del giuspatronato. Il litigio si protrasse ancora, giacché solo nel gennaio successivo il patriarca entrò in possesso della mensa (2). Il primo ed il terzo consulto furono giá pubblicati dal Pascolato (3), il secondo è inedito (4).

---

(1) Consultori *in iure*, filza 132, carte 97-113; filza 7, carte 33-49.

(2) E. Cicogna, *Iscrizioni veneziane*, I, p. 68.

(3) A. Pascolato, *Fra Paolo Sarpi*, Milano, Hoepli, 1893, p. 180 e sgg.

(4) Consultori *in iure*, filza 7, carte 34-35, 64-65. Trovansi anche nella silloge braidense.

INDICE DEI NOMI

		ERRATA	CORRIGE
Pag. 80,	riga 2	*Deum*	*Deum,*
» 105,	» 36	Corinto	di Corinto
» 164,	» 8	*doctoris*	*doctoris,*
» 184,	» 13	*saecoli*	*saeculi*
» 228,	» 3	quelle	quella

Alle opere citate nelle *Postille* del primo volume, si aggiunga: A. De Rubertis, *Ferdinando de' Medici e la contesa fra Paolo V e la repubblica veneta*, Venezia, R. Deputazione di storia patria, 1933 (*Miscellanea di studi e memorie*, II).

INDICE